REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

DELLA TOSCANA

EDIZIONE SECONDA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO QUINTO





FIRENZE

PER AURELIANO GIULIANI

1837.

La presente Opera con benigno Sovrano Rescritto del 4. Aprile 1832. è stata onorata del privilegio della privativa della stampa.

CO' TIPI DELLA STAMPERIA GRANDUCALE

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

I

IDROFOBIA. *Orrore per l' acqua cagionato dal veleno del morso di un animale rabbioso.*

— Poliz. sanit. — V. Cani idrofobi ec.

IMBECILLITÀ. *Debolezza; ma, nel senso dei Regolamenti di polizia, debolezza di senno.* V. Dementi.

IMMAGINI OSCENE.

— Regol. poliz. — È proibito ai pittori, miniatori ec. il dipingere, miniare, scolpire, ed effigiare in ventagli, scatole, ed altre mercanzie, figure lascive di uomini o donne in atti disonesti; come ancora è proibito a chiunque introdurre nello Stato simili pitture: pena l' arbitrio rigoroso, e scudi 100. per ogni contravvenzione; applicabile detta pena pecuniaria un terzo all' ac-

cusatore, quando anche fosse complice, un terzo alle Convertite, un terzo al Fisco, e di più la perdita delle robe. (*Bando del*. . . 1710.)

IMMOBILE. *Tuttociò che non è suscettibile di esser mosso senza alterazione o distruzione, come le case, i campi ec.*

— Dritto amminis. — V. Trasmissione o passaggio di beni immobili — Aggiudicazione. 7. — Incanto d'immobili.

IMMONDEZZE nei luoghi pubblici. — V. Suolo pubblico polizia.

IMMUNITÀ. Luoghi immuni.

— Dritto crim. — V. Asilo Ecclesiastico.

IMPIEGATI REGJ. Regol. generali discipl. (a)

S o m m a r i o.

Doveri principali degl' impiegati 1.
Proibizione di sostituire altri nell' impiego proprio 2.
Informazioni annue sulla condotta degl' impiegati 4.
Rapporto da farsi in occasione di vacanze d' impieghi 5. 24.
Destituzione dall' impiego per rifiuto di servizio 27.
Dritto alla pensione in caso di giubbilazione 25. 28. 29.
Gratificazione per interinati 3. 26. 30.
Rata di stipendio dovuto agli eredi dell' impiegato 23.
Provvisioni e pensioni degl' impiegati 7. *segg.* 15. *segg.* 22. 31. *segg.* 36.
Proibizione di coprire più impieghi 10.
Quando possa proporsi un Aggregato 11.

(a) *Quanto è stato trascritto sotto questa caratteristica ha relazione agl' impiegati in genere: Rispetto agli impiegati dell' ordine giudiciario* V. Giudici civ. e crim. — Giusdicenti provinc.

1. — Tutti quelli che vengono eletti in qualsivoglia Magistrato, e tutti i loro Provveditori, Assessori, Segretarj, Cancellieri, e qualunque altro Ministro regio, devono in ordine al loro impiego procedere con ogni fede, integrità, e segretezza, sotto pena della privazione del loro Uffizio, inabilitazione a qualunque altro pubblico, e pecuniaria. (*L.* 17. *Giugno* 1572.)

2. — È proibito ai Ministri ed Impiegati di sostituire altri nei loro impieghi, senza la licenza del R. Governo, sotto pena della privazione dell'impiego medesimo. (*L.* 30. *Novembre* 1613.)

3. — Tutti quelli i quali esercitano o eserciteranno provvisionalmente e *pro interim* impieghi di qualsivoglia sorte, non devono ritirare se non la metà della provvisione certa affissa a detti impieghi, e di più tutti gli altri intieri e legittimi emolumenti certi ed incerti che si lucravano dai loro antecessori in dette cariche; eccettuati però quelli ai quali nei Rescritti delle collazioni provvisionali dei loro impieghi fosse stata o fosse in avvenire espressamente concessa l'intiera provvisione, che a forma di tali Rescritti dovrà da essi intieramente percipersi. (*Motup.* 10. *Ottobre* 1754.)

4. — S. A. R. stimando del suo buon servizio di essere esattamente informata della maniera con cui i Ministri dei suoi Regj Tribunali ed Uffizj esercitano i loro respettivi impieghi, a fine principalmente di venire in cognizione di quei soggetti che per la loro fedeltà, capacità, e zelo si rendono degni di sperimentare gli effetti della sua Regia Munificenza, o per essere promossi a migliori impieghi, o per ottenere delle gratificazioni; ha ordinato che annualmente dentro i primi otto giorni del mese di *Novembre*, ogni *Capo di Dipartimento* rimetta direttamente alla R. A. S. sigillato il ruolo di tutti i Ministri ed Impiegati in ciascuno Uffizio, con riportare in margine di proprio pugno le loro

informazioni in termini i più precisi e concisi sopra il modo con cui ciascuno di detti Ministri e Impiegati ha adempito dentro l'anno alle sue funzioni ed incombenze, e con accennare ancora se si siano distinti con qualche lavoro straordinario, come pure se siano stati fatti dei reclami contro di essi. Non dubita la R. A. S. che tali informazioni, le quali dovranno servire per lume e regola della medesima R. A. S. unicamente, saranno appoggiate a fondamenti della più sincera verità e retta giustizia, cui ceder deve ogni riflesso particolare, ossia rispetto umano; tanto più che i *detti Capi di Dipartimento* saranno sempre responsabili all'A. S. R. della sussistenza delle medesime; al quale effetto dovranno apporre la loro firma in piedi di ciaschedun ruolo; e siccome conviene che tutti siano redatti in una forma uguale, così vengono accompagnati i modelli e grandezze di foglio sopra cui dovranno regolarsi. (*Not.* 23. *Ottobre* 1773.) (a)

5. — I Ruoli firmati ne'5. Aprile 1784. dovranno servire di regola permanente pel numero e qualità di tutti gl'impieghi e delle loro provvisioni. In conseguenza di ciò, nelle vacanze, il Capo del Dipartimento respettivo ne proporrà il rimpiazzo, sul sistema e provvisioni fissate in detti Ruoli. senza avere in considerazione le indennizzazioni personali accordate agli attuali impiegati. (*L.* 8. *Aprile* 1784. *Art.* 1.)

6. — Quando alcuno degli attuali Impiegati con pensione mancasse di vita, ovvero fosse mutato in altro impiego, il Capo del Dipartimento dovrà darne avviso al Direttore della R. Depositeria, affinchè sia estinta la pensione, la quale, nè dovrà passare nel successore, nè restare all'Impiegato permutato senza un ordine speciale. (d. *Art.* 2.)

7. — Le pensioni non si accorderanno mai in avvenire sopra alcuna Cassa di Uffizio, ma tutte si poseranno sopra la Cassa della R. Depositeria. (d. *Art.* 3.)

(a) *Questa Legge è stata confermata con le Circolari de'* 16. *Marzo* 1803. *e* 1. *Ottobre* 1824. *che non si riportano, perchè concepite negli stessi termini.*

8. — Le provvisioni accordate nei Ruoli de'5. Aprile 1784. si pagheranno da quelle stesse Casse che le pagavano in passato; e se pel pagamento delle medesime fosse necessario qualche nuovo provvedimento, i Capi dei Dipartimenti ne faranno prontamente la loro proposizione. (d. *Art.* 4.)

9. — Verun Impiegato potrà mai essere aggravato di pensione a favore d'un altro, o di vedove e figli d'altri Impiegati. (d. *Art.* 5.)

10. — Verun Impiegato, salvo quanto è stato disposto nei precitati Ruoli, potrà coprire più e diversi impieghi, specialmente in varj Dipartimenti, nè ricevere la sua provvisione da diverse Casse. (d. *Art.* 6.)

11. — Allora che le incumbenze e lavori straordinarj, l'età, o le malattie dei Ministri di qualche Uffizio esigeranno il soccorso di qualche aggregato, il Capo del rispettivo Uffizio e Dipartimento ne farà la sua rappresentanza per ottenerlo. (d. *Art.* 7.)

12. — Nella generale abolizione de'munuscoli restano comprese tutte le prestazioni di cera, tabacco, sale, diaccio, ed altro che dava l'Amministrazione generale; le fastella o danaro che davano gli Uffizj pei fuochi di gioja che restano aboliti, e qualunque altro munuscolo o in generi o in contanti, che in certe determinate solennità, o in alcune stagioni dell'anno si davano dagli Uffizj agl'Impiegati. (d. *Art.* 8.)

13. — Resta assolutamente e rigorosamente proibito a tutti in genere gl'Impiegati di qualunque natura, qualità, e rango si siano, di potere esigere o ricevere, ancorchè fosse spontaneamente offerto da qualunque persona o in denaro, o in commestibili, o in altra roba, qualsivoglia regalo, emolumento, incerto, partecipazione, o mancia, fuorichè gli emolumenti che sono stati espressamente permessi nei Ruoli de'5. Aprile 1784., alla pena dell'immediata perdita dell'impiego, qualunque sia l'Impiegato, e per qualsivoglia somma, ancorchè piccola, che avesse esatta. (d. *Art.* 9.)

14. — I Capi d'Uffizio saranno specialmente incaricati d'invigilare che veruno dei loro subalterni trasgredisca a quest'ordine, giacchè essi stessi saranno responsabili al Governo pei sub-

alterni loro, se si troverà che abbiano saputa e tollerata in questa parte la minima contravvenzione. Ed affinchè nessuno dei Ministri possa allegare ignoranza di quest' ordine, e nessuno dei ricorrenti agli Uffizj e Tribunali possa restare ingannato, dovrà tenersi affisso in stampa a pubblica vista in ogni Uffizio, Dipartimento, e Tribunale un esemplare del presente Ordine. (d. *in fine.*)

15. — Essendo Noi informati dei disordini che nascono dalla facilità colla quale gl' Impiegati al nostro regio Servizio, gli Stipendiati dalle Amministrazioni pubbliche, compresi i Pensionati dal nostro regio Erario e dalle Casse delle dette pubbliche Amministrazioni, creano debiti colle persone che ad essi fidano robe o denari sulla promessa o speranza di assicurare i loro crediti nella ritenzione delle respettive provvisioni, stipendj, paghe, e pensioni dei loro debitori, onde talvolta si fa luogo agl' inganni dannosi ai creditori, non meno che a' disastri e sconcerti di famiglia pei debitori, e volendo efficacemente provvedere a tali disordini ed inconvenienti, siamo venuti nelle seguenti determinazioni, delle quali ordiniamo l'esatta osservanza in tutto il nostro Gran-Ducato. (*Motup. 7. Giugno* 1786.)

16. — Intendiamo pertanto, che, dal giorno della pubblicazione del presente Editto, le provvisioni, stipendj, paghe, e pensioni assegnate sopra le RR. Casse, e sopra quelle delle pubbliche Amministrazioni, non si possano vincolare, ipotecare, obbligare, e cedere, nè possano altresì essere soggette ad alcun sequestro, staggina, ritenzione, o altro qualunque atto simile, per qualsisia causa o titolo, eccettuato peraltro quello di alimenti e di doti, nei casi solamente nei quali sieno a' termini di ragione dovuti tanto gli uni che le altre per motivi di congiunzione di sangue e di parentela. (*Ivi*) (a)

17. — In conseguenza di che per tutti i crediti, che, eccettuati quelli sopraenunciati di alimenti e doti, saranno creati sotto

(a) *Tutte le sopra enunciate disposizioni si estendono anche agli emolumenti certi ed incerti, che sono annessi ad alcuni regj e pubblici Impieghi.* (Not. 12. Dicembre 1819. Art. 3.)

qualsivoglia titolo, dal suddetto giorno in poi, contro qualunque persona di qualsisia stato, grado, e condizione, tanto impiegata che pensionata, non sarà lecito nè permesso al creditore il domandare, nè al debitore volontariamente acconsentire, o ad alcun Giudice o Tribunale l'accordare sequestro, staggina, o ritenzione sulle respettive provvisioni, stipendj, paghe, e pensioni dei debitori. (*Ivi*)

18. — Dichiariamo che nelle presenti disposizioni dovranno restar compresi senza eccettuazione alcuna tutti gl' Impiegati con qualunque rango, e Stipendiati in qualsivoglia impiego o posto, descritti ai Ruoli o della nostra R. Corte, del Militare, della Marina, o delle nostre RR. Segreterie, o dei Tribunali di Giustizia, o dei regj Uffizj di amministrazione, egualmentechè gl'Impiegati o come capi, o come subalterni, o come inservienti parimente descritti ai Ruoli delle Amministrazioni dei Patrimonj ecclesiastici, e di qualunque altra Azienda, tanto regia che pubblica, quanto civica che comunitativa; e finalmente tutti gli Esecutori di giustizia; e l'istesso dovrà intendersi dei Pensionati, nessuno eccettuato, per le pensioni loro respettivamente assegnate sopra qualunque Cassa regia o pubblica. (*Ivi*)

19. — Tolta come sopra ogni azione ai creditori sulle respettive provvisioni, stipendj, paghe, e pensioni dei loro debitori, resteranno all'incontro in piena libertà di procedere come sia di ragione contro tutti gli altri assegnamenti, effetti, e beni di essi debitori impiegati, stipendiati, o pensionati, per mezzo dei Tribunali competenti, siccome pure ad ogni atto ed esecuzione permessa dalle Leggi ed Ordini veglianti, senza alcun preventivo avviso e licenza dei Superiori, ai quali i debitori fossero subordinati. (*Ivi*) (a)

20. — Non s'intenderà fatta innovazione alcuna rispetto ai debiti che tenessero i provvisionati, stipendiati, e pensionati colle Casse dalle quali ritirano o ritireranno le loro provvisioni, sti-

(a) *In quanto agl' Impiegati Militari, e agli Uffiziali in ritiro, è peraltro necessario il permesso dei respettivi Superiori.* V. Militari nei rapp. giud. civ.

pendj, paghe, e pensioni; ma quanto ai crediti che i Cassieri, Pagatori, e Camarlinghi formassero in proprio colle persone suddette, dovranno i medesimi essere considerati come qualunque altro particolare a tutti gli effetti voluti dal presente Editto. (*Ivi*)

21. — Parimente non s'intenderà fatta innovazione relativamente ai vincoli convenzionali o giudiciali, ipoteche, obbligazioni, cessioni, sequestri, staggine, e ritenzioni, o altri atti, che avanti la pubblicazione di queste nostre Sovrane Ordinazioni fossero stati formati a favore dei creditori dei suddetti provvisionati, stipendiati, e pensionati; purchè quanto ai vincoli, ipoteche, obbligazioni, e cessioni convenzionali, resti escluso e purgato il sospetto dell'antidata ai termini di ragione. (*Ivi*)

22. — S. A. R. con Rescritto de'21. Settembre 1786. si è degnata di comandare che le provvisioni da qui avanti per qualunque Impiegato siano stabilite senza ritenzione; e che quelle provvisioni sulle quali cade la ritenzione, siano ridotte a quella somma che resulta dalla detrazione della ritenzione, senza più accendere in entrata l'importare di tali ritenzioni. (*Circ.* 2. *Ottobre* 1786.)

23. — Nel caso di morte di alcun provvisionato o pensionato dev'essere pagata la provvisione o pensione dell'intero mese, nel caso che la morte segua dopo il dì 16;, e deve esserne pagata la metà allorquando accada la morte dentro la metà del mese. (*Circ.* 21. *Gennajo* 1797.)

24. — Tutti i Capi di Dipartimento, nei casi di vacanza di qualche impiego, dovranno immediatamente renderne intesa S. E. il Segretario di Stato, e indicare il quantitativo della provvisione annessa, come pure se vi sia alcuno che abbia un fondato dritto di esservi promosso. (*L.* 14. *Febbrajo* 1804.)

25. — D'ora in avanti le pensioni saranno determinate dalla Sovrana beneficenza, col dovuto riflesso ai lunghi e fedeli servizj resi allo Stato dagl'Impiegati o giubbilati defunti, di qualunque siasi R. Dipartimento, all'importanza delle cariche da essi sostenute, ed all'economiche circostanze delle respettive famiglie, col metodo stesso che si teneva in addietro dai suoi regj Predecessori. Non s'intenderà fatta innovazione alcuna per quelle pensioni

che in forza del Motuproprio de'28. Dicembre 1804. o di particolari Rescritti avessero già per la morte degl'Impiegati o giubbilati avuto il loro effetto prima della pubblicazione delle presenti disposizioni. (*L.* 31. *Ottobre* 1805.)

26 — S. M. la Regina Reggente, avendo osservato che nel proporre le ricompense dovute a quei Ministri, i quali, perdurante la vacanza di qualche impiego, ne hanno interinalmente esercitate le incombenze, si procede con difformità di principj e di massime per la diversa intelligenza che dai respettivi Capi di Dipartimento si attribuisce al Motuproprio de'10. Ottobre 1754.; in dichiarazione del medesimo si è compiaciuta di stabilire un metodo uniforme, che ha creduto il più giusto ed il più consentaneo allo spirito dell'enunciato Motuproprio. Mentre pertanto ha ravvisato essere della buona giustizia, che tutti quelli i quali impiegano la loro opera doppiamente in vantaggio dello Stato, disimpegnando nel tempo stesso le ingerenze del proprio impiego e quelle pure di altro vacante, siano a spese dello Stato medesimo ricompensati, non ha trovato altronde conveniente che la ricompensa sia eguale tanto per coloro, che, non astretti da alcuna precedente obbligazione, sono per Sovrana volontà destinati ad assumere interinalmente le funzioni dell' impiego vacante, quanto per gli altri che le hanno esercitate in forza della Legge costituzionale dell'impiego che occupano. Limitata perciò la percezione della metà della provvisione annessa all'impiego vacante a quegl' interini, ai quali l'interinato viene conferito con speciale Sovrana commissione, tutti gli altri, i quali sono tenuti per la qualità e natura dell'impiego che occupano a supplire in occasione d'assenze o d'impedimenti alle incombenze dei Ministri principali o inferiori, godranno gli emolumenti incerti dell'impiego interinale, qualora questi vi siano annessi, e nel caso contrario acquisteranno un titolo ad una gratificazione proporzionata al servizio interinale da essi prestato, semprechè non vengano promossi ad impiego di lucro maggiore. (*Circ.* 4. *Gennajo* 1806.)

27. — Sempre animati dalle vedute del pubblico bene e del miglior servizio dello Stato, avendo dovuto recentemente devenire a delle variazioni nel nostro Ministero; si è osservata con

somma sorpresa e dispiacese la repugnanza che alcuni dei sudditi impiegati e pensionati, che pel servizio reso a noi ed allo Stato ritirano i correspettivi loro appuntamenti, hanno dimostrata in accettare ed assumere gl' impieghi e cariche diverse da quelli o quelle dai medesimi in avanti coperte, nulla curando la fiducia che abbiamo in loro riposta in conferirglieli; considerando pertanto che questo contegno abusivo, mentre può per una parte talvolta impedire o trattenere dal prevalerci e convertire in utilità dello Stato e degli amatissimi nostri Sudditi i lumi e l'opera di quelli che abbiamo prescelti per cooperare con noi alla pubblica felicità ed ajutarci, và a stabilire dall'altra parte una intollerabile insubordinazione, in pregiudizio anche del buon servizio; ci siamo trovati costretti di riparare al progresso di tali inconvenienti, dichiarando e comandando che chiunque impiegato o pensionato, che sia fisicamente e moralmente abile a prestare servizio, il quale in avvenire rifiuterà di andare a coprire in qualunque parte del Regno quegl' impieghi ai quali crederemo nella nostra saviezza e giustizia di destinarlo o trasferirlo, s' intenderà che con quest'atto di renunzia abbia tacitamente domandata la sua dimissione dal servizio, e renunziato ai correspettivi appuntamenti; e perciò dovrà considerarsi a tutti gli effetti dimesso, e cessato in lui il godimento della provvisione o pensione percetta sino a tal epoca, senza bisogno d'ulteriore dichiarazione. (*L. 4. Febbrajo 1807.*)

28. — All'effetto poi di stabilire un sistema costante ed uniforme rapporto alle pensioni, dichiariamo parimente che tutti gli impiegati civili o militari, i quali domanderanno o loro verrà da noi accordata la giubbilazione per giuste cause, avranno dritto all'assegno della intiera provvisione inerente all'impiego in pensione, quando abbiano prestato un servizio continuato e lodevole almeno per anni trenta. Quelli che avranno servito nella stessa guisa per anni venti, dovranno nei casi suddivisati conseguire in pensione due terzi della loro provvisione; quelli che avranno servito per anni dieci nella forma surriferita, avranno dritto al terzo della loro provvisione. (*Ivi*)

29. — A tutti gli altri poi che avranno continuamente e fedelmente servito per un tempo minore dell'epoche prestabilite, ci riserbiamo ad accordare le pensioni nella somma che crederemo proporzionata alla durata del servizio dai medesimi prestato, ed ai titoli che si potessero essere acquistati alla nostra regia beneficenza. (*Ivi*)

30. — Le gratificazioni ordinarie ed annuali sono generalmente soppresse. Gl' Impiegati, per dovere di loro uffizio, sono tenuti a prestarsi, in correspettività della provvisione assegnata, a quelle maggiori incombenze che le circostanze di tempo in tempo possono presentare pel miglior servizio, e non devono essere attese le domande, nè proposte gratificazioni, se non se nel caso di qualche lavoro veramente straordinario e di grave momento, o perchè estraneo alle incombenze di uffizio, o perchè confidato per merito speciale ad alcuno, oltre le ingerenze del proprio impiego. (*Not. 20. Gennajo* 1815.)

31. — S. A. R. avendo appreso che vanno dimenticandosi dagl'impiegati e pensionati, e dai loro creditori, non meno che da alcuno dei Tribunali del Gran-Ducato i veglianti Ordini, che proibiscono il sequestro e la obbligazione delle provvisioni e pensioni, e che sono espressi particolarmente nei regj Motuproprj de'15. Dicembre 1781. e de'7. Giugno 1786., ha ordinato con Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze del dì 8. Ottobre corrente che siano nuovamente pubblicati. (*Not. 12. Ottobre* 1819. *in princ.*) (a)

32. — I Tribunali non possono ordinare sequestri, staggine, o ritenzioni sulle provvisioni, paghe, stipendj, e pensioni per doti o alimenti dovuti per motivo di congiunzione di sangue e di parentela, se non che previa la dichiarazione del credito, da emettersi per via di Decreto, citato il debitore, e presa esatta cognizione dei titoli nei quali si fonda il creditore, senza che possa valutarsi all'oggetto di autorizzare il sequestro ec. il semplice consenso del debitore. E qualora qualche caso di massima urgenza

(a) *Vengono qui ripetute le disposizioni del Motuproprio de' 7. Giugno* 1786. (V. *i* §§ 15. *segg.*) *richiamato dalla presente Notificazione.*

piaccia a S. A. I. e R. di permettere per grazia il sequestro sulle provvisioni o pensioni di alcuno degli impiegati o pensionati, o di concedere a qualche debitore provvisionato o pensionato la facoltà di obbligare o cedere una rata della sua provvisione o pensione, deve dal Tribunale competente proferirsi il Decreto esecutorio del Rescritto Sovrano. (d. *Art* 6.)

33. — Nel caso che la provvisione o pensione sequestrata debba repartirsi fra più creditori, deve con Decreto del Tribunale, di consenso dei debitori, quando tal consenso possa ottenersi, ed *ex officio* in caso contrario, deputarsi una sola persona, a cui il Cassiere o Camarlingo dovrà pagare la provvisione o pensione sequestrata, ed a carico della quale dovrà rimanere il repartirla. (d. *Art.* 7.)

34. — Sta fermo il disposto nell'art. 659. del Regolamento di Procedura civile pei Tribunali, il quale prescrive che i Cassieri e Camarlinghi, in caso di sequestro delle provvisioni o pensioni da pagarsi da essi, devono rilasciare, in luogo della confessione ordinata dall'Art. 648. N. 3. del detto Regolamento, un semplice certificato nelle mani del sequestrante o suo procuratore, della somma che ritengono di pertinenza del debitore sequestrato. (d. *Art.* 8.)

35. — Non è permesso finalmente di eseguire sequestri di provvisioni o pensioni sulla Cassa della I. e R. Depositeria; ma, alla semplice esibizione della copia autentica del Decreto che ordina il sequestro, deve il Cassiere della medesima fare eseguire il deposito della provvisione o pensione mensuale sequestrata, a tutto rischio e spese del Provvisionato o Pensionato, nella Cassa dello Spedale di S. Maria Nuova, dalla quale poi a forma del Decreto ne sarà fatto il ritiro. (d. *Art.* 9.)

36. — S. A. I. e R. con suo Rescritto de' 3. corrente ha ordinato che qualora avvenga che qualche regio o pubblico Impiegato o Pensionato si renda moroso al pagamento della Tassa di Famiglia, ed in Firenze dell'altra di Sussidio, e riescano frustranei gli altri mezzi legali per astringerlo a tal pagamento, si proceda al sequestro della respettiva provvisione o pensione per la rata corrispondente al suo debito, dietro l'istanza che ne sarà fatta

dal Camarlingo o Cassiere incaricato della esazione. (*Circ.* 13. *Decembre* 1819.)

IMPOSIZIONI Regie e Comunitative. V. Tasse ec.

IMPRESE di lavori. V. Cottimi ec.

IMPRESTITO fruttifero. V. Frutto del danaro. — Cambio nei rapporti non commerciali.

IMPRESTITO MARITTIMO. V. Cambio marittimo.

IMPUDICIZIA o ATTI impudici.

1. — Dritto pen. — Per tutti gli atti impudici (*non contemplati dalle Leggi penali sotto un titolo speciale di delitto, e pei quali non siano state prefisse delle pene a parte*) quantunque siano del genere degli abborriti dalla natura, saranno castigati i colpevoli colla frusta privata. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 100.)

2. — Ferma stante la pena prescritta dall'art. 100. della Legge de' 30 Novembre 1786. per gli atti impudici, quantunque del genere degli abborriti dalla natura, la bestialità e la sodomia, delitti che incontrano sempre un ostacolo nella natura medesima, saranno soggetti alla pena altresì di tre anni di esilio dal Vicariato negli uomini, e di un anno di ergastolo nelle donne, abbandonando alla pubblica detestazione ed infamia il di più della pena che meritano azioni sì abbominevoli, che degradano la specie umana, e la rendono quasi inferiore a quella delle bestie. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 21.) (a)

(a) *Prima della Legge de' 15. Gennajo 1699. che subordinò i delitti contro natura alle disposizioni del gius comune, vigeva il Bando del 1676., il quale, distinzione fatta tra agente e paziente, di maggiore o minore età, di grado cittadinesco o artigiano, di primo, secondo, o terzo delitto, irrogava una pena, talora pecuniaria, talora di staffilate, o di tratti di corda, o di gogna, o di frusta sull'asino, e talvolta prescriveva ancora il Vivicomburio.*

IMPUNITA'. *Scampo dalla pena accordato ad uno dei correi o complici, dietro la manifestazione da lui fatta del delitto e dei suoi principali autori.* (a)

INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE nelle Cause civili. COMPETENZA e procedura.

1. — Tutti i Giudici, Magistrati, e Tribunali, che hanno giurisdizione di decidere le cause di qualsivoglia natura in prima istanza, pronunzieranno inappellabilmente fino alla somma di lire settanta, e contro le sentenze dei medesimi nelle cause di un merito inferiore alla detta somma non vi sarà altro rimedio che il ricorso alla R. Consulta. (*L.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 73.)

2. — Qualora il ricorso sia ammesso, dovrà conoscerne e giudicare sopra il medesimo il Giudice, Magistrato, o Tribunale, che secondo la presente riforma sarebbe competente a giudicare sopra l'appello nelle cause di un merito inferiore alle lire dugento; e da questo secondo giudizio non si ammetterà mai ricorso ulteriore. (d. *Art.* 74.)

3. — Tutti i Giudici, Magistrati, e Tribunali, che decideranno in seconda istanza le cause di un merito superiore alle lire settanta, ma inferiore alle lire dugento, giudicheranno inappellabilmente, salvo il ricorso alla R. Consulta. (d. *Art.* 75.)

(a) *Dalle nostre Leggi penali pare che non sia mai stata fissata una regola generale e costante sulla impunità. Dalla Legge de' 31. Ottobre 1637. essa veniva bensì accordata ai complici di delitti gravi, e qualche volta si vede rammentata l'impunità nelle Leggi relative ai contrabbandi. Il vegliante Codice Leopoldino si limita a dire all' Art.* 55. *che fra i rei condannabili all' esilio devono esser compresi* quelli che avessero ottenuta la impunità nello scuoprire i socj. *In questo silenzio i nostri pratici opinano che la concessione della impunità appartenga solamente al Principe; che dal delinquente si deve a lui chiedere o direttamente, o per organo del Giudice cognitore della sua causa; che si suole accordare purchè il richiedente non sia il reo principale, e purchè somministri indizj sufficienti alla speciale inquisizione contro gli altri rei assenti, e per potere decretare una pena straordinaria contro i presenti.* (Poggi elem. jurisprud. crimin. Lib. 1. § 72. — Paoletti Istruz. crimin. § 20.)

4. — Qualora il ricorso sia ammesso, dovrà conoscere e giudicare in terza istanza sopra il medesimo la Rota respettiva; e da questo terzo giudizio non si ammetterà mai ricorso ulteriore. (d. *Art.* 76.)

5. — Sono inappellabili le sentenze di seconda istanza nelle parti nelle quali sono conformi alle sentenze di prima istanza. (*Regol. proc. civ. Art.* 700.)

6. — Sono inappellabili le sentenze dei Giudici delegati dal Principe, le sentenze espressamente o tacitamente accettate, e quelle in ordine alle quali in qualunque tempo sia stato renunziato all'appello. (*Reg.* d. *Art.* 701.)

7. — I decreti preparatorj e ordinatorj non sono appellabili che insieme colla sentenza definitiva. (*Reg.* d. *Art.* 703.)

8. — Dalle sentenze proferite nel Giudizio di revisione tanto dal Supremo Consiglio di Giustizia, quanto dai Giudici da destinarsi, non sarà ammesso verun altro reclamo o rimedio straordinario. (*L.* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 6.) V. APPELLABILITA'.

INCANTO. *Compra o vendita fatta al cospetto del pubblico per la maggiore offerta.* (a)

INCANTO D'IMMOBILI.

1. — PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 876. *segg.* e 1034. *segg.*

2. — DISCIPL. GIUDIC. — Uno dei sotto-Cancellieri dovrà sempre personalmente assistere agl'incanti, e sarà responsabile della regolare procedura dei medesimi. (*Regol. Art.* 77.)

3. — — Dovrà conservarsi, scritturarsi, e tenersi in perfetta regola e sistema nella Cancelleria un protocollo intitolato « INCANTI » nel quale per ordine numerico sarà scritto tutto quello che riguarda i medesimi, nel modo e forma che prescrive la Procedura al titolo della subasta. (d. *Art.* 98. *n.* 1.)

4. — — Gl'incanti tanto per la vendita, quanto per l'allivellazione dei beni appartenenti alle Comunità, ed ai Luoghi pii

(a) *Un Bando del 1705. proibì di vendere e comprare per incanti segreti e privati, sotto pena di scudi 25.*

da quelle dipendenti, devono essere eseguiti in ciascuna Comunità alla presenza dei Rappresentanti la medesima, o degli Amministratori dei Luoghi pii, coll'intervento del Cancelliere comunitativo, e senza il ministro del Tribunale e dei suoi Attuarj. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 3.)

5. — — Gl'incanti relativi all'alienazione di effetti e beni attenenti ad una eredità adita con benefizio di legge e d'inventario da uno Spedale comunitativo, debbono farsi in ordine al §. precedente dalla Cancelleria comunitativa. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832.)

6. — — Il Cancelliere non può di sua autorità modificare le condizioni di vendita degl'immobili, di che agli Art. 879. e 1034. del Regolamento di Procedura; ma, incontrando difficoltà l'ammissione, e non concordando il Procuratore dell'istante, deve renderne conto al Tribunale per le opportune sommarie dichiarazioni. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 2.)

7. — — Il giorno del primo incanto di che nell'Art. 1035, del detto Regolamento si fissa dal Cancelliere anco dietro verbal concerto che abbia luogo con esso, e non si richiede dichiarazione di Giudice. (d. *Art.* 3.)

8. — — Eseguite dal Procuratore le incumbenze di che all'Art. 1047. del Regolamento suddetto, non si esige la sua presenza nè al primo incanto, nè ai successivi; e, quando vi assista, la sua funzione non entra fra le spese giudiciali. (d. *Art.* 4.)

9. — Emolum. di tarif. giudic. — Pel disteso della cartella d'incanto dei beni immobili da farsi dal Cancelliere a forma del Regolamento di procedura civile, oltre lo scritturato, è dovuto come appresso:

Nelle cause di merito superiore agli scudi 100.

	(1. Ord. L.	7.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	3.	10.	—
	(3. . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 55.)

Nelle cause di un merito non eccedente detta somma

	(1. Ord. L.	3.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	2.	—	—
	(3. . . . . «	1.	—	—

(*Tarif.* 1815. *Art.* 50.)

10. — Per l'assistenza del Ministro del Tribunale alla vendita dei beni immobili, è dovuto per ogni incanto:

Nelle cause di merito superiore agli scudi 100.

(1. Ord. L. 3. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

(*Tarif.* 1814. *Art.* 56.)

Nelle cause fino agli scudi 100.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. — —
(3. . . . . « — 13. 4.

(*Tarif.* 1815. *Art.* 51.)

11. — Per tassa alla Cancelleria nelle liberazioni dei beni immobili, qualunque sia la natura della vendita, sarà dovuto da qualunque somma fino agli scudi 100. per ogni lira del prezzo del rilascio:

(1. Ord. L. — — 4.
nei Trib. di (2. . . . . « — — 3.
(3. . . . . « — — 2.

(*Tarif.* 1815. *Art.* 52.)

12. — Se poi il valore dell'aggiudicazione supera gli scudi 100. è dovuto quanto appresso:

	TRIBUNALI DI ORDINE		
	PRIMO	SECONDO	TERZO
Da Sc. 100 a Sc. 250...	L. 10	L. 5	L. 3. 6. 8
Da « 250 « 500...	« 20	« 10	« 6. 13. 4
Da « 500 « 750...	« 30	« 15	« 10. — —
Da « 750 « 1000...	« 40	« 20	« 13. 6. 8
Da « 1000 « 2500...	« 50	« 25	« 16. 13. 4
Da « 2500 « 5000...	« 60	« 30	« 20. — —
Da « 5000 « 7500...	« 70	« 35	« 23. 6. 8
Da « 7500 « 10000...	« 80	« 40	« 26. 13. 4
Da « 10000 « 15000...	« 90	« 45	« 30. — —
Da « 15000 in ogni somma	« 100	« 50	« 33. 6. 8

(*Tarif.* 1814. *Art.* 57.

13. — Nel caso che la vendita degl'immobili sia commessa ad altri Tribunali, dovrà lucrarsi dal Tribunale committente la metà dei diritti stabiliti a favore del Tribunale medesimo, e l'altra metà dovrà appartenere al Tribunale che eseguirà gl' incanti. (*Tarif.* 1814. *Art.* 58. e *Tarif.* 1815. *Art.* 53.)

14. — Per la trascrizione della cartella degl'incanti al registro, oltre lo scritturato, sono dovuti per ogni carta:

	(1. Ord. L.	—	3. 4.
nei Trib. di	(2. . . . . «	—	1. 8.
	(3. . . . . «	—	1. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 59.)

15. — Per l'oggetto che non corrano osservanze difformi e meno coerenti alla vera intelligenza degli Ordini, devono ritenere i Tribunali, che l'atto di liberazione sottoposto al dritto, di che negli Art. 57. e 58. della Tariffa de' 24. Decembre 1814. e respettivamente negli Art. 52. e 53. della Tariffa de' 18. Febbrajo 1815., è quello soltanto che è susseguito dall'approvazione del Giudice, e che opera la conclusione del contratto come all'Art. 1075. del Regolamento di procedura. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 31.)

— — Pei Decreti di liberazione agl'incanti in affari non contenziosi deve applicarsi l'Art. 33. della Tariffa del 1814. e respettivamente l'Art. 33. della Tariffa del 1815. (d. *Art.* 33.)

16. — Gli emolumenti stabiliti dagli Art. 57. e 58. della Tariffa de' 24. Decembre 1814., e 52. o 53. della Tariffa de' 18. Febbrajo 1815. per le liberazioni all'incanto dei beni immobili, devono esigersi non più tardi del giorno in cui le medesime sono state approvate, quando anche si tratti di beni, rispetto ai quali abbia luogo l'esperimento dell'*addizione in diem*; nel qual caso però, non avendo luogo esposizione e liberazione all'incanto, non devono percipersi ulteriori emolumenti, in ordine ai rammentati articoli di Tariffa, per l'aumento del prezzo che si verifichi per l'offerta della *vigesima* e della *sesta*; ferme stanti peraltro le tasse dei decreti che ammettono le dette offerte. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 7.)

17. — Onorar. procur. — Per la domanda di vendita del fondo e di elezione del perito, sono dovute ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . . « 2. 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 30.)

18. — — Per la scrittura d'istanza di nuova vendita a tutte spese del liberatario in caso dell'inadempimento agli oneri della liberazione, ha luogo lo stesso onorario. (d. *Art.* 31.)

19. — — Per la scrittura di domanda di liquidazione di danni contro il liberatario colla produzione della notula dettagliata dei danni, e compresa la medesima, ha luogo lo stesso onorario. (d. *Art.* 32.)

20. — — Per la domanda di vendita volontaria alla subasta, ricorre la medesima tassa. (d. *Art.* 37.)

21. — — Per la scrittura di produzione della partita di deposito del prezzo dovuto dal liberatario nella cassa dei depositi giudiciali, ha luogo lo stesso onorario. (d. *Art.* 86.)

22. — — Per le scritture d'offerte sopra i beni all'incanto, o di offerte della *vigesima* o della *sesta*, o di equiparazione dell'una e dell'altra, ricorre la medesima tassa. (d. *Art.* 89.)

23. — — Pel disteso de' capitoli di vendita, nei quali capitoli però non potrà, nè dovrà farsi definizione del fondo o fondi da vendersi, ma dovrà esservi fatta una semplice indicazione con rapporto alla stima, fino in venti carte sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 2. — —)
2. . . . . . . « 1. 6. 8.) per carta.
3. . . . . . . « 1. — —)
4. . . . . . . « — 13. 4.)

E pel di più

1. Ruolo L. 1. — —)
2. . . . . . . « — 13. 4.) per carta.
3. . . . . . . « — 10. —)
4. . . . . . . « — 6. 8.)

(d. *Art.* 113.)

24. — — Per disteso degli articoli per la Gazzetta, compresa la gita alla Stamperia in tutti quei casi in cui lo richiede il Regolamento di Procedura civile.

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . . . «	1.	3.	4.

(d. *Art.* 144.)

25. — Mercede dei Banditori — È tassato ai Banditori per dritto dovuto loro sulle liberazioni dei beni immobili, in proporzione del prezzo dei beni liberati e venduti, quanto appresso: (a)

Da ogni minor somma a Sc. 50. L. 2.
Da Sc. 50. a . . . . . . « 100. « 3.

(*Tarif.* 1815. *Art.* 13.)

Da Sc. 100. a . . . . . Sc. 300. L. 7.
Da « 300. a . . . . . . « 600. « 9.
Da « 600. a . . . . . . « 1000. « 12.
Da « 1000. in qualunque somma « 18.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 58.)

26. — — Per ogni incanto, nel quale non segua la liberazione, se il merito dell'oggetto subastato supera gli scudi 100., è dovuta loro la mercede di lire due. Ma se il merito non supera detta somma, è dovuto quanto appresso:

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « — 13. 4.
(3. . . . . . « — 10. —

(*Tarif.* 1814. *Art.* 60. e 1815. *Art.* 54.) (b)

27. — Mercede dei Cursori — Per ogni incanto di beni immobili da farsi d'ordine del Tribunale, ove non siano pubblici Banditori, sono dovute presso i Tribunali collegiali lire 1. 10. — E nei Tribunali di un sol Giudice lire 1. (*Tarif.* 1815. *Art.* 11.)

(a) *I soli diritti qui notati debbono percipersi dai banditori per ciascuno incanto, anche nel caso che i fondi da vendersi fossero divisi in più e diversi lotti.*

(b) *Il prescritto di questo § è stato richiamato anche dalla Circolare dei 26. Aprile 1832. Art. 32.*

28. — — Per ogn' incanto, che termini colla liberazione o aggiudicazione di detti beni immobili, sono dovute presso i Tribunali collegiali lire 2. E presso i Tribunali di un sol Giudice lire 1. 6. 8. (d. *Art.* 12.)

29. — — Nella tassazione della mercede dovuta ai Cursori per l'incanto dei beni immobili, nei Tribunali ove non sono banditori, devono osservarsi gli art. 11. e 12. della Tariffa pei Cursori, annessa al Motuproprio dei 18. Febbrajo 1815., senza che sia luogo all'applicazione a loro favore dell' art. 58. della Tariffa de'24. Decembre 1814. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 47.)

30. — Dazio di Regis. — V. Aggiudicaz. 7.

INCANTO di mobili.

1. — Proced. civ. — *Regol. Art.* 819. 1091.

2. — Tarif. civ. — Per l'assistenza di un Ministro del Tribunale alla vendita dei mobili gravati, oltre la gita, se si tratterà di vendita da eseguirsi fuori della Città, è dovuto il dritto che appresso:

Nelle cause di merito superiore agli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	2.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	1.	—	—
	(3. . . . . «	—	13.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 53.)

Nelle cause di merito non eccedente gli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	1.	6.	8.
nei Trib. di	(2. . . . . «	—	13.	4.
	(3. . . . . «	—	6.	8.

(*Tarif.* 1815. *Art.* 49.)

3. — Onorar. Procur. — Per la domanda di vendita volontaria alla subasta di mobili, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 37.)

4. — — Per la domanda di prelazione sul prezzo del pegno gravato, ha luogo la medesima tassa. (d. *Art.* 29.)

5. — MERCEDE DEI BANDITORI. — In qualunque luogo segua la vendita o volontaria o coatta dei mobili per via d'incanto, è dovuto ai Banditori sopra ciaschedun pegno descritto sotto lo stesso numero, in proporzione del prezzo dei mobili venduti a carico del compratore, quanto appresso:

Pei pegni il cui valore non eccede le lire 14. . L.	—	2.	—
Da lire 14. a lire 30. . . . . «	—	4.	—
« 30. a « 50. . . . . «	—	6.	—
« 50. a « 80. . . . . «	—	7.	—
« 80. a « 100. . . . . «	—	8.	—
« 100. a « 200. . . . . «	—	13.	4.
« 200. a « 300. . . . . «	1.	—	—
« 300. in ogni somma . . . . «	1.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 54. e *Tarif.* 1815. *Art.* 67.)

6. — — Nel caso che non segua la liberazione di alcun pegno, se il merito della vendita supera gli scudi 100., sarà dovuto ai Banditori per ogn' incanto la somma di lire 2. (*L.* d.) Ma se il merito non supera gli scudi 100., sarà dovuta ai Banditori per ogn'incanto la metà dei detti dritti. (*Tarif.* 1815. *Art.* 67.)

7. — — Se la vendita ha luogo fuori della Città, oltre il trattamento, avranno gli stessi sopra nominati dritti, e, *qualunque sia il merito pecuniario*, lire tre il giorno. (*Tarif.* 1814., 1815. *Art.* d.)

8. — MERCEDE DEI CURSORI. — Per assistenza alla vendita dei mobili, quando si eseguisca per mezzo dei pubblici Banditori, è loro dovuto per ogni oggetto o capo da vendersi, qualunque sia il Tribunale, il dritto di soldi 2. Qualunque peraltro sia il numero dei lotti o capi, non potranno i Cursori aver meno di soldi 6. 8., e non più di lire 1.: se la vendita si eseguisce dagli stessi Cursori, esigeranno un terzo di più: tali mercedi saranno a carico dei compratori in proporzione del numero dei capi che acquisteranno. (*Tarif.* 1815. *Art.* 15.)

9. — — Per l'incanto dei mobili, deve osservarsi l'art. 15. della Tariffa pei Cursori del 1815., senz'alcuna relazione all'art. 67. della Tariffa delle Cause unita a detto Motuproprio de' 18. Febbrajo 1815., e senza far luogo all'applicazione di tale articolo. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 47.)

10. — EMOLUM. DEI DONZELLI comunit. — I Donzelli delle Comunità, che servono di Banditori agl'incanti dei beni appartenenti alle Comunità o ai Luoghi pii da esse dipendenti, debbono percipere dai liberatarj quegli stessi emolumenti che dalle Tariffe veglianti pei Tribunali sono accordati ai Banditori; e nel caso di non seguita liberazione, non devono ricevere emolumento alcuno. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832.)

11. — DAZIO DI REGIS. — V. AGGIUDICAZIONE 1.

INCENDJ.

1. — REGOL. SANIT. — S. A. R. informata che nelle Terre, Castelli e Compagne del Gran-Ducato la mancanza di un provvedimento per estinguere gl'incendj fa mancare talvolta il necessario riparo a tali accidenti, vuole che dove non esiste alcun provvedimento sopra di ciò, si osservi il presente Regolamento. (*L.* 21. *Settembre* 1785. *in princ.*)

2. — Sono incaricati tutti i Giusdicenti di soprintendere all'estinzione degl'incendj, accorrere personalmente quando succedono nel luogo della loro residenza, e di dare in questi ed in tutti gli altri le disposizioni opportune. (d. *Art.* 1.)

3 — Dovranno tassare e far pagare dalla Cassa della Comunità, e sentito il Cancelliere comunitativo, tutti quelli che abbiano operato all'estinzione dell'incendio, qualunque origine abbia questo avuta, affinchè la prontezza del pagamento serva di stimolo ad affrettare il riparo. Avranno però la dovuta avvertenza di non accordare il pagamento ad un numero di operanti sproporzionato alla qualità dell'incendio, di limitare in tal caso ai medesimi la mercede, e di escludere quelli che avessero poco o nulla operato, come crederanno opportuno. (d. *Art.* 2.)

4. — Da tal mercede saranno esclusi quelli che avranno operato per interesse proprio, cioè i padroni e pigionali del fondo

bruciato e dei fondi confinanti, e quelli che non possono considerarsi nella classe dei mercenarj. (d. *Art.* 3.)

5. — Nel tassare tali mercedi, dovranno i Giusdicenti valutare quest'opera il doppio dell'opera ordinaria, con un aumento proporzionato per quelli che oltre alla fatica si fossero dovuti cimentare a qualche pericolo. (d. *Art.* 4.)

6. — Riserva alla Cassa della Comunità il regresso pel rimborso contro chi di ragione nel caso d'incendio doloso o totalmente colposo, come pure nel caso dell'incendio di un fondo di un possessore benestante; e a questo solo oggetto sarà reputato tale chiunque avrà dugento scudi di rendita, ovunque, e per qualunque provenienza possieda. (*Ivi*) V. Fornaci — Palloni aereostatici — Polveri e Salnitri — Fuochi e spari.

INCENDIARJ. *Autori maliziosi d'incendio.*

1. — Dritto penale — Gl'incendiarj, quelli cioè, per dolo e malizia dei quali sarà fatto l'incendio, cadranno nella pena dei pubblici lavori a tempo ed anche a vita, a misura non solo del danno che avranno arrecato, ma ancora del pericolo di cagionarlo maggiore di quello inteso nell'esecuzione del pessimo loro disegno. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 85.)

2. — — Se poi l'incendio sarà seguito non per dolo ma per colpa, la pena non eccederà l'esilio o il confino; e, quando la colpa sia riconosciuta lieve o lievissima, cesserà l'azione criminale, ed avrà luogo solo la civile. (d. *Art.* 86.)

INCERTI. Emolumenti incerti. V. Giusdicenti provinc. provvisioni ec. — Accesso — Gite — Doganieri ec.

INCESTO. *Concubito scientemente commesso fra i consanguinei ed affini in quei gradi, nei quali non può contrarsi matrimonio.*

— Dritto penale — Colla pena di cinque anni di confino a Grosseto negli uomini, e nelle donne con quella dell'ergastolo per anni tre, sarà punita la bigamia e l'incesto fra gli ascendenti e i descendenti: con quella di tre anni dello stesso confino per

gli uomini, e 18. mesi di ergastolo per le donne, sarà punito l'incesto tra i congiunti in secondo e terzo grado per gius civile, ed ogni altra specie d'incesto tra i congiunti in secondo e terzo grado per gius civile: ed ogni altra specie d'incesto, con anni tre di confino a Volterra e suo Territorio negli uomini, e nelle donne con un anno di ergastolo. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 20.)

INCIDENTE. Giudizio incidentale. *Ispezione sopra qualche articolo di dritto o di fatto che nasce nel corso del giudizio civile da decidersi o separatamente, o colla Sentenza definitiva.*

1. — Procedura del giudizio. *Regolam. Proc. civ. Art.* 188. *segg.*

2. — Sommario degl'Incidenti. Renunzia alla lite. *Regolam. Art.* 144. segg. — Deposito di documenti *Art.* 181. — Declinatoria del Foro *Art.* 209. — Cauzione del debitor forestiero *Art.* 216. — Intervento in causa *Art.* 228. — Rilevazioni *Art.* 235. — Perizie *Art.* 261. — Accessi *Art.* 304. — Prova testimoniale *Art.* 329. segg. — Posizioni *Art.* 371. segg. — Giuramento *Art.* 390. segg. — Verificazione di documenti *Art.* 397. segg. — Giudizj di appello *Art.* 728. — Giudizj sugli appelli pel capo della nullità *Art.* 718.

3. — — Per le combinate disposizioni del Regolamento di Procedura civile, è permesso anche alle Ruote ed agli altri Tribunali di seconda istanza di far valere il loro prudente arbitrio all'effetto di astenersi, tutte le volte che lo credano conveniente, dal decidere con separata sentenza la questione incidentale, ordinando in vece la riunione dell'incidente al merito principale della causa, per pronunziare sull'uno o sull'altro con una sola sentenza. (*Circ.* 14. *Febbrajo* 1821.)

4. — Emolumenti di tarif. giudic. V. Decreti interlocutorj ec.

5. — Onorar. procur. — Per la domanda qualunque d'incidente, sia con produzione che senza: per la scrittura di eccezioni speciali contro la detta domanda incidentale: e pel disteso di cedola per qualunque sentenza incidentale o interlocutoria, è dovuta ai Procuratori del

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 17. 18. 42.)

6. — Per la scrittura di dichiarazione di non opporsi alla domanda incidentale, è dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* d. *Art.* 58.)

INCISA. V. FIGLINE.

INCOMPETENZA. ECCEZIONE d'incompetenza. *Specie di eccezione diretta a sfuggire il giudice avanti il quale alcuno è chiamato, supponendolo mancante della facoltà di conoscere e giudicare nel giudizio stesso.*

— PROCED. CIV. — Modo di opporre giusta eccezione. *Regol. Art.* 209. *segg.* — V. COMPETENZA.

INDENNITÀ o Indennizzazione. *Risarcimento del danno.*

— RAPPORTI LEGALI. V. DANNO dato. — DANNI derivanti dai delitti.

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggette al dritto fisso di una lira le promesse d'indennità indeterminate e non suscettibili di stima. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. *n.* 26.)

INDIZJ. *Circostanze di fatto, le quali per mezzo del criterio del giudice sono riconosciute, secondo le regole della sana critica, andar congiunte verisimilmente col fatto criminoso, e colla persona imputata del fatto medesimo.*

1. — DRITTO CRIM. — La prova resultante da indizj indubitati, benchè di genere tra loro diverso, dai quali nasca una certezza morale contro l'imputato, deve aversi per prova piena

e bastante per la pena ancora di morte esasperata, come se fosse il reo convinto per testimonj o per la sua propria confessione. (*L.* 15. *Gennajo* 1744. *Art.* 2.) V. Pene per delitti, applicazione.

2. — Regolam. poliz. — Vogliamo che di tutti i condannati *ex indiciis*, come di tutti quegl'inquisiti, contro dei quali sarà dai Giudici decretato doversi tenere il processo aperto, ne sia passata una special nota al Presidente del Buon Governo, affinchè il medesimo possa fare invigilare sopra tali soggetti, meritamente sospetti alla Società. (*L.* 30. *Nov.* 1786. *Art.* 111.)

INFAMIA. Proibizione di considerarne come notati alcuni ceti di persone ec.

— Considerando quanto sia contrario ai principj di qualunque Società, che o per Legge o per abuso introdotto nell'opinione del pubblico venga considerato qualche ceto di persone, o arte, o mestiere per infame, e specialmente quello degli Esecutori di giustizia, necessarj pel servizio dei Tribunali e pel mantenimento del buon ordine, vogliamo che da qui avanti resti tolto intieramente quest'abuso, e che a tutti gli effetti civili, e specialmente a far testimonianza nei Tribunali vengano egualmente ammessi come tutte le altre persone, e godano egualmente di quei dritti che in genere competono a qualunque membro della Società; non dovendosi mai considerare altre eccezioni che quelle che provengono dalla condotta personale degl'individui; e non potrà mai da nessuno esser rimproverata ai medesimi la loro condizione, nè data per questo special titolo eccezione alcuna. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 57.)

INFANTICIDIO. *Uccisione del feto nato e respirante.*

— Dritto pen. — Tanto nei delitti di parto esposto, quanto d'infanticidio, non vogliamo che per minorare la pena si attenda la difesa su cui alcuna volta è nato qualche dubbio nei Tribunali, che il delitto sia stato commesso per salvar l'onore alla madre o parenti; non meritando compatimento la madre che si è volontariamente esposta, ed illecitamente, al pericolo di gravidanza: ed il comodo dei luoghi che ricevono le piccole creature toglie ogni scusa anche ai congiunti che sian complici nel delitto,

mentre possono in questi luoghi assicurarle, e tener coperto l'error della madre. (*L.* 15. *Gennajo* 1744. *Art.* 8.) (a)

— Pena attuale — V. Omicidio.

INFORMAZIONI annue degl'Impiegati. V. Impiegati Regj 4.

INFORMAZIONI alle suppliche. V. Grazia Sovrana.

INFORMAZIONI curiali ai Giudici in voce.

1. — Proced. civ. — *Regolam. Art.* 198. 461. 470.

2. — Onorar. procurat. — Per l'informazione in voce ai Giudici a solo, sarà dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo	L.	3.	10.	—
2.	«	2.	6.	8.
3.	«	1.	15.	—
4.	«	1.	3.	4

(*Tarif.* 1814. *Art.* 129.) V. Memorie ec.

3. — — Per qualunque istanza e informazione in voce ai Giudici e Ministri, che fosse necessaria a forma del Regolamento della Procedura, ha luogo la medesima tassa. (d. *Art.* 131.)

INFORTUNJ nei beni livellarj. V. Livello di MM. 40. 69.

INGAGGIO al servizio militare di Potenza estera.

1. — Il bene del nostro R. militare servizio, che tanto influisce sulla pubblica tranquillità, e quiete interna del nostro Regno, esige che i corpi delle nostre Truppe regolate si mantengano nel conveniente stato di forza; al quale intento appunto emanarono dai nostri RR. Predecessori gli Ordini contenuti nel Bando de' 4. Decembre 1737. e 12. Luglio 1742.; ma, trascurati questi, e forse obliati, sono quindi eccitate le nostre paterne premure di richiamarli all'osservanza colle seguenti disposizioni,

(a) *Questa Legge del 1744. aveva decretata per l'infanticidio la pena della forca, e della confisca dei beni.*

più uniformi ancora alla dolcezza della vegliante moderna Legislazione criminale toscana. (*L.* 17. *Luglio* 1802. *in princ.*) (a)

2. — Vogliamo pertanto che niuna persona di qualunque stato e condizione ardisca nei nostri dominj d'ingaggiare, reclutare, o prendere a soldo per Potenze estere, sotto pena, nel caso che tanto l'ingaggiatore, quanto l'ingaggiato siano forestieri, e non sudditi per origine o domicilio, di un anno di carcere all'ingaggiatore, e all'ingaggiato quattro mesi pure di carcere, e ad ambedue del successivo esilio perpetuo dal Regno, colla comminazione di tre anni di servizio ai pubblici lavori, non osservando. (d. *Art.* 1.)

3. — Ma se l'ingaggiatore sarà forestiero, e l'ingaggiato sarà suddito per origine, l'ingaggiatore dovrà punirsi con tre anni di servizio ai pubblici lavori, e l'ingaggiato colla carcere per mesi sei. (d. *Art.* 2.)

4. — All'opposto, se l'ingaggiatore sarà suddito per origine o domicilio, e l'ingaggiato forestiero, la pena del primo sarà quella del servizio ai pubblici lavori per anni cinque, e quella del secondo di quattro mesi di carcere e del successivo esilio perpetuo dal Regno, colla comminazione prescritta nell'Art. 1. (d. *Art.* 3.)

5. — Se poi tanto l'ingaggiatore che l'ingaggiato saranno sudditi per origine o domicilio, l'ingaggiatore sarà punito coi pubblici lavori per anni cinque, conforme al prescritto nell'Articolo precedente, e l'ingaggiato colla carcere per sei mesi, come all'Articolo terzo. (d. *Art.* 4.)

6. — Le respettive pene, come sopra prescritte, dovranno aver luogo tutte le volte che per sufficienti riscontri apparisca l'ingaggio eseguito, benchè le persone ingaggiate non fossero ancora condotte o sortite fuori di Stato. (d. *Art.* 5.)

(a) *Sebbene dietro le dichiarazioni dell'Editto dell'* 8. *Luglio* 1814. *la presente Legge Borbonica non debba riguardarsi come vigente, si è nondimeno qui trascritta in luogo delle due antecedenti in essa richiamate, cui non è stato derogato, per servire se non altro di una certa norma nell'applicazione delle pene, secondo le massime e lo spirito della moderna Riforma criminale.*

7. — Fermo stante il disposto nell'Articolo 27. dei veglianti Articoli di Guerra de' 14. Settembre 1798. versicolo « *E finalmente come Rei* » rispetto a quei soldati delle Nostre Truppe regolate, che, dopo aver disertato, abbiano preso soldo con qualunque altra Nazione o Potenza, se talun altro dei nostri sudditi non militari, senz'altrui istigazione si arruolasse volontario al servizio militare di qualunque Potenza estera, senza nostra precedente permissione, se si tratterà di persona volgare, sarà punito con un anno di carcere; ma trattandosi di persona comoda e civile, abile a guadagnare nella sua patria degli uffizj pubblici, la pena sarà di scudi 500., applicabili alla cassa delle multe, oltre la inabilitazione a potere ritenere e conseguire uffizj pubblici, tanto regj che comunitativi, per anni 10. (d. *Art.* 6.)

8. — Con una pena corrispondente alle preaccennate distinzioni dovranno punirsi ancora tutti quelli che prestassero ajuto, favore, ricetto, e in qualunque altra maniera cooperassero alla esecuzione delle cose come sopra vietate; con dichiarazione che pel semplice conato la pena dee misurarsi a proporzione del grado a cui fosse giunto il conato medesimo. (d. *Art.* 7.)

9. — Tutto il denaro che fosse stato promesso, e depositato a qualunque titolo dipendente dalle cose suddette, dovrà dichiararsi perduto e devoluto alla cassa delle multe. (d. *Art.* 8.) (a)

INGEGNERI REGJ. Corpo degl' ingegneri.

1. — La superficie del territorio Granducale sarà divisa in 37. Circondarj distinti in cinque separate classi. Ogni Circondario comprenderà un numero determinato di Comunità, conformemente al prospetto unito a questa Sovrana disposizione. (*Motup.* 1. *Novembre* 1825. *Art.* 5.)

2. — Risederà in ogni circondario un Ingegnere col titolo di Ingegnere di circondario. (d. *Art.* 6.)

(a) *Le pene decretate dalle antiche Leggi contro le persone ingaggiate erano: la multa di Scudi 500., l' inabilitazione a godere pubblici uffizi, e cinque anni di stinche, oppure la galera a beneplacito: per gl' ingaggiatori la pena era della galera a beneplacito con l' arbitrio fino alla morte.*

3. — Nel Compartimento di ogni Camera di Soprintendenza comunitativa vi sarà un Ingegnere col titolo d'Ispettore di Compartimento, e vi sarà inoltre nei Compartimenti di Firenze e di Pisa un sotto Ispettore per supplire all'Ispettore, e rappresentarlo secondo che esigeranno le varie circostanze del servizio. (d. *Art.* 7.)

4. — Verrà stabilito in Firenze presso il Dipartimento creato con altro Motuproprio di questo giorno un Consiglio degl' Ingegneri, che sarà composto di tre individui, compreso il Soprintendente alla conservazione del Catasto e al Corpo d' Ingegneri delle acque e strade. (d. *Art.* 8.)

5. — Gl'Ingegneri di Circondario, gl'Ispettori e Sotto-Ispettori di Compartimento, e il Consiglio degl'Ingegneri costituiranno il Corpo degl'Ingegneri incaricato di formare o discutere i progetti, e di sorvegliare l'esecuzione tanto dei lavori d' acque e strade per conto regio, quanto dei lavori d'acque, strade, e fabbriche per conto comunitativo. (d. *Art.* 9.)

6. — Saranno nominati da S. A. I. e R. gl'Ingegneri di Circondario, e gl'Ispettori e Sotto-Ispettori di Compartimento sulle proposizioni che pel canale della Segreteria di Finanze umilierà al R. Trono il Consiglio degl' Ingegneri. (d. *Art.* 10.)

7. — Le Comunità non saranno sottoposte ad alcun nuovo peso per dipendenza delle provvisioni da corrispondersi agl'Ingegneri di Circondario, e agl'Ispettori e Sotto-Ispettori di Compartimento, e solamente a sgravio del R. Erario, in vista del benefizio che le Comunità predette risentiranno dall'istituzione del Corpo degl'Ingegneri, ciascheduna di esse dovrà versare alla cassa della respettiva Camera di Soprintendenza comunitativa quella somma medesima che erogava annualmente nella direzione dei lavori di acque, strade, e fabbriche, da desumersi dal coacervato dell'ultimo decennio. (d. *Art.* 11.)

8. — Ferme stanti le facoltà che l'art. 33. della Legge 16. Settembre 1816. attribuisce ai Gonfalonieri pei lavori d' urgenza, i quali continueranno ad eseguirsi nel sistema fin qui praticato, l'Ingegnere di Circondario sottoporrà all'esame e discussione di ciascheduna Magistratura la proposizione dei lavori occorrenti

per ridurre in buon grado e mantenere le strade e fabbriche comunitative; preservando sempre tra le facoltà magistrali e nel suo pieno vigore quella non meno di assumere l'iniziativa per deliberare nuovi lavori, vasti restauri, edificazioni di nuove fabbriche ec., nei quali casi l'Ingegnere darà voto puramente consultivo, determinando esattamente la spesa relativa, e aggiungendo quei rilievi d'arte che giudicherà convenienti. (d. *Art.* 12.)

9. — Le deliberazioni colle quali le Magistrature comunitat. dietro le proposizioni o respettivamente sul parere consultivo dell'Ingegnere di Circondario, avranno decretata l'esecuzione dei lavori di mantenimento o di nuova costruzione, saranno trasmesse nel modo consueto, corredate della relazione o voto dell'Ingegnere predetto, alla Camera di Soprintendenza comunitativa. (d. *Art.*. 13.)

10. — Se si tratterà di lavori di semplice manutenzione ordinaria, o di modica spesa, il Provveditore della Camera, consultato l'Ispettore del Compartimento, potrà approvarne l'esecuzione: se poi si tratterà di lavori di nuova costruzione, o anche di lavori di mantenimento, ma di rilevante dispendio, il Provveditore della Camera dovrà inviare la deliberazione magistrale, e la relazione o voto dell'Ingegnere, al Soprintendente alla Conservazione del Catasto e al Corpo d'Ingegneri delle acque e strade, per sottoporsi nei rapporti dell'arte all'esame del Consiglio degl'Ingegneri. (d. *Art.* 14.)

11. — Il Consiglio degl'Ingegneri, sentito se lo creda conveniente l'Ispettore di Compartimento, e fatte le verificazioni che stimerà necessarie, giudicherà se i lavori proposti siano coerenti alle regole dell'arte, o suscettibili di rettificazione o riforma, e quindi il nominato Soprintendente respingerà i relativi progetti alla Camera, da cui, se le circostanze economiche della Comunità non vi si opporranno, sarà approvata la spesa dei lavori e l'esecuzione dei medesimi, a forma del parere del Consiglio degl'Ingegneri, salva la sanzione Sovrana in quei casi nei quali se ne richiedesse l'intervento dai Regolamenti in vigore. (d. *Art.* 15.)

12. — I lavori sì di mantenimento che di nuova costruzione saranno eseguiti sotto la vigilanza dell'Ingegnere di Circondario,

che nell'esercizio di questa, come delle altre sue attribuzioni, dipenderà dal Consiglio degl'Ingegneri, e corrisponderà col detto Soprintendente per mezzo dell'Ispettore di Compartimento. (d. *Art.* 16.)

13. — Apparterrà esclusivamente l'incarico di formare i progetti pei lavori delle Strade regie e delle Strade provinciali all'Ispettore di Compartimento, il quale, nei prospetti dei restauri e lavori per le Strade provinciali predette, avrà cura di notare e distinguere l'onere di cui saranno per tal dipendenza gravate le singole amministrazioni comunitative che dovranno contribuire alla spesa. (d. *Art.* 17.)

14. — L'Ispettore di Compartimento trasmetterà questi progetti al Provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa da cui verranno inviati al nominato Soprintendente per sottoporsi all'esame del Consiglio degl'Ingegneri: quindi saranno col parere del Consiglio suddetto ritornati al Provveditore, il quale, riguardo ai lavori delle Strade regie, contemplerà la spesa necessaria nel Bilancio di previsione dell' Uffizio, da sottoporsi all'approvazione Sovrana, e quanto ai lavori delle Strade provinciali, se le circostanze economiche delle Comunità contribuenti non vi si oppongano, contemplerà la spesa relativa nei Bilanci di previsione delle Comunità medesime per la quota respettivamente appartenente. (d. *Art.* 18.)

15. — L'esecuzione dei lavori delle Strade regie sarà sorvegliata dall'Ispettore di Compartimento, e la vigilanza ai lavori delle Strade provinciali sarà affidata ai respettivi Ingegneri di Circondario, sotto la responsabilità dell'Ispettore, che dipenderà direttamente dal Consiglio degl'Ingegneri. (d. *Art.* 19.)

16. — Non potranno gl'Ingegneri di Circondario, nè gl'Ispettori di Compartimento variare il piano dei lavori approvati, nè ammettere o autorizzare lavori in aumento; e qualora per circostanze non previste o sopravvenute fosse luogo a variare il piano dei lavori, o si rendesse indispensabile un qualche aumento ai lavori approvati, dovranno essere impreteribilmente osservate le formalità prescritte di sopra rispetto ai progetti e proposizioni dei lavori di mantenimento o di nuova costruzione. (d. *Art.* 20.)

17. — Essendo conveniente di mantenere l'attual sistema dei *Cottimi* pei lavori di qualche importanza, resta dichiarato che le offerte dei cottimi pei lavori puramente comunitativi saranno ricevute dalle respettive Magistrature, e i relativi accolli continueranno ad esser sottoposti all'approvazione della Camera di Soprintendenza, sentito l'Ispettore di Compartimento. (d. *Art.* 21.)

18. — Le offerte dei cottimi pei lavori delle Strade regie e provinciali saranno ricevute dalle respettive Camere di Soprintendenza comunitativa. Gli accolli dei lavori predetti, senza bisogno di speciale autorizzazione Sovrana, potranno essere stipulati dal Provveditore della Camera colle consuete formalità e previo in qualunque caso il parere dell'Ispettore. (d. *Art.* 22.)

19. — Gli accollatarj dei lavori comunitativi non potranno ottenerne il pagamento senza il certificato dell'Ingegnere di Circondario, e quelle delle Strade regie e provinciali senza il certificato dell'Ispettore di Compartimento, per cui rimanga assicurato che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, e che l'accollatario abbia esattamente adempite tutte e singole le di lui obbligazioni. (d. *Art.* 23.)

20. — I Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa daranno al Soprintendente alla Conservazione del Catasto e al Corpo d'Ingegneri delle Acque e Strade notizia dei prezzi pei quali siano stati conclusi gli accolli dei lavori dal Consiglio degl'Ingegneri, e trasmetteranno al Soprintendente predetto i conti delle spese fatte pei lavori medesimi, se non siano eseguiti per accollo. (d. *Art.* 24.)

21. — L'Ispettore di Compartimento invigilerà sulla condotta degl'Ingegneri di Circondario, richiamandoli, quando occorra, all'osservanza precisa dei proprj doveri, e denunzierà al Soprintendente prenominato quelli che o per malizia, o per negligenza mancassero nell'esercizio delle loro attribuzioni: anche i Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa denunzieranno al suddetto Soprintendente gl'Ispettori di Compartimento e gl'Ingegneri di Circondario, che non adempissero esattamente alle obbligazioni inerenti al loro ministero. (d. *Art.* 25.)

22. — Tutti gli ordini e regolamenti instruttivi, che dal Consiglio degl'Ingegneri saranno trasmessi di tempo in tempo agl'Ispettori di Compartimento, verranno partecipati ai Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa, onde anch'essi possano provocarne presso il Consiglio predetto la precisa osservanza. (d. *Art.* 26.)

23. — È commessa al Consiglio degl'Ingegneri la compilazione di un Regolamento instruttivo, in cui saranno stabilite le norme colle quali dovranno essere compilati i progetti, formate le piante e i profili, valutati i prezzi, invigilati ed eseguiti i lavori, e tenuti i registri e i conti dei lavori medesimi saranno pure in detto Regolamento determinate le discipline da osservarsi da tutti gl'Impiegati nel Corpo degl'Ingegneri per l'esercizio delle respettive attribuzioni. (d. *Art.* 27.)

24. — Nelle visite sì ordinarie che straordinarie dei fiumi e fossi sottoposti ad una imposizione particolare amministrata a forma degli Ordini da una Deputazione, saranno ai Giusdicenti e Gonfalonieri sostituiti gl'Ingegneri di Circondario. (d. *Art.* 28.) V. Fiumi ec. 94.

25. — Verrà formato immediatamente per ogni Circondario un Campione dei fiumi e fossi, desumendolo dagli analoghi documenti che presentemente si conservano presso i Tribunali; e questo Campione sarà depositato e custodito presso l'Ingegnere di Circondario, onde servire ad esso di norma per le visite periodiche o straordinarie. (d. *Art.* 29.)

26. — L'Ingegnere di Circondario sarà nelle visite suddette accompagnato dai Deputati e loro Perito, e dovrà munire della sua firma la relazione della visita, e del suo parere il piano dei lavori, indicando il termine dentro il quale crederà conveniente che siano intrapresi i risarcimenti necessarj ed urgenti. (d. *Art.* 30.)

27. — Saranno redatti gli atti della visita in doppio originale per conservarne uno presso il Tribunale nella cui giurisdizione è compresa la Deputazione, e per trasmettere l'altro al Provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa a giustificazione dei ruoli d'imposizione. (d. *Art.* 31.)

28. — Gli atti delle visite eseguite come sopra dall'Ingegnere di Circondario, costituiranno una prova provata per gli effetti determinati dalla Legge 8. Novembre 1786. ed Ordini correlativi; e in caso di morosità dei Deputati, saranno dati dal Giusdicente, in conformità di detta Legge e degli analoghi Regolamenti in vigore, gli Ordini opportuni per l'esecuzione coatta dei lavori prescritti nelle visite sopraespresse. (d. *Art.* 32.)

29. — Le ampliazioni di qualunque imposizione dovranno essere, previa la domanda dei Deputati, stabilite e determinate dall'Ingegnere di Circondario, tenuti fermi gli Ordini veglianti quanto alla pubblica ostensione da farsene prima che venga posto in esazione il nuovo perimetro dell'imposizione, nè derogando alla competenza dell'autorità giudiciaria nei casi di controversia od opposizione. (d. *Art.* 33.)

30. — I rendimenti di conto delle Deputazioni dei fiumi e fossi saranno verificati sulla faccia dei luoghi dall'Ingegnere di Circondario, accompagnato dai Deputati e dal loro Perito: questi rendimenti di conto saranno redatti in doppio originale per essere l'uno depositato nel Tribunale, e trasmesso l'altro al Provveditore della Camera. (d. *Art.* 34.)

31. — Le visite dei fiumi e fossi descritti nel Campione, ma non sottoposti ad una imposizione particolare, verranno eseguite dall'Ingegnere di Circondario, che farà la relazione dei lavori occorrenti, la quale, approvata che sia dall'Ispettore di Compartimento, sarà rimessa al Giusdicente per l'esecuzione, a forma della Legge 8. Novembre 1786. ed Ordini correlativi. (V. FIUMI ec. 25. segg.) (d. *Art.* 35.)

32. — Non s'intenderà fatta innovazione alcuna, e rimarranno anzi nel loro pieno vigore le disposizioni veglianti quanto all'Amministrazione Idraulica di Val-di-Chiana. (d. *Art.* 36.)

33. — Il Provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa del Compartimento Pisano conserverà come pel passato l'Amministrazione dell'Arno e del Serchio, e la sorveglianza del Canale Imperiale, e dei Fossi navigabili da Pisa a Ripafratta, e da Pisa a Livorno. I progetti dei lavori saranno formati dall'I-

spettore di Compartimento, e sottoposti all'esame del Consiglio degl'Ingegneri, se si tratterà di lavori di nuova costruzione, e anche di lavori di mantenimento, ma di rilevante dispendio; osservati in ogni rimanente gli Ordini e sistemi vigenti. (d. *Art.* 37.)

34. — La Deputazione generale dei fiumi e fossi della Provincia pisana conserverà pure, fino a nuove disposizioni, le attuali sue attribuzioni amministrative; ma rispetto alle proposizioni, sorveglianza, ed esecuzione dei lavori, sarà assistita dagli Ingegneri di Circondario; tenuto fermo in ogni restante il Regolamento de' 17. Giugno 1815. ed Ordini relativi; in conseguenza di che cesseranno le incumbenze dell'Ingegnere e dell'Ajuto-Ingegnere di detta Deputazione. (d. *Art.* 38.)

35. — I Magistrati comunitativi per mezzo dei Periti provvisorj faranno sorvegliare la buona manutenzione delle Strade, finchè gl' Ingegneri di Circondario non assumeranno l' esercizio delle loro attribuzioni; e frattanto s'intenderà provvisoriamente conservato anco il sistema di vigilanza ai lavori, prescritto colla Circolare del Soprassindaco de' 20. Novembre 1819. (d. *Art.* 39.)

36. — S. A. I. e R. colla veduta d' impedire che gl' Ingegneri di Circondario siano troppo spesso e troppo frequentemente distratti per oggetti di piccolissimo rilievo dai molti ed importanti lavori che debbono eseguire in disimpegno delle loro incumbenze, con Sua risoluzione del dì 26. del decorso Novembre si è degnata di determinare una categoria di piccoli lavori la di cui esecuzione dovrà in avvenire esser totalmente rilasciata alla prudenza dei Gonfalonieri Comunitativi, senza il bisogno dell'intervento dei prenominati Ingegneri di Circondario. (*Circ.* 9. *Dicembre* 1835.)

37. — I lavori da comprendersi nella sopra indicata categoria sono quelli notati negli articoli seguenti. — I. Riparazioni degl'intonachi, pavimenti, coperte di tetti, cammini, acquaj, latrine, doccie ec. delle fabbriche Comunitative, escluso ogni lavoro che abbia per oggetto qualsiasi variazione nell'uso delle diverse parti delle fabbriche stesse ed anche nella interna distribuzione dei quartieri. — II. Acconcimi degli affissi, o manutensione dei

diversi oggetti necessarj al continuo uso dei medesimi. — III. Restauro dei mobili ed utensili il cui mantenimento sia a carico dell'Amministrazione Comunitativa, salvo quanto dispongono gli ordini vigenti circa all'acquisto di nuovi oggetti di mobilia. — IV. Riparazioni necessarie ad assicurare il pubblico servizio dei condotti di acque potabili, fontane, pozzi, cisterne, lavatoj e loro annessi come lapide, chiusini, purgatoj ec. escluso qualunque lavoro che potesse indurre alterazione nel corso e distribuzione delle acque, o interessare la sostanza di tali fabbriche e la loro esterna decorazione. — V. Riparazioni urgenti alle macchine degli orologj e alle campane destinate al pubblico servizio e comodo, ed agli oggetti necessarj alla loro buona custodia e regolare movimento. (*Ivi*)

38. — Non sono compresi in questa disposizione i restauri delle fabbriche che rendono necessarj lavori di muramento, nè quelli dei palchi, volte, soffitte ed armature delle tettoje, e nessun lavoro che direttamente interessi la solidità, la distribuzione e la decorazione esterna delle fabbriche di qualunque genere, salvo il caso d'imminente pericolo nel quale le facoltà dei Gonfalonieri potranno unicamente estendersi a procurar la sicurezza degl'inquilini per mezzo di provvisorj ripari, prevenendo immediatamente l'Ingegnere onde sian presi i provvedimenti necessarj. (*Ivi*)

39. — Sono ugualmente esclusi i lavori di strade tanto di restauro della loro superficie, quanto di riparazione delle opere d'arte come muri, spallette, ponti, ponticelli, chiaviche e ripari sì di muramento che di legname, eccettuato il caso di sopravvenienza di pericolo tale da compromettere la sicurezza dei passeggieri, per provvedere alla quale colla debita prontezza s'intenderanno riservate ai Gonfalonieri le facoltà indicate all'articolo precedente. (*Ivi*)

40. — Oltre al grado di urgenza di cui è sopra fatta menzione non dovranno i lavori di cui si tratta oltrepassare nella spesa la somma di lire cinquanta, e non potranno ripetersi sopra una medesima strada o edifizio qualunque a brevi intervalli di tempo. (*Ivi*)

41. — S. A. I. e R. informata del dubbio insorto se sia negli obblighi degl'Ingegneri di Circondario di prestarsi ai richiami che possono esser loro diretti dai Giusdicenti Provinciali per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori alle Fabbriche delle Chiese Parrocchiali nelle respettive relazioni da essi presagiti, e per la verificazione del modo con cui i lavori medesimi siano stati ultimati, ha stimato congruo di ordinare: che i medesimi si prestino precettivamente alla vigilanza e verificazione dei lavori da ciascuno di essi proposti per le Fabbriche suddivisate, compatibilmente coll'adempimento delle ordinarie attribuzioni di uffizio; e che rispetto all'onorario per tali dependenze dovute agl'Ingegneri stessi, dovrà questo esser portato a carico dei respettivi Benefiziati o altri che abbiano dato luogo ai lavori di che si tratta, comecchè dipendenti dal fatto proprio, e dal trascurato ordinario mantenimento. (*Circ.* 22. *Febbrajo* 1836.)

42. — S. A. I. e R. convinta della indispensabilità che per parte degl'Ingegneri di Circondario venga proceduto ad una regolare verificazione esatta, e completa dei lavori di nuova costruzione, e di restauro delle Chiese curate e fabbriche annesse, dependentemente da vizj di suolo, mala costruzione, e vetustà, onde non rendere frustranee le provvidenze dalla prefata I. e R. A. S. adottate, si è degnata ordinare che sia precettivamente ingiunto agl'Ingegneri d'invigilare la esecuzione dei lavori suindicati, e dopo la loro ultimazione riscontrare, con la loro oculare ispezione, se siano fatti a regola d'arte, e a forma della Perizia, e rilasciare successivamente a tale riscontro quei certificati che stimeranno di giustizia, senza che possano esigere alcun'onorario per tali visite, verificazioni, e certificati, ma soltanto possono domandare il rimborso delle spese vive che abbiano fatte quando, non obbligati per l'esercizio delle gite e visite inerenti al loro impiego, vengano specialmente incaricati di portarsi sulla faccia del luogo per le suddette verificazioni, ed in questo caso dovranno rimettere per i consueti canali la relativa nota alla Commissione dei restauri delle Fabbriche Parrocchiali, che la sottoporrà al R. Dipartimento di Stato per procurarne il dovuto rimborso. (*Circ.* 2. *Agosto* 1836.)

43. — Regol. disciplin. e istrutt. — V. il Dispaccio R. de' 10. Decembre 1826. (a)

44. — Attribuzioni principali. — V. Fiumi — Strade.

INGIURIA VERBALE. *Detto o scritto diretto in altrui disprezzo o contumelia.*

1. — Dritto pen. — Se si tratterà di libelli, o piuttosto cartelli contenenti semplici maldicenze, come pure di maldicenze verbali contro il Governo, suoi Magistrati, e Ministri, cose degne più di disprezzo che di essere vendicate colla sanzione di una legge; potrà farsene rapporto al Presidente del Buon Governo nel fiorentino, e nel senese all'Auditor Fiscale, i quali (persuadendoci, che se saranno attaccati essi medesimi, sapranno non ne fare alcun conto) posto in chiaro l'autore, gli daranno quell'avvertimento o quella mortificazione che crederanno sufficiente a correggerlo e farlo ravvedere; bene inteso che, se la contumelia sarà fatta ai Giudici, o altri Ministri nell'atto di esercitare il loro uffizio, non sarà permesso di dissimularla; anzi vogliamo che presane cognizione nelle forme, e tanto a querela del privato che del pubblico accusatore, ed *ex officio*, il delinquente sia condannato a misura del di lui trascorso in quella pena che al Giudice parrà di dovergli decretare, e sempre ad una pubblica ritrattazione dell'ingiuria. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 63.)

2. — Saranno punite con pena pecuniaria, oltre alla condanna alla pubblica ritrattazione (b), mentre però l'ingiuriato ne abbia fatta speciale istanza, le ingiurie tanto verbali che scritte, se pure non si trattasse di cartelli, nei quali venissero obiettate delle speciali azioni turpi ed infamanti; nel qual caso la condanna potrà

(a) *Questo Dispaccio sanzionò il* Regolamento disciplinare ed istruttivo pel Corpo degl'Ingegneri, *suddiviso in* 595. *Articoli, e corredato di molti modelli, che abbiamo creduto di non dover qui riprodurre.*

(b) *Nel silenzio della Legge sulla comminazione della pena da infliggersi a chi, condannato, ricusi di ritrattarsi, si è creduto dal Dipartimento superiore del Buon Governo, appositamente consultato, che la pubblicazione della relativa sentenza importi di per se sola la virtuale ritrattazione dell'ingiuria.*

estendersi, secondo le circostanze del caso, a pena di carcere, esilio, e confino, ad arbitrio del Giudice. (d. *Art.* 73.)

3. — Le giudiciali quietanze che prima della condanna si ottenessero nei processi d'ingiurie, opereranno l'effetto di troncare il corso ad ogni ulteriore procedura. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 6.)

4. — Le contumelie ed ingiurie verbali proferite contro i Magistrati, Giudici, ed altri Ministri nell'atto di esercitare il loro uffizio, invece di essere vendicate, com'è prescritto dall'art. 63. della Legge de' 30. Novembre 1786. ad arbitrio di chi dovrà giudicare, dovranno le meno gravi punirsi colla pena dell'esilio per sei mesi dalla Potesteria, e cinque miglia attorno; e le più gravi con altrettanto tempo di confino a Volterra e suo Territorio, oltre alla pubblica ritrattazione dell'ingiuria; con facoltà di estendere il termine dell'esilio e del confino più rigoroso tra le specie prescritte nella stessa Legge fino ad un anno, a misura del trascorso dell'ingiuriante: e qualora si trattasse d'ingiuria di fatto, e con offese della persona, la pena si dovrà estendere fino ai tre anni dei lavori pubblici inclusivamente. (*L.* d. *Art.* 11.) (V. il Motup. de' 12. Gennajo 1837. che abolisce il Confino, e la pena sostituita al medesimo.)

INGIURIA REALE. V. Offese leggiere.

INGOMBRI di Suolo pubblico. V. Suolo pubblico polizia.

INIBITORIA. *Intimazione giudiciale di non fare o di non proseguire un certo lavoro.*

INIBITORIA nelle nunciazioni di nuova opera.
— Proced. civ. — *Regol. Art.* 523. e 516. n. 8.

INIBITORIA alla esecuzione provvisoria delle Sentenze.

1. — Proced. civ. — *Regol. Art.* 691.

2. — Onorar. procur. — Per la domanda per richiedere la inibitoria dal Tribunale di prime appellazioni, allorchè è stata

ordinata la esecuzione provvisoria senza cauzione, fuori dei casi nei quali può ordinarsi, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 27.)

3. — Per la domanda da farsi come sopra per sentire ordinare la esecuzione provvisoria che non fosse stata accordata, ha luogo lo stesso onorario. (*Tarif.* d. *Art.* 28.)

INIBITORIA per l'assicurazione di dote.

1. — Proced. civ. — *Regol. Art.* 814. 837. 1002. 1007.

2. — S. A. R. per sempre più provvedere agl'interessi dei creditori in concorrenza delle doti, e singolarmente sradicare, per quanto è possibile, gli abusi, che gli ordini dati col Rescritto del dì 12. Luglio 1780. non han fatto cessare, vuole che in avvenire, qualora per parte delle donne venga domandata l'assicurazione, o la restituzione delle loro doti, non si possa da verun Magistrato, Giudice, o Tribunale tanto della Città di Firenze, che dello Stato e dominio fiorentino, accordare le inibitorie, nè spedirne il decreto, se prima non sarà stato con sufficienti prove giustificato il credito dotale, e non avrà la donna dichiarato sopra quali beni, o siano mobili, o siano stabili intenda che la dote le sia assicurata o restituita, ed avrà esibita nell'atto stesso la nota e descrizione degli stabili o l'inventario dei mobili; talchè la inibitoria non sia mai generica, ma abbia la sua espressa e speciale relazione ai beni, che saranno stati dichiarati, e de'quali insieme colle giustificazioni del credito dotale resterà sempre nel Tribunale da cui si staccherà l'inibitoria, la detta nota o inventario. (*Motup.* 2. *Aprile* 1785.)

3. — Vuole inoltre che il Magistrato, Giudice o Tribunale, non proceda a simili decreti, se non averà fatta eseguire precedentemente da un perito da esso eletto la stima degli stabili o mobili, sopra dei quali si voglia assicurata la dote. (*Ivi*)

4. — E tutto salve l'eccezioni ed azioni ancora non tanto civili quanto criminali, che si competessero ai creditori, ai quali, mediante il decreto d'inibitoria ottenuto nella forma che sopra e non altrimenti, venisse impedita l'esecuzione rilasciata a loro istanza, e la pronta sodisfazione dei loro crediti. (*Ivi*) V. quanto al privilegio di prelazione l'Asse regie ec.

5. — Tarif. giudic. — Pei decreti d'inibitoria che si accorda alle donne, i quali non si pronunziano in contradittorio, è dovuta la tassa prescritta all'Art. 33. delle due Tariffe del 1814. e 1815. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 17.) V. Decreti economici in fin.

6. — Onorar. procur. — Per la domanda della moglie per l'assicurazione della sua dote, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 35.)

7. — Per la scrittura d'intimazione alla donna in caso di graduatoria e concorso di creditori, sono assegnate ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* d. *Art.* 88.)

INNOCENTI. V. Esposti — Spedali.

INQUISIZIONE CRIMINALE. *Cognizione dei delitti presa* ex officio *dal Giudice competente per cause legittime, all'oggetto di punire o assolvere il reo, e conservare l'ordine e la sicurezza pubblica.*

1. — Proced. crimin. — V. Processo crimin. informat.

2. — Emolum. di tarif. — Per la risposta all'inquisizione, alla quale non si potrà negare di ammettere qualunque inquisito, sebbene questi, ancorchè solvente, ricusasse di pagare l'impor-

tare del processo fabbricato, salvo però al Ministro il dritto che ha per l'esecuzione reale, sono dovute lire una; e per ciascuna citazione a rispondere all'inquisizione, soldi quattro. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

INTERDIZIONE DI AMMINISTRAZIONE. *Privazione del dritto dell'amministrazione dei proprj beni, in vista della mancanza di capacità fisica o morale.*

1. — Dritto civ. — Dovranno essere interdetti i furiosi, i dementi, ancorchè godano di lucidi intervalli, gl'imbecilli, i sordi e muti, e quelli che per alcuna abituale malattia sono incapaci di amministrare i proprj beni. (*L.* 15. *Novembre* 1814. *Cap. II. Art.* 21.)

2. — La prodigalità potrà costituire una causa legittima d'interdizione. (d. *Art.* 22.)

3. — L'interdizione dei furiosi potrà essere provocata da chicchessia. (d. *Art.* 23.)

4. — L'interdizione dei dementi, degl'imbecilli, dei sordi e muti, e dei prodighi, potrà essere provocata da tutti coloro che hanno l'obbligo di aver cura della persona, o che vantano un interesse nel patrimonio di colui che deve o può essere interdetto. (d. *Art.* 24.)

5. — In tutti i casi indistintamente, l'interdizione potrà essere provocata dall'Avvocato Regio. (d. *Art.* 25.) V. § 23.

6. — La domanda d'interdizione sarà concepita per via d'istanza, e dovrà contenere dettagliatamente enunciati i fatti pei quali si reclama l'interdizione medesima. (d. *Art.* 26.)

7. — Questa domanda sarà portata avanti la R. Consulta, e l'istanza sarà diretta agli Auditori che la compongono. (d. *Art.* 27.)

8. — La R. Consulta, se i fatti allegati nella domanda sono atti per la loro natura e gravità a dar luogo all'interdizione, trasmetterà l'affare al Tribunale o Giudice di prima istanza del domicilio del convenuto, all'effetto che d'uffizio, e senza alcuna formalità proceda alla verificazione dei fatti che vengono ad esso objettati. (d. *Art.* 28.)

9. — Eseguita l'opportuna verificazione, saranno questi fatti contestati al convenuto, e il Tribunale o il Giudice, sempre d'uffizio e senza alcuna formalità, procederà alla verificazione di quelli che verranno dal convenuto medesimo allegati a suo discarico. (d. *Art.* 29.)

10. — Se dalla verificazione dei fatti in aggravio del convenuto risulterà un fondato sospetto della sussistenza delle cause dell'interdizione, il Tribunale o il Giudice, se si tratta d'interdizione provocata per causa di prodigalità, inibirà provvisoriamente al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio senza l'assistenza di un Curatore, che sarà nominato nel decreto medesimo: questo decreto sarà reso pubblico per via di editti. (d. *Art.* 30.)

11. — Se si tratti d'interdizione provocata per qualunque altra delle cause enunciate di sopra, il Tribunale o il Giudice potrà nominare al convenuto un amministratore provvisorio. (d. *Art.* 31.)

12. — Compilato il processo colla verificazione dei fatti allegati a suo discarico dal convenuto, sarà trasmesso alla R. Consulta, dalla quale, in contradittorio di chi ha provocata l'interdizione e del convenuto medesimo, sarà proferita la decisione motivata che rigetterà o ammetterà la domanda. (d. *Art.* 32.)

13. — La decisione che rigetterà la domanda di interdizione potrà inibire al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio senza il consenso di un Curatore. (d. *Art.* 33.)

14. — Tanto nel caso che la decisione abbia ammessa la domanda d'interdizione, quanto nell'altro che, rigettata questa domanda, abbia inibito al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio, la decisione medesima dovrà contenere la nomina di un Curatore. (d. *Art.* 34.) (a)

15. — Questa decisione sarà notificata al convenuto e al Curatore provvisorio, se vi ha luogo, e cesseranno fino da tal mo-

(a) *Quanto ha rapporto agli atti amministrativi trovasi completamente riferito sotto la Caratteristica* ,, Minori e sottoposti ec. ,,

mento gli effetti del decreto, che avrà nominato il Curatore medesimo. (d. *Art.* 35.)

16. — Dalla decisione, che pronunzierà l'interdizione, o rigetterà la domanda di essa, egualmente che da quella che proibirà al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio, sarà ammesso il ricorso al Principe per mezzo del R. Consiglio di Stato. (d. *Art.* 36.)

17. — Questo ricorso non sospenderà l'esecuzione della decisione predetta. (d. *Art.* 37.)

18. — La decisione che ammetterà l'interdizione, o inibirà al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio, sarà resa pubblica per via di editti, tanto nel luogo del permanente domicilio, quanto nel luogo ove sono situati i beni dell'interdetto o sottoposto, e il di lui nome sarà inscritto in una tavoletta da tenersi affissa a quest'uso preciso nella sala di udienza del respettivo Tribunale. (d. *Art.* 38.)

19. — Saranno considerati sospetti di antidata gli atti anteriori alla interdizione dei prodighi, che non abbiano data certa; salvo il diritto di purgare questo sospetto con prove anche artificiali, secondo il prudente arbitrio del Giudice. (d. *Art.* 39.)

20. — Gli atti anteriori all'interdizione possono essere annullati, se la causa esisteva notoriamente, quando questi atti furono posti in essere. (d. *Art.* 40.)

21. — Cessa l'interdizione, cessate le cause che la determinarono, ma non altrimenti che in ordine ad una nuova decisione della R. Consulta. (d. *Art.* 41.)

22. — Il Notaro dovrà tenere esposta nel suo studio una tabella, sopra la quale descriverà i nomi, cognomi, professione, e domicilio di quelle persone le quali in tutto il territorio ov'egli può esercitare la sua professione sono interdette e sottoposte alla vigilanza del Tribunale. Per avere tali notizie, sarà sua cura dirigersi ai Tribunali respettivi. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Cap.* 3. § 19.)

23. — S. A. I. e R. con Rescritto de' 18. Settembre 1815. ha ordinato che anche nei giudizj d'interdizione provocata *ex officio* dall'Avvocato Regio, tutte le istanze ed atti che v'interven-

gono, non esclusi quelli successivi alla sentenza ed in esecuzione della medesima, debbano essere stesi in carta bollata. All'Avvocato Regio per redigervi le sue istanze, ed alla Cancelleria della I. e R. Consulta per l'uso da farsene per le sentenze, sarà la detta carta somministrata dalla Cancelleria del Magistrato Supremo, la quale la provvederà col danaro della cassetta degli emolumenti; col denaro stesso ai Tribunali ai quali dalla I. e R. Consulta sarà commessa la verificazione delle dedotte cause d'interdizione, sarà provveduta la carta bollata occorrente per gli atti relativi, come pure per quelli necessarj per la notificazione e pubblicazione della sentenza. (*Circ.* 17. *Ottobre* 1815.)

24. — Ha ordinato altresì la prefata I. e R. A. S. che tutti gli atti che si richiedano nei giudizj dei quali si tratta, saranno fatti tanto dai Tribunali, quanto dai Cursori, senza alcuna anticipazione di spesa. I diritti peraltro che per tali atti appartengono ai Tribunali, e le mercedi che sono dovute ai Cursori, saranno notate in un registro particolare, ove saranno pure descritte le spese di carta bollata, occorse in questa specie di cause. (*Ivi*)

25. — Allorchè la istanza dell'Avvocato Regio sarà accolta dalla I. e R. Consulta con sentenza d'interdizione, il Tribunale al quale l'interdetto è stato sottoposto, ed al quale la Sentenza viene trasmessa per la conveniente notificazione e pubblicazione, si farà carico di esigere dal patrimonio dell'interdetto i diritti dovuti alla Cancelleria per gli atti occorsi nel giudizio, riportandone a quell'epoca i respettivi articoli al registro degli emolumenti del Tribunale; esigerà altresì le mercedi che per tali atti spettano ai Cursori, non meno che il prezzo della carta bollata, e ripianerà con esso la cassetta degli emolumenti; ritirerà anche il Tribunale, alla richiesta e per conto della Cancelleria del Magistrato Supremo, a seconda della notula che dalla medesima gli sarà trasmessa, il diritto di sportula dovuto sulla Sentenza, non meno che il prezzo della carta bollata somministrata dalla detta Cancelleria all'Avvocato Regio e alla Cancelleria della I. e R. Consulta, come anche quello altre spese e diritti dei quali la Cancelleria del Magistrato Supremo possa essere in credito nelle respettive cause. (*Ivi*)

26. — Nel caso poi che l'istanza dell'Avvocato Regio non sia ammessa, non avranno nè i Tribunali nè i Cursori alcun diritto di esigere respettivamente i loro emolumenti e mercedi, e resterà a carico dell'Erario Regio la spesa occorsa nella provvista della carta bollata. (*Ivi*)

27. — A intiero carico dello stesso suo R. Erario ha voluto S. A. I. e R. che nei Tribunali, ove i Giusdicenti e Ministri partecipano degli emolumenti, stia anche il ritardo che possa incontrarsi nel ritiro del prezzo della carta bollata, nel caso che sia avvenuta la sentenza d'interdizione, dimodochè qualora all'epoca nella quale i Tribunali stessi devono render conto degli emolumenti incàssati, l'indicato prezzo non sia stato riscosso, debba per allora far debito sulla quota degli emolumenti appartenenti al R. Governo, per quindi compensarlo all'epoca dei successivi rendimenti di conto ad esazione eseguita. (*Ivi*)

28. — Osservato in materia d'interdizioni e sottoposizioni al Curatore il disposto della Legge de' 15. Novembre 1814., non dovrà farsi attenzione alle suppliche preordinate ad ottenere la sottoposizione volontaria, e quelle che venissero presentate, dovranno dalla Consulta rinviarsi all' Avvocato regio, che dovrà agire di uffizio, qualora lo giudichi conveniente. (*Motup.* 4. *Luglio* 1823. *Art.* 16.)

29. — In risoluzione di analoghi dubbj insorti, S. A. I. e R. si è degnata dichiarare doversi applicare ed estendere, in quanto occorra, ai Cancellieri comunitativi il disposto dalla Circolare in stampa dell' I. e R. Consulta de' 17. Ottobre 1815., relativa alle spese ed emolumenti degli atti occorrenti nei giudizj d'interdizione, provocati *ex officio* dall'Avvocato regio; talchè l'effetto sia che ai Cancellieri medesimi, parificati pienamente in questo rapporto ai Giusdicenti ed ai Ministri dei Tribunali, debba in simili casi anticiparsi dalla cassetta del Tribunale incaricato della verificazione delle cause d'interdizione, la spesa necessaria per la carta bollata da impiegarsi nelle fedi estimali, che dal Tribunale medesimo venissero loro richieste; e che eglino debbano rilasciarle senza percipere gli emolumenti stabiliti dalla Tariffa de' 10. Decembre 1819., per ottenerne poi il pagamento dal Patrimonio del

sottoposto, nel caso che l'interdizione sia pronunziata, e sempre ai termini dell'allegata Circolare de' 17. Ottobre 1815. (*Circ.* 3. *Gennajo* 1825.)

30. — Istruz. amminist. — V. Minori e interdetti ec.

31. — Onorar. procur. — Per la domanda d' interdizione da presentarsi alla R. Consulta, a forma degli art. 26. 27. della Legge de' 15. Novembre 1814., sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	10.	—	—
2. . . . . «	6.	13.	4.
3. . . . . «	5.	—	—
4. . . . . «	3.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 12.)

32. — — Per la supplica ragionata da farsi al Principe per mezzo del R. Consiglio di Stato contro la decisione della R. Consulta sopra l'interdizione, ha luogo lo stesso onorario. (d. *Art.* 13.)

INTERESSE del danaro. V. Frutto del danaro.

INTERESSI e danni. V. Danni e interessi.

INTERINATO. V. Impiegati Regj 3. 26. 30.

INTERLINEE negli atti. V. Libri o Registri mercantili — Sensali pubblici — Notariato.

INTERLOCUTORJ (decreti) V. Incidente — Decreti interlocut.

INTERPOSIZIONE di appello. V. *Regol. proc. civ. Art.* 738. *segg.*

INTERROGATORJ nei giudizj civ.

1. — Proc. — *Regol. Art.* 337. *segg.*

2. — Emolum. giudic. — Per ogni interrogatorio da darsi a ciaschedun testimone, oltre l'esibita della cedola, qualunque sia il merito della causa, sono dovute:

(1. Ord. L. — 6. 8.
nei Trib. di (2. . . . . « — 3. 4.
(3. . . . . « — 2. 4.
(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 10.) (a)

3. — — È dovuto alla Cancelleria, oltre al dritto di esibita della scrittura colla quale si producono le cedole dei capitoli per gl'interrogatorj, anche il dritto di esibita delle cedole stesse. (*L.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 21.)

4. — — A tenore degli art. 9. 10. della tariffa de' 23. Dicembre 1814., deve esigersi un dritto per ogni interrogatorio da darsi a ciascun testimone. (*L.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 25.)

5. — — Per la visita degl'interrogatorj, qualora venga richiesta, è dovuto:

Nelle cause di merito superiore agli Scudi 100.

(1. Ord. L. 3. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

Nelle cause di merito non eccedente gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —
(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 14.)

6. — Onorar. Procur. — Per la scrittura d'istanza per la visita degl'interrogatorj si devono:

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 69.)

7. — — Per la stesura degl'interrogatorj, qualunque sia il numero dei testimonj che debbono essere interrogati, fino a 12., è dovuto come appresso:

(a) *Nelle cause di un merito non superiore agli Scudi* 100. *sono dovuti ai Tribunali di* 3. *Ordine soli due soldi per ciascuno Interrogatorio a forma della citata* Tariffa 1815. Art. 10.

1. Ruolo L. 4. — —
2. . . . . . . « 2. 13. 4.
3. . . . . . . « 2. — —
4. . . . . . . « 1. 6. 8.

È da 12. in su fino a venti:

1. Ruolo L. — 10. —)
2. . . . . . . « — 6. 8.) per ciascuno interrogatorio.
3. . . . . . . « — 5. —)
4. . . . . . . « — 3. 4.)

È da 20. in su non potrà esser percetto alcuno emolumento.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 101.)

INTERVENTO IN CAUSA. *Atto col quale un terzo litigante accede al giudizio introdotto fra due parti.*

1. — PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 228. *segg.*

2. — ONORAR. PROCUR. — Per la scrittura d'intervento in causa sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . . « 2. 6. 8.

(*Tarif.* d. *Art.* 20.)

INTERVENTO nelle lettere di cambio.
— DRITTO COMM. V. LETTERE di cambio ec. 49.

INTIMAZIONE. V. PRECETTO.

INTRAPRESA. V. COTTIMO.

INTRODUZIONE DI MERCANZIE ec. V. GAB. DOGAN. rapp. d'introd.

INUMAZIONE DI CADAVERI. V. CADAVERI ec. CAMPI SANTI — FUNERALI ec. — TUMULAZIONE.

INVENTARIO. *Atto contenente la descrizione, capo per capo, di tutti gli articoli appartenenti ad una stessa persona, società, eredità, ec. ec.*

1. — Dritto civ. — V. Eredita' benefiziata — Eredita' giacente ec. — Minori e sottoposti.

2. — Emolum. di tarif. civ. — Per qualunque inventario è dovuto:

Nelle cause di merito superiore agli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	7.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . . «	3.	10.	—
	(3. . . . . . «	2.	6.	8.

E nelle cause di merito non eccedente detta somma.

	(1. Ord. L.	5.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . . «	3.	—	—
	(3. . . . . . «	2.	—	—

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 18.)

3. — Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di lire due gl'inventarj dei mobili e oggetti mobiliari, e delle carte e documenti. (*L.* 30. *Decembre* 1814 § 2. *Art.* 1.)

INVENZIONE. *Scoperta o ritrovamento di cosa nascosta o perduta.* V. Tesoro. — Ritrovamento di mobili ec.

INVESTITURA di livello. V. Livello di MM. 11. segg. 24. 55.

IPOTECA. *Dritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la sodisfazione o sicurezza di una obbligazione.* (*Cod. civ. franc. Art.* 2114.)

IPOTECHE privilegj ed altri Titoli di Prelazione.

S o m m a r i o.

Disposizioni generali 1. *segg.*

Privilegi estesi alla generalità degl' immobili e mobili 10. *segg.*

1. — Essendoci Noi persuasi della necessità di riformare le diverse Leggi, e gli Ordini che attualmente regolano nel Gran-Ducato la materia dei Privilegi, e delle Ipoteche, e di altri Ti-

toli, che danno preferenza nei Concorsi dei Creditori, e di rifondere e disporre in una Legge unica tutte le parti della Legislazione ora sparse, e varie, che si riferiscono alla detta materia, incaricammo una Commissione di Giureconsulti di esaminare quali correzioni, e aggiunte comparivano opportune agli Ordini attuali colla guida specialmente della esperienza che n'è stata fatta, e dei Voti dei Magistrati e Tribunali stati già interpellati, e di sottoporre a Noi un Progetto di Legge unica e completa sulla materia delle Ipoteche, e delle preferenze tra i Creditori, ed avendo la Commissione predetta compito e sottoposto al Nostro esame questo Lavoro, dopo sentito il Nostro Consiglio d' Stato, siamo venuti nella determinazione di ordinare, conforme ordiniamo la pubblicazione del seguente Sovrano Nostro Motuproprio, che nella materia cui è relativo, dovrà in avvenire avere unicamente effetto ed osservanza in tutta la estensione dei Nostri Stati. (*Motup. de'* 2. *Maggio* 1836.)

2. — Tutti i beni immobili, e mobili del debitore garantiscono l'adempimento delle di lui obbligazioni. (d. *Art.* 1.)

3. — Col prezzo vengono sodisfatti i creditori a contributo, se non è dovuta prelazione ad alcuno di essi. (d. *Art.* 2.)

4. — È dovuta prelazione ai creditori a favore dei quali ricorre, o un privilegio, o il pegno, o il benefizio della separazione dei patrimonj, o l'ipoteca. (d. *Art.* 3.)

5. — Ad ogni effetto della presente Legge, sono beni immobili; — 1. I beni di suolo, e i loro prodotti sintantochè non ne vengono recisi, le fabbriche, e gli edifizi, gli affissi, e i mobili e semoventi divenuti strumenti dei beni, delle fabbriche, e degli edifizj, sino a che mantengono tal destinazione. — 2. L'usufrutto dei detti beni, fabbriche ed edifizj. — 3. Il dominio diretto e l' utile nei livelli, e nelle locazioni a lungo tempo. (d. *Art.* 4.)

6. — Tutti gli altri beni ed assegnamenti non indicati di sopra, sono e si riguardano come beni mobili. — Quanto ai bastimenti e alle navi si procede colle regole del Codice di Commercio. (d. *Art.* 5.)

7. — Non appartengono alla presente Legge nè il diritto di retensione, nè quello di revindicazione, che continueranno a regolarsi come dispongono le Leggi comuni e il Codice di Commercio. (d. *Art.* 6.)

8. — Il privilegio è un diritto che attesa la causa particolare del credito ne assicura il pagamento con preferenza ad ogni altro credito, senza riguardo di tempo o d'ipoteca. (d. *Art.* 7.)

9. — Il privilegio comprende o generalmente tutti i beni immobili e mobili del debitore, o questi soltanto e non i primi, o specialmente alcuni capi d'immobili, o mobili. (d. *Art.* 8.)

10. — Godono di un privilegio generale sui beni immobili, e mobili, i crediti; — 1. Di spese giudiciali. — 2. Di spese funerarie. 3. — Di spese di ultima malattia. — 4. Di salarj delle persone di servizio. — 5. Di somministrazioni alimentarie. — 6. D'imposizioni Regie e Comunitative. (d. *Art.* 9.)

11. — Vengono sotto la denominazione di spese giudiciali, quelle che per interesse comune dei creditori servono per l'apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario legale, per i pignoramenti, per i sequestri, per la custodia, e amministrazione e vendita degli oggetti spettanti al debitore comune, e per la distribuzione del prezzo. (d. *Art.* 10.)

12. — Nelle spese funerarie si comprendono tutte quelle che ai termini delle Leggi, e dentro ai limiti della decenza vengono erogate per il trasporto del cadavere, per la inumazione, e per gli uffizi di religione. (d. *Art.* 11.)

13. — Spese di ultima malattia si considerano tutte quelle occorse per gli alimenti e l'assistenza all'infermo, per il medico, chirurgo, e i medicinali, durante la malattia che lo ha condotto a morte, e per gli ultimi sei mesi della medesima. (d. *Art.* 12.)

14. — Il privilegio dei salari delle persone di servizio è limitato a quelli degli ultimi sei mesi. (d. *Art.* 13.)

15. — Quello delle somministrazioni alimentarie non si estende che al vitto, e vestiario rigoroso corrisposto al debitore e agl'individui, che esso ha l'obbligo di alimentare, negli ultimi sei mesi precedenti la morte, o la decozione. (d. *Art.* 14.)

16. — Nella classe delle imposizioni si comprendono la tassa prediale, la personale, ed ogni altra contribuzione ordinata dalla legittima autorità: però il privilegio non si estende che alle imposizioni dell'annata corrente, e alle scadute del biennio precedente. (d. *Art.* 15.)

17. — I creditori per le dipendenze che sopra non possono esercitare il loro privilegio sopra gl'immobili che dopo l'escussione dei beni mobili. (d. *Art.* 16.)

18. — Ottengono privilegio speciale sopra uno o più immobili: — 1. L'amministrazione del Registro pei diritti di passaggio, e di contrattazione dei beni stabili, e per le ammende relative, sopra gli stabili di cui è seguito il passaggio, o accaduta la contrattazione. — 2. Il sovventore del danaro, e dei materiali per restaurare, compire, o migliorare lo stabile, o per pagare gli operai che si sono impiegati nei lavori di restauro, compimento, o miglioramento dello stabile, purchè dall'atto d'imprestito resulti che la sovvenzione è stata fatta per dette cause, e purchè sieno osservate le forme di che al successivo N. 3., e sia provato che i lavori come i pagamenti degli operai sono stati eseguiti con i materiali, e con i danari somministrati. — 3. Gli Architetti, Cottimanti, Muratori e altri Operai impiegati nei lavori che sopra, o in beni di suolo, o di fabbrica, o di opere manufatte esistenti nei medesimi, qualora, avanti che sia posta mano ai lavori, abbia avuto luogo il riscontro del precedente stato del fondo per mezzo di perito espressamente deputato dal Tribunale, e qualora successivamente ne sia stata verificata la esecuzione, come pure la somma effettivamente erogata, mediante una seconda perizia da effettuarsi nel modo stesso della prima dentro due mesi dalla ultimazione dei lavori. Per le opere, e per le spese di riparazione, di compimento, e di miglioramento delle quali è trattato ai N. 2. e 3., il privilegio dei creditori rammentati nei numeri stessi e conceduto per l'importare dell'aumento di valore risentito dal fondo in conseguenza di dette opere e spese, e quanto alle riparazioni necessarie alla conservazione del fondo, per il totale importare del credito. In ogni e qualunque caso il credito non partecipa del privilegio che per la somma effettivamente erogata, e resultante dalla

seconda perizia. — 4. Il difensore per gli onorari, e per le spese anticipate nel giudizio sostenuto per la conservazione, o per il recupero dell'immobile, o del suo prezzo sull'immobile conservato, o recuperato, o suo prezzo. — 5. Il venditore sul fondo alienato per il pagamento del prezzo, ancorchè manchi nel contratto il riservo del dominio. E se questo riservo è stipulato, qualunque sia la formula della stipulazione, non opera mai effetti maggiori o diversi del presente privilegio, quando riguarda eventi, e casi di mancanza del compratore al pagamento del prezzo. — 6. Il sovventore del danaro per la compra di un immobile, purchè dall'atto di imprestito resulti che la sovvenzione fu fatta per tal causa, e purchè la versione nella medesima rimanga legalmente giustificata. — 7. Il padrone diretto sopra l'utile dominio dei beni livellari, ed il locatore sui beni dati a lungo tempo per il canone, e respettivamente per la mercede convenuta dell'annata corrente, e delle due immediatamente precedenti. (d. *Art.* 17.)

19. — Sulla totalità dei mobili hanno privilegio oltre i crediti indicati all'Art. IX. (§ 10.) anche la dote della moglie legalmente giustificata. (d. *Art.* 18.)

20. — Hanno privilegio sopra alcuni mobili soltanto; — 1. Il creditore di spese servite per la sementa, e per le raccolte, sui prodotti delle medesime. — 2. Il proprietario del fondo rustico, o urbano per le mercedi, e per le pigioni scadute, e da scadere, sopra i frutti dell'anno tanto pendenti che recisi, sulle merci custodite se si tratta di magazzino, o taberna, e sopra tutto ciò che serve ad istruire, ed a mobiliare il fondo locato, quando la locazione resulta da istrumento pubblico, o da scrittura privata avente data certa. Se resulta da scritta privata non avente data certa, o se la concessione è meramente verbale, non compete il detto privilegio che per le mercedi, e le pigioni dell'anno corrente. Si comprendono nel medesimo le indennità dovute al locatore per le riparazioni trascurate dal conduttore, e per ogni altro patto del contratto. Questo privilegio può egualmente dal locatore esercitarsi contro il subconduttore dentro la sola misura però della mercede, o pigione da quest'ultimo convenuta, non tenendo conto per altro delle anticipazioni pagate. — 3. I Padroni,

ed i contadini, sulla parte colonica, o domenicale, pei crediti respettivi dipendenti dalla colonia. (d. *Art.* 19.)

21. — Il benefizio della separazione dei patrimoni consiste nel diritto che hanno i creditori di un defunto, anche chirografari, i suoi legatari, e le femmine le quali per l'Editto successorio Toscano sono escluse dalla eredità intestata, e conseguiscono invece la dote, e gli alimenti dal maschio, o maschi che le escludono, di domandare che i beni, ed assegnamenti mobili, e immobili della eredità vengano separati dal patrimonio proprio dell'erede, e convertiti nel pagamento dei respettivi loro crediti, e legati, e delle doti, e degli alimenti, avanti tutti i creditori particolari dell'erede. (d. *Art.* 20.)

22. — Però questo benefizio opera a favore di quelli che hanno diritto di domandarlo, il solo effetto di non lasciarli pregiudicati sui beni, ed assegnamenti della eredità, dai creditori propri dell'erede; conserva poi a ciascuno di essi nel concorso dei creditori del defunto o ipotecari, o chirografarj, quelle sole azioni, e tali quali, che possono respettivamente competergli per l'indole, e le condizioni dei crediti, contro i beni ed assegnamenti ereditari. (d. *Art.* 21.)

23. — La facoltà di dedurre il detto benefizio è limitata per i beni mobili esistenti nel dominio dell'erede, a due anni che si computano dal dì dell'aperta successione; e per i beni stabili, a cinque anni computabili come sopra. (d. *Art.* 22.)

24. — E se nel decorso del quinquennio, e prima che sia stato dedotto il benefizio, si sono eseguite dall'erede alienazioni di beni stabili appartenenti alla successione, rimangono queste irretrattabili e ferme, nè la posteriore deduzione del benefizio nuoce agli alienatari, salvo ciò che possa esser di ragione per le alienazioni fatte con frode, e salvo alle persone, cui compete la separazione, il diritto di comparire utilmente a domandarla nel termine loro accordato per inscrivere dopo l'atto della voltura, secondochè sarà detto in seguito. (d. *Art.* 23.)

25. — La deduzione del benefizio è sempre utile sul prezzo restante delle alienazioni, fatta che sia dentro il biennio, o respettivamente dentro il quinquennio. (d. *Art.* 24.)

26. — I creditori, i legatari, e le femmine escluse perdono il benefizio della separazione dei patrimoni, se lasciano decorrere il termine del biennio e del quinquennio come sopra senza domandarlo, e rimangono in questo caso con i loro diritti tali quali possono essere di ragione contro l'erede, e il suo patrimonio; quando poi ne abbiano fatta la domanda nel quinquennio, o biennio predetto, conservano il diritto di esercitarlo, e portarlo ad effetto sui beni ereditari infintantochè non cada per la prescrizione. (d. *Art.* 25.)

27. — La sola inscrizione del benefizio, presa nei modi che saranno detti in appresso, tien luogo di domanda. (d. *Art.* 26.)

28. — Il benefizio della separazione dei patrimoni giova solamente a quelli che ne profittano, e non si comunica agli altri creditori del defunto che non lo hanno inscritto, o domandato. (d. *Art.* 27.)

29. — L'adizione beneficiata, e la compilazione dell'inventario non suppliscono alla inscrizione del benefizio predetto, neppure per i crediti dell'erede. (d. *Art.* 28.)

30. — Il pegno si costitnisce mediante la consegna vera, o simbolica al creditore della cosa obbligata per la sicurezza del credito, e si richiede: — 1. Che la cosa oppignorata sia mobile. Peraltro non può costituirsi il pegno sulla taberna, nè sopra altra università. — 2. Che ne segua la tradizione al creditore, e rimanga presso il medesimo o presso un terzo eletto dal creditore, e dal debitore nella sua identità, e coll'effetto che gli oggetti oppignorati non possano in verun caso rimanere presso il debitore, neppure col consenso del creditore, e del custode dei medesimi. — 3. Che la sua costituzione resulti da un atto pubblico, o privato avente però una data certa. — 4. Che nell'atto di costituzione sia espressa la quantità del debito, e sia descritto specialmente il mobile oppignorato. Manca il pegno per la mancanza di alcuno dei detti requisiti. (d. *Art.* 29.)

31. — Se il pegno si costitnisce sopra dei crediti, o nomi di debitori è necessaria la notificazione del medesimo ai respettivi debitori; senza di questa non è di nessuno effetto a danno dei debitori suddetti. (d. *Art.* 30.)

32. — Godono gli stessi effetti del pegno i dannificati per prevaricazioni, e colpe commesse da officiali pubblici, sopra i capitali dati dai medesimi in cauzione, e sui frutti. (d. *Art.* 31.)

33. — I privilegi, come il benefizio della separazione dei patrimoni, in quanto riguardano i beni immobili, non operano i loro legali effetti se non vengono inscritti sui registri dei Conservatori delle Ipoteche nei modi, nei termini, e salve le eccezioni da dirsi in appresso. (d. *Art.* 32.)

34. — Le inscrizioni dei privilegi, e del benefizio suddetto si eseguiscono come è prescritto agli Art. 82. e 83. (§ 83. e 84.) (d. *Art.* 33.)

35. — Trattandosi di privilegi debbono inoltre esprimersi nelle note le loro cause; e la presentazione dell'atto ancorchè privato debbe bastare ai Conservatori per ammetterne la inscrizione. (d. *Art.* 34.)

36. — E quanto al benefizio della separazione dei patrimoni debbe il creditore emettere la dichiarazione della sua volontà di valersene, e dedurla. Quando il benefizio suddetto sia stato dedotto con atto di domanda, dovrà esibirsi al Conservatore, e farsene menzione nelle note. (d. *Art.* 35.)

37. — Le inscrizioni dei privilegi hanno vita, e sussistono quanto quelle delle ipoteche. (d. *Art.* 36.)

38. — Per la inscrizione dei privilegi è accordato un termine di giorni trenta, che si conta come appresso; — Al venditore, e al sovventore del danaro per la compra, dal dì dell'istrumento pubblico, o dalla data materiale dell'atto privato di vendita. — Ai creditori delle spese giudiciali, dal giorno in cui l'affare è rimasto finito per sentenza, transazione, o recesso dalla lite. — Ai sovventori dei danari, o dei materiali impiegati nel restauro, miglioramento, o compimento dello stabile, dal giorno dell'istrumento pubblico, o dalla data materiale dell'atto privato di imprestito. (d. *Art.* 37.)

39. — Per gli Architetti, Cottimanti o altri contemplati all'Articolo 17. N. 3. si ricerca la inscrizione. — 1. Della relazione del Perito giudiciale, che ha riconosciuto lo stato precedente del fondo, rimessa avanti il cominciamento dei lavori.

— 2. Della relazione del Perito che ha riconosciuta la esecuzione dei lavori. E che di ambedue le dette relazioni sia presa inscrizione distinta dentro trenta giorni da quello in cui saranno state respettivamente rimesse. (d. *Art.* 38.)

40. — Pendente per il creditore il termine ad inscrivere il privilegio, non gli pregiudicano le altre inscrizioni, che frattanto possono accendersi sui beni stessi. (d. *Art.* 39.)

41. — I creditori rivestiti di privilegi che esigono la inscrizione, se non sono solleciti di ottenerla nei termini, e nei modi sopraespressi, gli perdono, e restano colla ipoteca legale che più sotto viene attribuita agli stessi loro crediti; questa però dirimpetto ai terzi non diviene efficace che dal giorno in cui è inscritta. (d. *Art.* 40.)

42. — Per la inscrizione del benefizio della separazione dei patrimoni è accordato l'intero termine del quinquennio, ma con questa differenza: Che se la inscrizione si prende nel semestre immediatamente successivo al dì dell'aperta successione, il creditore non risente pregiudizio alcuno dalle inscrizioni, che nel corso del semestre medesimo vengono accese dai terzi sui beni creditari per i contratti, o il fatto dell'erede. E se la inscrizione del benefizio è presa dopo il lasso del semestre, quantunque nel quinquennio, le inscrizioni accese dai terzi sui beni ereditari per obbligazioni contratte dall'erede, rimangono valide, e sussistono in pregiudizio del creditore del defunto, cui la inscrizione del benefizio, in questo caso, giova unicamente dal dì nel quale è presa. (d. *Art.* 41.)

43. — La inscrizione del benefizio della separazione dei patrimoni competente alle femmine escluse, e di che all'Art. 20. (§ 21.) senza derogare alla facoltà che hanno esse stesse di procurarla, e che hanno i loro tutori, o curatori, debbono prenderla per interesse delle medesime nel termine dei primi sei mesi del quinquennio dal dì dell'aperta successione i collaterali, ed altri maschi che le escludono: E se mancano essi a questo loro obbligo, e lasciano cadere il detto termine senza che nel decorso del medesimo venga accesa per le femmine suddette la inscrizione del benefizio, si fa luogo di diritto, e senza bisogno di altra assegna-

zione alla piena indennità delle femmine sui beni, e assegnamenti non tanto ereditari che propri dell'erede, che ha mancato di inscrivere le respettive loro ipoteche. (d. *Art.* 42.)

44. — Gli eredi del maschio escludente, se questo è mancato decorrendo il semestre in cui gli correva l'obbligo di inscrivere per la femmina esclusa, senza avervi adempito, subentrano nel di lui obbligo, e debbono adempirlo nel tratto di tempo che dalla di lui morte può mancare al compimento del detto semestre, altrimenti ha luogo a carico pure dei medesimi la indennità di che nell'Articolo precedente. (d. *Art.* 43.)

45. — Sono esenti dalle inscrizioni i privilegi indicati all'Articolo 9. (§ 10.) e al N. 1. e 7. dell'Articolo 17. (§ 18.) (a) (d. *Art.* 44.)

46. — Per le imposizioni regie, e comunitative rimaste a carico del Camarlingo cessa l'esenzione, e subentra l'obbligo della inscrizione degli arretrati, decorso un semestre dal dì in cui è terminata la sua gestione. (d. *Art.* 45.)

47. — I creditori per alcuno dei titoli notati all'Articolo 9. (§ 10.) se concorrono tra loro, esercitano il respettivo privilegio sia sugli stabili, sia sui mobili, o sopra quelli, e questi, e vengono sodisfatti gradualmente, e nell'ordine stesso di numerazione con cui sono disposti in detto Articolo 9. (§ 10.) (d. *Art.* 46.)

48. — Se i creditori stessi, o alcuni di essi concorrono con creditori per qualcuno dei titoli notati agli Articoli 17. (§ 18.) e 19. (§ 20.) i primi ottengono preferenza sopra tutti gli altri. (d. *Art.* 47.)

(a) *Malgrado la disposizione di questo Articolo è luogo in genere alla rinnovazione delle Inscrizioni ipotecarie accese a favore delle Comunità, e dei pubblici Stabilimenti da esse dependenti tanto contro i loro Livellarj che contro i Mallevadori di essi, soltanto ove si tratti di Livelli condotti, o ricondotti a forma dei moderni Regolamenti, e nei quali abbia avuto luogo il deposito di un Annata di Canone in vece della Mallevadoria, e sieno ancora state accese Iscrizioni Ipotecarie a maggior sicurezza dei detti Stabilimenti, possono i loro Rappresentanti omettere la detta rinnovazione, a meno che per speciali combinazioni di casi non rilevino poter resultare dannose conseguenze dalla loro omissione.* (Circ. de' 21. Marzo 1837.)

49. — Verificandosi un concorso tra i creditori per titoli indicati all'Articolo 17. (§ 18.) esercitano il loro privilegio secondo l'ordine stesso di numerazione che hanno in detto Articolo 17., eccettuato il caso in cui il creditore privilegiato in ordine al N. 3. del detto Articolo 17. concorra col creditore privilegiato in ordine al N 7. del detto Articolo, dovendo in tal caso preferirsi quest'ultimo. (d. *Art.* 48.) (a).

50. — L'ordine di numerazione determina pure la respettiva preferenza dei creditori designati all'Articolo 19. (§ 20.) se ha luogo concorso tra essi. (d. *Art.* 49.)

51. — Questi medesimi concorrendo col privilegio della dote di che all'Articolo 18. (§ 19.) lo vincono, osservato tra essi l'ordine di che all'Articolo precedente. (d. *Art.* 50.)

52. — Se concorrono più creditori che riconoscono il medesimo titolo, debbono sodisfarsi per contributo. (d. *Art.* 51.)

53. — Nel caso però che del fondo stesso sieno accadute più vendite successive senza pagamento del prezzo o in tutto o in parte, il primo venditore debbe preferirsi al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente. (d. *Art.* 52.)

54. — Il cessionario del credito privilegiato subentra di pieno diritto nel privilegio del cedente, e ne gode ad ogni effetto. (d. *Art.* 53.)

55. — Il pegno non ammette concorrenza di privilegi, e il creditore si paga col medesimo prelativamente ad ogni altro, senza pregiudizio del disposto di ragione quanto al pegno dei mobili ereditari. (d. *Art.* 54.)

56. — Così pure le persone alle quali compete il benefizio della separazione dei patrimoni sui beni ereditari, sodisfatta prima dei suoi diritti l'Amministrazione del Registro, debbono costantemente anteporsi a tutti i creditori proprj dell'erede. (d. *Art.* 55.)

57. — L'ipoteca è un diritto reale costituito sull'immobile, o sugl'immobili del debitore, che assicura la preferenza del credito cui è aggiunta, agli altri crediti che ne mancano, o che l'hanno posteriore di tempo. (d. *Art.* 56.)

(a) *A questo Articolo deve aversi per richiamato insieme col N.* 3. *anche il N.* 2. *del precedente Articolo* 17. (§ 18.) (Circ. de' 12. Dicemb. 1836.)

58. — Può derivare al creditore o dalla Legge che lo induce nei casi, e a favore delle persone che si diranno più sotto, o dalla Sentenza che condanna al pagamento, o dalla convenzione allorchè l'ipoteca è stipulata colle forme che si prescrivono dal presente Motuproprio. Perciò l'ipoteca è o legale e tacita, o giudiciale, o convenzionale. (d. *Art.* 57.)

59. — Qualunque sia, affinchè ottenga i suoi legali effetti, si richiede inoltre la sua inscrizione sui registri dei Conservatori delle ipoteche nei modi, e come sarà detto; e senza questa inscrizione, l'ipoteca non produce alcuno effetto legale, ed il creditore resta nella condizione medesima dei chirografari. (d. *Art.* 58.)

60. — La ipoteca è di natura sua indivisibile, e sussiste sull'intero corpo dei beni obbligati, sopra ciascuno, e sopra ogni parte dei medesimi: è inerente ai beni, e gli seguita in tutti i loro passaggi. (d. *Art.* 59.)

61. — Si comprendono nella ipoteca tutti gli aumenti naturali, e industriali sopravvenuti nei fondi obbligati. (d. *Art.* 60.)

62. — Non si ammette altra ipoteca legale, o convenzionale che quella espressa dalla lettera del presente Motuproprio, e dalla stipulazione; è vietato dedurla per argomenti e presunzioni. La giudiciale è un effetto proprio della Sentenza che condanna. (d. *Art.* 61.)

63. — Le ipoteche imposte da colui, che su i beni obbligati non ha che un dominio resolubile, o soggetto ad essere annullato, si risolvono e si annullano nel ritorno che per la risoluzione, o l'annullazione fanno i beni al precedente proprietario. Però non si risolvono, e non si annullano, e continuano a sussistere in tutta la loro efficacia quando la risoluzione, o l'annullamento del dominio dell'acquirente, o del possessore è un effetto dell'azione rescissoria per il capo della lesione enorme, dell'azione revocatoria per qualunque causa nelle donazioni, o dell'inadempimento del patto che forma parte del prezzo nella compra, e vendita, o del patto di retrovendita; salvi in questi casi alla parte cui ritornano i beni, i suoi diritti per la equivalente indennità contro la persona che ha obbligati i beni medesimi. (d. *Art.* 62.)

64. — La ipoteca legale è o generale, estesa cioè a tutti i beni immobili presenti, e futuri del debitore, o speciale cioè limitata ad alcuni dei detti beni. (d. *Art.* 63.)

65. — È accordata generale: 1. Alla moglie per la dote costituita, e per le convenzioni matrimoniali, l'una e le altre stipulate avanti la dazione dell'anello, sui beni del marito, o dei di lui ascendenti obbligati alla restituzione della dote, o al mantenimento delle convenzioni matrimoniali, ed è accordata dal dì della costituzione della prima, e della stipulazione delle altre. In nessun caso l'esercizio del suo diritto può giovare alla donna per impedire nel concorso di altri creditori la vendita degli immobili obbligati alla medesima, e la erogazione del loro prezzo nel modo, e nei termini di ragione. 2. Ai Minori, ed agl'Interdetti sui beni dei Tutori, e dei Curatori, dal giorno dell'accettazione della tutela, e della cura per i crediti resultanti dalla gestione di detti Tutori, e Curatori. È accordata pure ai Minori sui beni dei loro Patrigni dal giorno del matrimonio colla loro madre tutrice, quando sia stato contratto prima che la tutrice predetta abbia renduto nei modi regolari il conto della sua amministrazione, saldato il debito che ne è resultato, e chiesto che i detti Minori sieno provvisti di altro tutore. 3. Alla Causa pia sui beni dei respettivi amministratori, e dei beneficiati per le riparazioni trascurate, e per tutti i danni operati a pregiudizio della medesima dal dì dell'assunta amministrazione, e del possesso. 4. Al Governo, alle Comunità, ed a qualunqne Azienda, e Amministrazione pubblica sopra i beni di quelli dei suoi impiegati che sono responsabili di amministrazione pecuniaria, dal giorno in cui dai medesimi viene assunta. 5. Al Fisco sopra i beni dei suoi debitori dal giorno del contratto debito. (d. *Art.* 64.)

66. — È accordata poi speciale a ciascuno dei creditori che godono di privilegio sopra gl'immobili in ordine al § 9., e sui beni stessi ai quali si estende il privilegio. (d. *Art.* 65.)

67. — Non ostante le dette disposizioni è in libertà delle parti che ne hanno l'interesse, e hanno capacità legale, di modificare, e restringere come credono le dette ipoteche legali. (d. *Art.* 66.)

68. — L'ipoteca giudiciale resulta; 1. Dalla Sentenza contradittoria, o contumaciale proferita dai Tribunali in prima, o ul-

teriore istanza, che porti condanna in favore delle persone delle quali la Sentenza è stata ottenuta. Però le Sentenze dei Tribunali esteri non conferiscono ipoteca fintantochè non sieno state dichiarate eseguibili dai Tribunali Toscani, e dal giorno di tal dichiarazione, salve nei casi particolari le diverse disposizioni delle Leggi politiche, e dei Trattati. 2. Dai Lodi, e Sentenze di Giudici compromissari, arbitri, e arbitratori, dal giorno del Decreto dei Tribunali competenti che le dichiarano eseguibili. (d. *Art.* 67)

69. — L'ipoteca giudiciale non si estende che ai beni posseduti dal debitore nel giorno della condanna, della omologazione delle pronunzie degli arbitri, o della dichiarata esecuzione delle Sentenze dei Tribunali esteri. (d. *Art.* 68.)

70. — La ipoteca convenzionale non potrà costituirsi che mediante un istrumento pubblico, o una scritta privata. La scritta privata a questo effetto si dovrà porre in essere alla presenza di tre testimoni, che la firmeranno insieme col costituente, e dovrà inoltre esser munita di recognizione notariale esprimente; Che il Notaro ha prima fatta lettura della scritta al costituente e ai testimoni. Che il costituente ne ha ratificato il contenuto. Che i testimoni hanno dichiarato con loro giuramento di avere apposte le firme respettive contestualmente, e di proprio carattere. Che l'adempimento di tutte le dette condizioni viene attestato dal Notaro nella sua qualità di Pubblico Officiale. (d. *Art.* 69.) (a)

71. — Questa ipoteca può convenirsi tanto nell'atto costitutivo del debito, che in altro posteriore. (d. *Art.* 70.)

72. — I contratti stipulati in Paese estero non conferiscono ipoteca sui beni posti nel Territorio Toscano, quando diversamente non dispongono le Leggi politiche, e i Trattati; e in questo caso l'ipoteca non potrà essere inscritta fintantochè l'istrumento forestiero non abbia ricevuta l'archiviazione prescritta dagli ordini. (d. *Art.* 71.)

73. — Non si ammette l'ipoteca estesa ai beni futuri in qualunque maniera voglia concepirsene il patto. (d. *Art.* 72.)

(a) *Le forme indotte dalla Legge per la costituzione dell' Ipoteca convenzionale riguardano indistintamente i Contraenti tutti siano Individui, siano Corpi Morali.* (Circ. 12. Decembre 1836.)

74. — Nel solo caso che i beni presenti del debitore si credano insufficienti ad assicurare il creditore, può il debitore stesso, previa la dichiarazione della detta insufficienza, obbligare coi beni presenti anche quelli che acquisterà in futuro sino ad un valore determinato, e a misura che passeranno in suo dominio, ma questa obbligazione non ha l'effetto di comprendere nella ipoteca gli acquisti futuri, che osservate le discipline prescritte all'Articolo 85. (§ 86.) (d. *Art.* 73.)

75. — Quando gl'immobili sottoposti ad ipoteca speciale, per una causa non imputabile al debitore perissero o si deteriorassero in tal modo da non somministrar più al creditore una sicurezza sufficiente, potrà esso ottenere ad elezione del debitore o un supplemento di ipoteca, o l'immediato rimborso del credito sebbene non ancora esigibile: E se la deperizione totale o parziale del fondo, o fondi specialmente obbligati, sarà avvenuta per il fatto del debitore, nascerà a favore del creditore il diritto di chiedere l'immediata restituzione del suo credito. (d. *Art.* 74.)

76. — L'ipoteca non può costituirsi validamente, nè costituita possono farsi alterazioni alla medesima, che dalle persone capaci di contrattare, e di alienare, e dai tutori, e curatori, ed altri amministratori legali per le persone incapaci, e rappresentate da essi, nei modi, e colle forme delle Leggi. (d. *Art.* 75.)

77. — L'ipoteca imposta dal coerede, o dal condomino sui fondi indivisi s'intende imposta soltanto per la quota, e dentro la misura della quota al medesimo appartenente: però se i fondi obbligati come sopra in conseguenza dell'atto delle divise rimarranno assegnati a un coerede, o condomino diverso dal debitore, in questo caso l'ipoteca non sussisterà più sui medesimi, e si avrà per risoluta, salvo al creditore il diritto di trasportare l'ipoteca stessa, e la relativa inscrizione sui beni che costituiscono l'assegna propria del debitore con divenire però efficace la nuova inscrizione dal dì in cui verrà presa. (d. *Art.* 76.)

78. — Non è valida la ipoteca convenzionale se nell'atto che la contiene non si legge espressa la qualità, e la situazione dello stabile obbligato. (d. *Art.* 77.)

79. — La inscrizione delle ipoteche convenzionali non può accendersi che sul fondo, o sui fondi indicati, e descritti nell'atto

col quale le ipoteche stesse si costituiscono. Se gli Uffizi di Conservazione nel Circondario dei quali esistono questi beni sono diversi, il creditore deve inscrivere in ciascuno dei medesimi. (d. *Art.* 78.)

80. — Non si ammette la inscrizione della ipoteca convenzionale se la somma per cui è stipulata non resulta certa, e determinata dall'atto; e se resultasse incerta per le condizioni, o l'eventualità del credito, o per la sua indeterminazione, può in tal caso il creditore determinare lui stesso il credito in una somma approssimativa, e ha luogo l'inscrizione per la somma così dichiarata, e determinata, salvo al debitore il suo diritto per la riduzione. (d. *Art.* 79.)

81. — Le ipoteche legali debbono inscriversi sul fondo o sui fondi che vi sono soggetti, e quando sono generali, sopra tutti i beni presenti, e futuri del debitore come verrà detto in appresso.

E se queste ipoteche generali vengono per convenzione ridotte ad uno o più fondi del debitore, la inscrizione debbe limitarsi a questi, ed è necessario indicarli nominatamente. (d. *Art.* 80.)

82. — La inscrizione della ipoteca giudiciale si eseguisce sopra ciascuno degli stabili posseduti dal succumbente nel giorno della condanna. Questa può accendersi appena pronunziata la sentenza, o dichiarato eseguibile il Lodo, e così prima della loro notificazione. Nel caso di revoca, o riforma della Sentenza, o del Lodo appellato, questa inscrizione verrà radiata, o ridotta conformemente alla Sentenza di appello, subitochè questa avrà fatto passaggio in cosa giudicata. Per la inscrizione pure di questa ipoteca ha luogo il disposto del precedente Articolo 79. (§ 80.) (d. *Art.* 81.)

83. — Per ottenere che la inscrizione venga accesa sui registri del Conservatore deve il creditore, o da se stesso o per mezzo di altri, presentare al Conservatore l'originale, o la copia autentica dell'atto, o della Sentenza da cui deriva il suo titolo, e insieme due note sottoscritte dallo stesso inscrivente, o da un suo incaricato che contengano: (a)

(a) *Essendo in alcuni Circondarj di Conservazione d' Ipoteche insorto il dubbio che dopo questa Legge Ipotecaria non possano riceversi le Iscri-*

1. Il nome, e cognome del creditore, e la elezione del suo domicilio nel Circondario dell'Ufizio. — 2. Il nome, cognome, la professione, il nome del padre, ed il domicilio del debitore. — 3. La natura del titolo, e la data dell'atto. — 4. L'ammontare del credito, e l'epoca della sua esigibilità. E se il credito è condizionale o indeterminato, la natura della condizione, o il valore approssimativo assegnatogli dall'inscrivente in ordine agli Articoli 79. e 81. (§. 80. 82.) — 5. L'indicazione della specie, e della situazione dei beni sopra i quali esso intende di inscrivere. (d. *Art.* 82.)

zioni di Privilegi, e d'Ipoteche anteriori al primo Maggio 1808., *e acquistate nei modi, e colle forme che si permettevano dalle Leggi veglianti innanzi l'epoca predetta, senza la presentazione dell'atto costitutivo della Ipoteca, o del privilegio, allorchè uno doveva esserne esistito, S. A. I. e R. onde impedire che inopportune difficoltà non sieno per alcuno occasione di danno, si è degnato approvare che venga dichiarato, e sia generalmente fatto sentire, che questa Legge Ipotecaria non ha indotto punto questa necessità pei Creditori che richiedono iscrizioni di titoli, e diritti acquistati già al primo Maggio* 1808., *e preesistenti alla introduzione nel Granducato del Regime Ipotecario, e che in ordine pure alla Legge predetta rimane inalterabile a ciascuno la facoltà di fare accendere le iscrizioni relative a titoli, e diritti anteriori al primo Maggio* 1808., *senza l'esibizione al Conservatore di alcun Documento interessante la prova dei titoli, e diritti di che si tratta, e fatta solamente nelle Note Ipotecarie relazione all'otto, qualunque ne sia la forma da cui s'intende derivare il titolo, o diritto, e alla data dell'atto predetto; e ciò o si tratti di titoli, o diritti, che avrebbero dovuto essere iscritti in ordine alle Leggi anteriori al presente Motuproprio e non lo furono, o dei quali si voglia prendere come nuova la iscrizione, o di quelli che erano esenti dalla iscrizione, e che vi sono stati assoggettati recentemente da questo Sovrano Motuproprio, intendendosi bene con tutto ciò, che rimangono salve, e riservate sempre in ogni caso ai Debitori, e ai Terzi interessati, tutte le eccezioni che di ragione potessero ai medesimi competere e segnatamente quelle che sulla prova, e gli effetti legali degli atti allegati, avrebbero potuto dedursi in ordine alle Leggi veglianti al dì in cui vennero posti in essere, e che le dette moderne iscrizioni non operano altro effetto che quello che i veglianti ordini in materia gli attribuiscono nel giorno della presa Iscrizione nella concorrenza di altri Crediti sui Beni medesimi.* (Not. de' 20. Luglio 1837.)

84. — La disposizione di che al N. 5. non si applica nè alle ipoteche generali, nè al benefizio della separazione dei patrimoni: Per le prime la indicazione della generalità della ipoteca, e per il secondo la indicazione del titolo, basta per accennare, e investire tutti i beni immobili del debitore, o del defunto situati nel Circondario dell' Ufizio. (d. *Art.* 83.)

85. — Si debbono ammettere, e ricevere le inscrizioni non tanto se è presentato l'originale, che la copia autentica dell'istrumento pubblico, come pure debbono ammettersi se viene presentata semplice scrittura privata distesa colle forme, e rivestita dalle cautele prescritte all'Articolo 69. (§ 70.) E se non fosse decorso ancora il termine assegnato dalle Leggi per la registrazione degli atti predetti, debbono non ostante i Conservatori delle ipoteche riceverli, ed accendere le inscrizioni richieste in ordine ai medesimi, quantunque non registrati, salvi e riservati all'Amministrazione del Registro i suoi diritti per la percezione dei dazi correlativi alle scadenze dei termini, e spirati questi alla percezione delle penali in conformità delle Leggi. (d. *Art.* 84.)

86. — Il creditore che avrà riportata l'obbligazione dei beni futuri, come è disposto all'Articolo 73. (§. 74.), dovrà, tutte le volte che ne verranno acquistati dal debitore, accendere sui medesimi la inscrizione della sua ipoteca, la quale per altro non diverrà efficace, che realizzato l'acquisto, e dal dì in cui ne sarà stata presa la inscrizione. (d. *Art.* 85.)

87. — La mancanza, o l'errore di alcuna delle indicazioni espresse nell'Articolo 82. (§ 83.) induce la nullità della inscrizione nel solo caso in cui questa mancanza o errore rendano incerta la persona del debitore, il fondo, o la somma rispetto alla quale ha luogo la detta inscrizione. (d. *Art.* 86.)

88. — La inscrizione sostiene la ipoteca per la sola quantità del credito enunciato nella nota ipotecaria, quantunque dall'atto di cui si fa menzione resulti che la somma dovuta è maggiore della espressa. (d. *Art.* 87.)

89. — Qualunque notificazione relativa alle inscrizioni nelle quali il creditore ha omesso di eleggere il suo domicilio, si ese-

guisce elgalmente mediante l'affissione della medesima alla porta del respettivo Uffizio di Conservazione. (d. *Art.* 88.)

90. — Nei dieci giorni precedenti al fallimento non si acquista validamente nè pegno nè ipoteca di qualsivoglia specie sui beni del mercante, e non possono neppure validamente, e con effetto inscriversi le ipoteche acquistate innanzi: Sono poi nulle e di nessuno effetto le inscrizioni di ogni privilegio, e di ogni ipoteca, qualunque ne sia l'epoca, prese dopo il giorno dell'apertura del fallimento dichiarata dal Tribunale (d. *Art.* 89.)

91. — Le inscrizioni sui beni del defunto possono eseguirsi purchè sieno per titoli già acquistati, e formati al dì della di lui morte. Si eseguiscono nel solo nome del defunto sintantochè l'erede non abbia fatta la voltura dei beni in conto proprio; dopo la voltura debbono prendersi ancora nel nome dell'erede; le obbligazioni dell'erede anteriori alla voltura dei beni non pregiudicano ai creditori del defunto. Però le inscrizioni prese dai creditori del defunto sui beni ereditari dopo il lasso del bimestre immediatamente successivo alla morte, si annullano, e rimangono senza alcun effetto in ogni e qualunque caso se la eredità viene adita con benefizio di legge, e d'inventario. (d. *Art.* 90.)

92. — Il Conservatore trascrive nel suo registro il contenuto delle note che gli sono state presentate, e rimette al creditore, o al suo commissionato col documento presentato una delle dette note in piè delle quali certifica di aver fatta la inscrizione, e contrassegna la propria firma col bollo, o marchio assegnato al suo Ufizio. (d. *Art.* 91.)

93. — Non è impedito all'inscrivente, e suoi cessionari resultando le cessioni in forma legale, di far cambiare sul registro delle ipoteche il domicilio eletto in principio. (d. *Art.* 92.)

94. — Le questioni che i debitori potranno avere interesse di promuovere contro i creditori per dependenza delle inscrizioni, dovranno dedurle avanti i competenti Tribunali con citazione fatta alla persona, o all'ultimo domicilio indicato dall'inscrivente, e ciò ancorchè fosse accaduta la morte di esso, o del di lui domiciliatario. (d. *Art.* 93.)

95. — Senza un patto diverso il debitore resta aggravato delle spese occorrenti per la inscrizione: Però quelle che occorrono per le inscrizioni contro i tutori e curatori per l'interesse dei minori, e degli interdetti, debbono sopportarsi dai patrimoni amministrati. (d. *Art.* 94.)

96. — Le spese d'inscrizione debbono sempre anticiparsi dall'inscrivente, salvo il suo diritto al rimborso quando può aver luogo, e salve le eccezioni ordinate da speciali Regolamenti. (d. *Art.* 95.)

97. — Noi ci riserviamo di dichiarare in appresso la Nostra volontà sulla durata delle inscrizioni, le quali frattanto continueranno a sussistere senza limitazione di tempo, salvi gli effetti della prescrizione, e i provvedimenti transitori dei quali sarà detto in seguito. (d. *Art.* 96.)

98. — La inscrizione della ipoteca accordata alle mogli come all'Articolo 64. (§ 65.) N. 1. forma un obbligo dei mariti, e degli ascendenti nel medesimo rammentati. (d. *Art.* 97.)

99. — La inscrizione della ipoteca accordata ai minori, e agli interdetti forma un obbligo dei tutori, dei patrigni nel loro caso, e dei curatori, e lo hanno egualmente i Provveditori dei pupilli nei luoghi nei quali sono stabiliti, e, dove mancano, i Giusdicenti rivestiti di competenza economica pupillare. (d. *Art.* 98.)

100. — Hanno poi diritto di procurare le inscrizioni le mogli stesse, i minori, gl'interdetti, e i loro parenti. (d. *Art.* 99.)

101. — Per eseguire utilmente le inscrizioni indicate agli Articoli 97. e 98. (§. 98. 99.) a favore delle mogli, e delle altre persone che vengono cautelate colle medesime, è accordato il termine di un mese dal giorno in cui prendono vita le respettive ipoteche legali, e purchè vengano accese durante il detto termine, operano l'effetto di far sussistere le dette ipoteche, e renderle efficaci dal detto giorno in cui prendono vita, cosicchè non risentono pregiudizio alcuno dalle inscrizioni diverse, le quali nell'intervallo del mese, e in qualunque suo giorno possono accendersi sui beni dei mariti, degli ascendenti, dei tutori, dei patrigni, e dei curatori per altre loro obbligazioni. (d. *Art.* 100.)

102. — Se l'ascendente, il marito, il tutore, il patrigno, e il curatore viene a mancare nel decorso del mese che sopra, e prima di avere adempito all'obbligo della inscrizione, subentrano i di lui eredi nell'obbligo di eseguirla, ma senza alcuna proroga del termine, continuando a decorrere quello incominciato vivente il suo autore, ed alle conseguenze medesime. (d. *Art.* 101.)

103. — Quando le inscrizioni delle ipoteche legali delle mogli, dei minori, degli interdetti sono richieste dopo il lasso del mese di che nell'Art. 100. (§ 101.) le dette ipoteche non si rendono efficaci che dal dì in cui vengono inscritte. (d. *Art.* 102.)

104. — La refezione dei danni a favore dei minori, e degli interdetti per le inscrizioni trascurate delle loro ipoteche legali dai tutori, e dai curatori, si esperimenterà ancora con arresto personale, qualora la insolvenza dipenda da obbligazioni contratte posteriormente alla tutela, ed alla cura. (d. *Art.* 103.)

105. — Le inscrizioni delle ipoteche attribuite alle Aziende, ed Amministrazioni Pubbliche, e ai Luoghi Pii sui patrimoni dei loro impiegati responsabili di gestione pecuniaria, sono nell'obbligo di eseguirle i Soprintendenti, e Direttori delle dette Aziende, e Amministrazioni, e dei Luoghi Pii, dentro il mese immediatamente successivo al dì della partecipazione del Rescritto di nomina dei detti impiegati, altrimenti incorreranno nella censura governativa. (d. *Art.* 104.)

106. — Se accada che nei casi sopraddetti di ipoteche legali si riportino da chi ne abbia interesse ipoteche convenzionali, non restano per questo in alcun modo dispensate le persone alle quali è imposto l'obbligo della inscrizione delle prime, di sodisfare all'obbligo stesso nei termini, e modi ordinati: Però ne vengono dispensati quando sia stata inscritta la ipoteca convenzionale. (d. *Art.* 105.) (a)

(a) *Le disposizioni della presente Legge non inducono alterazione nelle forme, e nei modi, con i quali si conferiscono Doti dagl' Istituti di pubblica Beneficenza, nè dagli Amministratori dei medesimi, e dai Collatori si assume responsabilità alcuna per le inscrizioni delle medesime.*

107. — L'ordine, ed il grado delle ipoteche, eccettuati i casi espressamente indicati, è determinato dalla data materiale della inscrizione eseguita sui Registri del Conservatore del Circondario nel quale esistono i beni sottoposti alla medesima. (d. *Art.* 106.)

108. — I creditori inscritti nello stesso giorno hanno tra essi una ipoteca di egual data, non ostantechè dal Conservatore sia stata notata la differenza dell'ora in cui le inscrizioni respettive sono state accese. (d. *Art.* 107.)

109. — La inscrizione di un capitale come fruttifero comprende per se medesima, senza bisogno di altra dichiarazione o nota, un cumulo di tre annate qualunque di frutti, e quelli della corrente, ed è utile all'inscrivente per i detti frutti egualmente che per la sorte. (d. *Art.* 108.)

110. — Per un maggior cumulo di annate che venga a formarsi, si rende necessario al creditore di inscriverlo particolarmente, ma la inscrizione in questo caso opera soltanto dal giorno in cui è presa. (d. *Art.* 109.)

111. — Non è impedito però alle parti contraenti di estendere la ipoteca del capitale, e tutti gli effetti della medesima anche ad un cumulo di annate di frutti maggiore del triennio, quando ne formino un patto speciale, e ne prendano la corrispondente inscrizione. (d. *Art.* 110.)

112. — Le regole stesse sono comuni ai crediti privilegiati sui beni stabili. (d. *Art.* 111.)

113. — Se alla enunciazione che il capitale è fruttifero espressa nella nota ipotecaria non è stata aggiunta la misura del frutto, il frutto stesso quantunque convenuto in maggior somma si considera indistintamente, e si valuta alla sola ragione del cinque per cento; Sta poi fermo il patto con cui è tassato ad un frutto minore. (d. *Art.* 112.)

114. — La inscrizione per il capitale comprende egualmente le spese dell'atto, quelle della inscrizione, e quelle che occorreranno per la collocazione nel giudizio di graduatoria. (d. *Art.* 113.)

115. — Ai creditori con ipoteca, o con privilegio sopra un immobile, che per un titolo qualunque traslativo del dominio

viene alienato dal debitore prima che i medesimi abbiano eseguite le loro iuscrizioni, resta preservato ad eseguirle posteriormente un termine di giorni trenta, che si computa da quello della voltura accesa in conto proprio dall'alienatario. (d. *Art.* 114.)

116. — Se l'immobile alienato fosse aggravato di una di quelle ipoteche per la inscrizione delle quali è accordato un termine, e se i trenta giorni dalla voltura venissero a mancare prima del termine particolare alla ipoteca, in questo caso ai creditori resta preservato, per eseguirne utilmente la inscrizione con effetto retroattivo, un periodo di tanti giorni quanti occorrono a compire il detto termine. E se al contrario il termine particolare alla ipoteca, o al privilegio venisse a consumarsi prima dei trenta giorni dalla voltura, i rimanenti fino al compimento dei trenta corrono utili ai creditori suddetti per le inscrizioni dei loro titoli, ma i soli effetti degli Articoli 40. e 102. (§ 41. e 103.) (d. *Art.* 115.)

117. — Il termine di giorni trenta o altro maggiore competente in ordine al precedente Articolo 115. (§ 116.) è di rigore, e le inscrizioni che si accendessero posteriormente dai creditori dell'alienante sopra l'immobile alienato, restano senza effetto, e non pregiudicano al nuovo proprietario, e a chi abbia causa dal medesimo. (d. *Art.* 116.)

118. — Mancando alla voltura, non può il nuovo proprietario impugnare, salve le rivalse che di ragione, l'effetto dei privilegi, o ipoteche che venissero inscritte sul fondo dai creditori dell'alienante, quando anche gli stessi privilegj, o ipoteche procedessero da crediti formati dopo l'alienazione. (d. *Art.* 117.)

119. — Quanto è disposto agli Articoli 116. e 117. (§ 117. e 118.) si applica ai minori, agli interdetti, e ad ogni altra persona privilegiata, riservati a queste persone i loro diritti come di ragione contro i tutori, curatori, o amministratori. (d. *Art.* 118.)

120. — La voltura, per ciò che concerne il sistema ipotecario, si riterrà fatta in quel giorno che ai registri comunitativi ne apparisce presentata la istanza dal nuovo possessore. (d. *Art.* 119.)

121. — I creditori che hanno inscritto nei modi, e nei termini ordinati dal presente Motuproprio, come gli esenti dalla inscrizione, non risentono pregiudizio alcuno dalle alienazioni che dei beni dai medesimi obbligati possono farsi dai debitori. Per il pagamento rimangono nel diritto di rivolgersi direttamente contro i beni stessi, qualunque passaggio abbiano fatto, e presso chiunque si trovino, e l'ottengono coll'ordine dei privilegi, e delle ipoteche loro per il totale ammontare del credito fino all'esaurimento del valore dei beni realizzabili a forma della Procedura civile, non avuto riguardo al prezzo stipulato dagli alienatari, e alle condizioni dei loro contratti. (d. *Art.* 120.)

122. — L'alienatario, o il terzo possessore che non vuol soggiacere a queste conseguenze, o sodisfare immediatamente i creditori che hanno obbligati i beni, ha due mezzi, quello del rilascio, e abbandono dell'immobile acquistato, e l'altro della purgazione delle ipoteche. Non adottando alcuno dei detti mezzi, il creditore inscritto può provocare la vendita dello stabile. (d. *Art.* 121.)

123. — Si domanda la vendita nel modo, e colle forme stabilite nel Regolamento di Procedura al Titolo 5. della Parte 5. trenta giorni dopo la intimazione fatta dal creditore inscritto, contemporaneamente, al debitore di pagare, e al terzo o di pagare, o di rilasciare l'immobile. (d. *Art.* 122.)

124. — Contuttociò il terzo possessore non obbligato personalmente al pagamento del debito quando nel possesso del debitore siano altri beni specialmente, o generalmente ipotecati per il debito stesso, e che si dimostrino di facile e libera escussione, può ottenere che vengano sospese le molestie contro di esso. Durante la escussione di questi beni debbe sospendersi la vendita del fondo ipotecato, nè può riprendersi dal creditore fino che la escussione medesima non resulti inutile in tutto o in parte. (d. *Art.* 123.)

125. — Qualunque terzo possessore avente la capacità di alienare, e che non abbia riconosciuto il debito, e non ne risponda in proprio, può devenire in caso di molestia al rilascio dello stabile ipotecato. (d. *Art.* 124.)

126. — Tale rilascio debbe essere eseguito immediatamente, spirato il termine di che all'Articolo 122. (§ 123.) (d. *Art.* 125.)

127. — Il rilascio non impedisce di recuperare in appresso lo stabile medesimo, purchè la istanza per la recupera venga presentata prima della liberazione, o aggiudicazione, e venga pagato dal terzo l'intiero debito, e le spese. (d. *Art.* 126.)

128. — Si eseguisce il rilascio del fondo presso il Tribunale del luogo ove è situato l'immobile. Il Giudice alla richiesta delle persone interessate, debbe nominare un amministratore al detto immobile, in contraddittorio del quale se ne consuma la vendita colle forme ordinarie. (d. *Art.* 127.)

129. — Non vi è contro il terzo possessore diritto ad indennità che per i deterioramenti ad esso imputabili, e a riguardo dei soli creditori inscritti avanti, o nei trenta giorni da quello della voltura. D'altronde egli ripete l'importare dei miglioramenti da esso fatti nella misura del maggior prezzo che lo stabile abbia acquistato. (d. *Art.* 128.)

130. — Il terzo possessore è obbligato a corrispondere i frutti dei beni dal giorno della intimazione giudiciale al pagamento. Quando la istanza fosse restata abbandonata per lo spazio di un anno, cessa a di lui carico il debito dei frutti, nè ricomincia che dal giorno in cui venga rinnovata l'intimazione. (d. *Art.* 129.)

131. — Per il rimborso della somma dipendente dall'importare dei miglioramenti non compete a questo terzo possessore gius di retensione, ma bensì gli compete il privilegio del migliorante sul fondo migliorato, che può esercitare quando sia stato sollecito d'inscriverlo dentro un mese dal dì del seguito rilascio. La liquidazione definitiva dei miglioramenti, in questo caso, non è subordinata al rigore, e alle forme prescritte per il migliorato all'Articolo 17. N. 3. (§ 18.) (d. *Art.* 130.)

132. — Col rilascio del fondo rivivono a vantaggio del terzo possessore tutte le servitù, e i diritti di dominio che gli competevano sopra il fondo prima che ne avesse il possesso, e rivivono pure i privilegi, e le ipoteche conseguite sul medesimo prima dell'acquisto. (d. *Art.* 131.)

133. — In tutti i casi detti di sopra restano al terzo possessore preservati i suoi diritti come di ragione contro il debitore principale. (d. *Art.* 132.)

134. — Cessa la soggezione dei beni agli oneri inscritti, ed agli esenti dalla inscrizione, e si estinguono i titoli da cui dipendono; — Per la riduzione delle inscrizioni: — Per la loro radiazione: — Per la purgazione: — Per la prescrizione. — In qualunque delle dette maniere vengono a cessare le inserizioni; il loro effetto è sempre di restituire ai beni quella stessa libertà che avevano prima della inscrizione del titolo, e come se la inscrizione non fosse mai avvenuta. (d. *Art.* 133.)

135. — Quando la inscrizione apparisce eccedente il debitore può chiederne la riduzione. (d. *Art.* 134.)

136. — Debbe riguardarsi come eccedente la inserizione tutte le volte che lo stabile, o gli stabili obbligati importano un prezzo che supera il capitale del credito, aumentato di quattro annate di frutti, delle spese, e inoltre di un terzo del valore cumulato dei detti articoli, netto da ogni gravame, ed ipoteca: La riduzione ha luogo sul di più. (d. *Art.* 135.)

137. — Il suo effetto è di restringere il diritto reale del creditore da uno stabile ad una sua parte comodamente separabile, o da una quantità di stabili ad alcuni soltanto dei medesimi, per il valore occorrente ad assicurare il credito nelle proporzioni dette di sopra. (d. *Art.* 136.)

138. — La riduzione nasce o dal consenso della parte che vi ha interesse, e può prestarlo, o dalle sentenze passate in cosa giudicata. (d. *Art.* 137.)

139. — Dal Conservatore non può ammettersi richiesta alcuna di riduzione se non è corredata o da un istrumento pubblico, o da un atto privato munito delle formalità di che all'Art. 69. (§ 70.), ovvero dalla sentenza come sopra. (d. *Art.* 138.)

140. — Nelle iscrizioni di crediti per loro natura condizionali, o indeterminati procedenti da ipoteche giudiciali, o legali non è tolto ai debitori il diritto alla riduzione per il loro eccesso, ma questo eccesso verrà determinato nei singoli casi, osservate le regole di sopra, dal prudente arbitrio del Giudice. (d. *Art.* 139.)

141. — Nelle ipoteche convenzionali non si ammette riduzione se non vien consentita dalle parti interessate, o non si dimostra sodisfatta, ed estinta dopo la inscrizione una parte del debito non minore della sua metà. In questo caso potrà chiedersi dal debitore la riduzione delle inscrizioni quando l'importare del fondo, o dei fondi obbligati in totalità, rimanga superiore al valore duplo della quota residuale del credito. (d. *Art.* 140.)

142. — Peraltro anche nelle ipoteche convenzionali può aver luogo la riduzione colle stesse proporzioni di che all'Art. 135. (§ 136.), quando il debito indeterminato rapporto alla di lui quantità abbia ricevuto dal creditore, come è detto all'Art. 79., un valore estimativo, e che questo valore estimativo comparisca eccedente. (d. *Art.* 141.)

143. — Se dopo la riduzione viene a riconoscersi che il credito ammonta a somma più forte di quella cui fu ristretto, lo stesso creditore può accendere nuova inscrizione, ma questa non ha effetto che dalla sua data. (d. *Art.* 142.)

144. — Le spese per la riduzione debbono soffrirsi da chi la richiede, salvi i casi nei quali di ragione si soffrono dal creditore opponente. (d. *Art.* 143.)

145. — La radiazione delle inscrizioni, che è la loro cancellazione dai registri dei Conservatori delle ipoteche, può richiederla chiunque ne ha l'interesse ogni volta che il titolo inscritto o è venuto a mancare, ed estinguersi per alcuno dei modi atti a sciogliere civilmente le obbligazioni, o non ha potuto neppure regolarmente formarsi. (d. *Art.* 144.)

146. — Può ottenersi o per il consenso dell'inscrivente, o per la sentenza, come è stato disposto per la riduzione. (d. *Art.* 145.)

147. — Le donne maggiori, i tutori, ed i curatori possono efficacemente prestare il loro consenso per la radiazione, anche senza l'autorizzazione del Giudice, quando il ritiro del credito abbia preceduta la richiesta della radiazione; in ogni altro caso è necessario l'intervento della forma giudiciaria. (d. *Art.* 146.)

148. — La cancellazione consensuale delle inscrizioni riguardanti i patrimoni di Regia, o pubblica Amministrazione, o di

Luoghi Pii, è rimessa nelle facoltà dei Superiori respettivi, osservate le discipline che sono di stile per le amministrazioni suddette. (d. *Art.* 147.)

149. — Per le ipoteche generali la Sentenza passata in cosa giudicata basta per ottenere la radiazione delle corrispondenti inscrizioni in tutti gli Ufizi di conservazione d'ipoteche nei quali sono state accese. (d. *Art.* 148.)

150. — Resta senza effetto, e può cancellarsi la inscrizione stata accesa per l'interesse del minore, e dell'interdetto sui beni del tutore, patrigno, o curatore dopo il decorso di anni cinque, contando dal giorno in cui cessasse la minore età, o la interdizione. (d. *Art.* 149.)

151. — Se i titoli inscritti, ed estinti tornano a sussistere di ragione o per l'annullazione del pagamento del credito, o per qualunque altra causa preesistente alla loro estinzione, in questo caso rivivono pure, e mantengono tutta la loro primitiva efficacia le inscrizioni dei medesimi, quando non siano state ancora radiate; ma se al momento in cui tornano a rivivere i detti titoli fosse stata già effettuata la loro radiazione, hanno in tal caso bisogno di nuova inscrizione, e questa prende vita, ed efficacia dal dì in cui si accende ai Registri ipotecari. (d. *Art.* 150.)

152. — La purgazione è il mezzo accordato al nuovo proprietario dell'immobile, che non è personalmente obbligato con i creditori del suo autore, per render libero l'immobile acquistato dagli oneri, e dalle ipoteche infisse sul medesimo, e per conseguirne la piena, e libera disponibilità. (d. *Art.* 151.)

153. — Il compratore, il donatario, il permutante, o altro nuovo proprietario, che si proporrà di profittarne, decorso che sia il termine di mesi due dal giorno della voltura del suo nuovo acquisto dovrà depositare nella Cancelleria del Tribunale cui spetta, e notificare nel tempo stesso a tutti i creditori inscritti sull'immobile una dichiarazione firmata da esso o da un suo procuratore, ed esprimente la di lui determinazione di sodisfare immediatamente dentro la concorrenza del prezzo dell'immobile tutti gli oneri, e debiti assicurati colle dette inscrizioni, senza distinzione degli esigibili, e non esigibili, e intimando inoltre

i creditori stessi a comparire dentro un mese dal giorno della notificazione nella Cancelleria del Tribunale per ricevere il pagamento dei loro crediti. (d. *Art.* 152.)

154. — La notificazione ordinata nel precedente Articolo dovrà essere fatta al domicilio eletto dai creditori, e mancando il domicilio eletto, basterà l'affissione alla porta del Tribunale. (d. *Art.* 153.)

155. — La dichiarazione di che all'Articolo 152. (§ 153.) dovrà essere accompagnata; — 1. Dall'estratto del documento che costituisce il titolo del nuovo acquisto, e contenente la data dell'atto, la sua natura, il nome, e la indicazione precisa del venditore, del donante, del permutante, le qualità degli stabili venduti, i Circondari nei quali sono situati, il prezzo stipulato, e gli oneri che ne formano parte, e allorchè per la natura dell'atto non possa esprimersi il prezzo stipulato, il valore dei beni donati, o legati resultante da una perizia giudiciale. — 2. La fede della seguita voltura. — 3. Il prospetto di tutte le inscrizioni veglianti sopra i beni. (d. *Art.* 154.)

156. — Sarà inoltre cura dello stesso nuovo acquirente, che per mezzo del Tribunale nella cui giurisdizione rimangono i beni, venga affisso alla porta del Tribunale stesso, ed a quella del Conservatore delle Ipoteche un avviso contenente: — 1. La di lui offerta di sodisfare i debiti, e gli oneri dipendenti dalle inscrizioni veglianti sui beni acquistati: — 2. La indicazione dei beni stessi: — 3. Quella dell'atto di acquisto: — 4. Il loro prezzo, e gli oneri che ne formano parte: — 5. La indicazione del Tribunale avanti il quale si procede, e da cui dovrà emanare la graduatoria. (d. *Art.* 155.)

157. — Contemporaneamente lo stesso avviso dovrà inserirsi nella gazzetta, o nel giornale giudiciario se esisterà. (d. *Art.* 156.)

158. — Avrà l'avviso predetto i medesimi effetti della notificazione personale, o al domicilio per quei creditori i di cui diritti reali sui beni si conservano senza la inscrizione, e ne sono dichiarati esenti. (d. *Art.* 157.)

159. — Il deposito, e dichiarazione di che all'Articolo 152. (§ 153.) potranno farsi dal terzo acquirente in ogni tempo,

quando non sia stata promossa molestia contro di esso; e nel termine di giorni trenta da quello in cui sia stato molestato da alcuno dei creditori. (d. *Art.* 158.)

160. — Quando il nuovo proprietario avrà sodisfatto al deposito, e alla notificazione prescritta all'Articolo 152. (§ 153.), qualunque creditore che abbia ipoteca, o privilegio sull'immobile può chiedere che venga posto in vendita all'asta pubblica, semprechè esso adempia alle seguenti condizioni: — 1. Che questa istanza sia fatta, e notificata al nuovo proprietario dentro quaranta giorni computabili per ciascun creditore respettivamente da quello della notificazione eseguita dal nuovo proprietario della dichiarazione, e offerta di pagamento che sopra, coll'aggiunta di giorni due per ogni venti miglia di distanza dal domicilio eletto al domicilio reale del creditore istante. — 2. Che la detta istanza contenga la obbligazione di accrescere, o fare accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o respettivamente dichiarato dalla perizia. — 3. Che la stessa notificazione venga fatta in egual termine al precedente proprietario debitore principale. — 4. Che questo creditore istante offra nominatamente una cauzione sufficiente ad assicurare il prezzo, l'aumento, ed altri oneri dell'atto traslativo della proprietà, per il caso che non sopravvengano migliori oblatori. — 5. Che gli originali, e le copie di tali atti vengano sottoscritte dal creditore richiedente, o suo procuratore a ciò espressamente deputato, il quale in tal caso è obbligato a dar copia della procura. La omissione di alcuna delle condizioni sopraespresse indurrà nullità. (d. *Art.* 159.)

161. — Non comparendo nessuno dei creditori, osservate le forme di sopra prescritte, nel termine respettivamente competente a ciascuno, cessata quanto a tutti la facoltà di domandare l'incanto, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nell'atto del nuovo acquisto, o dalla perizia giudiciaria, e il nuovo proprietario può immediatamente procedere o al deposito del detto prezzo nei modi di ragione, o al pagamento dei singoli creditori aventi diritto al medesimo, quando ciò si possa eseguire regolarmente, ed effettuato il deposito, o il

pagamento suddetto, l'immobile resta pienamente sgravato, e libero da ogni, e qualunque privilegio, ed ipoteca esistente sul medesimo inscritta, o non inscritta, e dal benefizio della separazione dei patrimoni. (d. *Art.* 160.)

162. — Quando l'offerto aumento faccia luogo alla vendita per via d'incanto, la medesima si eseguirà colle forme stabilite per le alienazioni coatte sull'istanza del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo proprietario. Il richiedente esprimerà nei pubblici avvisi il prezzo stipulato, o dichiarato dalla perizia, e la somma maggiore che il creditore si è obbligato di accrescere, o fare accrescere. (d.™ *Art.* 161.)

163. — Il liberatario oltre il pagamento del prezzo ai termini, e nelle forme di ragione, sarà in obbligo di restituire al proprietario spogliato dello stabile liberato, le spese del primo contratto, e registro, quelle della voltura, e della notificazione, di sodisfare alle altre occorse per la rivendita, come pure di corrispondere l'importare dei miglioramenti, che il compratore avesse fatti sul fondo nel modo stabilito all'Articolo 130. (§ 131.) (d. *Art.* 162.)

164. — La desistenza dal giudizio di rivendita per parte del creditore che avesse domandato l'incanto non può impedire, quando anco egli pagasse l'importare della fatta offerta, la pubblica aggiudicazione dello stabile, seppure ciò non accada coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecari, e del nuovo proprietario. (d. *Art.* 163.)

165. — Il nuovo proprietario che si mantiene in possesso dell'immobile esposto all'incanto per essere stato il maggiore offerente non ha obbligo, a differenza dell'estraneo, di procedere sulla seguita liberazione alla voltura dei fondi. (d. *Art.* 164.)

166. — Quando la liberazione non cadesse sulla persona del nuovo proprietario, egli non sarà tenuto a rilasciare lo stabile al liberatario che dopo la decorrenza del termine dentro cui viene a cessare, respettivamente in forza della Legge, o della consuetudine, la locazione degli stabili rustici, o urbani. Fino a tal tempo lo stesso acquirente percipèrà le rendite di ogni specie,

nè sarà obbligato che a corrispondere i frutti sul prezzo del suo acquisto. (d. *Art.* 165.)

167. — Il nuovo proprietario che si fosse reso liberatario dello stabile alienato sulle istanze del creditore, avrà il suo regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che ecceda il prezzo convenuto nel suo contratto, e per ogni altro titolo d'indennità ai termini di ragione. (d. *Art.* 166.)

168. — Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili, e stabili, ovvero più stabili, gli uni ipoteccati, e gli altri liberi, situati nello stesso, o in diversi Circondari degli Ufizi, alienati per un solo, e medesimo prezzo, o per prezzi distinti, e separati, aggregati, o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascuno stabile assoggettato a particolari, e separate inserizioni sarà dichiarato nella notificazione del nuovo proprietario mediante una stima, se siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo. (d. *Art.* 167.)

169. — Il creditore maggiore offerente non potrà in verun caso essere costretto ad estendere la sua offerta nè sopra il mobiliare, nè sopra altri immobili fuori di quelli obbligati per il suo credito, e situati nel medesimo Circondario. (d. *Art.* 168.)

170. — Le forme che si prescrivono in questo § 3. per conseguire la purgazione degli immobili, non riguardano gli aggiudicatari dei beni nelle vendite eseguite coattivamente, e in via di esecuzione immobiliare. In queste i beni subastati rimangono presso l'aggiudicatario purgati, e liberi da ogni, e qualunque privilegio, ed ipoteca, e dal benefizio della separazione dei patrimoni appenachè dal liberatario o aggiudicatario sia stato depositato il prezzo, o distribuito in pagamento ai creditori che vi hanno diritto, coerentemente a quanto è detto all'Articolo 160. (d. *Art.* 169.)

171. — La prescrizione posta in essere col lasso del tempo, e colle condizioni da dirsi in appresso, libera il debitore dalle sue obbligazioni verso il creditore, e spoglia questo delle azioni corrispondenti, libera i beni dalle ipoteche, e dai privilegi, a favore del terzo possessore, e li fa perdere al creditore, e diventa

anche un modo legittimo per il possessore di acquistare il dominio e di perderlo per il proprietario. (d. *Art.* 170.)

172. — Non può renunziarsi alla prescrizione in previdenza, ma bensì alla prescrizione già acquistata, da chi ne abbia la capacità. (d. *Art.* 171.)

173. — Può dedursi, ed opporsi da qualunque persona che vi abbia interesse. (d. *Art.* 172.)

174. — I termini per i quali si opera la prescrizione sono di trenta, di venti, di dieci, di cinque, e di due anni. (d. *Art.* 173.)

175. — Col lasso di trenta anni finiti senza che per tutta la loro durata dal debitore sia stato riconoscinto, e confermato il debito, e senzachè, non ostante la di lui morosità, siano state dal creditore esperimentate giudicialmente le sue azioui, si prescrivono a favore del debitore i crediti, e anche i privilegi, e le ipoteche, se ne esistono a cautela dei crediti, e ne restano liberi, e prosciolti i beni obbligati. (d. *Art.* 174.)

176. — Il termine di questa prescrizione non incomincia a decorrere che dal giorno nel quale si poteva dal creditore esercitare la propria azione contro il debitore e i beni obbligati. Così nei crediti condizionali, ed eventuali non decorre che da quello in cui si verifica la condizione, o l'evento, e nei crediti a giorno determinato, se non se da questo giorno. (d. *Art.* 175.)

177. — La intimazione giudiciale diretta contro il debitore principale serve per impedire il corso della prescrizione, e interromperlo anche contro il mallevadore, o qualunque altro coobbligato, o garante della evizione. (d. *Art.* 176.)

178. — Il decorso di trent'anni dal dì dell'aperta successione opera parimente la prescrizione del diritto di esercitare e portare ad effetto il benefizio della separazione dei patrimoni dopo la deduzione del detto benefizio fatta in ordine, e nei termini di che al § 21. (d. *Art.* 177.)

179. — Se i beni aggravati di privilegi, e di ipoteche sono passati in un terzo possessore, ad operare la prescrizione delle dette ipoteche, e dei privilegi, e insieme delle corrispondenti azioni del creditore, quando sia questo presente basta il lassu di anni

dieci, di venti quando sia assente dal Granducato; la prescrizione però non corre che dal giorno della voltura dei beni eseguita in conto proprio dal terzo possessore, e ritenuto quanto è ordinato all'Articolo 175. (§ 176.) (d. *Art.* 178.)

180. — La prescrizione dei dicci, c dei venti anni ricerca nel terzo possessore la buona fede, e un giusto titolo. La buona fede sempre si presume sintantochè non venga dimostrato il contrario, e basta che il suo concorso si verifichi al giorno dell'acquisto. (d. *Art.* 179.)

181. — La buona fede, e il giusto titolo non si ricercano per la prescrizione dei trent'anni. (d. *Art.* 180.)

182. — Col decorso dei termini stabiliti nei precedenti Articoli, computabili dal dì della voltura, si prescrive il dominio a favore del terzo possessore, quando per la durata respettiva dei medesimi non abbia il proprietario dedotte giudicialmente le sue azioni, o non abbia il possessore stesso riconosciuto il diritto del proprietario. Le prescrizioni del dominio di dieci, e di venti anni sono subordinate alle condizioni medesime di che nell'Art. 179. (§ 180.) Quella dei trent'anni procede a favore del terzo possessore, e contro il proprietario come è detto all'Art. 180. (§. 181.) (d. *Art.* 181.)

183. — Le inscrizioni che si eseguiscono dal creditore non sono tra i mezzi, o tra le cause capaci d'impedire, e d'interrompere il corso della prescrizione stabilita a favore del debitore, o del terzo possessore. (d. *Art.* 182.)

184. — Si prescrive col decorso di anni due il credito delle spese giudiciali, funerarie, e di ultima malattia, dei salari delle persone addette al servizio, delle somministrazioni alimentarie, degli onorari competenti ai difensori che conservarono, o rivendicarono la cosa immobile, ed il credito degli artefici, operai, o di quelli che somministrarono il danaro per sodisfarli, o i materiali per eseguire il lavoro. (d. *Art.* 183.)

185. — Si prescrive col decorso di anni cinque il credito delle Imposizioni Regie, e Comunitative, quello del locatore del fondo tanto rustico che urbano pei fitti, e per le pigioni, il credito del padrone diretto, e locatore pei canoni, e il credito in-

fine dell' architetto, e cottimante formato nel migliorare o compire la fabbrica, o l'edifizio. (d. *Art.* 184.)

186. — Le prescrizioni tutte corrono contro qualunque persona individua, o morale, ancorchè privilegiata: Alle persone privilegiate peraltro restano preservate le loro ragioni per la propria indennità contro gli amministratori respettivi per le conseguenze delle prescrizioni sofferte. Solamente le prescrizioni dei dieci, dei venti, e dei trent'anni non corrono contro i minori, e gl'interdetti, nè tra i coniugi, nè a danno della moglie per il fondo dotale passato nei terzi, durante l'età minore, la interdizione, e il matrimonio. (d. *Art.* 185.)

187. — Il subingresso legale nei diritti, ed ipoteche del creditore dimesso compete: 1. Al possessore dell'immobile che abbia estinto il debito ipotecario validamente inscritto sull'immobile stesso di cui fece acquisto, egualmentechè all'altro che sopportasse la vendita coatta, o rilasciasse il fondo ipotecato per ottenere la rivalsa di ragione sopra i beni del principal debitore. 2. A quello che ha estinto il debito cui era obbligato con altri, e per altri. 3. All'erede beneficiato che con i propri assegnamenti ha dimessi i debiti ereditari. 4. Al creditore ipotecario che ha dimesso altro creditore anteriore, o privilegiato. (d. *Art.* 186.)

188. — Il creditore con ipoteca speciale vinto dai creditori anteriori con ipoteca estesa alla universalità dei beni del debitore, subentra per ministero della Legge nei diritti, ed ipoteche spettanti al creditore, o creditori evincenti sopra gli altri immobili del debitore, per l'effetto unico di essere proferito sul prezzo di questi immobili ai creditori posteriori in data alla di lui inscrizione. Lo stesso diritto competerà sugli altri fondi del debitore a quei creditori speciali, che rimangono pregiudicati dal subingresso del creditore speciale di cui si è detto di sopra. (d. *Art.* 187.)

189. — Le ragioni in tal guisa acquistate non possono esser ritorte neppure in concorso contro i creditori ai quali originariamente appartenevano. (d. *Art.* 188.)

190. — Fuori dei casi contemplati di sopra non compete subingresso quando non sia stato convenuto espressamente dalle parti. (d. *Art.* 189.)

191. — I Conservatori delle ipoteche sono in obbligo di rilasciare a tutti coloro che la richiedono copia delle inscrizioni che tuttora sussistono, o un supplemento alla copia già rilasciata, o un certificato negativo. Non potranno ricusare i Conservatori, essendone richiesti, il certificato comprovante le inscrizioni esistenti sopra un'immobile determinato, invece del prospetto generale delle inscrizioni che aggravano il possessore. Queste copie, prospetti, o certificati devono firmarsi di proprio pugno dal Conservatore delle ipoteche, e questa firma deve essere contrassegnata col bollo, e marchio assegnato all'Ufizio di Conservazione. (d. *Art.* 190.)

192. — I Conservatori sono tenuti per i danni derivanti: 1. Dall'avere omesso nei registri le inscrizioni state loro richieste, e dall'avere anticipato o preposterato le date: 2. Dall'avere trascurate alcune delle menzioni sostanziali contenute nelle note: 3. E dall'avere tralasciato d'inscrire nei certificati una, o più delle inscrizioni esistenti, a menochè ciò non derivasse da inesattezza, o insufficienza delle indicazioni state loro esibite. (d. *Art.* 191.)

193. — Se dal Conservatore si trascura di referire nei suoi certificati tutti gli oneri che aggravano l'immobile, questo passa nel nuovo possessore libero dagli oneri omessi, quando il nuovo possessore abbia richiesti i certificati due mesi dopo la voltura dell'acquisto, senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il respettivo loro grado, fino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero fino a che la graduazione tra i creditori non sia divenuta definitiva, ed inappellabile. (d. *Art.* 192.)

194. — I Conservatori non possono in verun caso ricusare, o ritardare le inscrizioni, o il rilascio dei certificati che ad essi vengono richiesti, sotto pena della refezione dei danni, e interessi. Il loro rifiuto, o ritardo può essere certificato con un atto disteso da un Notaro coll'assistenza di due testimoni. Dovranno pure alla richiesta degli interessati notare i cambiamenti ai quali vanno soggette le ipoteche nei casi di cessione delle medesime, alle conseguenze, altrimenti, dette di sopra. (d. *Art.* 193.)

195. — Nei certificati non possono comprendere i Conservatori che le inscrizioni vive, e sussistenti, e quanto a quelle rin-

novate come verrà ordinato in appresso, le sole inscrizioni rinnovate, omesse le precedenti. (d. *Art.* 194.)

196. — Sono in obbligo i Conservatori di tenere un Registro nel quale sieno indicate giorno per giorno, e con ordine numerico le consegne delle note presentate per la inscrizione; e qualora non possono immediatamente eseguire la formalità, debbono dare ai richiedenti un riscontro nel quale sia espresso il numero del registro corrispondente alla consegna; e non possono inscrivere le note nei registri a ciò destinati se non colla data, e secondo l'ordine delle consegne, che vengono ad essi fatte. (d. *Art.* 195.)

197. — Tutti i registri di formalità dei Conservatori debbono essere numerati, e muniti in ciascuna pagina dal primo all'ultimo foglio della firma del Giudice del Tribunale stabilito nel luogo ove esiste l'Ufizio. Questi registri, e l'altro di che al precedente articolo, saranno chiusi, e sottoscritti ogni giorno dal Conservatore. (d. *Art.* 196.)

198. — Le menzioni di deposito, e le inscrizioni si debbono fare nei registri successivamente, senza lasciare nessuno spazio in bianco, senza interlinee, postille, e raschiature, alla pena per il Conservatore di una multa dai fiorini 200. fino ai 500., e del risarcimento dei danni, ed interessi alle parti. (d. *Art.* 197.)

199. — I registri delle ipoteche si rendono pubblici per mezzo dei certificati che il Conservatore rilascia a chiunque gli domanda: Però non può negarsi, a chi la richiede, vista dei registri, e repertori ipotecari coll'assistenza del Conservatore, o suo delegato. (d. *Art.* 198.)

200. — Rilevando i Conservatori delle irregolarità commesse nel trascrivere le note esibite loro dalle parti, possono emendarle di propria autorità, accendendo una nuova inscrizione, ma sotto l'obbligo di portarla alla data corrente, e dichiarare che essa è in correzione della prima. (d. *Art.* 199.)

201. — I Conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incumbenze a tutte le disposizioni che sopra, sotto pena di una multa di 50. fino ai 200. fiorini per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda, senza pre-

giudizio dei danni, ed interessi che saranno corrisposti ai dannificati, oltre la multa. (d. *Art.* 200.)

202. — L'azione ai danni contro i Conservatori delle ipoteche non è più deducibile decorsi che sieno anni dieci, contando dal giorno nel quale per una causa qualunque sieno cessate le loro incumbenze in quell'Ufizio per dependenza della di cui gestione è dovuta la indennità. Spirati gli anni dieci senza che sieno state dedotte contro i medesimi istanze giudiciali per interesse dei terzi dannificati, deve radiarsi ogni ipoteca inscritta per le loro cauzioni. I Tribunali competenti a conoscere di queste istanze contro i Conservatori sono sempre quelli stabiliti nei luoghi degli Uffizi nei quali si pretende che abbiano mancato. (d. *Art.* 201.)

203. — Prima di assumere il loro ufizio debbono i Conservatori somministrare una cauzione in beni stabili nella proporzione che verrà indicata, da approvarsi quanto alla idoneità, e sufficienza dai Tribunali competenti. Debbono ancora prima di entrare in Ufizio procurare che sia depositati in tutti i Tribunali Civili del Granducato la loro firma originale corredata del bollo, e marchio dell'Ufizio del quale assumono la gestione. (d. *Art.* 202.)

204. — Quelli che in forza delle Leggi precedenti per conservare i loro privilegi avevano un termine indefinito ad eseguire le inserizioni, dovranno accendere queste inscrizioni dentro un anno dal giorno in cui è reso eseguibile il presente Motuproprio. Mancando a questo, i detti privilegi rimarranno nella condizione di semplici ipoteche, le quali non diverranno efficaci che dal giorno della eseguita inserizione. (a) (d. *Art.* 203.)

205. — La preferenza fra i privilegi antichi seguiterà ad essere determinata dalle Leggi vigenti all'epoca in cui fu acquistato il diritto, o il credito. (d. *Art.* 204.)

(a) *Il termine assegnato da questo e dai successivi Articoli* 205. 206. 208. 209. *e* 216. *per eseguire le Iscrizioni, e Rinnuovazioni dai medesimi contemplate è stato prorogato fino a tutto il mese di Decembre del corrente anno* 1837. *in forza della Notificazione de'* 9. *Giugno detto con espressa dichiarazione che questo nuovo termine sia ultimo e perentorio.*

206. — I privilegi, e le ipoteche create avanti la pubblicazione del presente Motuproprio, che per le Leggi abolite andavano esenti dall'obbligo della inscrizione, e non lo sono attualmente, dovranno inscriversi dentro il periodo di un anno, come all'Art. 203. (§ 204.) La inscrizione accesa in questo termine conserverà ai privilegi, ed ipoteche in passato esenti la loro efficacia, e la loro prerogativa; e decorso il termine, le ipoteche stesse non potranno assumere che il grado della inscrizione, ed i privilegi conserveranno i soli effetti di che all'Art. 40. (§ 41.) (d. *Art.* 205.)

207. — La ipoteca legale competente alla moglie per la dote o per le convenzioni matrimoniali, come le ipoteche legali dei minori, e degli interdetti che si ritroveranno formate al giorno nel quale si rende esecutorio il presente Motuproprio, dovranno essere inscritte dentro l'anno dal predetto giorno inclusive. (d. *Art.* 206.)

208. — L'onere delle inscrizioni che sopra apparterrà alle persone che ne vengono incaricate agli Art. 97. 98. e 99. (§ 98. 99. 100.) ed alle medesime conseguenze. (d. *Art.* 207.) (a)

(a) *Ai Provveditori dei Pupilli, e ai Magistrati e Giudici ai quali appartiene competenza pupillare, non è impedito di supplire alle Inscrizioni che formano un carico ai medesimi coerentemente a questo e ai precedenti Articoli* 98. *e* 206. *coll' affidarne la cura al Procuratore Legale del Patrimonio del Pupillo o dell' Interdetto a di cui favore debbono accendersi, o ad altro Procuratore che credano deputare, combinando la commissione al Procuratore in modo da potersi accertare convenientemente che le Inscrizioni vengano prese nel termine della Legge o dal Tutore, o Curatore, e dal Procuratore deputato. E quanto alle spese da anticiparsi ai Conservatori affinchè le dette Inscrizioni vengano accese ai loro Registri, sia per le Tutele e Curatele nuove, sia per le preesistenti alla nuova Legge, poichè per le prime, e moltopiù per le seconde, rimane spazio di tempo sufficiente per apprestare in ciascun patrimonio i mezzi di far fronte a queste non gravi anticipazioni, procureranno che sieno corrisposte con gli assegnamenti propri del Minore, o Interdetto interessato alle Inscrizioni valendosi in ciò del loro prudente arbitrio, e commettendo ancora a chiunque possa occorrere o Agente, o Debitore del patrimonio, di corrispondere l' importare delle spese delle quali si tratta. Quanto poi alle somme da in-*

209. — Il diritto alla separazione dei patrimoni spettante ai creditori, e legatari sulle credità aperte avanti l'introduzione del sistema ipotecario in Toscana, dovrà, perchè resti conservato, essere inscritto nel termine di mesi sei da quello in cui si rende attivo il presente Motuproprio. In mancanza della inscrizione nel termine che sopra, questo diritto, o benefizio cesserà di essere esercibile, nè potrà più dedursi. (d. *Art.* 208.)

210. — Lo stesso termine di mesi sei sarà accordato per le inscrizioni del benefizio della separazione dei patrimoni appartenente alle femmine escluse dalle credità intestate in ordine al vegliante Editto successorio: Avranno l'obbligo di farle accendere nei detti sei mesi i collaterali, o altri maschi che le avranno escluse, o i loro eredi, e se non vi adempiranno nel detto ter-

dicarsi per queste Inscrizioni, avvertiranno di determinarle caso per caso con quel discreto arbitrio che è ad essi conceduto in questa materia, e avuto riguardo ancora alle proporzioni con le quali sino al presente sono state richieste ai Tutori e Curatori le loro Cauzioni. L'obbligo della Inscrizione, salvo ciò che prudentemente potesse credersi opportuno per i Beni futuri in alcuni casi speciali, non s'intende esteso ai Tutori e Curatori non proprietarii di Beni immobili: e rimangono quanto a questi in tutta la loro sussistenza gli Ordini anteriori alla detta Legge. Come non s'intende esteso, salve speciali circostanze che potranno valutarsi dal retto arbitrio del Magistrato, l'obbligo stesso per quelle Tutele e Curatele che non hanno soggetto di amministrazione. Il domicilio da indicarsi nelle Inscrizioni di cui si tratta dovrà esser quello della Cancelleria del Tribunale cui il Minore o Interdetto è sottoposto. L'obbligo d'inscrivere contro i Curatori non riguarda che i Curatori dei sottoposti alla piena interdizione. Ferma stante la obbligazione della metà della Dote per la Madre Tutrice in ordine alla Legge de' 15. Novembre 1814., se inoltre è proprietaria di Beni stabili ricorre pure contro la medesima e sui di lei Beni l'obbligo della Inscrizione della ipoteca legale per la somma, e come quanto agli altri Tutori è disposto, ben inteso che in questo caso debba il Magistrato per la determinazione della somma, avere un giusto e conveniente riguardo all'importare, e alla solidità della obbligazione della metà della Dote. L'obbligo imposto ai Provveditori dei Pupilli e ai Giusdicenti da questo e dai due superiormente citati Articoli non sottopone i medesimi che agli effetti di una censura governativa, salvo i casi nei quali di ragion comune può esser tenuto a conto l'Uffiziale pubblico. (Circ. 12. Decembre 1836.)

mine saranno tenuti alle conseguenze di che all'Art. 42. (§ 43.) (d. *Art.* 209.)

211. — Dal giorno in cui vien posto in attività il presente Motuproprio le ipoteche generali di qualunque specie acquistate avanti il primo Maggio 1808. inscritte, o che potranno inscriversi, non rimarranno efficaci nè operative in qualunque maniera quanto ai beni, ed acquisti futuri, se i creditori tutte le volte che seguiranno nuovi acquisti a favore dei loro debitori, non saranno solleciti di prendere inscrizione nominatamente, e particolarmente su i beni di nuovo acquisto, e di dichiarare insieme la somma precisa per la quale intenderanno di inscrivere sui medesimi, uniformandosi in questa parte al prescritto degli Art. 73. e 85. (§ 74. 86.) e le inscrizioni prese in tal guisa saranno utili ai creditori soltanto sui beni specialmente designati, e nominati. (d. *Art.* 210.)

212. — Se le inscrizioni sopra i beni di nuovo acquisto eseguite come sopra appariranno eccedenti ai debitori, cumulato il valore non tanto dei nuovi beni, che di quelli posseduti dai debitori nel giorno in cui diviene attivo il presente Motuproprio, potranno chiederne la riduzione, e potranno chiederla egualmente, siano generali, o speciali le ipoteche, in tutti i casi nei quali mediante parziali pagamenti in qualunque tempo eseguiti, il capitale del credito originario sia rimasto saldato, almeno per metà, senza riguardo per le generali alla qualità dei beni o presenti, o di nuovo acquisto compresi nella inscrizione. (d. *Art.* 211.)

213. — La stessa disposizione relativa ai casi di parziale pagamento procederà pure per le inscrizioni delle ipoteche convenzionali poste in essere dopo il primo Maggio 1808., e sussistenti al giorno in cui prende vigore il presente Motuproprio. (d. *Art.* 212.)

214. — La eccedenza nei casi di che agli Art. 211. e 212. (§ 212. 213.) si verificherà semprechè il valore cumulato dei beni, per i quali saranno state accese le inscrizioni, resulterà netto, e libero da ogni aggravio superiore al duplo del capitale del credito rimasto vivo, e sussistente. (d. *Art.* 213.)

215. — Le inscrizioni per ipoteche legali posteriori al primo Maggio 1808., e per le giudiciali, anderanno soggette all'ordinario rimedio della riduzione, osservate le proporzioni di che all'Art. 135. (§ 136.) (d. *Art.* 214.)

216. — Il disposto degli Art. 108. e 111. (§ 109. 112.) si applicherà anco alle inscrizioni eseguite dopo la pubblicazione del presente Motuproprio dei crediti contemplati nei detti Articoli, e creati innanzi. (d. *Art.* 215.)

217. — Le inscrizioni delle ipoteche, dei privilegi, e del benefizio della separazione dei beni, che nel giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio verranno a compire, o avranno già compito un decennio, dovranno essere rinnovate nel decorso dell'anno immediatamente successivo al detto giorno, altrimenti cesserà la loro efficacia, e rinnovate dopo l'anno predetto, non avranno che l'effetto di una prima inscrizione. Il decennio si avrà per incominciato dal giorno in cui la inscrizione, qualunque ne sia il titolo, sarà stata portata sui Registri dei Conservatori, senza pregiudizio dei diritti nascenti da quelle inscrizioni che accese nei termini legati producono effetti retroattivi. Per la rinnovazione debbono osservarsi le stesse precise forme prescritte per la inscrizione originaria, omessa quella della presentazione dell'atto che giustifica il titolo, e debbono ripetersi le dichiarazioni contenute nella precedente inscrizione, aggiungendo che è fatta in conferma e rinnovazione della medesima. Bensì se viene richiesta dai cessionari, o dagli eredi dei creditori che hanno inscritto, debbe essere accesa in nome dei cessionari, ed eredi predetti, notando ancora il nome dei cedenti, o dei loro autori; E qualora i cessionari non abbiano già fatto cambiare sui Registri il domicilio eletto in principio dal cedente in ordine all'Art. 92., debbono far resultare la loro qualità colla presentazione dell'atto autentico che la giustifica. La rinnovazione dovrà esser fatta contro l'originario debitore, e nel suo nome, senza pregiudizio del diritto competente al creditore di comprendervi pure il proprietario attuale del fondo obbligato resultante dalla fede estimale da esibirsi al Conservatore, e di accendere l'inscrizione rinnovata anche nel suo nome e contro il medesimo. In tutti i casi per le spese della detta

rinnovazione avrà luogo quanto è prescritto per quelle delle inscrizioni agli Articoli 94. e 95. Non sarà peraltro necessaria la rinnovazione delle inscrizioni quando prima del giorno in cui comincerà l'osservanza del presente Motuproprio sia accaduta la vendita coatta dei beni obbligati, e confermata con l'aggiudicazione definitiva susseguita dalla voltura, o sia spirato per tutti i creditori intimati dall'alienatario a forma dell'Articolo 152. il termine di che nel successivo Articolo 159. Non avranno neppur bisogno di essere rinnovate le inscrizioni accese a favore delle mogli per le ipoteche delle doti e convenzioni matrimoniali, e a favore dei minori, e degli interdetti per le indennità cui possano aver diritto contro i tutori, e curatori, se al giorno nel quale incomincierà ad osservarsi il presente Motuproprio non sia già decorso un anno dallo scioglimento del matrimonio, o dalla liberazione dalla tutela, o dalla interdizione. (a)

218. — Le prescrizioni contemplate nell'attual regime ipotecario, e che ebbero principio avanti il primo Maggio 1808. seguiteranno ad essere regolate dalle antiche Leggi. Nondimeno se in forza delle stesse Leggi antiche sotto le quali incominciò la prescrizione, occorresse ancora per completarla una spazio mag-

(a) *S. A. I. e R. avendo portata la Sovrana sua attenzione alle difficoltà che possono incontrarsi dai Conservatori delle Ipoteche nella Esecuzione degli Articoli* 194. *e* 216. (§ 195. 217.) *del Motuproprio de'* 2. *Maggio* 1836., *ritenute le eccezioni sanzionate al* §. Non sarà peraltro ec. *e al* § Non avranno neppur bisogno ec., *penultimo e ultimo del detto Articolo* 216., *è venuta nella determinazione di ordinare, che sospesa frattanto l'osservanza dei detti due* §§ *fino alla pronunzia definitiva che l' I. e R. A. S. all'Articolo* 96. (§ 97.) *del Motuproprio precitato, si è riservata di emettere, s'intenderanno, e saranno soggetti all' obbligo della rinnovazione nei modi, nei termini, e agli effetti di che nel detto Articolo* 216. *le Iscrizioni ancora, che ne anderebbero esenti per il disposto degli accennati due* §§ *finali dello stesso Articolo* 216., *con questo però che quanto ai Creditori inscritti sui Beni già definitivamente aggiudicati, e voltati, e ai quali si riferisce il* §. Non sarà peraltro ec. *dalla presente Dichiarazione, non possa inferirsi conseguenza alcuna di diritto in quei casi speciali nei quali di ragione potesse non esser più necessaria la rinnovazione.* (Not. 29. Marzo 1837.)

giore di anni trenta, questa prescrizione si consumerà col decorso di anni trenta, contando dal giorno nel quale il presente Motuproprio diviene eseguibile. (d. *Art.* 217.)

219. — Dipenderanno dalle regole stabilite nel soppresso Codice Francese le prescrizioni delle quali è stato parlato di sopra, quando il loro principio rimontasse all'epoca in cui questo Codice ebbe vigore in Toscana. (d. *Art.* 218.)

220. — Quello che ipoteca un immobile mentre sa di non esserne il proprietario, che asserisce libero il fondo stato avanti ipotecato, o che tace, o diminuisce scientemente il numero delle ipoteche posanti sui beni, è soggetto in via civile all'arresto personale come stellionatario. (d. *Art.* 219.)

221. — I termini indicati e respettivamente assegnati nelle diverse disposizioni del presente Motuproprio sono continui. (d. *Art.* 220.)

222. — Il presente Motuproprio incomincerà ad essere attivo ed obbligatorio nel dì primo Luglio avvenire. Dal detto giorno resteranno abolite tutte le Leggi, Regolamenti, e Consuetudini veglianti nella materia dei privilegi, e delle ipoteche, e quanto alle altre materie nelle parti espressamente regolate dagli Articoli di questo Motuproprio. (d. *Art.* 221.)

IPOTECHE PRIVILEGI ec. Tariffa dei diritti, emolumenti e salari dovuti agli Uffizj di Conservazione dell'Ipoteche pubblicata con la Notificazione de' 28. Giugno 1836.

1. — Per ogni inscrizione sia essa diretta a conservare il privilegio, ed il benefizio della separazione del patrimonio, oppure l'ipoteca convenzionale, legale, e giudiciale, qualunque sia il numero degli inscriventi, e di quelli contro dei quali l'inscrizione viene domandata, ed accesa, sarà dovuto il solo diritto di mezzo fiorino . . . . F. — 50.

2. — Per ogni rinnovazione delle inscrizioni già accese, qualunque ne sia l'indole, la natura, ed il titolo, qualunque sia il numero degl'inscriventi che la rinnuo-

vano, e di quelli a carico dei quali viene rinnuovata sarà dovuto il solo diritto di centesimi venti. . . F. — 20.

3. — Tanto per ogni inscrizione che per ogni rinnuovazione come sopra, verrà corrisposto per suo emolumento al Conservatore mezzo fiorino. . . . . F. — 50.

4. — Quando nella primitiva inscrizione, o nella rinnuovazione concorrano più, e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore ciò non ostante dovrà il Conservatore delle Ipoteche percipere per tale inscrizione, o rinnuovazione il solo emolumento di mezzo fiorino . . . . F. — 50.

5. — Per ciascuna dichiarazione tanto di cangiamento di domicilio, quanto di surroga di creditore, allorchè l'una, e l'altra, sia anche cumulativamente richiesta in forza del medesimo atto, mezzo fiorino. . F. — 50.

6. — Per ogni radiazione, riduzione, o restrizione, cada essa sulla quantità del credito inscritto, sopra i beni ipotecati, oppure sopra le persone contro le quali l'inscrizione trovasi accesa, e su qualunque parte dell'inscrizione medesima, qualora sia domandata col medesimo atto; mezzo fiorino. . . . . F. — 50.

7. — Per i Certificati affermativi si dovrà per ogni Inscrizione compresa nel relativo Certificato, mezzo fiorino . . . . F. — 50.

8. — Senza poter domandare, ed esigere alcun'altro emolumento, o salario, per la surroga, cangiamento di domicilio, riduzione, restrizione, radiazione parziale, e qualunque altra modificazione, e correzione che fosse seguita relativamente alle inscrizioni, comprese nel Certificato che vien rilasciato.

E inoltre se lo Scritturato della Inscrizione compresa nel Certificato eccederà una carta, e la metà di un'altra a Tariffa notariale, avrà luogo a favore del Conservatore per ogni carta di scritturato eccedente, l'emolumento di centesimi quaranta. . . . . . F. — 40.

9. — Per ogni Certificato negativo tanto se porti esso una negativa assoluta per mancanza d'inscrizioni, quanto relativa per esser rimaste perente, o definitivamente radiate le inscrizioni che già trovavansi accese, mezzo fiorino. . . . . F. — 50.

10. — Tanto i Certificati affermativi quanto quelli negativi possono e devano rilasciarsi dal Conservatore delle Ipoteche parzialmente, cioè da quella all'altra epoca, oppure sopra quel fondo, o fondi che venissero precisamente indicati dal richiedente, ed in supplemento ancora di altro, o altri Certificati già rilasciati. In quest'ultimo caso avrà facoltà il Conservatore delle Ipoteche di farsi presentare quei Certificati anteriormente rilasciati, e potrà fare in essi quelle avvertenze, correzioni, e aggiunte che avesse già operate sui Registri nei termini, e come gli viene conceduto dalla Legge ipotecaria senza pregiudizio degli aventi interesse, e senza spesa. Non potranno denegarsi dal Conservatore delle Ipoteche i Certificati affermativi, o negativi, quantunque individuali, o parziali sopra beni specialmente indicati dal richiedente sul fondamento che essi sono affetti pure ad ipoteche generali già inscritte sui suoi Registri, ed unicamente si potrà dichiarare, ed aggiungere nel Certificato, che nel Certificato non restano incluse, per volontà del richiedente, le inscrizioni accese, e veglianti nei suoi Registri generalmente su tutti i Beni, senza potere esigere per questa dichiarazione alcun'emolumento speciale. Quando le inscrizioni contano nel Registro di formalità contro più individui della stessa famiglia, e quando l'ipoteca resulta dal medesimo documento, non potranno i Conservatori delle Ipoteche pretendere di rilasciare tanti Certificati quante sono le persone contro delle quali l'ipoteca trovasi inscritta, ma dovranno rilasciare il Certificato collettivo, e comprensivo tutti i debitori nominati nell'inscrizione semprechè, nella domanda di Certificato non venga diversamente indicato. L'emolumento in questo caso dovuto al Conservatore delle Ipoteche sarà calcolato sul numero delle inscrizioni portate nel Certificato, e non già sul numero delle persone a cui carico trovasi accesa l'inscrizione medesima.

Per Copia estratta di Documenti, ed altri Atti depositati, ed esistenti negli Ufizj di Conservazione d'Ipoteche per ogni carta a tariffa notariale centesimi quaranta . . . . F. — 40.

11. — Per il « *Visto* » che i Conservatori delle Ipoteche sono tenuti di dare a chi lo richiede, dei Registri di formalità, e dei conti relativi accesi al Repertorio, venti centesimi di fiorino per ogni Registro di formalità che dal richiedente vuole esaminarsi, e riscontrarsi, e per ogni Repertorio, compresa la Tavola Alfabetica, qualunque sia il numero delle inscrizioni accese nel Registro di formalità contro il medesimo debitore, o gravato dall'inscrizione, e qualunque il numero dei Conti aperti contro di esso al Repertorio. Qualora sulla Tavola Alfabetica non trovisi il nome della persona contro la quale vuole verificarsi se vegliano inscrizioni, nè siavi luogo perciò a procedere ad alcuna verificazione, e riscontro nè sui Registri di formalità, nè sui Repertorj, potranno percipersi dieci centesimi di fiorino per il « *Visto* » della Tavola alfabetica; in tutti gli altri casi non potrà percipersi alcun emolumento per il « *Visto* » della ridetta Tavola Alfabetica. Oltre i preindicati emolumenti, e salarj avranno i Conservatori delle Ipoteche diritto al rimborso del costo della carta bollata, il qual rimborso sarà di venti centesimi di fiorino per ciascuna inscrizione compresa la carta bollata, tanto del Registro di consegna, che di quello di formalità, e quanto ai Certificati, ed alle Copie di documenti, esigeranno il rimborso del costo della carta bollata effettivamente impiegata.

ISCRIZIONI NEGLI EDIFIZJ. V. MONUMENTI antichi ec. — SUOLO pubblico poliz.

ISCRIZIONI IPOTECARIE. V. IPOTECHE § 79. segg.

ISOLA DEL GIGLIO. V. GIGLIO Isola.

ISOLA DELL'ELBA. V. ELBA Isola.

ISPEZIONE di polizia. V. ESECUTORI pubblici 24. 46.

ISPEZIONE DI COMPARTIMENTO del Corpo degli Ingegneri. V. INGEGNERI ec.

ISTANZA NEI GIUDIZJ civili. TERMINE (della) *Spazio di tempo creduto dalla Legge sufficiente per far le prove, e per proferir la sentenza nelle cause civili.*

1. — PROC. CIV. — *Regol. Art.* 94. *segg.* pei giudizj ordinarj, e *Art.* 517. *segg.* pei giudizj sommarj.

2. — ADDIZ. AL REGOL. — Il termine dell'istanza nei giudizj sommarj può essere prorogato dal Giudice fino in 45. giorni, e non potrà citarsi all'udienza se non spirato il termine legale ad avere eletto Procuratore. (*Tarif. Procur.* 1814. *Art.* 14.)

3. — La R. Consulta, all'oggetto di prevenire qualunque dubbio volesse promuoversi sul punto di determinare da qual giorno debba incominciare a decorrere il termine di un mese, prescritto dall'Art. 517. del Regolamento di Procedura pel corso dell'istanza nelle cause sommarie, ha ordinato farsi sentire a tutti i Tribunali del Gran-Ducato, che per le cause di prima istanza il termine suddetto deve principiare a decorrere dal giorno nel quale la causa dalla parte più diligente è portata con citazione alla prima udienza del Tribunale, a forma dell'Art. 520.; e che il medesimo termine di un mese delle seconde e terze istanze delle predette cause sommarie, deve incominciare dal giorno nel quale la causa dalla parte più diligente è portata con citazione alla prima udienza del Tribunale di appello, successivamente al dì del registro del rapporto della notificazione della scrittura di esposizione dei gravami, e dell'allegazione, e respettiva riproduzione degli atti e processo delle precedenti istanze, a tenore degli Art. 747., 748., 749., 750. (*Circ.* 22. *Maggio* 1815.)

4. — Non è permesso ai Giudici di valutare la convenzione che possa aver luogo fra i difensori di una causa, all'effetto di pronunziare la sentenza fuori del termine decisorio, portando la data della medesima dentro il detto trascorso termine. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 9.)

5. — Non è permesso ai Procuratori di dimettersi e ritirarsi volontariamente, e senza dedurne alcun motivo, dalla difesa delle cause, all'oggetto di dar luogo all'applicazione dell'Art. 98. n. 6. del Regolamento di Procedura che proroga per un mese il termine tanto probatorio quanto decisorio delle cause, in caso di dimissione del Procuratore, poichè non possono i Procuratori dopo che hanno assunto la difesa di una causa, ed a cosa non più intiera, esimersi in altrui pregiudizio dal proseguirla. Qualora essi abbiano motivi che li necessitino all'abbandono della difesa di una causa, conviene che li facciano conoscere al Tribunale, il quale, dopo l'esame opportuno, deve pronunziare il relativo decreto; e frattanto, e fino a quest'epoca, il Procuratore che vuol ritirarsi è sempre il Procuratore della causa, ed è soltanto da questa epoca che incomincia a decorrere il termine che la Legge ha assegnato, nella mancanza legale del Procuratore, per la surroga di un altro. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 13.) (a)

ISTANZA NEI GIUDIZJ civili; DESERZIONE.

1. — REGOL. PROC. CIV. — *Art.* 109. *segg.* 458. 759.

2. — REGOL. DISCIPL. — Il ministro di Cancelleria assistente alle udienze annunzierà se vi siano cause ordinarie che dal libro giornale delle istanze apparisca che abbiano terminato il probatorio, ed abbiano iniziato il termine decisorio per quella prima udienza, e nelle quali a diligenza di veruna delle parti non sia stata fatta correre la citazione per quella udienza, ed il Consiglio dichiarerà deserta l'istanza di ciascuna di dette cause a carico del Procuratore dell'appellante, semprechè, intimato dalla Cancelleria per uffizio dentro il termine di giorni otto, non abbia fatto costare che il termine probatorio non sia di fatto spirato, o non sia rimesso in buon giorno coll'opportuna citazione al Procuratore, e colla sua comparsa all'udienza, in tutto e per tutto come

(a) *In forza del Rescritto de' 21. Aprile 1781. nelle cause civili commesse o pendenti presso un solo Giudice, cui in caso di morte o di diversa destinazione sia surrogato un altro Giudice, il termine decisorio, benchè fosse allora principiato, deve incominciarsi a computare dal giorno in cui sarà preso il possesso dal nuovo Giudice.*

prescrive la procedura in questo rapporto. (*Regolam. discipl. Art.* 25.)

3. — Il Coadiutore, tenuto in regola lo spoglio di questo libro giornale dei termini della istanza della causa, dovrà essere in grado di annunziare al turno del Magistrato in ciascuna udienza tutte quelle cause che saranno entrate nel decisorio per quella udienza medesima, e nelle quali nessuno dei Procuratori dei litiganti avrà fatta correre la citazione, onde si sia fatto luogo alla contumacia, ed a redarguire il Procuratore o Procuratori dell'attore mancanti nel loro uffizio. (d. *Art.* 75.)

ISTANZE CURIALI diverse avanti Tribunali, Arbitri ed altri Giudici. ONORARIO pei Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 62. 66. 91. 93. 96. 128.)

2. — Essendo la istanza diretta ad ottenere atti ordinatorj o preparatorj, sono comprese nella suddetta tassa la narrativa e la cedola. (d. *Art.* 131.)

ISTRUMENTO NOTARIALE. V. NOTARIATO di rogito.

ISTRUZIONE AI PERITI.

1. — EMOLUM. DI TARIF. GIUDIC. — Per le istruzioni che dal Tribunale si daranno ai periti, oltre lo scritturato, sarà devuto

Nelle cause di un merito superiore agli scudi 100.

nei Trib. di	(1. Ord. L.	7.	—	—
	(2. . . . . «	3.	10.	—
	(3. . . . . «	2.	6.	8.

Ed in quelle di merito non eccedente gli scudi 100.

nei Trib. di	(1. Ord. L.	4.	—	—
	(2. . . . . «	3.	—	—
	(3. . . . . «	2.	—	—

(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 27.)

2. — — Non è dovuto alla Cancelleria il dritto indicato dalla Tariffa all'Art. 27. quando le istruzioni da darsi ai periti sono esibite e concordate dalle parti, sempreché il Giudice non le abbia variate o corrette. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 19.)

3. — ONORAR. PROCURAT. — Pel disteso d'istruzioni ai periti di qualunque specie fino in dodici quesiti, sono assegnate ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . . «	2.	6.	8.

E pel di più fino in venti

1. Ruolo L.	—	13.	4.
2. . . . . . «	—	10.	—
3. . . . . . «	—	6.	8.
4. . . . . . «	—	5.	—

E da venti in su non sarà percetto alcun emolumento.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 108.)

4. — — Per l'esa.« ; e consenso da prestarsi per le istruzioni distese da altri, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . «	1.	3.	4.

(d. *Art.* 127.)

L

LACCI PER L'AUCUPIO. V. CACCIA ec.

LAJATICO (Castello) *Comunità* nella Camera di Pisa, Classe 2., Circondario di Pontadera, colla Cancelleria in Peccioli,

sotto la giurisdiz. della Potesteria di Peccioli, Vicariato di Lari. Ha l'Uffizio di Esazione del Registro in Lari, e la Conservazione delle Ipoteche in Livorno: sua popol. 1490.

Popoli

Lajatico — Orciatico.

Dioc. — Volterra.

LAMPORECCHIO (Contado) *Comunità* nella Camera di Firenze, Classe 1., Circondario di Pistoja, colla Cancelleria in detta Città, sotto la giurisdizione civile della Potesteria di Seravalle, Commissariato di Pistoja. Ha l'Uffizio di esazione del Registro e la Conservaz. delle Ipoteche in Pistoja: sua popol. 6270.

Popoli

S. Baronto — Lamporecchio — Ortignano — Porciano

Dioc. — Pistoja.

Castel Martini — Cecina — Larciano

Dioc. — S. Miniato.

LANA GREGGIA di qualunque genere.

1. — REGOLAM. DOGAN. — È abolito il divieto d'estrazione delle lane gregge, le quali d'ora in avanti potranno essere estratte dal Gran-Ducato, mediante il pagamento di una gabella, che vien determinata a lire 3. 6. 8. il 100. delle libbre di lana greggia di qualunque genere. (*Not.* 17. *Maggio* 1817.) (a)

2. — S. A. R. nella considerazione che i vincoli e restrizioni attualmente esistenti in forza delle Notificazioni de' 19. Ottobre 1791. e 27. Decembre 1792. sul transito pel territorio riunito delle lane gregge provenienti dall'estero, si sono resi superflui, dopochè di questi generi è stata permessa la estrazione dal territorio medesimo colle Notificazioni de' 21. Giugno 1805. e 17. Maggio 1817., e nella veduta altresì di facilitare sempre più le speculazioni commerciali, si è degnata di ordinare l'abolizione

(a) *Il divieto di estrazione della lana derivava dalla Legge de'* 18. *Ottobre* 1791. *ed altre ec. Per l'introduzione nel territorio riunito non pagava alcuna gabella: pel passo pagava soldi* 3. 4. *il cento delle libbre.*

dei detti vincoli e restrizioni sopra gli oggetti surriferiti che sono destinati al transito. In conseguenza di che potranno i medesimi da ora in avvenire essere spediti per passo nelle Dogane principali del Gran-Ducato da qualunque Dogana di confine vi pervengano, accompagnati dai debiti manifesti, derogando in questa parte per gli articoli che sopra alle disposizioni dell'Articolo 55. della rammentata Notificazione del 1791. e dell'Articolo 4. di quella successiva del 1792. (*Not.* 25. *Ottobre* 1820.) (a)

LARDO STRUTTO, LARDONI E MEZZI DORSI.

— GAB. DOG. — È abolita ogni gabella o tassa di estrazione stabilita pel lardo strutto, pei lardoni e mezzi dorsi, i quali potranno liberamente e senza pagamento di alcun dazio essere estratti dal territorio riunito. (*Not.* 12. *Marzo* 1822.) (b)

LARI. (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicariato di 4. classe è nel Circondario della Ruota di Pisa; sottoposto nei rapporti di buon governo e di polizia a quel Governatore, e in quelli di esecuzione immobiliare a quel Tribunale di prima istanza. Ha la giurisdizione civile sulla Comunità di quella terra, e sulle Comunità di Lorenzana e di S. Luce, colla popolazione di 11000. La giurisdizione criminale abbraccia anche le Potesterie di Chianni e di Peccioli colla popol. di 22000.

— La Comunità è nella Camera di Pisa, classe 2.; è Capoluogo di Circondario; vi è una Cancelleria di 2. classe, la quale serve anche alle Comunità di Fauglia, Colle Salvetti, Lorenzana, S. Luce, e Chianni; vi è un Uffizio di esazione del Registro, e la Conservazione delle Ipoteche è in Livorno: sua popol. 8300.

Popoli della Comunità

Bagno ad Acqua — Cevoli — Santermo — Lari — Montanino — Parlascio — Perignano — S. Ruffino — Usigliano.

(a) *La Notificazione del* 1792. *aveva precisate le Dogane di frontiera dalle quali unicamente dovevano provenire le lane.*

(b) *Una Legge de'* 30. *Aprile* 1804., *non pubblicata mai colle stampe, vi aveva imposta una tassa di estrazione.*

E per la Legge de' 28. Luglio 1828. (a)
Tripalle (*in parte*) — Crespina.
Dioc. — S. Miniato.

LASTRA A SIGNA. (Castello) *Potesteria minore e Comunità.*

— La Potesteria è suburbana o Coadiutoria del Commissario del Quartier di S. Spirito della Città di Firenze: comprende la Comunità di detto Castello, e quella di Casellina e Torri: sua popol. 18000.

— La Comunità è nella Camera di Firenze, classe 2., Circondario di Empoli, colla Cancelleria in Empoli; ha l'Uffizio di esazione del Registro, e la Conservazione delle Ipoteche in Firenze: sua popol. 8460.

Popoli.

Calcinaja — Carcheri — Gangalandi — Lamole — Marliano — Pulica — Selva.

Dioc. — Firenze.

Poggio la Malva o le Busche. — *Dioc.* Pistoja.

LATERINA (Castello) *Comunità* nella Camera di Arezzo, classe 3., Circondario di S. Giovanni, Cancelleria di Montevarchi, sotto la giurisdizione della Potesteria di Montevarchi; ha l'Uffizio di esazione del Registro in quella stessa Terra, e la Conservazione delle Ipoteche in Arezzo: sua popol. 1960. V. CASTIGLION FIBOCCHI.

(a) *Il confine fra questa giurisdizione e Livorno è formato al di là del luogo detto la Paduletta, dal R. Fosso Zannone fino all'incontro della Chiavica dell' Orcina, e quindi dall'Antifosso del Fosso Reale fino alla Via di Stradiola presso Grecciano; dalla Via di Stradiola fino all'incontro del fiume Isola nel luogo detto i Puntoni; e proseguendo verso mezzo giorno per questo fiume anderà all' incontro del Fosso di Corneta a ritrovare l' antico Confine Giurisdizionale fra il Vicariato di Lari, e il Governo di Livorno.* (L. 28. Luglio 1828. Art. 2.)

Popoli.

Casanuova — Impiano — Laterina — Penna — Vitereta.

Dioc. — Arezzo.

LATROCINIO. *Uccisione di un uomo, commessa all'oggetto di trarne guadagno o comodo.*

— Dritto pen. — V. Omicidio.

LATTE. Sussidj di latte ai figli legittimi. V. Esposti ec. Rapp. amministr. 15. segg. 21.

LATTE sussidi di latte ai figli legittimi di Madri miserabili e impotenti.

1. — S. A. I. e R. con la veduta di procurare una pariforme generale intelligenza in proposito dei Sussidj di Latte ai figli legittimi di Madri impotenti ad allattare, e miserabili, e di ridurre nel tempo medesimo questo modo di pubblica sovvenzione meno imbarazzante per gli Spedali, e di minore aggravio per le Comunità su cui posa, con venerato dispaccio segnato dal 1. Maggio andante, si è degnata emanare le seguenti dichiarazioni, e prescrizioni. (*Circ.* 14. *Maggio* 1834. *in princ.*)

2. — Gli Spedali debbon prestarsi al ricevimento dei figli legittimi, a carico della Comune dalla quale provengono, dietro soltanto il biglietto d'invio del Gonfaloniere, e saranno semestralmente dalla Comune stessa rimborsarsi delle corrisposte rette alimentarie. (d. *Art.* 1.)

3. — Chiunque crede aver diritto al Sussidio di Latte deve presentarsi al Gonfaloniere munito della fede di un Professore dell'arte salutare costatante la malattia, o impotenza della madre ad allattare; ed al Gonfaloniere spetta verificare per mezzo del Medico condotto, dei Parrochi, dei Giusdicenti, o in qualunque altro modo possa reputare più conveniente, se il concorso degli estremi voluti dagli ordini veglianti veramente sussista, e l'accordare, o negare il Sussidio secondo il resultato di tali verificazioni. (d. *Art.* 2.)

4. — Accordando il Sussidio dovrà il Gonfaloniere render conto della fatta concessione alla successiva adunanza del Magistrato, facendo procedere all'opportuno stanziamento della spesa con esibire le prove, e giustificazioni che lo persuasero della concorrenza degli estremi sopra mentovati. (d. *Art.* 3.)

5. — Tali prove, e giustificazioni dovranno unirsi ai Mandati da rilasciarsi sulle Casse Comunitative, sia per i rimborsi dovuti agli Spedali per i figli legittimi che fossero loro inviati, sia per i sussidj in danaro, che, nei congrui casi, saranno stati accordati.

6. — Trattandosi di Comunità che non abbiano accollato agli Spedali, in ordine alla Circolare del 22. Ottobre 1822. l'onere dei Sussidi di Latte, il Sussidio in danaro dovrà essere compartito direttamente dalla Comune, e non dovrà essere altrimenti anticipato dallo Spedale per esserne rimborsato a fin d'anno, siccome irregolarmente in alcuni luoghi è stato praticato finquì.

7. — Tali Sussidi in danaro, ridotti, secondo i casi, alla minor somma possibile, dovranno concedersi a preferenza, ogni qual volta sia combinabile sul posto l'allattamento del figlio legittimo a cura e diligenza della propria famiglia con una spesa minore di quella che renderebbesi inevitabile per la Comune, se fosse provveduto al Baliatico per mezzo dello Spedale.

8. — Resta a carico del Gonfaloniere ogni Sussidio per cui non abbia come sopra giustificato il concorso degli estremi voluti dagli ordini, e procurato dal Magistrato l'opportuno partito di stanziamento.

9. — Allorchè dalla Comunità sia stato accollato, in ordine alla Circolare sopraccitata, agli Spedali l'onere dei Sussidi a Latte, rimane a carico dei Rettori o Commissarj quella responsabilità, che in caso di non avvenuto accollo posa su i Gonfalonieri, onde sono in libertà di verificare, in quei modi che più reputino convenienti, il concorso degli estremi voluti dagli ordini per la concessione del Sussidio, e debbono unire le relative giustificazioni ai Mandati di pagamento da rilasciarsi sulla Cassa dello Spedale. (d. *Art.* 8.)

LAUDEMIO. *Contribuzione, cui ha dritto il padron diretto di un fondo enfiteutico, pel consenso ed approvazione dell'atto della tradizione del fondo stesso all'enfiteuta.*

— Dritto civ. — V. Livello di MM. 11. segg. 27. 59. — Beni ecclesiast. contrattazione.

LAVORATORI, o TESTANTI. Tassa V. Tassa dei lavoratori ec.

LAVORI PUBBLICI. *Pena afflittiva, irrogata per certi delitti dalla riforma criminale del* 1786. *e da altre Leggi.* V. Pene per delitti applicazione.

1. — Dritto pen. — I condannati ai pubblici lavori, quando escono fuori del Bagno, devono sempre portare sopra di loro in luogo visibile un cartello in tavoletta esprimente il nome e il casato del condannato, il titolo del delitto, e la pena ad esso imposta. (*Motup.* 21. *Settembre* 1782.)

2. — La pena dei pubblici lavori avrà congiunto il cartello, in cui sarà espresso il titolo del delitto, e da dieci anni in su, e pei recidivi di fuga, potrà il Giudice, secondo la qualità dei casi, aggiungervi l'anello tondo al piede. Ed essendo a vita, pena riservata pei delitti capitali, avrà il condannato, oltre l'anello tondo e una doppia catena, l'abito di colore e taglio che lo distingua da tutti gli altri forzati, e i piedi nudi; sarà impiegato nei travagli più duri e faticosi, e porterà scritto nel cartello esprimente il titolo del suo delitto « ultimo supplizio. » (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 55.)

3. — S. A. R. intenta a prevenire i disordini che potrebbero succedere nel caso che più forzati fuggissero in complotto dai Bagni di Pisa, Livorno, e Portoferrajo, e ad allontanare inoltre le atrocità, alle quali l'esperienza dimostra che questi malvagi si abbandonano, vuole che resti sostituita la pena delle galere estere, come quella dell'ordine di Malta, pei rei che condannati a morte con sentenza formale, otterranno per grazia la permuta

della pena; e che sia comminata la deportazione alle galere medesime a quei forzati dei nostri Bagni, che, condannati a vita o per venti anni, ne tentassero la fuga. (*L.* 10. *Maggio* 1796.)

4. — S. A. I. e R. dopo essersi degnata col veneratissimo suo Rescritto del 9. Luglio 1833. di abolire l'uso della doppia catena, e dell'anello tondo al piede, a cui si sottoponevano i condannati per i delitti i più gravi, ritenuto l'anello tondo ai soli forzati ai quali sia stata commutata la pena capitale in quella dei pubblici lavori a vita, e di dichiarare che la condanna dei lavori pubblici non porta seco la morte civile del condannato, ma lo assoggetta alla sola amministrazione legale dei suoi beni, essendosi sempre più persuasa, che, senza attenuare la esemplarità, e la efficacia della pena dei lavori pubblici, può farsi cessare anche l'altra esasperazione della nudità dei piedi, si è compiaciuta col suo veneratissimo Rescritto del 20. Febbrajo prossimo decorso di abolire in tutti i casi nei quali veniva prescritta dalla Legge del 30. Novembre 1786., e dall'Editto del 22. Giugno 1816. Ha voluto inoltre l'I. e R. A. S. che i condannati dal Tribunale straordinario, creato dal menzionato Editto del 22. Giugno 1816. partecipino in avvenire della facoltà comune ai condannati dagli altri Tribunali Criminali tanto di ricorrere per la revisione della Sentenza, quanto di supplicare per la Grazia nei modi soliti e secondo gli ordini generali veglianti in tal materia. E con lo stesso Rescritto del 20. Febbrajo prossimo decorso ha l'A. S. I. e R. ordinato che anche per i Condannati a norma del citato Editto del 22. Giugno 1816. la pena dovrà incominciare a decorrere dal giorno in cui sarà ad essi notificato il Rescritto di reiezione della domanda di grazia. (*Not.* 12. *Aprile* 1836.)

5. — S. A. I. e R. alla cui Sovrana considerazione è stato fatto presente, che l'attual sistema di erogazione dei lucri che il condannato ai pubblici lavori trae dal suo travaglio durante la sua stazione nel Bagno nel caso che esso venga liberato dalla catena, o muoja in pena, non corrisponde a quanto prescrive il regolamento generale pei Bagni del Granducato approvato nel 22.

Gennajo 1817., ed a quello che ingiungono le successive Istruzioni sanzionate nel 3. Luglio, e 4. Agosto 1820., non menochè la necessità di stabilire nuove discipline in questa parte; dopo aver fatto riflesso che l'oggetto del regolamento e istruzioni che sopra in proposito dei lucri del condannato si è quello di allettare i medesimi con lo stimolo potente del guadagno, e della proprietà, all'amore della fatica, ed alle discipline sociali dalle quali col delitto eransi allontanati, quale intento è d' interesse pubblico generale, e dee quindi prevalere a qualunque altro riguardo d'interesse meramente privato, con Dispaccio dei 2. Aprile corrente si è degnata emanare le seguenti disposizioni in modificazione, e correzione di quelle in questa parte contenute nel Regolamento suaccennato. — 1. Che nel caso in cui il forzato sorta libero dal Bagno, senza riguardo ai debiti privati che ha contratto con la condanna, e nemmeno al debito delle spese processali, debba al medesimo dall'amministrazione del Bagno stesso essere consegnata l'intiera sua massa dei lucri fatti con i suoi travagli, salva la sola diminuzione dell'importare del vestiario da paesano. — 2. Che la stessa massa debba restar libera agli eredi di esso quando venga a mancare in stato di pena, sia che si tratti di condannato a tempo, sia che si tratti di condannato a vita. — 3. Che ove nessuno erede si presenti, o si ritrovi, l'Amministrazione del Bagno dia notizia dell'accaduto al Tribunale del domicilio del defunto perchè ne notifichi la morte ai figli, o parenti prossimi se ne esistano, o pubblichi la medesima con Editto Pretorio non conoscendosi nella sua giurisdizione parenti prossimi entro il terzo grado civile, con che però questo Editto contenga l'intimazione a presentarsi al Tribunale, onde gli aventi interesse possano essere muniti di un Certificato che attesti la loro qualità ereditaria, e l'amministrazione del Bagno possa su questo consegnare agli eredi stessi la respettiva massa. — 4. Che ogni atto relativo debba spedirsi gratuitamente. — 5. Che agli effetti suindicati le masse dei lucri dei forzati defunti si ritengano per un quinquennio nella cassa dell'Amministrazione, e spirato questo termine senza che alcuno sia comparso, debbano cedere a benefizio del Fisco irretrattabilmente. (*Circ.* 12. *Aprile* 1836.)

LAVORI FORZATI. *Specie di pena, espiabile nella* Casa di Reclusione *stabilita a* Volterra, *surrogata alla pena del confine che veniva prescritta in certi casi contro i rei di furto, e che può infliggersi anche dal Presidente del Buon Governo fino a tre mesi.* V. FURTO sostituzione di pena.

LAVORI USATI.

— REGOL. DOG. — V. ROBA usata.

LEGALIZZAZIONE, E RECOGNIZIONE di firme.

— EMOLUM. NOTAR. — Per ciascuna legalizzazione di firme di Notari, e per certificati richiesti dai medesimi, sono dovuti alla cassa degli Archivj dei contratti soldi 13. den. 4 (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 55.)

LEGATO. *Atto di liberalità del testatore o del codicillante, concepito con parole dirette, per cui si diminuisce la eredità, lasciando qualcosa a taluno a titolo singolare.*

1. — DAZIO DI REGISTRO — V. REGISTRO (il dazio) 16. — PASSAGGIO di proprietà ec.

2. — Sono sottoposte al dritto fisso di lire 1. le consegne dei legati. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. § 1. n. 18.)

3. — Nella valutazione dell'eredità non possono detrarsi dal patrimonio stabile se non che i legati di specie, dovendosi i legati di quantità considerare all'effetto del pagamento del dritto alla pari dei debiti dell'eredità, defalcabili soltanto da essa nel modo indicato rispetto ai debiti dall'art. 10. della Legge de' 30. Dicembre 1814. (*Circ.* 23. *Ottobre* 1823.)

LEGATI PII ED **ONERI**. AFFRANCAZ. V. AMMORTIZZAZIONE 44. segg. 123. — LIVELLO di MM. nel *Sommario*.

LEGGI TOSCANE. PUBBLICAZ. dei Motuproprj, Circolari, e Notificazioni e loro conservazione. V. GIUSDICENTI PROV. contegno ec. § 73.

LEGISLAZIONE PATRIA. Ripristinaz.

1. — Dopo aver Noi colle diversi Leggi pubblicate dal 1. Maggio 1814. fino a questo giorno provveduto alle materie più urgenti della Legislazione civile, abbiamo considerato che potevamo senz'alcuno inconveniente sottrarre con qualche provvisoria eccettuazione, che le circostanze del momento rendono necessaria, i nostri amatissimi Sudditi dalla influenza e autorità delle Leggi del cessato Governo, richiamando in vigore le Leggi generali che appartenevano alla Legislazione civile del Gran-Ducato nel 1. Decembre 1807., finchè non sia compilata quella nuova collezione di Leggi che ordinammo coll'Editto de'9. Luglio passato, (a) e della quale, colla veduta che tutti i nostri fedelissimi Sudditi, riuniti in una sola famiglia, misurassero colla medesima norma i loro dritti e i loro doveri, concepimmo il desiderio fino

(a) *Il Gran-Duca Ferdinando III. aveva già molto prima procurato che venisse compilato un Codice civile toscano, poichè, come abbiamo accennato nel* Piano dell'Opera, *con suo Dispaccio dato in Vienna il* 21. *Maggio* 1792. *ne incaricò l' Avvocato Gio. Maria Lampredi, corredando la commissione di espressioni che non possiamo dispensarci dal trascrivere.* „ ivi „ *Vuole la R. A. S. che gl' Impiegati si considerino come associati* „ *a quest' opera, ch' Ella riguarda* giustamente importantissima per la tranquillità, libertà, e sicurezza dei suoi fedelissimi sudditi, *la felicità dei* „ *quali è, e sarà sempre, l' oggetto delle sue cure Sovrane; e che perciò* „ *ciascuno di loro risponda alle questioni che gli saranno fatte; appronti* „ *o faccia approntare riscontri, estratti, e copie dei fogli e documenti che* „ *saranno in suo potere; suggerisca le notizie e i lumi che crederà più* „ *vantaggiosi alla legislazione dello Stato, sopra le materie delle quali* „ *sarà interrogato; e che in somma tutti si uniformino pienamente ai desiderj di detto incaricato, il quale dovrà rendere alla R. A. S. esattissimo conto della intelligenza, zelo, e attività con cui ciascuno avrà cooperato all' avanzamento e perfezione di* questa utilissima impresa, *che è* „ *stata* desiderata dai suoi augustissimi predecessori Francesco I. e Leopoldo II. *suoi veneratissimi Padre ed Avo di gloriosa memoria, senzachè finora per diverse cause sia proceduta con quella celerità che si do-* „ *veva* per comun bene *sperare.* „

Esiste anche attualmente una Commissione legislativa: esiste altresì a tale uopo una special delegazione; ma fintanto che non vedremo pubblicate quelle riforme che ne saranno il resultato, ei giova sperare che vi possa supplire il presente Repertorio, *che, neppure nel caso di una tal rifusione delle Leggi attualmente vigenti, potrà mai riguardarsi per inutile.*

dal momento che fu da Noi riassunto il Governo di questi Stati, e siamo quindi venuti nella determinazione di ordinare colla pienezza della nostra autorità quanto appresso. (*Mot.* 15. *Novembre* 1814. *in prin.*)

2. — Dal giorno della pubblicazione della presente Legge sono aboliti i Codici, i Decreti, i Regolamenti e tutte le altre disposizioni che costituivano la Legislazione civile relativa al dritto privato sotto l'ultimo cessato Governo. (d. *Art.* 1.)

3. — Sono provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti, eccettuati dalla generale abolizione predetta il Codice di Commercio, nelle parti nelle quali non è contrario al Regolamento pei Trib. di Commercio, e all'altre Leggi da Noi pubblicate (a): il Sistema Ipotecario (b) le Leggi e Regolamenti veglianti sopra il Registro dei contratti e delle successioni (c): le disposizioni relative all'ammissione della prova testimoniale (d): e le Leggi sopra il Notariato (e). (d. *Art.* 2.)

4. — Sono parimente eccettuati fino a nuove disposizioni, delle quali intanto ci occupiamo, dalla detta generale abolizione la Legge del Registro, e i Regolamenti relativi alla medesima, anche in quelle parti che interessano gli atti giudiciarj e i diritti di Cancelleria, ordinando però, che, fermi stanti nella loro integrità i dritti fissi dei predetti atti giudiciarj, i dritti proporzionali degli atti stessi siano ridotti e respettivamente pagati per la sola metà. (d. *Art.* 3.)

(a) *Le parti del Codice di commercio francese contrarie alle vigenti Leggi toscane consistono più che in altro nella procedura giudiciaria, nella esecuzione personale non permessa contro i non mercanti sottoscriventi lettere di cambio ec., e nella procedura criminale e dritto penale pel fallimento doloso.*

(b) *Di questa è stata emanata una Legge fondamentale con Motup. de' 2. Maggio* 1836. *e vedesi compiutamente inserita sotto la caratteristica* IPOTECHE.

(c) *Nel* 30. *Decembre* 1814. *fu emanata la nuova Legge sul Registro, che assegnò a questa materia una proporzione più giusta tra i rapporti di finanza e i vantaggi emergenti dalla validità degli atti.*

(d) *Sussistono sempre le disposizioni del Dritto francese sulla* prova testimoniale; *sembra peraltro che la maggiorità delle decisioni dei nostri Tribunali ne abbia assai modificato il rigore.*

(e) *La Legge dell'* 11. *Febbrajo* 1815. *organizzò il Notariato di Rogito.*

5. — Resta ferma l'operazione delle Leggi del cessato Governo, che riguardano la feudalità, le sostituzioni fidecommissarie, le commende, e qualunque altro vincolo, di cui fossero stati affetti i beni immobili. (d. *Art.* 4.)

6. — Dal giorno stesso della pubblicazione della presente Legge come sopra, dovranno attendersi ed osservarsi le Leggi, Ordini e Regolamenti pubblicati dal primo Maggio 1814. in poi, e le Leggi, Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alla Legislazione civile del Gran-Ducato nel primo Decembre 1807. in tutti i rapporti, nei quali non sono contrarj alle Leggi provvisoriamente conservate (a); ritenuta l'abolizione di tutti gli Statuti particolari delle Città, Terre e Castelli del Gran-Ducato medesimo. (d. *Art.* 5.)

7. — In tutto quello che non dispongono le Leggi, Ordini e Regolamenti, dei quali abbiamo come sopra richiamata l'osservanza, si dovrà ricorrere al Gius comune dei Romani, e al Dritto canonico respettivamente, in quella forma e con quelle modificazioni, colle quali quest'ultimo si osserva nel Gran-Ducato alla predetta epoca del primo Decembre 1807. (b) (d. *Art.* 6.)

8. — Coll'abolizione delle Leggi civili del cessato Governo, e colla ripristinazione delle antiche Leggi del Gran-Ducato, non deve intendersi portata veruna lesione ai dritti legittimamente quesiti ai terzi sotto l'impero delle predette Leggi abolite. (d. *Art.* 7.)

LEGITTIMA. *Quota di beni ereditarj, libera da ogni peso, la quale per ministero della Legge si deve ad alcune determinate persone.* (c)

(a) *Si osservi peraltro che in ordine alle Leggi che appellano alla R. Giurisdizione si deve rimontare al 1799., poichè tutte le altre dettate da detto anno al primo Maggio 1814., per disposizione della Circolare de' 29. Luglio 1818. non hanno più alcuna forza.* V. Giurisdizione Regia.

(b) *Ricorre la stessa osservazione consegnata nella* Nota *precedente.*

(c) *Quanto al dritto alla legittima nelle femmine discendenti, e alla dote nelle femmine trasversali escluse in concorso dei maschi, convien ricorrere a quanto dispone la Legge de' 18. Agosto 1814. agli Art. 32. segg.* V. Doti escluse ec.

SOMMARIO.

1. — La legittima è dovuta in primo luogo ai figli e discendenti; in secondo luogo ai genitori ed altri ascendenti della linea paterna; in terzo luogo agli ascendenti della linea materna; in quarto luogo ai fratelli sì germani che consanguinei, e alle sorelle sì germane che consanguinee. (*Motup.* 15. *Novembre* 1814. *Tit.* 9. *Art.* 1.)

2. — Ai figli e discendenti, tanto maschi quanto femmine, è dovuta la legittima secondo la prossimità del loro grado, salvo nei congrui casi il dritto della rappresentazione, dal padre, dalla madre, e dagli altri ascendenti paterni e materni. (d. *Art.* 2)

3. — Ai genitori e altri ascendenti paterni è dovuta la legittima dai figli e discendenti sì maschi che femmine. (d. *Art.* 3.)

4. — Dai figli e discendenti maschi di maschio è dovuta in primo luogo al padre; non esistendo esso, agli altri ascendenti maschi della linea paterna; nel difetto loro, alla madre; e, questa mancando, alle femmine ascendenti della medesima linea, ritenuta sempre la prerogativa del grado. (d. *Art.* 4.)

5. — Dalle figlie e altre discendenti femmine, e dai discendenti da esso, è dovuta secondo l'ordine stabilito dal diritto civile romano. (d. *Art.* 5.)

6. — Agli ascendenti della linea materna, senza distinzione di sesso, e osservata solamente la prossimità, è dovuta la legittima dai loro discendenti, tutte le volte che non sia superstite al testatore veruna delle persone che escluderebbero gli ascen-

denti medesimi dalla successione intestata, e tutte le volte che, sopravvivendo al testatore alcuna delle persone escludenti, sia stato istituito erede da esso un estraneo, o un congiunto non escludente. (d. *Art.* 6.)

7. — Ai fratelli, e in difetto di essi alle sorelle, se si tratta della eredità di un fratello, ed ai fratelli egualmente che alle sorelle, se si tratta della eredità di una sorella, è dovuta la legittima nel solo caso che in esclusione dei fratelli e delle sorelle sia istituita erede una persona turpe. (d. *Art.* 7.)

8. — La madre e le altre ascendenti femmine della linea paterna hanno diritto alla legittima tanto se l'erede istituito sia un estraneo, quanto se sia un collaterale, che avrebbe escluse queste femmine dalla successione intestata. (d. *Art.* 8.)

9. — Conservano gli ascendenti, non ostante il loro passaggio alle seconde nozze, il diritto alla legittima nell'eredità dei figli di primo letto, senza distinzione di beni. (d. *Art.* 9.)

10. — Non è dovuta la legittima alle persone incapaci della successione: subentra nel luogo dell'incapace quello che avrebbe diritto alla legittima, se l'incapace non esistesse. (d. *Art.* 10.

11. — I figli e discendenti del figlio, o altro discendente diseredato, hanno diritto di conseguire quella porzione stessa che sarebbe dovuta a quello che è stato diseredato. (d. *Art.* 11.)

12. — La legittima dei figli o discendenti consiste in quattro oncie della libera eredità, se sono quattro o meno; in cinque oncie, se cinque; in sei oncie, se sei o più, come è stato disposto nella Legge delle successioni intestate all'Art. 33. (d. *Art.* 12.) V. Successioni intestate.

13. — La legittima degli ascendenti è la terza parte della eredità libera del defunto, tanto se non esiste alcuno dei collaterali, coi quali consuccederebbero se il disponente fosse morto intestato, quanto se, esistendo questi collaterali, nessuno di loro sia scritto erede. (d. *Art.* 13.)

14. — Se uno dei medesimi collaterali, o più, o tutti siano scritti eredi, in tal caso la legittima degli ascendenti è la terza parte di quella porzione che ad essi competerebbe nella successione intestata, se esistessero quei soli collaterali che sono scritti eredi. (d. *Art.* 14.)

15. — Se insieme con uno, o più, o tutti i predetti collaterali sono scritti eredi uno o più estranei, allora la legittima degli ascendenti è, in rapporto all'erede o eredi collaterali, la terza parte di quella porzione che apparterrebbe ai medesimi nella successione intestata, da calcolarsi però sulla quota per la quale gli stessi collaterali partecipano della eredità del defunto, e in rapporto all'erede o eredi estranei, è la terza parte della intiera quota di eredità che perviene in essi mediante il testamento. (d. *Art.* 15.)

16. — La legittima dei fratelli germani e consanguinei, e delle sorelle, è sempre la quarta parte della libera eredità del testatore. (d. *Art.* 16.)

17. — La legittima è una quota di beni, e non di eredità: deve perciò detrarsi al netto di tutti i debiti veri, e non semplicemente confessati, e delle spese di ultima volontà e dei funerali. (d. *Art.* 17.)

18. — Il legittimario non è obbligato a ricevere solamente denari, o mobili, o l'usufrutto, in luogo della quota competente dei singoli beni e capitali della eredità, i quali devono essergli assegnati sopra tutto l'asse ereditario, a prudente arbitrio del Giudice, in modo che non siano nè dei migliori, nè dei peggiori. (d. *Art.* 18.)

19. — Per calcolare la quantità della legittima si ha riguardo al giorno della morte. Ma per determinare il valore dei beni si considera il giorno dell'effettivo loro conseguimento, e il legittimario soffre i decrementi naturali, e gode degli aumenti intrinseci sopravvenuti nei beni stessi dopo la morte del testatore, e prima della separazione della legittima. (d. *Art.* 19.)

20. — La legittima si deferisce per ministero della Legge nel momento della morte del testatore: è perciò trasmissibile, sebbene non agnita, agli eredi anche estranei del legittimario, il quale non può renunziarvi in pregiudizio dei proprj creditori. (d. *Art.* 20.)

21. — Dal giorno della morte del testatore sono dovuti i frutti della legittima, secondo la natura dei beni, e dei capitali che costituiscono l'asse ereditario; ma se i beni esistono nel possesso dei terzi, non si devono i frutti dal terzo possessore, che

dal giorno della produzione dei documenti; salva al legittimario l'azione contro l'erede per conseguire i frutti anteriori, quando vi sia luogo. (d. *Art.* 21.)

22. — Le proibizioni, le condizioni, gli obblighi imposti sulla legittima si hanno per non scritti, qualora non sia riservato espressamente l'arbitrio al legittimario di accettare la disposizione tale quale essa è, o di conseguire la legittima come di ragione. (d. *Art.* 22.)

23. — In questo caso s'intende che il legittimario, accettando in qualunque modo il testamento, abbia tacitamente renunziato alla legittima; ma la renunzia, o tacita o espressa, non può mai pregiudicare ai di lui creditori. (d. *Art.* 23.)

24. — Debbono imputarsi nella legittima i legati, e tutto ciò che il legittimario abbia conseguito a titolo lucrativo, mediante qualunque disposizione per causa di morte, meno il caso in cui il disponente o abbia diversamente ordinato, o abbia nell'atto stesso lasciato il legato e la legittima: non ha luogo la imputazione delle donazioni gratuite fatte per atti tra i vivi. (d. *Art.* 24.)

25. — La dote assegnata o consegnata alle femmine escluse dalla successione deve imputarsi nella legittima, come è dichiarato nell'Articolo 36. della Legge delle successioni intestate. (d. *Art.* 25.) V. Donne escluse ec.

26. — Devono egualmente imputarsi nella legittima le donazioni fatte a contemplazione di un matrimonio certo e determinato, i beni assegnati per la costituzione del patrimonio clericale, secondo il valore che hanno nel giorno della morte del costituente, le somme erogate nel pagamento dei debiti voluttuosi, e le spese straordinarie fatte per collocare uno dei legittimarj in una situazione superiore a quella degli altri: queste imputazioni però non hanno luogo qualunque volta sia stato disposto altrimenti. (d. *Art.* 26.)

27. — I legati e le donazioni tra i vivi, anche per causa pia, o per qualunque altra causa privilegiata, debbono sottoporsi, se offendono la legittima, ad una proporzionata riduzione, finchè non sia salvo l'importare della legittima stessa. (d. *Art.* 27.)

28. — La riduzione deve farsi prima di tutto sopra i legati per contributo, a meno che il testatore o disponente non abbia dichiarato diversamente. (d. *Art.* 28.)

29. — Se la massa dei legati non basta per l'indennità dei legittimarj, sono soggette a riduzione le donazioni gratuite tra i vivi, incominciando dalla più recente, e risalendo con ordine retrogrado alle più antiche. (d. *Art.* 29.)

30. — Non sono esenti dall'onere della riduzione le donazioni fatte per causa di certo e determinato matrimonio, nè la dote costituita alle femmine escluse; fermo stante, quanto alla dote medesima, ciò che è stato disposto negli Articoli 38. e 39. della Legge delle successioui intestate. (d. *Art.* 30.) V. DONNE escluse cc. 7. 8.

31. — La legittima non è dovuta in alcun caso dal patrimonio del vivente: non è per questo impedito di anticiparne la consegna al legittimario non soggetto alla patria potestà; e se esso vi abbia acconsentito, non è più luogo alla domanda di un supplemento a titolo di legittima, e neppure deve risentire vantaggio o danno dai successivi aumenti o decrementi del patrimonio di cui gli sarebbe dovuta la legittima. (d. *Art.* 31.)

32. — Se i beni assegnati e consegnati in vita dal padre o altro ascendente a titolo di legittima sono evitti, il padre o altro ascendente deve prestare al figlio o discendente la piena evizione (d. *Art.* 32.)

33. — Ma se il figlio o discendente disperde e consuma i beni predetti, o se essi periscono o in tutto o in parte per qualunque caso, anche fortuito, il padre o altro ascendente non è tenuto alla costituzione di una nuova legittima, e al figlio o discendente non rimane che il dritto agli alimenti, secondo i termini di ragione. (d. *Art.* 33.)

34. — Le figlie o altre discendenti femmine, quantunque in età minore costituite, possono in occasione del loro matrimonio contrattare sopra la legittima del padre o altri ascendenti, e ricevere da essi, in luogo della semplice dote congrua, una porzione di beni o di contanti, in estinzione del credito della legittima: l'assegna dei beni e dei contanti sarà irretrattabile anche

per le figlie o altre discendenti legittimarie, quando sia stata fatta colle solennità richieste per la validità dei contratti delle donne e dei minori: è esclusa in tal caso ogni querela di supplemento pel titolo della legittima: e, non curato qualunque aumento o decremento successivamente accaduto nel patrimonio dal quale era dovuta la legittima stessa, non potranno le figlie o altre discendenti reclamare da questo contratto, se non se per la falsa causa, per intervento di dolo, o pel concorso di quella lesione che è capace di viziare i contratti delle persone privilegiate. (d. *Art.* 34.) (a)

35. — La rinunzia alla legittima, vivente quello dal quale è dovuta, non può farsi da alcuno: è lecito bensì di rinunziare alla legittima dopo la morte del disponente, salvo come sopra l'interesse dei creditori; ma non deve valutarsi che la rinunzia espressa. (d. *Art.* 35.)

36. — Può lasciarsi la legittima senza l'espresso titolo d'istituzione: tuttociò che sia stato lasciato per qualsivoglia titolo al legittimario, in qualunque atto di ultima volontà, si considera lasciato a titolo di legittima, e non ha luogo in favore del medesimo che l'azione al supplemento. (d. *Art.* 36.)

37. — Si esercita quest'azione contro gli eredi: i terzi possessori dei beni obbligati al supplemento non possono molestarsi, se non se in sussidio, coll'azione vindicatoria: l'una e l'altra azione trapassa nei successori, tanto universali quanto particolari del legittimario. (d. *Art.* 37.)

38. — L'erede e il legittimario si devono reciprocamente prestare l'evizione. (d. *Art.* 38.)

(a) *La Notificazione de'* 21. *Giugno* 1819. *volle che fosse insinuato a tutti i Tribunali* ,, ivi ,, *di far custodire col più geloso segreto, e fino a* ,, *che non sopravvenga qualche contestazione giudiciaria, lo stato patrimoniale dei Commercianti, e i documenti che lo corredano, quando* ,, *l'uno e gli altri vengono esibiti per servire alle transazioni che sono per* ,, *stipulare le figlie, o altre discendenti, sulla legittima, che può esser* ,, *loro dovuta sul patrimonio del padre o altri ascendenti costituiti nella* ,, *classe dei Negozianti.* ,,

LEGITTIMAZIONE. *Atto, mediante il quale i figli illegittimi si fingono nati da un legittimo matrimonio, ed entrano così sotto la paterna potestà come i legittimi.*

1. — Dritto civ. — I legittimati per susseguente matrimonio sono compresi, all'effetto di succedere, nella denominazione di figli e descendenti legittimi e naturali, tanto se sono maschi, quanto se sono femmine. (*L.* 18. *Agosto* 1814. *Art.* 11.)

2. — Dazio di regis. — Il dritto di registro per le mutazioni di proprietà, che si effettuano per morte o per atti tra i vivi fra i figli legittimati per Rescritto del Principe e i legittimanti, egualmente che fra gl'illegittimi e loro ascendenti, si regola come se fossero estranei. (*Not.* 8. *Gennajo* 1820.)

LEGNA da ardere. Franchigia doganale. V. Gab. dog.

LEGNAJA. (borgo) *Comunità* nella Camera di Firenze, classe 1., Circondario di Fiesole, Cancelleria del Galluzzo; ha l'Uffizio di Esazione del Registro e la Conservazione delle Ipoteche in Firenze; sua popol. 8520.

Popoli.

Bello sguardo — Casignano — Cintoja *S. Bartolommeo* — Cintoja *S. Maria* — Legnaja *S. Angiolo* — Legnaja *S. Quirico* — Marignole *S. Maria* — Marignole *S. Quirico* — Monticelli — Mosciano — Pignone — Ponte a Greve — Scandicci *S. Maria* — Scandicci *S. Martino* — Signano — Soffiano.

Dioc. — Firenze.

LEGNAME da costruzione.

— Regolam. dogan. — È accordata fino a nuov' ordine la esenzione della gabella dovuta per la estrazione dalla Provincia inferiore di Siena per sopra mare del legname da costruzione, tanto greggio, che lavorato o abbozzato. Chiunque però vorrà profittare e godere della predetta esenzione dovrà denunziare nei respettivi Tribunali più prossimi le lavorazioni che vorrà intraprendere, o che abbia già intraprese, e nell'atto di trasmetterle o in tutto o in parte alla marina, dovrà ogni volta accompagnarle da un cer-

tificato del medesimo Giusdicente avanti il quale sarà stata fatta la suddetta denunzia; e tal certificato, in cui dovrà essere espressa la qualità e quantità del genere da estrarsi, dovrà essere presentato dai conduttori alla Dogana di frontiera più prossima allo scalo della caricazione, precedentemente alla caricazione medesima, all'effetto che il Doganiere ne prenda l'opportuno registro, ed in caso di mancanza o della denunzia, o del certificato, o del registro, non avrà luogo il benefizio della sopra accennata esenzione, e dovrà pagarsi per le dette estrazioni la gabella dovuta a forma degli Ordini veglianti. (*Not.* 16. *Maggio* 1788.)

2. — — Il legname da costruzione rozzo, o squadrato, tagliato nella provincia inferiore di Siena, sarà esente dalla gabella di estrazione, colle condizioni prescritte nella Notificazione de' 16. Maggio 1788. (*Tarif. gen. dog. del* 1791.)

LEGNAME DA COSTRUZIONE, da ardere ec., FRANCHIGIA di estrazione.

— GAB. DOG. — È accordata la esenzione dal pagamento della gabella doganale per l'estrazione per sopra mare dei legni da costruzione, legna, e carbone, ai territorj di Massa, Piombino, Campiglia e Rosignano. (*Not.* 11. *Novembre* 1830.)

LENOCINIO. *Prostituzione dell' altrui pudicizia, fatta anche senza l'oggetto di trarne guadagno o comodo.* (a).

— DRITTO PEN. — Il lenocinio nelle persone di ogni sesso sarà per la prima volta punito colla frusta pubblica sull'asino e coll'esilio, e per la seconda volta colla pena dei pubblici lavori agli uomini e dell'ergastolo alle donne; la qual pena dei pubblici lavori, e respettivamente dell'ergastolo, avrà sempre luogo, se si tratterà di punire per un simile infame delitto il padre, la madre, il marito, il tutore, il congiunto, quelli ai quali fosse affidata la custodia, i servitori, le serve, e altri domesticamente ad-

(a) *Generalmente si richiede che il Lenocinio, per esser qualificato per tale, sia accompagnato da una retribuzione: Ma in Toscana ciò non è indispensabile.*

detti al servizio della casa d'abitazione della femmina per mezzo loro prostituita; e la detta pena resterà ancora aggravata nel caso che vi fosse concorso lo stupro in vergine, e molto più se non viripotente, o se sia intervenuta qualche violenza. Nè per esimersi dal rigore delle pene prescritte di sopra, gioverà ai trasgressori il non avere pattuito nè ricevuto verun guadagno. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 11.) (a)

LENTULA. Dogana di frontiera di 3. Classe nel dipart. doganale di Pistoja.

Con Sovrano Rescritto de' 3. Decembre 1801. la Dogana di Treppio venne trasferita sul posto di Lentula, che guarda la strada maestra proveniente dallo Stato estero. (*Not.* 26. *Marzo* 1802.)

LETAMI o altre immondezze.

— Poliz. Sanit. — Non è lecito a veruna persona, sotto qualunque pretesto, di far masse di letame e di altre immondezze in pregiudizio della pubblica salute, che può restare danneggiata dalle loro esalazioni. I trasgressori, oltre all'essere tenuti a far levare a tutte loro spese le dette materie, incorrono nella pena di ducati 10., da applicarsi per un terzo all'inventore o accusatore segreto o palese, ed il restante alla cassa dell'Uffizio incaricato della sanità, in isgravio delle spese. (*Circ.* 12. *Agosto* 1767. V. Poliz. sanit.

LETTERE. (Uffizio della Posta delle) V. Posta delle lettere.

LETTERE. e Plichi d'Uffizio Franchigia.

— Con dispaccio de' 20. Agosto 1746. tutti i Giusdicenti del Gran-Ducato di Toscana sono esentati dal pagamento delle lette-

(a) *Per la Legge de' 15. Gennajo 1744. questo delitto si puniva anche la prima volta colla pena della frusta sull' asino e con la galera per gli uomini; e quanto alle donne colla detta frusta e con l' ergastolo; se poi il delinquente era recidivo, o aveva la qualità di genitore o custode della donna, si puniva colla forca.*

re, fogli, atti, e processi, che ricevessero dai Magistrati tanto della capitale, che delle altre Città e luoghi del Gran-Ducato medesimo. Per tale oggetto nelle lettere, fogli ec. che a questi si trasmettessero, quanto in quelle che da essi si rimettono ai predetti Magistrati, si dovrà scrivere sopra la parola *ex officio* col nome del Tribunale che le manda, senza la qual cautela non potranno godere la enunciata esenzione. (*Circ.* 1. *Febbrajo* 1746.)

LETTERE missive, e responsive di privati.

— Dazio del regis. — Sono soggette al dritto fisso d'una lira le lettere missive e responsive, le quali non contengono nè obbligo, nè quietanza, nè altra convenzione che dia luogo a dritto proporzionale. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. n. 21.)

LETTERE SUSSIDIARIE. V. Rogatorie — Sussidiarie.

LETTERE di cambio, e **BIGLIETTI** all'ordine. *La lettera di cambio* o Cambiale *è un documento privato, per cui il traente scrive in un luogo al trattario di un luogo diverso, che paghi all'ordine suo o del remittente, senza bisogno di altra procura, una somma determinata o a vista o dentro un dato tempo.*

Il Biglietto all'ordine *è un documento privato, per cui il traente o scrive a un terzo, o promette egli stesso di pagare dentro un dato tempo una somma determinata all'ordine senza procura del creditore, nel medesimo luogo in cui è firmato.*

Traente *è la persona che scrive la lettera di cambio o il biglietto all'ordine; così detta, perchè si finge che tiri a se il prezzo della medesima.*

Trattario *è colui che viene incaricato dal* Traente *del pagamento della lettera di cambio o del biglietto all'ordine.*

Remittente *è la persona, in favor della quale la lettera di cambio è scritta, e che si suppone aver già fatto al Traente la rimessa della valuta.*

SOMMARIO.

1. — La lettera di cambio è tratta da un luogo ad un altro; è munita di data; deve enunciare la somma da pagarsi, il nome della persona che deve pagare, l'epoca ed il luogo in cui deve esser fatto il pagamento, come pure la valuta data in con-

tanti, in mercanzia, in acconto, o in qualunque altra maniera. Essa è all'ordine di un terzo, o del traente medesimo; e deve inoltre esprimere se è la prima, seconda, terza, quarta ec. (*Cod. Comm. Art.* 110.)

2. — Una lettera di cambio può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo; può esser tratta per ordine e per conto di un terzo. (d. *Art.* 111.)

3. — Sono considerate come semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti una supposizione o di nome o di qualità o di domicilio, ovvero dei luoghi dai quali sono tratte, o di quelli in cui sono pagabili. (d. *Art.* 112.)

4. — La firma di una lettera di cambio, fatta da donne sì maritate che fanciulle, non negozianti nè pubbliche mercantesse, non vale a loro riguardo che in linea di semplice promessa. (d. *Art.* 113.)

5. — Le lettere di cambio sottoscritte da minori non negozianti sono nulle riguardo ad essi, salvi i respettivi dritti delle parti, in conformità dell'art. 1312. del Codice civile francese. (d. *Art.* 114.)

6. — La provvista dei fondi deve esser fatta dal traente, o da quello per di cui conto sarà stata tratta la lettera di cambio, senza che perciò il traente cessi di essere personalmente obbligato. (d. *Art.* 115.)

7. — Esiste provvista di fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quegli su cui è data è debitore del traente o di quello per di cui conto essa è stata tratta, di una somma almeno eguale all'importare della lettera. (d. *Art.* 116.)

8. — L'accettazione suppone provvista. Essa ne stabilisce la prova, perciò che riguarda i giranti. Vi esista o no l'accettazione, il traente solo è tenuto di provare, in caso di negativa, che quelli sui quali la lettera era stata tratta, avevano provvista di fondi alla scadenza; altrimenti egli è tenuto a garantirla, benchè il protesto sia stato fatto dopo i termini stabiliti. (d. *Art.* 117.)

9. — Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti solidalmente dell'accettazione della medesima e del pagamento alla scadenza. (d. *Art.* 118.)

10. — Il rifiuto di accettazione è provato da un atto che si chiama *protesto per mancanza di accettazione.* (d. *Art.* 119.)

11. — In forza della notificazione del protesto per mancanza di accettazione, il traente ed i giranti sono respettivamente tenuti di prestare cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso per le spese del protesto e del ricambio. La cauzione tanto del traente, quanto del girante, non è solidale che per quello in favore del quale è stata prestata. (d. *Art.* 120.)

12. — Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarne l'importare. L'accettante non può essere restituito in intiero contro la sua accettazione, quando ancora il traente fosse fallito prima della di lui accettazione senza ch'egli ne avesse cognizione. (d. *Art.* 121.)

13. — L'accettazione di una lettera di cambio deve essere sottoscritta. L'accettazione viene espressa colla parola « *accettato.* » È munita di data, se la lettera è ad uno o più giorni o mesi *vista;* ed in quest'ultimo caso la mancanza della data dell'accettazione rende esigibile la lettera nel termine ivi espresso, a contare dal giorno della sua data. (d. *Art.* 122.)

14. — L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio in cui deve esserne effettuato il pagamento e fatte le diligenze opportune. (d. *Art.* 123.)

15. — L'accettazione non può essere condizionale: ma può essere bensì ristretta riguardo alla somma accettata. In questo caso il possessore della lettera di cambio è tenuto a protestarla pel di più non accettato. (d. *Art.* 124.)

16. — Una lettera di cambio deve essere accettata nel momento in cui viene presentata, o al più tardi dentro 24. ore dalla presentazione. Dopo 24. ore, se essa non è restituita, accettata o non accettata, quegli che l'ha ritenuta è obbligato alla refezione dei danni ed interessi a favore del possessore. (d. *Art.* 125.)

17. — Nel caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che intervenga pel traente o per uno dei giranti. L'intervento viene

espresso nell'atto di protesta, ed è firmato dall'interveniente. (d. *Art.* 126.)

18. — Questi è tenuto di notificare senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto. (d. *Art.* 127.)

19. — Il possessore della lettera di cambio, non ostante qualunque accettazione per intervento, conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti per la mancanza di accettazione di quello sopra del quale era stata tratta. (d. *Art.* 128.)

20. — La lettera di cambio può essere tratta a vista, ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, o ad uno o più usi VISTA; egualmentechè ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, o ad uno o più usi DATA, a giorno fisso o a giorno determinato, ed anche in *fiera*. (d. *Art.* 129.)

21. — La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione. (d. *Art.* 130.)

22. — La scadenza di una lettera di cambio ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, o ad uno o più usi VISTA, viene determinata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto per mancanza di accettazione. (d. *Art.* 131.)

23. — L'uso è di 30. giorni, i quali decorrono dal giorno dopo la data della lettera di cambio; i mesi son tali quali vengono fissati nel Calendario Gregoriano. (d. *Art.* 132.)

24. — La lettera di cambio pagabile *in fiera*, è scaduta il giorno avanti quello stabilito pel termine della fiera, o il giorno della fiera medesima, se essa non dura che una giornata. (d. *Art.* 133.)

25. — Se la scadenza di una lettera di cambio è in giorno di feria legale, essa è pagabile il giorno precedente. (d. *Art.* 134.)

26. — Sono annullate tutte le dilazioni di grazia, di favore, di uso, o di consuetudine locale, pel pagamento delle lettere di cambio. (d. *Art.* 135.)

27. — La proprietà di una lettera di cambio si trasmette per mezzo di *gira*. (d. *Art.* 136. (

28. — La *gira* è munita di data; essa esprime la valuta somministrata; enuncia il nome di quello al di cui ordine viene passata. (d. *Art.* 137.)

29. — Se la gira non è conforme alle disposizioni dell'Art. precedente, non induce traslazione, e si risolve in semplice procura. (d. *Art.* 138.)

30. — È proibito di mettere gli ordini in antidata, sotto pena di falsità. (d. *Art.* 139.)

31. — Tutti coloro che hanno firmata, accettata, o girata una lettera di cambio, sono tenuti a garantirla solidalmente a vantaggio del possessore. (d. *Art.* 140.)

32. — Il pagamento di una lettera di cambio, indipendentemente dall'accettazione e dalla gira, può essere garantito dall'obbligazione di un terzo. (d. *Art.* 141.)

33. — Questa garanzia viene prestata da un terzo sopra la stessa lettera, o per mezzo di un atto separato. Il terzo che sta garante è solidalmente obbligato, e per l'istesse vie dei traenti e dei giranti; salve le convenzioni diverse che le parti avessero fatte. (d. *Art.* 142.)

34. — Una lettera di cambio deve pagarsi nella moneta dalla medesima indicata. (d. *Art.* 143.)

35. — Quegli che paga una lettera di cambio avanti la scadenza, è responsabile della validità del pagamento. (d. *Art.* 144.)

36. — Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validalmente liberato. (d. *Art.* 145.)

37. — Il possessore di una lettera di cambio non può esser costretto a riceverne il pagamento prima della sua scadenza. (d. *Art.* 146.)

38. — Il pagamento di una lettera di cambio effettuato sopra una seconda, terza, quarta ec. è valido allorchè la terza, quarta ec. esprime che un tal pagamento annulla l'effetto delle altre lettere. (d. *Art.* 147.)

39. — Quegli che paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec., senza ritirare quella su cui ha fatto la sua accettazione, non resta liberato di faccia al possessore della medesima. (d. *Art.* 148.)

40. — Non si ammette opposizione al pagamento, che nel caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del possessore. (d. *Art.* 149.)

41. — Nel caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli a cui appartiene può ripeterne il pagamento in forza di una seconda, terza, quarta ec. (d. *Art.* 150.)

42. — Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, non se ne può esigere il pagamento in forza di una seconda, terza, quarta ec. che per ordine del Giudice, e mediante cauzione. (d. *Art.* 151.)

43. — Se quegli che ha perduta la lettera di cambio, tanto non accettata che accettata, non può presentare la seconda, terza, quarta, ec., ha il dritto di chiedere e di ottenere il pagamento in forza di un ordine del Giudice, prestando cauzione, e giustificando coi suoi libri, la sua proprietà. (d. *Art.* 152.)

44. — In caso di negativa di pagamento sulla domanda fatta in vigore de' due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio smarrita conserva tutti i suoi diritti in forza di un atto di protesta. Quest'atto deve farsi il giorno dopo la scadenza della lettera di cambio perduta, e deve notificarsi ai traenti ed ai giranti nelle forme e termini qui sotto stabiliti per la notificazione del protesto. (d. *Art.* 153.)

45. — Il proprietario della lettera di cambio smarrita all'effetto di procurarsene una seconda, deve indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è tenuto a prestargli il suo nome, e ad usare tutte le diligenze per agire contro il proprio suo girante, e così, di girante in girante, fino al traente della lettera. Tutte le spese saranno a carico del proprietario della lettera smarrita. (d. *Art.* 154.)

46. — L'obbligo della cauzione menzionata negli articoli 151. e 152. si estingue dopo tre anni, qualora durante questo tempo, non vi siano state domande nè istanze giudiciali. (d. *Art.* 155.)

47. — I pagamenti fatti in acconto sul valore di una lettera di cambio, sono a discarico del traente e dei giranti. Il possessore è tenuto di far protestare la lettera di cambio pel di più non esatto. (d. *Art.* 156.)

48. — I Giudici non possono accordare alcuna dilazione al pagamento di una lettera di cambio. (d. *Art.* 157.)

49. — Una lettera di cambio protestata può essere pagata chiunque intervenga pel traente o per uno dei giranti. L'intervento ed il pagamento saranno provati nell'atto di protesto, o in piè dell'atto suddetto. (d. *Art.* 158.)

50. — Quegli che paga una lettera di cambio per intervento subentra nei diritti del possessore, ed è obbligato agli stessi doveri riguardo alle formalità da adempirsi. Se il pagamento per intervento è stato effettuato per conto del traente, restano liberi tutti i giranti. Se è fatto per conto di un girante, restano liberati tutti i giranti susseguenti. Se vi è concorrenza pel pagamento di una lettera di cambio per intervento, deve esser preferito quegli che comprende più liberazioni. Se quegli sul quale era tratta in origine la lettera di cambio, e sul quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta a pagarla, deve esser preferita a tutti gli altri. (d. *Art.* 159.)

51. — Il possessore di una lettera di cambio tratta dal Continente e dalle Isole di Europa, e pagabile nelle possessioni europee *dello Stato* ec. tanto a vista, quanto ad uno o più giorni, mesi, o usi *vista*, deve esigerne il pagamento o l'accettazione dentro sei mesi a contare dalla sua data, sotto pena di perdere il regresso contro i giranti, e contro il traente medesimo, nel caso che questi abbia fatto provvista di fondi. Il termine è di otto mesi per le lettere di cambio tratte dagli Scali del Levante e dalle coste settentrionali dell'Affrica sopra le possessioni europee *dello Stato*, e reciprocamente dal Continente e dalle Isole d'Europa sopra gli stabilimenti *dello Stato* negli Scali del Levante e sopra le coste settentrionali dell'Affrica. Il termine è di un anno per le lettere di cambio, tratte dalle coste occidentali dell'Affrica, fino al capo di Buona Speranza inclusivamente. Esso è di un anno ancora per le lettere di cambio tratte dal Continente e dalle Isole dell'Indie occidentali sopra le possessioni europee *dello Stato*, e reciprocamente dal Continente ed Isole dell'Europa sopra le possessioni o stabilimenti *dello Stato* sulle coste occidentali dell'Affrica, nel Continente e nelle Isole dell'Indie occidentali. Il termine è di due anni per le lettere di cambio tratte dal Conti-

nente e dalle Isole dell'Indie orientali sopra le possessioni europee *dello Stato*; e vicendevolmente, dal Continente e dalle Isole dell'Europa, sopra le possessioni e stabilimenti *dello Stato* nel Continente e nelle Isole dell'Indie orientali. I sopraddetti termini di otto mesi, di un anno, e di due anni sono duplicati in tempo di guerra marittima. (d. *Art.* 160.)

52. — Il possessore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della scadenza. (d. *Art.* 161.)

53. — La negativa di pagamento deve essere provata il giorno dopo quello della scadenza per mezzo di un atto, che si chiama *protesto per mancanza di pagamento.* Se un tal giorno è giorno di feria legale, il protesto deve esser fatto nel giorno seguente. (d. *Art.* 162.)

54. — Il possessore non è sciolto dal protesto per mancanza di pagamento, nè dal protesto per mancanza di accettazione, nè dalla morte o fallimento di colui, sopra il quale è stata tratta la lettera di cambio. Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore può far protestare la lettera, ed agire pel regresso. (d. *Art.* 163.)

55. — Il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, può esercitare la sua azione contro i giranti, o individualmente contro il traente e ciascheduno dei giranti, o collettivamente contro i giranti ed il traente. Lo stesso diritto esiste presso ciascun girante di fronte al traente ed ai giranti che lo precedono. (d. *Art.* 164.)

56. — Se il possessore intesta il regresso individualmente contro il suo cedente, deve fargli notificare il protesto, ed in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio nei quindici giorni susseguenti alla data del protesto, se questi risiede nella distanza di cinque miriametri (*miglia toscane* 30. 1/4 *circa.*) Questo termine riguardo al cedente domiciliato in maggior distanza dei cinque miriametri dal luogo ove era pagabile la lettera di cambio, verrà aumentato di un giorno per ogni spazio di due miriametri e mezzo al di là dei cinque miriametri. (d. *Art.* 165.)

57. — Essendo protestate le lettere di cambio, tratte *dallo Stato* e pagabili fuori del territorio *dello Stato med.* in Europa,

i traenti ed i giranti che risiedono *nello Stato suddetto* saranno convenuti nei termini qui sotto espressi: Di due mesi per quelle che erano pagabili in Corsica, nell'Isola dell'Elba o di Capraja, in Inghilterra, e negli Stati limitrofi: di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri Stati dell'Europa: di sei mesi per quelle che erano pagabili negli Scali del Levante, e sopra le coste settentrionali dell'Affrica: di un anno per quelle che erano pagabili nelle coste occidentali dell'Affrica fino al capo di Buona Speranza inclusivamente, e nell'Indie occidentali: di due anni per quelle che erano pagabili nell'Indie orientali. Questi termini saranno osservati colle stesse proporzioni pel regresso da intentarsi contro i traenti e giranti che risiedono nelle possessioni *dello Stato* situate fuori d'Europa. I termini indicati di sopra, di sei mesi, di un anno, di due anni, saranno duplicati in tempo di guerra marittima. (d. *Art.* 166.)

58. — Se il possessore intenta il regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode, rispetto a ciascuno di essi, del termine stabilito negli articoli precedenti. Ciascuno dei giranti ha il diritto d'intentare il medesimo regresso o individualmente, o collettivamente, nello stesso termine. Il termine, riguardo ad essi, incomincia a decorrere dal giorno successivo alla data della citazione giudiciale. (d. *Art.* 167.)

59. — Dopo la scadenza dei sopraddetti termini, per la presentazione della lettera di cambio a vista, ovvero ad uno o più giorni, o mesi, o usi *vista*; pel protesto in mancanza di pagamento; e per intentare l'azione contro i garanti, il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti. (d. *Art.* 168.)

60. — I giranti, scaduti i termini suddetti, perdono similmente il diritto di agire per la garanzia contro i loro cedenti, ciascuno in ciò che lo riguarda. (d. *Art.* 169.)

61. — La medesima perdita di diritti ha luogo contro il possessore ed i giranti, riguardo al traente medesimo, se questo ultimo giustifica che aveva fatto provvista alla scadenza della lettera di cambio. In questo caso il possessore non conserva azione veruna, se non che contro quello sopra il quale è stata tratta la lettera di cambio. (d. *Art.* 170.)

62. — Gli effetti della perdita dei diritti determinata nei tre Articoli precedenti cessano a vantaggio del possessore o contro il traente, o contro quel girante che dopo la scadenza dei termini stabiliti pel protesto, per la notificazione del protesto, o per la citazione giudiciale, ha ricevuto i capitali destinati al pagamento della lettera di cambio, in acconto, o in compensazione, ovvero in qualunque altra maniera. (d. *Art.* 171.)

63. — Indipendentemente dalle formalità prescritte per agire contro i giranti, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, può, ottenendo la facoltà dal Giudice, sequestrare per modo di assicurazione gli effetti mobili dei traenti, degli accettanti, e dei giranti (d. *Art.* 172.)

64. — I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento devono esser fatti da un Notaro e due testimonj. Il protesto deve esser fatto al domicilio di quello, su cui la lettera di cambio era pagabile, o al di lui ultimo domicilio conosciuto; al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno; al domicilio del terzo, che ha accettato per intervento: il tutto con un solo e medesimo Atto. Nel caso di falsa indicazione del domicilio, il protesto sarà proceduto da un atto di perquisizione. (d. *Art.* 173.)

65. — L'atto di protesto contiene la trascrizione letterale della lettera di cambio, dell'accettazione, gire, e raccomandazioni che vi sono indicate, e l'intimazione a pagare il valore della lettera di cambio. Deve enunciare la presenza o l'assenza di chi deve pagare, i motivi di negativa del pagamento, e l'impotenza o ricusa di firmare. (d. *Art.* 174.)

66. — Per la parte del possessore della lettera di cambio, niun atto può supplire a quello del protesto, eccettuato il caso previsto nell'Art. 150. e seguenti, relativo alla perdita della lettera di cambio. (d. *Art.* 175.)

67. — I Notari, sotto pena di destituzione e refusione di spese, danni, ed interessi a favore delle parti, sono tenuti a lasciare copia esatta dei protesti, e di trascriverli intieramente giorno per giorno, ed in ordine di date, in un registro particolare, numerato, munito di firma e cifra in ogni foglio, e tenuto nelle forme prescritte pei repertorj. (d. *Art.* 176.)

68. — Il ricambio si effettua per mezzo di *ritratta*. (d. *Art.* 177.)

69. — La ritratta è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti, del valore della lettera protestata, delle spese, e del nuovo cambio che paga. (d. *Art.* 178.)

70. — Perciò che riguarda il traente, il ricambio si regola dal corso dei cambj del luogo ove la lettera era pagabile, sopra quello da cui è stata tratta. Per quello poi che riguarda i giranti, il ricambio si regola dal corso del cambio del luogo ove la lettera era stata da essi rimessa o negoziata, sopra il luogo ove si effettua il rimborso. (d. *Art.* 179.)

71. — La ritratta è accompagnata da un conto di ritorno. (d. *Art.* 180.)

72. — Il conto di ritorno comprende il valore della lettera di cambio protestata, le spese di protesto, ed altre legittimamente fatte, come commissioni di banca, senserìa, bollo, e porto di lettera. Deve enunciare il nome di quella su cui si fa la ritratta, ed il prezzo del cambio al quale è negoziata: il medesimo è certificato da un agente di cambio. Nei luoghi ove non esistono agenti di cambio, è certificato da due mercanti. Esso è accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una copia autentica dell'atto di protesta. Nel caso in cui la ritratta si effettui sopra uno dei giranti, questa è inoltre accompagnata da un certificato, che provi il corso del cambio del luogo ove la lettera era pagabile, sopra il luogo da cui essa fu tratta. (d. *Art.* 181.)

73. — Non possono esser fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio. Questo conto di ritorno è rimborsato respettivamente da girante a girato, e definitivamente dal traente. (d. *Art.* 182.)

74. — I ricambj non possono essere cumulati; ciascun girante ne deve sopportare uno solo, e così pure il traente. (d. *Art.* 183.)

75. — L'interesse del valore della lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, è dovuto a contare dal giorno del protesto. (d. *Art.* 184.)

76. — L'interesse delle spese del protesto, ricambio, ed altre spese legittime, non è dovuto se non che dal giorno della domanda giudiciale. (d. *Art.* 185.)

77. — Non è dovuto il ricambio, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati degli agenti di cambio, e dai commercianti, prescritti nell'Art. 181. (d. *Art.* 186.)

78. — Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e concernenti il protesto, la scadenza, la gira la solidalità, l'avallo, il pagamento, il pagamento per intervento, il protesto, i doveri e i diritti del possessore, il ricambio, e gl'interessi, sono applicabili ai *biglietti all'ordine*, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti negli Articoli 636. 637. 638. (d. *Art.* 187.)

79. — Il biglietto all'ordine è munito di data; enuncia la somma da pagarsi, il nome della persona al di cui ordine è sottoscritto, l'epoca alla quale deve essere effettuato il pagamento, il valore ch'è stato somministrato in effettivo contante, in mercanzie, in acconto, o in qualunque maniera. (d. *Art.* 188.)

80. — Qualunque azione nascente da lettere di cambio o da biglietti all'ordine firmati da negozianti, mercanti, o banchieri, o nascente da oggetti di commercio, è prescritta dopo cinque anni a contare dal giorno del protesto, o dall'ultimo atto giudiciale, qualora non sia stata proferita condanna, o il debito non sia stato riconosciuto per atto separato. Ciò nonostante, i pretesi debitori, essendone richiesti, saranno in obbligo di affermare con loro giuramento di non essere più debitori; e le loro vedove, eredi, o aventi causa da loro, saranno parimente in obbligo di affermar con giuramento ch'essi credono di buona fede nulla più essere dovuta. (d. *Art.* 189.)

81. — Informati che le questioni che ogni giorno si promuovono in ordine alle scadenze delle lettere di cambio tratte dalle piazze estere sopra Livorno, *a uso*, trattengono il corso delle operazioni cambiarie, confondono l'economia del commercio, e turbano la tranquillità dei Negozianti, siamo venuti nella determinazione di provvisoriamente ordinare che le cambiali tratte dalle piazze estere a uso sopra quelle di Toscana, saranno pagabili come segue

Per quelle tratte da un luogo della Toscana sopra un altro pure della Toscana — *tre giorni vista.*

Per le Cambiali ad uso dalla Spagna, Portogallo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Russia, Pollonia, e Inghilterra. — *tre mesi dopo la data.*

Per quelle dall'America. — *trentun giorni vista.*

Dai Paesi Bassi, Amburgo, Brema, Lubecca ed Olanda. — *due mesi dopo la data.*

Per tutte le altre Piazze della Germania, e per quelle della Svizzera. — *quindici giorni vista.*

Per la Sicilia, Sardegna, Malta, ed Isole Joniche. — *trenta giorni vista.*

Per gli Scali di Levante, Egitto, Barberia, e Turchia. — *trentun giorni vista.*

Per l'Italia, fuorchè la Toscana. — *otto giorni vista.*

Per la Francia, e per tutte le altre Piazze non nominate qui sopra. — *un mese dopo la data.* (*Not.* 29. *Agosto* 1814. *e correz.* 12. *Settembre* d.)

82. — Le lettere di cambio fra i Banchieri, Negozianti, e Mercanti hanno l'esecuzione parata, e godono tutti i privilegj accordati alle medesime. (*L.* 5. *Settembre* 1814. *Art.* 1.)

83. — Le lettere di cambio tratte o girate o accettate dai non mercanti, si reputano semplici promesse ed obbligazioni, nè possono averne i privilegj. (d. *Art.* 2.)

84. — Quando in una lettera di cambio intervengono le firme di Negozianti, Banchieri, o Mercanti e di non mercanti, l'azione privilegiata si esercita contro i primi, e si procede contro i secondi come per tutte le altre obbligazioni civili. (d. *Art.* 3.)

85. — Tutte le sopraespresse disposizioni devono comprendere anche le lettere di cambio tratte, o girate, o accettate prima della pubblicazione della presente Legge. (d. *Art.* 4.)

86. — Tutte le sopraddette disposizioni si applicano egualmente ai biglietti all'ordine. (d. *Art.* 5.)

87. — S. A. I. e R. avendo considerato che il bene del commercio dei suoi felicissimi Stati esige che i recapiti mercantili siano soggetti per la loro realizzazione ad un metodo di proce-

dura più celere e meno complicato di quelle che le Leggi attualmente vigenti hanno stabilito, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso. (*Not.* 23. *Novembre* 1818. *in prin.*)

88. — I creditori di lettere di cambio fra Banchieri, Negozianti, e Mercanti, potranno pegli atti del Tribunale agire immediatamente in via esecutiva contro i loro debitori, senza esser tenuti a munirsi della sentenza che condanna al pagamento del debito, e che dichiari la competenza della esecuzione. (d. *Art.* 1.)

89. — Per questo effetto avrà il creditore diritto con semplice istanza verbale di far trasmettere precetto al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di un giorno libero, con la comminazione che, mancando, si deverrà all'esecuzione su i mobili, o all'esecuzione personale a piacimento del creditore. Il detto termine sarà esteso fino ai tre giorni, quando si tratterà di agire contro il traente o girante Banchiere, Negoziante, o Mercante, in forza di un conto di ritorno. (d. *Art.* 2.)

90. — Nessuna contradizione al precetto, salvo quanto verrà disposto al successivo Art. 7., sarà valevole a sospendere la detta esecuzione, se non sarà accompagnata dal deposito da farsi dal debitore nella Cancelleria del Tribunale. (d. *Art.* 3.)

91. — Qualora il convenuto eseguisca e notifichi tal deposito dentro i suddetti respettivi termini, in tal caso il Giudice competente dichiarerà se sia luogo al ritiro del deposito a favore del deponente o dell'attore, esaminando e decidendo sommariamente la controversia. (d. *Art.* 4.)

92. — Non potrà ordinarsi la restituzione del deposito a favore del deponente, se non nel caso che la di lui eccezione resulti evidentemente dal ventre del recapito, o che sia provato *in continenti* il pagamento, o che finalmente venga opposta la compensazione di un credito liquido e non soggetto a discussione. (d. *Art.* 5.)

93. — In qualunque altro caso dovrà ordinarsi dal Giudice il pagamento della somma depositata a favore del creditore, previa cauzione, e col riservo delle ragioni delle parti, da sperimentarsi nel congruo giudizio. (d. *Art.* 6.)

94. — Qualora il debitore deduca di essere mancante della qualità di Banchiere, Negoziante, o Mercante, il Giudice, presa cognizione della eccezione opposta, potrà far uso del suo prudente e regolato arbitrio, o con rigettarla nell'istante, se sarà cavillosa, e dedotta a mera elusione del Giudizio, o con ammetterla, sospesa la esecuzione: previo il deposito o altra cauzione, o senza, e come crederà di ragione. (d. *Art.* 7.)

95. — Nella esecuzione sopra i mobili per esazione di crediti di cambiali fra Banchieri, Mercanti, e Negozianti, non potranno riceversi confessionarj di pegno; ma i mobili dovranno sempre, ed in ogni caso trasportarsi al pubblico depositario. (d. *Art.* 8.)

96. — Le disposizioni contenute in ciascheduno dei precedenti Articoli saranno applicabili anco ai pagherò di piazza, e ai biglietti all'Ordine fra Banchieri, Negozianti, e Mercanti, per la loro esazione, e si osserveranno in tutto il Gran-Ducato; non ostante qualunque Legge, Ordine, e Consuetudine in contrario. (d. *Art.* 9.)

97. — Nella giurisdizione del Tribunale di Commercio di Firenze, il Giudice competente per le dichiarazioni giudiciali di che nella presente Notificazione, sarà lo stesso Tribunale di Commercio di Firenze, ed il Dipartimento esecutivo del Magistrato Supremo sarà per tale effetto comune al medesimo Tribunale di Commercio. (d. *Art.* 10.)

98. — S. A. I. e R. ha ordinato che la Clausola VALUTA CAMBIATA usata nelle lettere di cambio, specialmente nella Piazza di Livorno, apposta che sia nelle medesime o nelle loro *Gire*, abbia in avvenire la stessa forza e vigore delle altre clausole importanti vero ed effettivo pagamento, contemplate nell'Articolo 110. del Codice di Commercio provvisoriamente vegliante, salvo peraltro il dritto di rivendicazione a favore del datore e girante nel caso di valuta non pagata in contanti, in merci, o in altra specie, semprechè la lettera non abbia fatto passaggio nei terzi giratarj a titolo oneroso. Questa disposizione peraltro non è applicabile nè ai casi nè alle questioni relative, che ripetono un' epoca anteriore alla presente. (*Not.* 20. *Decembre* 1824.)

LETTERE di cambio nei Rapporti colle Leggi del Registro e del Bollo. V. Registro (il Dazio) 36. n. 8. Bollo della Carta 19. segg. 39. 58.

LETTERE di cambio, Falsificazione. V. Falsita' di Scrittura nei rapporti criminali.

LEVATRICI. V. Ostetricia.

LIBELLI, o Cartelli infamatorj. *Scritture pubblicate nelle quali si appone ad alcuno qualche azione speciale che costituisca un delitto.*

— Dritto pen. — V. Ingiuria verbale.

LIBELLO FISCALE. V. Processo criminale informativo.

LIBERALITÀ. Atti di liberalita'.

— Dritto civ. — V. Donazioni ec.

LIBERATA (S.) *Scalo doganale.*

— Essendo stato costruito e ridotto praticabile il tronco di strada che mancava a congiungere il Forte detto di S. Liberata, posto nella parte del Littorale Grossetano lungo il Territorio del Vicariato di Orbetello, alla nuova Strada ruotabile che viene da Porto S. Stefano, resta chiuso e non permesso ai bastimenti lo scalo conosciuto sotto il nome del Pino, venendo a questo sostituito quello del suddetto Forte di S. Liberata, al quale perciò saranno tutti i detti bastimenti obbligati ad approdare. Quelle sole imbarcazioni, il carico delle quali fosse di qualche entità, e i di cui Padroni domandassero di scaricare al Pino, potranno, nei soli casi peraltro di urgenza, dopo essere state ammesse e riconosciute allo scalo di S. Liberata, e purchè siano accompagnate da una licenza o altro recapito delle Dogane viciniori di S. Stefano, Torre delle Saline, o Talamone, essere scortate a quello del Pino da un Soldato che vigili all'operazione, previa la dovuta mercede di assistenza a carico del Padrone stesso. (*L.* 27. *Settembre* 1826.)

LIBERAZIONE ALL'INCANTO. V. AGGIUDICAZIONE ec.

LIBRI USATI. GABELLA DOGANALE.

— S. A. I. e R. sempre desiderosa di rimuovere gli ostacoli che possono in qualche maniera pregiudicare ai buoni studj, ed a quella coltura nazionale che sotto il suo fausto governo viene promossa singolarmente e protetta, abolisce la gabella di L. 3. — — il cento delle libbre imposta dalle veglianti tariffe doganali sopra i libri usati in istampa, provenienti dal Territorio riunito che si introducono nelle quattro Città gabellabili. In conseguenza i libri usati dei quali si tratta, potranno in avvenire essere liberamente trasportati nelle suddette Città senza verun pagamento di gabella, con che peraltro siano accompagnati da un inventario indicante gli autori, le materie, e i volumi, e da un certificato del Giusdicente locale, il quale dichiari che i libri notati nell'inventario predetto esistevano nella sua giurisdizione. (*Not.* 23. *Dec.* 1816.)

LIBRI NUOVI.

— GAB. DOG. — La gabella dalla vegliante tariffa tassata ai libri nuovi stampati nel Territorio riunito, tanto sciolti che legati in lire tre il cento delle libbre per l'introduzione nelle Città di Siena, Pisa, e Pistoja, è ridotta indistintamente a soldi 13. 4. il cento delle libbre. (*Not.* 25. *Aprile* 1820.)

— RAPP. DI POLIZ. — V. STAMPA.

LIBRI o REGISTRI MERCANTILI nei rapporti generali.

1. — DRITTO COMM. — Qualsisia Commerciante è tenuto ad avere un libro ad uso di giornale, che giorno per giorno presenti il suo stato attivo e passivo, le operazioni del suo commercio, i suoi negoziati, le accettazioni o gire di effetti, e generalmente tuttociò ch'ei riceve e paga sotto qualsivoglia titolo, e faccia apparire mese per mese la somma della spesa pel mantenimento della propria casa; il tutto indipendentemente dagli altri libri che si usano nel commercio, ma che non sono indispensabili. È obbligato altresì a tenere raccolte in fasci ordinati le lettere di commissione, ch'ei riceve, ed il copia-lettere di quelle che spedisce. (*Cod. Comm. Art.* 8.)

2. — Egli è pure tenuto a fare ogni anno, per scrittura privata, un inventario dei suoi effetti sì mobili che immobili, come del suo stato attivo e passivo, ed annualmente copiarlo sopra un registro speciale a ciò destinato. (d. *Art.* 9.)

3. — Tanto al giornale, quanto al libro degl'inventarj, dovrà una volta l'anno apporvi il *visto*, e saranno inoltre sottoscritti con firma e cifra. Il copia-lettere non è soggetto a questa formalità. Tutti i predetti libri dovranno tenersi per ordine di data, senza lasciarne alcuna porzione in bianco, e senza lacune e traslocazioni al margine. (d. *Art.* 10.)

4. — I libri prescritti dagli Articoli 8. e 9. come necessarj ad aversi, saranno numerati, firmati, cifrati, e muniti del *visto* di uno dei Giudici dei Tribunali di Commercio, nel modo ordinario, e senza spese. Questi libri poi dovranno conservarsi dai Commercianti pel corso di 10. anni. (d. *Art.* 11.)

5. — I libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi dal Giudice per far prova tra i Commercianti in fatto di commercio. (d. *Art.* 12.)

6. — Quando gl'individui addetti al commercio non avranno osservate le formalità sopra enunciate riguardo ai libri che debbono tenere, non potranno presentarli in giudizio, o trarne prova a loro vantaggio; senza pregiudizio però di quanto sarà ordinato riguardo ai falliti e alle bancherotte. (d. *Art.* 13.)

7. — Non può essere ordinata in giudizio la comunicazione dei libri e degl'inventarj se non per affari di successione, di comunione, divisione di società, o in caso di fallimento. (d. *Art.* 14.)

8. — Nel corso di una lite può essere ordinata dal Giudice anco di uffizio la esibizione dei libri, affine di estrarne quello che riguarda la controversia. (d. *Art.* 15.)

9. — Nel caso che i libri, la esibizione dei quali si offre o è domandata ovvero ordinata, trovinsi in luoghi lontani dal Tribunale presso cui verte l'affare, i Giudici possono commetterne la richiesta al Tribunale di Commercio del luogo dove si trovano, o delegare il medesimo perchè ne prenda cognizione, formi un processo verbale del contenuto, e lo rimetta al Tribunale che deve giudicar dell'affare. (d. *Art.* 16. (

10. — Se la parte, ai libri della quale si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il Giudice può deferire il giuramento all'altra parte. (d. *Art.* 17.)

LIBRI o Registri mercantili. V. Partite di libro. — Bollo della carta 5. 6. (a)

LICENZA di portare le armi. V. Armi.

LICENZA di locazione e conduzione. V. Disdetta ec.

LICENZE e soprattieni negli atti civili esecutivi.

— Proc. civ. — V. Esazioni pubbliche 20.

— Tarif. giud. civ. — Pei soprattieni e licenze delle poste, tanto pubbliche che private, non è dovuto il dritto di lire una stabilito dall'Articolo 26. della Tariffa de' 23. Dicembre 1814. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818.)

— Tassa di Bollo — I quarti di foglio tagliati pel largo, valutati un soldo e denari quattro per ciascuno, potranno usarsi per le licenze e soprattieni. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 9.)

LIDO del mare.

— Regolam. sanit. — V. Sanita' marittima.

LIPPIANO (Castello) *Potesteria* di 3. classe nel Vicariato di Anghiari, avente la giurisdizione sulla sola Comunità del Monte S. Maria. V. Monte S. Maria.

LIQUIDAZIONI giudiciarie civili.

— Procedura — Liquidazione di frutti da restituirsi. (*Regol. Art.* 590. *segg.* — Liquidazione di danni. (d. *Art.* 598.)

— Emolum. di tarif. — Per ogni sentenza contenente liquidazione di frutti, di danni, e di spese, in sequela di altra

(a) *Le Istruzioni dell' Amministrazione del Registro sottopongono alla tassa del bollo quei Registri soltanto che sono destinati a far fede in giudizio, essendone gli altri esenti.*

sentenza, della quale sia stato pagato il dritto proporzionale, o di merito incerto, è dovuto quanto appresso:

Nelle cause di merito sopra gli scudi 100.

	(1. Ord.	L.	7. — —
nei Trib. di	(2.	«	3. 10. —
	(3.	«	2. 6. 8.

Nelle cause non eccedenti detta somma

	(1. Ord.	L.	5. — —
nei Trib. di	(2.	«	3. — —
	(3.	«	2. — —

(*Tarif.* 1814. 1815. *Art.* 36.)

LIQUIDAZIONI di spese e funzioni giudiciali e di onorarj. V. Tassazione ec. (giudizio di)

LIQUIDI. Misura dei liquidi. V. Barile.

LITTORALE. *Terra contigua al mare.* V. Sanita' marittima — Scali doganali.

LITTORALE TOSCANO. Provvedimenti per l'osservanza della neutralità colle Potenze di Europa.

1. — Volendo noi provvedere che nel nostro Porto di Livorno, e negli altri Porti e Scali della Toscana si osservi in qualunque caso di guerra marittima fra le Potenze di Europa un'esattissima neutralità, e che non resti per qualunque evento interrotto il commercio del nostro Littorale, ordiniamo che in avvenire si osservi la presente nostra Costituzione.

Non potrà usarsi atto veruno di ostilità fra le Nazioni guerreggianti nel Porto e Spiaggia di Livorno dentro il Circondario formato così a Levante come a Ponente dal Littorale, e dalla Torre, Scogliera e linea della Meloria, e ne' Mari adiacenti agli altri Porti, Scali, Torri, e Spiaggie del Gran-Ducato non potrà usarsi atto veruno di ostilità nella distanza che potrebbe circoscriversi da un tiro di cannone; e in conseguenza nello spazio suddetto sarà proibita qualunque depredazione, inseguimento, chiamata a ubbidienza, visita, e generalmente qualsivoglia atto

di violenza e superiorità: dovendo i bastimenti di qualsivoglia Nazione goder quivi una piena sicurezza in forza della protezione, che loro accordiamo nelle acque adiacenti al nostro Gran-Ducato. (*Motup.* 1. *Agosto* 1778. *Art.* 1.)

2. — Non sarà permesso ai bastimenti di Nazioni in guerra trattenersi ad incrociare alle viste in pregiudizio del pubblico commercio, e per impedire ad altri l'uscita dai Porti di Toscana, o la libera direzione ai medesimi; e molto meno potranno rifugiarsi ne' Porti e Scali del Gran-Ducato, o a ridosso della Scogliera della Meloria, per andare incontro a' bastimenti che vengono, o inseguire quelli che partono. (d. *Art.* 2.)

3. — Qualsivoglia legno di Nazione in guerra che sia ancorato nel Molo, o alla Spiaggia di Livorno, o in Portoferrajo, ed altri Scali del Gran-Ducato, non potrà partire quando vi siano segni al Fanale, o siano in vista bastimenti, pei quali non è solito mettersi segno. E se i legni di Nazione in guerra saranno già posti alla vela, e compariscano segni al Fanale, o bastimenti in vista prima che i medesimi oltrepassino la linea della Meloria, saranno richiamati col cannone, e dovranno tornare a dar fondo. E venendo dal Mare, entrati che siano tali bastimenti dentro la linea della Meloria, se compariranno in vista dei bastimenti o saranno posti segni al Fanale, non potranno voltare il bordo contro i medesimi, ma dovranno venire ad ancorarsi nel Porto, o alla Spiaggia, senza molestare i bastimenti che vengono. (d. *Art.* 3.)

4. — Quando abbia dato fondo al Molo, o Spiaggia, qualunque bastimento di Nazione in guerra, il partir prima o dopo stia nell'arbitrio di quello che fu il primo ad ancorarvisi; purchè però tali bastimenti di Nazioni in guerra non possano partire se non 24. ore dopo la partenza di bastimenti di qualsivoglia bandiera. (d. *Art.* 4.)

5. — E perchè, venendo frequentemente de' bastimenti ai nostri Porti, ed in ispecie a quello di Livorno, e partendone con egual frequenza, potrebbe lungamente restare impedito di partire a' bastimenti di Nazione in guerra in pregiudizio del commercio, vogliamo che la partenza dei medesimi si permetta anche nei tempi vietati dalla presente nostra Costituzione, purchè i Capitani dei bastimenti da guerra, semprechè vorranno partire, o i Co-

mandanti delle Flotte o Squadre, una volta per tutte, diano la loro parola d'onore ai Governatori di Livorno e Portoferrajo di non molestare i bastimenti marcati, e quelli che fossero alle viste, o quelli partiti dentro le 24. ore, di qualunque Nazione o bandiera siano: e i Capitani e Padroni di bastimenti mercantili o corsari diano idonea mallevadoria per l'osservanza delle condizioni suddette. (d. *Art.* 5.)

6. — I Regolamenti per le partenze, di che negli Articoli 3. e 4. non avranno luogo quanto ai piccoli bastimenti che navigano con piccolo equipaggio, come Leuti, Filughe, Barchette, e simili, purchè quelli di Nazione in guerra non siano armati, ma mercantili, ed impiegati nel traffico, e non li stacchino dal Porto per andare in corso, o inseguire altri bastimenti. (d. *Art.* 6.)

7. — Vietiamo espressamente tanto ai nostri Sudditi quanto ad ogni altro domiciliato o commorante, ancorchè di passaggio, nel Gran-Ducato, l'armare in corso o in guerra in veruno dei Porti o luoghi de' nostri Stati, navi, vascelli, e qualunque altra sorta di bastimenti, tanto quadri che latini, da vela o da remo, niuno eccettuato; non volendo che ciò possa farsi nè per sè nè per altri, nè direttamente, nè indirettamente. Siccome non vogliamo che si possa prendere da' detti nostri Sudditi, abitanti, o commoranti come sopra, alcun interesse, partito, o partecipazione in detti armamenti di guerra o di corso, sebbene fossero fatti anco fuori di Stato, alla pena di scudi 3000. per ciascheduna trasgressione, da applicarsi per la metà al Fisco, e per l'altra metà all'accusatore palese o segreto, oltre ad una pena afflittiva grave, da incorrersi irremissibilmente dai trasgressori, ad arbitrio del Giudice, secondo le circostanze dei casi che succederanno. Nelle quali pene s'intenderanno incorsi anche tutti quelli che a tali armamenti daranno ajuto, assistenza, o favore, con scienza della loro destinazione, benchè non vi abbiano interesse o partecipazione. (d. *Art.* 7.)

8. — Non intendiamo di comprendere sotto questo divieto la raccomandazione ed amministrazione dei Corsari o delle Prede, quale resterà sempre libera a chiunque nel modo stesso che è stato praticato per lo passato. (d. *Art.* 8.)

9. — Dalla proibizione, di che all'Articolo 7., eccettuiamo quei bastimenti che si fabbricassero o comprassero nei nostri Porti per farli navigare in mercanzia con bandiera di Nazione in guerra; purchè in tal caso il bastimento porti carico di mercanzie, e sia prestata idonea mallevadoria di non predare o molestare alcuno nel viaggio che intraprende, e finchè sia giunto al Porto ove le mercanzie sono destinate. (d. *Art.* 9.)

10. — Vogliamo altresì che sia lecito nei nostri Porti equipaggiare e spedire in mercanzia come sopra, anche con bandiera di Nazione in guerra, le prede che vi fossero condotte. (d. *Art.* 10.)

11. — Proibiamo generalmente sotto le medesime pene ai nostri Sudditi e domiciliati nel Gran-Ducato, l'arruolarsi e servire in qualsivoglia rango e qualità sopra bastimenti di Nazione in guerra. (d. *Art.* 11.)

12. — E nelle medesime pene incorreranno tutti quelli, che, avendo facoltà d'inalberare e servirsi della nostra R. Bandiera di Toscana, imbarcheranno sotto nome di passeggieri, o in qualunque altra forma, e sotto qualunque pretesto, tanto in Livorno che in qualsivoglia altro luogo, marinari o soldati per servizio di Potenze in guerra. (d. *Art.* 12.)

13. — Sarà lecito a qualunque bastimento di Nazione in guerra rinforzare il suo equipaggio nei Porti del Gran-Ducato, purchè non si tratti di sudditi o abitanti, e non possano prendersi con violenza i marinari, anche da altri bastimenti dell'istessa Nazione, ma l'aumento e rinforzo sia di persone che vadano a servire volontariamente. (d. *Art.* 13.)

14. — I soldati e marinari disertati altrove, e che comparissero nei Porti del Gran-Ducato, non potranno reclamarsi da' bastimenti dai quali disertarono, ma resteranno in piena libertà, ancorchè si trovino sopra altri bastimenti dell'istessa bandiera. (d. *Art.* 14.)

15. — Quei marinari però, che diserteranno nei Porti di Toscana, saranno restituiti nel modo e colle condizioni praticate fino al presente: e saranno obbligati a servire sopra i bastimenti della respettiva Nazione quelli che ne' Porti stranieri fossero ingaggiati, o mantenuti dai Consoli, e spediti a loro spese a Livorno. (d. *Art.* 15.)

16. — La contrattazione e caricazione d'armi, polveri, e munizioni da guerra o da bocca, sarà sempre permessa a chiunque, e sopra qualsivoglia bastimento, nel Porto franco di Livorno, ov'è stato e deve esser sempre libero il traffico di simili generi considerati come mercanzia, ancorchè i medesimi potessero servire per rinforzo di bastimenti già armati in guerra o in corso. E solamente le navi mercantili non potranno rinforzarsi di artiglieria, se non sotto idonea cauzione di non molestare alcuno nel viaggio che intraprendono, come sopra abbiamo ordinato. (d. *Art.* 16.)

17. — Dichiariamo nulle, illegittime, e di niun valore tutte le prede, che fossero fatte contro il disposto della presente Costituzione, e da quelli che avessero contravvenuto alla medesima; e vogliamo che la cognizione di simili nullità appartenga al Governatore di Livorno, quale dovrà decidere inappellabilmente sopra le medesime, previa la partecipazione al nostro Consiglio di Stato, e di Guerra. (d. *Art.* 17.)

18. — E similmente ordiniamo che il Governatore suddetto sia Giudice, nel modo e forma che sopra, di tutte le dispute che potessero insorgere sopra gli effetti e mercanzie caricate sopra bastimenti di bandiera toscana, i quali fossero arrestati altrove, e condotti nei Porti del Gran-Ducato. (d. *Art.* 18.)

19. — Comandiamo a tutti i nostri Ministri, Magistrati, Governatori, Giusdicenti, ed Uffiziali tanto civili che militari, e specialmente a quelli de' Porti e Luoghi marittimi, di far subito pubblicare la presente Costituzione e Legge perpetua, e d'invigilare alla puntuale ed esatta osservanza della medesima. (d. *Art.* 19.)

LIVELLO. *Con questo vocabolo suol chiamarsi più comunemente in Toscana il contratto enfiteutico.* V. perciò Enfiteusi.

LIVELLO DI MANOMORTA. *Contratto enfiteutico di beni di diretto dominio di un qualche corpo morale, conosciuto in Toscana sotto la denominazione di Manomorta.* (a)

(a) *Invitiamo chiunque voglia acquistare una perfetta idea dei* livelli, *e di quelli specialmente di* Mano-Morta, *non tanto nella parte pratica, che*

SOMMARIO.

1. — Lo spirito dell'Art. 18. della Legge del 1769. è quello di assicurare il libero commercio a tutto il gius superficiario presente e futuro, preso in tutta la estensione di cui è capace, e che ivi è accennato dimostrativamente sotto i nomi di Enfiteusi, di Livello, di Precario, o di Affitto perpetuo, che ora è presso i laici, o che in avvenire si acquisterà da essi sopra i beni di di-

nella teorica, alla lettura del Saggio di un Trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la Legislazione e Giurisprudenza Toscana *recentemente pubblicato dall'eruditissimo* Avv. Girolamo Poggi. *Ci lusinghiamo poi che ci sarà condonato, se, piuttostochè permetterci qualche omissione, abbiam forse inclusa sotto questa caratteristica qualche disposizione che sia stata in qualche parte modificata da Ordini più recenti.*

retto dominio delle MM. (*II. dei Notari de' 2. Marzo 1769. Cap. 5. n. 1.*) (a)

2. — Ciò supposto, nel presente Capitolo è da osservarsi: 1. la facoltà di disporre concessa all'enfiteuta e simili; 2. l'interesse e dritti del padron diretto e dell'enfiteuta; 3. i miglioramenti ed accrescimenti. (d. *Art.* 2.)

3. — In quanto alla facoltà di disporre è stabilito nell'Art. 18. della Legge del 1769. che tutti i beni stabili di suolo di diretto dominio delle MM., senza eccettuarne alcuno, de' quali il dominio utile, ed il possesso con titolo d'Enfiteusi, di Livello, Precario, o Affitto perpetuo sia attualmente in mano dei laici, ancorchè risolubile pei patti e condizioni apposte ne' contratti, si debbano considerare per appodiati (b) e quasi allodiali de' possessori, all'effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne come beni proprj per atti tra' vivi e di ultima volontà. (d. *Art.* 3.)

4. — Dal che ne segue che tali possessori possono disporre de' beni predetti anco in pregiudizio de' compresi e chiamati nel contratto d'enfiteusi ec. o quello che dispone sia il primo acquirente, o sia qualunque altro possessore di quelli successivamente compresi. E tal disposizione da esso fatta avrà effetto (qualora dal medesimo disponente non sia espresso il contrario) anco oltre i gradi, generazioni, e linee chiamate nel contratto in cui era compreso l'istesso disponente. Tuttociò è un effetto dell'esser considerati tali beni come appodiati e quasi allodiali de' possessori,

(a) *Gli Art.* 18. *e* 19. *della Legge del* 1769. *sono riportati per intiero alla caratteristica* Ammortizzazione *ai* §§ 38. 39. *La presente* Istruzione pei Notari, *formata in esecuzione dell' Art.* 41. *della detta Legge, con Rescritto dei* 20. *Giugno* 1778. *venne dichiarata parte integrale dell' Art.* 18. *della Legge medesima.*

(b) *Beni* appodiati, *ovvero* in accomandigia, *diconsi quelli che sono stati raccomandati alla protezione di un corpo morale o persona potente, per conservarne più facilmente il possesso, e talora per esimerli dai tributi, dalla confisca ec. Diconsi poi* allodiali *quei beni che trovansi nella piena ed assoluta proprietà del possessore, per essere stati da lui ereditati, comprati, o altrimenti acquistati; e perciò immuni da qualunque vincolo* feudale.

e dell'aver essi il pieno arbitrio di disporne come di beni proprj. (d. *Art.* 4.)

5. — Dal medesimo principio ne segue parimente che quantunque il nuovo possessore debba riconoscere le MM. per padrone dirette, tuttavia in simili alienazioni non vi sarà bisogno alle medesime di supplicare per la grazia, perchè il dominio utile, o altro gius superficiario, passa immediatamente dal disponente nel nuovo enfiteuta o simili, senza che segua reversione o acquisto alle MM., e senza bisogno di nuova investitura. Sarà bensì necessaria la grazia quando ritornino i beni alle MM. per qualunque caducità. (d. *Art.* 5.)

6. — Dall'istesso pieno arbitrio di disporre, concesso nel suddetto Art. 18., se ne deduce che volendo l'enfiteuta e simili cedere o alienare come sopra, non dovranno ricercare le MM. affinchè prestino il loro consenso, nè in conseguenza aspettarlo per due mesi secondo il gius comune, ma servirà che notifichino ad esse l'alienazione da farsi, acciò siano salvi a tenore di detto Articolo l'interesse e tutti i diritti del padron diretto, e sappia egli chi sia per essere il debitore del canone e laudemio minore, come diremo in appresso, e sia come padron diretto riconosciuto dall'istesso cessionario o alienatario. (d. *Art.* 6.)

7. — Che se il possessore o simili, senza aver disposto dei predetti beni nè per atto *inter vivos*, nè per ultima volontà, muoja *ab intestato*, i beni sopra accennati passeranno a quelli successivamente compresi nell'ultimo contratto, colla stessa facoltà di disporne; e se il predetto possessore era l'ultimo dei compresi, sarà luogo alla caducità per linea finita. (d. *Art.* 7.)

8. — Dopo aver la Legge nel predetto Articolo 18. concesso a'mentovati possessori il pieno arbitrio di disporre, soggiunge: « *salvo sempre l'interesse e tutti i diritti e prerogative che* « *per disposizione del gius comune si competono al padrone* « *diretto, ed all'enfiteuta o livellario, per natura del con-* « *tratto d'enfiteusi o di livello perpetuo.* » (d. *Art.* 8.)

9. — Si preserva in questo articolo al padron diretto in primo luogo il diritto *per la recaducità;* il che generalmente contiene ogni sorta di privazione e caducità, come per canone non paga-

to, per deteriorazione, per l'inosservanza de' patti, per linea finita, e per altri simili casi, pei quali resti privato l'enfiteuta del suo diritto. Si eccettua peraltro, e s'intende che non abbia luogo la caducità a favore delle MM. per l'alienazione fatta senza ricercarne il padron diretto, poichè l'enfiteuta ha dalla presente Legge il pieno arbitrio di disporre, come si è detto; onde la MM. non ha in tal caso il diritto d'intentar l'azione per la caducità. (d. *Art.* 9.)

10. — E poichè le MM. sono incapaci di qualunque acquisto (come si dice nell'articolo 1. della Legge del 1769.) senza ottenerne la grazia, di cui nell'art. 1. della Legge del 1751., quando ha luogo la caducità, facendosi al padron diretto l'acquisto del dominio utile, dovrà in tal caso la MM. padrona diretta supplicare per la grazia dell'ammortizzazione, la qual grazia si suol concedere coll'obbligo di nuovamente allivellare. Che se la MM. non trovi oblatori dentro il termine prescrittole, purchè non vi sia fraude nè dolo, avrà il rimedio (quel termine spirato) dentro il tempo di due mesi, prescritto in altro caso nell'articolo 6. della Legge del 1751., di presentare nuova supplica, e dovrà regolarsi secondo il Rescritto che ne otterrà. (d. *Art.* 10.) V. Ammortizzazione § 8.

11. — Si adducono in detto Art. 18. dalla Legge del 1769. altri diritti preservati al padron diretto, tra i quali sono quelli per l'investitura, e pel canono e laudemio. Qui sono da osservarsi diversi casi ne'quali è dovuto il laudemio perchè o si tratta di mera alienazione, cessione, e simili; oppure di linea finita con dover devenire a nuova investitura *ex integro*, o di altra caducità. (d. *Art.* 11.)

12. — Nel primo caso il livello è già formato e dedotto al suo essere; sono già stabiliti i patti, e il laudemio dell'investitura è riscosso: in oltre il livellario contratta coll'alienatario, ed il padron diretto veramente non concede e non investe, ed il possesso si trasferisce dall'alienante nell'alienatario senza fatto del padron diretto; ma egli in ricompensa di quel danno che possa sentire dalla mutazione della persona, ha il diritto di avere

un discreto laudemio, che sia però minore di quello dovuto nel seguente caso. (d. *Art.* 12.)

13. — Nel secondo caso si fa un nuovo contratto dal padron diretto, ed il laudemio è una debita recognizione al medesimo in segno del di lui dominio; se questo laudemio si regola a proporzione del canone, quale essendo tenue, si compensa col maggior laudemio. (d. *Art.* 13.)

14. — Volendo pertanto la Legge nel detto Art. 18. salvo sempre l'interesse e il diritto che per disposizione di gius comune si compete al padron diretto pel laudemio, non definisce che nel caso d'alienazione e nel caso di caducità debba quello essere uniforme; anzi si rapporta al gius comune, e non alla qualità dei beni, che vuole che si considerino come appodiati, e quasi allodiali de'possessori, *all'effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne come beni proprj*, ma non all'effetto di escludere la differenza de'laudemi ne'predetti due casi. Siccome adunque per gius comune scritto è dovuto un minor laudemio nelle semplici alienazioni, e per gius non scritto, e consuetudine comune, è dovuto un laudemio maggiore nel caso d'investitura *ex integro* per linea finita, o per altra caducità; così la stessa Legge in detto articolo viene a preservare secondo i predetti casi la diversità dei laudemj o maggiore o minore. In tal maniera nell'uno e nell'altro laudemio, relativamente alla diversità de'casi, si preserva e salva il diritto del padron diretto; e nel laudemio di una quantità minore si salva l'interesse dell'enfiteuta, che pur si vuol preservato nel medesimo articolo. (d. *Art.* 14.)

15. — Riguardo poi alla quantità precisa del canone e laudemio, si dispone nell'istesso Art. 18. che debba starsi al canone e laudemio attuale, convenuto nell'ultimo contratto, per cui il dominio utile è passato nei laici, e che non possa accrescersi nè direttamente, nè indirettamente. (d. *Art.* 15.)

16. — Poichè pertanto dalla Legge si vuol salvo l'interesse, e tutti i diritti del padron diretto e dell'enfiteuta, secondo i quali diritti il laudemio o è maggiore o minore, e si ordina che il laudemio sia relativo all'ultimo contratto, se ne deduce che trattan-

dosi di laudemio per mera alienazione, cessione, e simili, si debba osservare la quantità del laudemio che ebbe luogo in occasione della precedente ultima alienazione e cessione, non essendo la volontà della Legge di aggravare l'enfiteuta di un laudemio maggiore di quello che sia solito pagarsi in simili casi. Che se non si trovi alcun precedente esempio d'alienazione, cessione, e simili, converrà stare alla consuetudine del luogo, o, in mancanza di essa, al gius comune del due per cento. (d. *Art.* 16.)

17. — Trattandosi poi di qualunque caducità, e perciò del laudemio maggiore dovuto per la nuova investitura, si dovrà osservare il laudemio attuale, convenuto in quell'ultimo contratto, in virtù di cui sia stata fatta nuova investitura a favore di laici. Ma se non si trovi l'ultimo contratto ó instrumento, o in esso non vi sia intervenuto laudemio, allora si dovrà osservare la consuetudine del luogo in casi simili di nuova investitura *ex integro.* (d. *Art.* 17.)

18. — Resta in quest'articolo ciò che appartiene ai miglioramenti ed accrescimenti. Distingue la Legge del 1769. negli Articoli 18. e 19. quelli fatti dal giorno della pubblicazione della stessa Legge in avvenire, e quelli fatti vegliante l'ultimo contratto fino al tempo della detta pubblicazione. E benchè nel detto articolo 18. dica accrescimenti *di qualunque genere*, aggiunge peraltro, *i quali venissero fatti;* il che indica propriamente il fatto dell'uomo, e perciò contiene ogni e qualunque genere di miglioramenti ed accrescimenti industriali e misti; ma gli accrescimenti ed accessioni per modo originario e non derivativo, le quali sono meramente naturali e non fatte per opera e fatto dell'uomo (per esempio le alluvioni) non sono contenute nelle Leggi dell'ammortizzazione, e perciò sono rilasciate alla disposizione del gius comune. (d. *Art.* 18.)

19. — E poichè secondo il gius comune per tali accrescimenti non si deve accrescere il canone durante il contratto, ne segue, che allora soltanto si può accrescere il canone e laudemio, quando segue la caducità e devoluzione; nel qual caso, siccome pare che osti la Legge che in detto Art. 18. ordina indistintamente che non possa accrescersi il canone e laudemio nè

direttamente, nè indirettamente, così le MM. dovranno per evitare ogni pericolo di nullità supplicare di potere accrescere il canone e laudemio, secondo che sia di ragione, a proporzione di essi accrescimenti meramente naturali; quali nella supplica dovranno esprimere. (d. *Art.* 19.)

20. — Dandosi nell'Articolo 24. della Legge del 1769., la facoltà di affrancare e liberare i fondi obbligati ed ipotecati per la soddisfazione de' legati e cause pie, questa facoltà non si estende a quei fondi che sono di dominio diretto delle MM., e che siano in mano di laici con titolo d'enfiteusi, di livello, precario, o affitto perpetuo, ma bensì ha luogo in quei beni che sono proprj dei laici, ed hanno aggiunto un tal peso. Onde l'affrancazione dei beni livellarj e simili, di diretto dominio delle MM., dipende dalla convenzione delle parti, e così è libera alle medesime avanti che esse ne convengano. L'affrancazione poi de' fondi proprj dei laici, obbligati ed ipotecati per la soddisfazione dei legati e cause pie, rimane in libertà de' laici il farsi o non farsi; ma quando essi vogliono affrancare, le MM. non possono negarla; essendo rispetto ad esse necessaria per disposizione del predetto articolo 24. (d. *Art.* 20.)

21. — Che se i beni siano livellarj o simili, dei quali il dominio diretto sia delle MM., ed al possessore sia stato aggiunto un peso di legati e cause pie, diverso ed estraneo al canone, potrà il possessore affrancare e liberare il suo dominio utile non dal canone, ma dal peso predetto di legati e cause pie colla surroga, come nel detto articolo 24. Onde, se per esempio sia stato costituito un livello col canone da pagarsi annualmente, ed a titolo di laudemio o altro sia stato formato un peso annuo di celebrazione di messe o altra opera pia, si potrà l'enfitenta liberare da questo peso colla surroga come sopra. Similmente, se l'enfitenta abbia validamente donato o altrimenti alienato il suo diritto, con che il nuovo enfitenta abbia, oltre il canone, il peso annuo di celebrazione di messe o di altra opera pia, il nuovo enfiteuta potrà colla suddetta surroga liberarsi dal detto peso, e così affrancare e liberare il suo util dominio. (d. *Art.* 24.)

22. — I miglioramenti e accrescimenti naturali accaduti nei beni allivellati ai laici dopo l'ultima concessione enfiteutica, e prima della pubblicazione della Legge de' 2. Marzo 1769., si possono valutare dalle MM. padrone dirette, nel fare la nuova investitura, per aumentare il canone e il laudemio; e rispetto a verificare il tempo in cui sono seguìti detti miglioramenti ed accrescimenti, e a liquidare la loro qualità e quantità, e l'aumento che potesse essere pei medesimi di ragione dovuto, è rimesso alle regole di ragione. (*Rescr.* 3. *Luglio* 1777.)

23. — Succedono nell'enfiteusi i compresi nella investitura, e non già gli eredi intestati dell'enfiteuta; ed in tutti i casi simili si deve osservare il disposto dell'Art. 18. della Legge de' 2. Marzo 1769., secondo la intelligenza datale dalla Istruzione pei Notari, e nelle sentenze che ad essa si sono uniformate. (*Rescr.* 8. *Ottobre* 1778.)

24. — I livelli pazionati (a) di dominio diretto di MM., se il possessore non ne dispone per atto fra i vivi o di ultima volontà, non passano ai di lui eredi intestati, ma al prossimiore compreso nell'investitura; e se il morto era l'ultimo chiamato, si fa luogo alla caducità per linea finita. (*Circ.* 30. *Nov.* 1778.)

25. — I beni livellarj che sono stati sottoposti una volta alle Leggi di ammortizzazione si devono avere per sottoposti alle medesime, ancorchè per qualsivoglia titolo passino in altre MM., non ostantechè abbiano ottenuto la grazia di esenzione. (*Rescr.* 13. *Novembre* 1779.)

26. — Ferma stante la qualità di MM. nella Chiesa, la Grazia Sovrana deve intendersi limitata all'approvazione dell'acquisto del solo dominio diretto del fondo livellare, come se ne fosse stata fatta originariamente la concessione dalla Chiesa medesima. (*Rescr.* 14. *Luglio* 1781.)

(a) *Diconsi* pazionati, o ex pacto et provvidentia, *quei livelli nei quali sono espressamente chiamate in ordine successivo le persone, che, a forma del Contratto di fondazione o prima investitura, debbono subentrarvi dopo la morte del primo possessore, ancorchè non abbiano la qualità di suoi eredi; e quelli nei quali è specialmente determinata la durata della concessione.*

27. — Le Comunità non possono ricusare le istanze di tutti quei livellarj, ch'esibiscono di soddisfare in contanti gl'intieri canoni dei respettivi livelli, i quali sarebbero dovuti in generi; essendo lasciato in loro facoltà di convenire coi livellarj medesimi del giusto prezzo delle grasce, secondo il prodotto dell'anno comune dell'ultimo decennio, e dei tempi in cui debbono dai livellarj effettuarsi i pagamenti. (*Circ.* 26. *Ottobre* 1782.)

28. — È permesso a tutte le Comunità e Luoghi pii dipendenti dalla Camera delle Comunità, in tutti i casi nei quali ne venisse fatta l'istanza, di convenire coi loro livellarj il prezzo delle grasce da ridursi a contanti sul risultato dell'ultimo decennio, con facoltà di accordare ai medesimi livellarj un ribasso, che non oltrepassi il 6. per cento, sul prodotto del decennio medesimo. (*Rescr.* 4. *Novembre* 1782. *part. con Circ.* 19. *Novembre* d.)

29. — È permesso ai livellarj dei beni spettanti alla soppressa Azienda dei beni civili, consegnati alle respettive Comunità in vigore del Motuproprio de' 30. Novembre 1782., di affrancare i loro canoni liberamente e senza riserva alcuna, mentre paghino alla Comunità, alla quale sono tenuti corrispondere con i canoni predetti, tanta somma quanta ne occorra per formare il capitale e fondo a ragione di tre per cento sull'importare del respettivo canone, ma senza la diminuzione del cinque per cento accordata come sopra alle Comunità; con dovere in questo caso la Comunità rinvestire in luoghi di Monte il prezzo di affrancazione, che avrà ritirato. E questa libertà di affrancare rispetto ai livellarj deve intendersi unicamente ristretta ai livelli moderni, e creati a forma de' nuovi regolamenti. Volendo i livellarj procedere all'affrancazione dei predetti canoni, sono dispensati dall'obbligo d'impetrarne la sovrana approvazione. (*Not.* 19. *Decembre* 1784.)

30. — S. A. R. avendo prese in considerazione le diverse Suppliche state presentate per cessioni ed affrancazioni di livelli contratti in tempi anteriori all'epoche dei moderni Regolamenti, e volendo anche in questa parte facilitare le contrattazioni, e promuovere le affrancazioni di tali antichi livelli mediante un sistema uniforme e capace di conciliare gl'interessi delle respettive

Aziende, e degli attuali possessori dei mentovati antichi livelli; si è degnata di approvare le seguenti Istruzioni per le Comunità ed Amministratori dei Luoghi pii ed altri Patrimonj comunitativi, e pei Capi di qualunque e pubblica Azienda, e ne ha comandata la puntuale osservanza. (*Mot. del* 24. *Maggio* 1783. *pubblicato con la Not.* 7. *Giugno* d.) (a)

31. — Venendo presentate suppliche per cessioni di livelli contratti colle Comunità, Luoghi pii laicali, ed altri Patrimonj comunitativi, come anche colle regie e pubbliche amministrazioni, avanti l'epoche de' moderni Regolamenti approvati da S. A. R. pei nuovi livelli delle preaccennate Aziende, i Magistrati delle Comunità, gli Amministratori dei Luoghi pii, e Patrimonj comunitativi, ed i Capi dell'altre Aziende suddette, faranno determinare sullo stato attuale dei beni, fatte le detrazioni che saranno di ragione, tanto il canone che il laudemio da pagarsi dal cessionario per mezzo di stime e perizie regolari, coll'intervento del decreto del Giudice competente per quello riguarda tanto l'approvazione della nomina dei Periti che dovranno eseguire le stime, quanto ancora per l'autenticità e convalidazione delle stime medesime; ed in seguito sarà reso conto nelle solite forme alla R. A. S. del resultato, per attendere la Sovrana approvazione. Approvate che siano dalla prefata R. A. S. tali cessioni, sarà proceduto coi respettivi cessionarj alla stipulazione del nuovo contratto, coi medesimi patti, condizioni, e cautele, con cui si celebrano gl'istrumenti dei moderni livelli per interesse delle dette Aziende secondo i nuovi Regolamenti. (*Ivi*)

(a) *La Legge de'* 23. *Maggio* 1774. *aveva tracciate le analoghe* Istruzioni *con apposito* modello contrattuale *per le nuove alienazioni a livello dei beni delle Comunità, e luoghi da quelle dipendenti, alle quali si ebbe ricorso fino all'emanazione della* Memoria istruttiva *de'* 23. *Marzo* 1784., *la quale, previo lo stabilimento di molte massime e principj di politica amministrativa, rifuse questo modello per servire ai livelli di beni di qualunque patrimonio pubblico o regio. A questa* Memoria istruttiva *e suo* Modello *ed alle istruzioni del qui trascritto Motuproprio conviene oggi uniformarsi, coerentemente a quanto prescrive il Motuproprio de'* 22. *Marzo* 1827. (V. § 97.)

32. — Nei casi nei quali venisse domandata l'affrancazione dei livelli condotti avanti gli enunciati nuovi Regolamenti, si dovrà, colle medesime regole come sopra prescritte, stabilire il valore attuale dei beni che volessero affrancarsi, avvertendo che resti sempre consolidato l'utile col diretto dominio nella persona dell'affrancatario, il quale, come compratore di tutti i dritti, registri, ed ordini competenti al Padrone diretto sul fondo affrancato, verrà ad essere l'unico proprietario, e sarà come tale riguardato e trattato a tutti gli effetti. (*Ivi*)

33. — Ed anche di questi affari dovrà rendersi conto a S. A. R. nelle forme consuete, per attendere similmente la sovrana sua approvazione, coll'avvertenza di riferire se le stime del valore attuale dei beni, dei quali venisse comandata l'affrancazione, siano inferiori al capitale sul quale si ragguaglia il canone. (*Ivi*)

34. — La riduzione a contanti del pagamento del canone dovuto in generi, che la Legge de'26. Ottobre 1782. permise ai livellarj di beni appartenenti alle Comunità obbligate alla di lui soddisfazione coerentemente al contratto livellario, dovrà stabilirsi sul prezzo comune desunto dall'ultimo ventennio del genere medesimo, nel quale è stato convenuto pagarsi il canone, con più a favore del livellario la diminuzione del 6. per cento; bene inteso che il ventennio debba essere di anni continui, con terminare nell'anno in cui seguisse la riduzione, mentre sia seguita la raccolta; e, non essendo seguita, dovrà terminare nell'anno antecedente. (*Circ.* 25. *Agosto* 1783.)

35. — I livelli saranno concessi a favore del conduttore o conduttori, e a loro linea mascolina di maschio in infinito, ed estinta questa, a favore delle femmine nate immediatamente dall'ultimo maschio, loro vite naturali duranti solamente, e non più oltre, col *Jus accrescendi* fra tutti i compresi. (*Modello contrattuale de'* 23. *Marzo* 1784. *Art.* 9.)

36. — I beni che saranno dati a livello si reputeranno a tutti gli effetti di ragione come appodiati e quasi allodiali; e perciò i conduttori de'medesimi potranno disporne, ed alienare il dominio utile o in tutto o in parte, per atti tanto fra'vivi, che di ultima volontà, con dichiarazione, ed a condizione peraltro, che in tali

casi passi anche nell'alienatario parziario l'obbligazione solidale a favore del padrone diretto pel pagamento dei canoni, e per l'adempimento degli altri patti e condizioni del contratto. (d. *Art.* 10.)

37. — Saranno tenuti ed obbligati i compresi nelle concessioni livellarie, sotto la pena della nullità dell'atto, di rendere inteso nel termine di un mese l'Amministratore del patrimonio padrone diretto dell'alienazione seguita tanto per una causa volontaria, che necessaria, perchè possa procedere al nuovo contratto coll'alienatario. (d. *Art.* 11.)

38. — L'annuo canone dovrà essere in quella somma che rimarrà stabilita dalle offerte fatte o all'incanto, o privatamente come sopra, salvo sempre il Regio assenso, per l'accertazione o prelazione delle offerte. (d. *Art.* 12.)

39. — Il laudemio dovrà pagarsi nell'atto della stipulazione del contratto, e questo non dovrà essere minore del prodotto di un'annata di canone del fondo o fondi da allivellarsi. (d. *Art.* 13.)

40. — Tutti i chiamati e compresi dovranno pagare, coll'obbligazione solidale fra loro, l'annuo canone interamente, ed alle scadenze che verranno stipulate, ancorchè i beni siano divisi fra i detti chiamati e compresi, senza poter domandare diminuzione o defalco alcuno per qualunque caso ed accidente, anche fortuito, tanto pensato che impensato, e non solito ad accadere, sull'entrate o frutti dei beni allivellati; quali infortunj rimarranno a carico dei conduttori, eccettuato il caso che perisse la sostanza del fondo o in tutto o in parte; nel qual caso dovranno i conduttori conseguire una proporzionata diminuzione di canone correspettivo alla perdita dell'annua entrata, senza poter domandare rimborso o restituzione di tutto o parte del laudemio, quale sempre rimarrà in dominio del padrone diretto. (d. *Art.* 14.)

41. — I conduttori e compresi nelle concessioni livellarie saranno tenuti ed obbligati piuttosto a migliorare che deteriorare i fondi, e di quelli servirsi ad uso di buoni e fedeli livellarj. (d. *Art.* 15.)

42. — Tutti i miglioramenti che si faranno dai compresi, di qualunque natura e specie, ancorchè grandiosi ed eccessivi, e non

connaturali al contratto di livello, ritorneranno al patrimonio padrone diretto, tanto nel caso di devoluzione colposa, che di estinzione di linea, senza che ne sia stato disposto come sopra; ed il patrimonio suddetto, e per esso il suo Amministratore non sarà tenuto a buonificare somma alcuna per detti miglioramenti. (d. *Art.* 16.) (a)

43. — I conduttori e compresi nelle concessioni livellarie saranno tenuti nel termine di due mesi, da decorrere dal giorno che sarà stipulato il contratto, di consegnare all'Amministratore del patrimonio padrone diretto le respettive piante dei beni presi a livello, soscritte ed approvate dalle parti; come pure l'inventario degl'impostami, ferri, toppe, chiavi ec., perchè sempre costi dello stato e grado nel quale sono stati consegnati i beni. (d. *Art.* 17.)

44. — Dovranno i chiamati e compresi nelle concessioni livellarie ogni ventinove anni riconoscere a tutte loro spese i beni che avranno presi a livello, colla descrizione dello stato e grado nel quale si troveranno, e coll'apposizione dei confini moderni; e dovranno confessare per pubblico Istrumento essere essi i livellarj, e che i beni sono di diretto dominio del patrimonio, con dover pagare in tale atto la somma di lire due al patrimonio suddetto. (d. *Art.* 18.)

45. — Non pagando i compresi nella concessione livellaria il canone convenuto per due anni, o facendo tanto debito che ascenda al valore di due annate, o deteriorando notabilmente i beni livellarj, a dichiarazione ed arbitrio di uomo prudente, l'elezione del quale dovrà essere concordata fra le parti, o sarà rimessa al Giudice competente in caso di discordia, s'intendano subito decaduti dal livello, ad arbitrio però e beneplacito del padrone diretto, senza poter ricorrere al benefizio della purgazione della

(a) „ *Quest' articolo non potrà aver luogo nelle Not. per l' alienazione* „ *dei beni de' Patrimonj che non sono stati eccettuati dalla Legge delle* „ *MM.; giacchè allora subentrerà la disposizione della Legge predetta in* „ *data de'* 2. *Marzo* 1769. , *in vigore della quale restano a favore degli* „ *eredi anco* ab intestato *dei conduttori e compresi tutti i miglioramenti* „ *fatti sopra i beni livellari posteriormente all' epoca di detta Legge.* „

mora, come ancora a qualunque altro equitativo di qualsisia sorte, al quale dovranno solennemente rinunziare; ed il patrimonio padrone diretto, e per esso il suo Amministratore *potrà prendere il possesso dei detti beni* senza bisogno di alcun decreto di Giudice, e potrà anche concedere i medesimi beni a livello ad altre persone capaci di acquistarli secondo le veglianti Leggi, salvo sempre l'assenso Regio; e ciò nonostante, i conduttori e compresi nelle concessioni livellarie potranno essere astretti solidalmente per canoni decorsi e non pagati. (d. *Art.* 19.) (a)

46. — Dovranno il primo conduttore o conduttori nel pagamento dell' annuo canone e per l' osservanza degli altri patti obbligare tutti i beni proprj presenti e futuri, ed i beni ancora di tutti i compresi nell'investitura, pei quali dovranno promettere *de rato*, con dare uno o più mallevadori solidali nei casi nei quali saranno creduti necessarj dal respettivo Amministratore, oppure sarà in facoltà dei medesimi primi conduttori, in vece della mallevadoria, di pagare un' annata di canone a fondo perduto; e nel qual caso dovranno godere sopra la somma di detta annata il frutto alla ragione del tre per cento, in diminuzione dell'annuo canone. (d. *Art.* 20.) V. *qui sotto* § 118. 119.

47. — I beni concessi a livello, quando non ne sia stato disposto dai compresi o per atti fra i vivi o di ultima volontà, torneranno al Patrimonio padrone diretto per l'estinzione della linea mascolina dei compresi, e per la mancanza delle femmine nate immediatamente dall'ultimo maschio, insieme con tutti i miglioramenti, ancorchè grandiosi ed eccessivi, e resterà a benefizio del Patrimonio medesimo il laudemio, e qualunque spesa fatta dal conduttore. (d. *Art.* 21.) (b)

(a) „ *Quando i beni fossero di Patrimonj compresi nella Legge delle „ MM., non si potrà dire, che gli Amministratori prenderanno il possesso „ dei beni medesimi, perchè il dominio utile non può mai ritornare „ alla MM.* „

(b) „ *Anche in quest' articolo, se si tratti di Patrimonj compresi nella „ Legge delle MM., non potrà dirsi, che i beni concessi a livello ritorneranno „ al Patrimonio tale Padrone diretto, nè molto meno, che esso acquisterà „ i miglioramenti ec.; ma in questa parte converrà stare alle Leggi veglianti.* „

48. — Sarà in facoltà dell'Amministratore *pro tempore* del Patrimonio padrone diretto di mandare una o più persone pratiche, di sua sodisfazione, in qualunque tempo, per riconoscere lo stato e grado dei beni allivellati, per prendere dipoi quei provvedimenti che saranno di ragione. (d. *Art.* 22.)

49. — Avranno i conduttori e compresi la facoltà di affrancare i beni livellarj, pagando al Patrimonio padrone diretto il capitale dell'intiero canone, pel quale sarà stato rilasciato il livello, sul ragguaglio del tre per cento, senza poter ripetere il laudemio pagato in principio della conduzione livellaria, quale resterà a benefizio del padrone diretto in correspettività del valore dei dritti che ad esso competevano durante il livello. (d. *Art.* 23.)

50. — Ma qualora il canone del livello per riflessi particolari sia stato stabilito in principio in somma minore del fruttato, o della stima fatta per la prima concessione, in tal caso dovrà convenirsi fra l'Amministratore ed il livellario del giusto prezzo dell'affrancazione, salvo sempre il R. assenso. (d. *Art.* 24.) (a)

51. — Nel caso poi che al principio della conduzione livellaria i conduttori avessero pagata un'annata di canone a fondo perduto in luogo di mallevadoria, dovrà essere buonificata a quelli che vorranno affrancare i beni livellarj la suddetta annata di canone. (d. *Art.* 25.)

52. — Sarà ancora permesso di affrancare una parte solamente del livello, colla condizione peraltro che in questo caso si conservi sempre il fondo livellare, tutto ed intiero, obbligato ed ipotecato per la sodisfazione del canone rimanente, fino a tanto che venga intieramente redento o affrancato, ed allora solamente il fondo si abbia per venduto liberamente, ed internamente alienato a favore degli acquirenti, e liberato da ogni azione o ipoteca competente al patrimonio alienante. (d. *Art.* 26.)

(a) „ *Quest' articolo non potrà generalmente comprendersi nelle Notificazioni da pubblicarsi, ma servirà principalmente per regola dei respettivi Amministratori, quando si presenti loro il caso, che sia richiesta l' affrancazione dei beni sopra i quali il Canone fosse stato per riflessi particolari fissato minore delle stime, o del fruttato.* „

53. — E per facilitare l'affrancazione dei livelli predetti, il Patrimonio concorrerà alla metà delle spese degli atti che occorreranno per l'effetto sopraccennato. (d. *Art.* 27.) (a)

54. — S. A. R. cui sono stati fatti presenti i dubbi promossi sulla riconduzione dei livelli attuali dei beni civili, per mezzo di Biglietto della R. Segreteria di Finanze de' 30. Giugno 1785., ha ordinato che sia fatto intendere circolarmente a tutti i Cancellieri, i quali sono nel caso di procedere alle dette riconduzioni livellarie coerentemente al Motuproprio de' 30. Novembre 1784., quanto appresso. (*Circ.* 21. *Luglio* 1785.)

55. — Che le femmine non possono essere escluse dalla facoltà di ricondurre il livello, perchè, essendo capaci di discendenza, possono avere ugualmente che i maschj la linea mascolina, cioè una serie di maschj discendenti da maschio senza intermissione. (*Ivi*)

56. — Che rispetto agli Ecclesiastici, siccome sotto il significato generale di questo nome son compresi quelli che son legati col voto di castità, e quelli che non lo sono, convien distinguere gli uni dagli altri, e fra i primi quelli ancora, che, per essere stati coniugati precedentemente al voto, possono aver la loro linea mascolina effettiva. (*Ivi*)

57. — Fatte queste opportune distinzioni, è necessario che i Cancellieri comunitativi nel dare le nuove investiture considerino i due seguenti casi: primo quando il possessore attuale del livello è l'ultimo dei chiamati nell'originaria investitura, talchè dopo la morte di esso cesserebbe il livello, e si riconsoliderebbe l'utile col diretto dominio: l'altro quando non finisce la serie dei chiamati nell'attual possessore, ma vi sono dopo di essi altri chiamati nell'originaria investitura. (*Ivi*)

58. — Nel primo caso il possessore attuale può richiamare al livello la linea mascolina di chi più gli piaccia; ma siccome in

(a) *Gli articoli di questo modello contrattuale, dal* 9. *al* 27. *inclusive, sono i medesimi di quello delle* 11. *del* 1785. *pei livelli dei beni ecclesiastici dal* 5. *al* 23. *nello stesso ordine progressivo; ma oggi l'enfiteuta deve dare idoneo mallevadore per la sodisfazione del canone e conservazione dei fondi, o depositare a fondo perduto, in luogo della mallevadoria, una somma equivalente al quadruplo del laudemio.* V. §§ 98. 99.

tal caso l'investitura da darsegli è propriamente una concessione *ex integro*, che non dipende dalla prima ed originaria investitura, devono in questa occasione osservarsi le regole contenute nelle Istruzioni per le alienazioni dei beni comunitativi, anco per rapporto al pagamento del laudemio; talmentechè in questo caso dovrà pagarsi dal conduttore il laudemio medesimo che si paga nei livelli comunitativi dai primi conduttori nell'acquisto del livello; non essendo ciò contrario al disposto dal Motuproprio de' 3. Novembre 1784., perchè questo parla delle investiture che si devono concedere pei livelli che continuano a forma della prima investitura, e non di quelli, che, terminando a forma della investitura predetta, vengono a costituirsi di nuovo ed *ex integro* colla nuova investitura. (*Ivi*)

59. — Nel secondo caso poi, quando cioè non termina nell'attual possessore la serie dei chiamati, deve nell'investitura da darsi a forma del Motuproprio del 1784., comprendersi unicamente è necessariamente la linea mascolina del chiamato o chiamati nell'originaria investitura dopo l'attual possessore, talmentechè l'Ecclesiastico o il Secolare che non ha successione immediata, e che dopo di sè ha chiamata al livello, per esempio, la sorella e suoi discendenti, deve necessariamente ricondurre il livello per se, e per la linea mascolina della sorella; e per simili investiture non deve pagarsi alcun laudemio. (*Ivi*)

60. — Ma se poi l'Ecclesiastico o Secolare senza immediata successione, dopo presa in tal forma l'investitura, vorrà disporre del livello a favore di persone non comprese nella detta investitura, o vorrà prendere l'investitura per se e per la linea mascolina, non della sorella, ma di persona non chiamata nella investitura prima ed originaria, che non deve rinnuovarsi a forma del Motuproprio del 1784.; in ambedue questi casi, che sono facoltativi dell'attual riconduttore, avrà luogo il pagamento del laudemio che nei livelli comunitativi è solito pagarsi nei casi di alienazione di essi livelli, che si faccia dal chiamato in persona estranea. (*Ivi*)

61. — I beni dei Patrimonj ecclesiastici, dei Monasteri di Monache e Conservatorj, e degli altri Luoghi pii ecclesiastici del

Gran-Ducato, in difetto di compratori, dovranno esporsi all'incanto pel livello, col patto di pagare il laudemio uguale ad un annata di canone, ed in luogo di mallevadore sarà permesso di dare un'annata di canone a fondo perduto; defalcando però il frutto annuo del canone che sarà convenuto. (*II.* 22. *Ottobre* 1785. *Art.* 5.)

62. — I livelli dei beni dei Patrimonj ecclesiastici dovranno farsi nella forma e coi patti e condizioni già stabilite nei Regolamenti veglianti pei livelli dei Luoghi pii sottoposti ai Magistrati comunitativi, e colle condizioni e dichiarazioni contenute nell'annesso Regolamento pei livelli: saranno questi sempre affrancabili, bene inteso però che pei livelli fatti avanti l'epoca dei moderni Regolamenti si proceda per mezzo di perizie, e non sul canone attuale; osservando pienamente ciò che è stato prescritto sopra questa materia nella *Memoria istruttiva* per gli Amministratori dei Patrimonj pubblici o regj, approvata con Rescritto de' 20. Febbrajo 1784., e pubblicata colla Circolare del Soprassindaco della Camera delle Comunità del dì 23. Marzo 1784. (dd. *Art.* 10.)

63. — Nelle allivellazioni la somma che si ritirerà pel laudemio, e quella che si ritirerà per l'annata a fondo perduto, si considererà sempre come parte del fondo, e perciò sarà soggetta alle stesse regole pel rinvestimento, nè mai i Rettori delle Chiese, Benefizj ed Uffiziature, che ne allivellassero i beni, potranno far proprie tali somme, nè considerarle come una rendita eventuale a loro dovuta. (dd. *Art.* 32.)

64. — I livelli di Monasteri di Monache ed altri Luoghi pii ecclesiastici compresi nella Legge di ammortizzazione, dovranno farsi a forma dell'Articolo 18. della Legge de' 2. Marzo 1769. (dd. *Art.* 35.) *Per le altre II.* V. *la nota al* § 53.)

65. — Nei livelli dei beni de' Patrimonj ecclesiastici, i terreni boschivi saranno stimati distintamente pel valore del suolo e pel valore del legname, tanto da fuoco che da lavoro che vi si trovasse esistente, e dagli acquirenti a livello dovrà pagarsi in contanti, nell'atto della stipulazione del contratto, l'importare del detto legname nel grado in cui si troverà al tempo dell'allivellazione; e non volendo attendervi quegli che avrà fatta l'offerta

pel livello, potrà il legname medesimo vendersi separatamente ad altri. (*Modello contrattuale delle II. del* 1785. *n.* 1.)

66. — Saranno tenuti gli acquirenti a livello a pagare, nell'atto della stipulazione del contratto, il valore dei bestiami, semi, paglie, strami, attrezzi, ed altro che si trovasse di amovibile sopra i respettivi terreni, secondo le stime da farsene da due periti, uno per parte, e dal terzo perito in caso di discordia; o potranno domandare una discreta composizione o dilazione da convenirsi per tal pagamento, previa una idonea mallevadoria. (dd. *Art.* 2.)

67. — Tutte le gravezze, dazj, ed imposizioni ordinarie e straordinarie, solite ed insolite, tanto presenti che future, e nominatamente anco la tassa d'accollo sostituita a quella della decima, qualunque siasi al tempo dell'allivellazione, o sia per essere in futuro, compresa la voltura, separazione, e nuova descrizione, quando occorra, e qualunque altra imposizione o dazio, niuno escluso nè eccettuato, saranno a carico indistintamente dei respettivi livellarj, senza che per verun titolo possa da essi pretendersene alcun rimborso. (dd. *Art.* 3.)

68. — I respettivi contratti dovranno stipularsi a tutte spese dei conduttori, con obbligo di darne una copia autentica senza spesa al respettivo Patrimonio ecclesiastico, insieme colla fede autentica della fatta voltura della decima dentro il termine di un mese, con più le spese di tutti gl' incanti immediati e non interrotti, che fossero seguiti prima che sia approvata la concessione a livello dei respettivi beni. (dd. *Art.* 3.) (a)

69. — S. A. R. cui è stato fatto presente il dubbio promosso, se appartenga al domino diretto, o all'enfiteuta o livellario il peso della riparazione dei danni e deterioramenti accaduti alla sostanza dei fondi di diretto dominio di una qualche Amministrazione regia, pubblica, o comunitativa, stati allivellati coi patti e condizioni

(a) *Gli altri patti sono precisamente quelli contenuti nel* Modello contrattuale *delle Istruzioni del* 1784. (V. § 35. segg.). *I quattro numeri qui trascritti, e relativi agli oneri del contratto, possono con poche variazioni servire di supplemento al* Modello medesimo.

di che nelle moderne Istruzioni e Regolamenti; dopo aver fatto precedere un maturo esame della natura di questi livelli, ed essersi fatta render conto del di lui resultato, avendo conosciuto che i livelli dei quali si tratta sono di una natura sostanzialmente diversa dalla vera enfiteusi, e che sono a tutti gli effetti più analoghi alla compra e vendita che alla locazione e conduzione perpetua, si è degnata dichiarare: che, in consegnenza dei patti e condizioni che formano la sostanza di questi livelli, deve essere a carico dei respettivi livellarj ogni deteriorazione del fondo enfiteutico, benchè riguardi la di lui sostanza, e che ai medesimi livellarj appartiene la spesa della di lei reparazione; talmentechè il padrone diretto deve unicamente risentire la sola perenzione parziale o totale del fondo, prodotta da qualunque caso fortuito, le di cui conseguenze non possono prevenirsi nè ripararsi. (*Not.* 4. *Settembre* 1788.)

70. — S. A. R. volendo stabilire una regola costante da osservarsi nelle affrancazioni dei livelli di diretto dominio di qualunque patrimonio regio, pubblico, e comunitativo, dopo una matura riflessione sulla determinazione dei canoni rigorosamente corrispondente ai frutti, e sulla vera natura dei medesimi, onde in sostanza tali livelli si risolvono a tutti gli effetti in tanti contratti di compra e vendita col prezzo in mano, è venuta nella determinazione di comandare quanto appresso. (*Motup.* 10. *Settembre* 1789.)

71. — Fermi stanti i patti convenuti per le affrancazioni dei livelli modernamente fatti, e quanto altro si prescrive generalmente in tutto il contenuto della *Memoria istruttiva* per gli Amministratori dei Patrimoni regi e pubblici, notificata ai Cancellieri dal Soprassindaco e Soprintendente delle Comunità con Lettera circolare del dì 23. Marzo 1784., su di che intende che non sia fatta alcuna innovazione al sistema fin qui praticato; non sarà dovuta somma o prezzo alcuno per qualunque titolo, anche di dominio diretto, nelle affrancazioni dei livelli non ancora fatti, quali potranno tutti come sopra affrancarsi dai livellarj, pagando al padrone diretto il capitale del canone sul ragguaglio del tre per cento, coll'imputazione inoltre, in conto di detto capitale,

dell'importare del laudemio e di qualunque altra somma che in principio sarà stata pagata dal conduttore, non ostante (*Ivi*)

72. — S. A. R. informata dei pregiudizj che risentono la sacra Religione di S. Stefano, non meno che le altre pubbliche Aziende, per l'alienazioni che si fanno dai conduttori dei beni di loro diretto dominio senza riportare l'assenso di esse, espressamente dichiara doversi impetrare un tale assenso in ciascheduna alienazione, col pagamento dei consueti dritti al padrone diretto, nel tempo e termine di mesi due, da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Motuproprio per le alienazioni che fossero seguite, e nelle quali non fosse stato ottenuto l'assenso medesimo, e respettivamente dal giorno delle alienazioni per quelle che seguissero in futuro; e vuole ancora che la mancanza dell'assenso suddetto, oltre ad indurre per operazione della Legge la risoluzione dell'atto quanto ai contraenti, faccia decadere i medesimi da tutte le ragioni livellarie, in forma che si riconsolidino nei respettivi padroni diretti; ed incarica finalmente tutti i Cancellieri comunitativi a non eseguire le volture all'estimo dei fondi di diretto dominio di dette pubbliche Aziende, prima che venga loro rilasciata fede autentica dell'assenso legittimamente riportato. (*Motup.* 10. *Agosto* 1792. *pubb. colla Notif.* 17. *detto.*)

73. — In aumento e dichiarazione del Motuproprio del dì 10. Agosto 1792., S. A. R. si è compiaciuta di ordinare che l'obbligo ingiunto ai livellarj dei beni della Religione di S. Stefano, ed altre pubbliche Aziende, d'impetrare l'assenso del padrone diretto per l'alienazioni state fatte, e che si facessero in appresso, di beni di diretto dominio di detti Patrimonj, debba intendersi esteso anco ai livellarj dei beni di diretto dominio delle Comunità, di Spedali, Monasteri di Monache e di Regolari, di Conservatorj, e di Benefizj, tanto di regio Patronato e pubblico, che di Padronato privato. Non potranno però gli Amministratori di detti Patrimonj negare l'assenso alle dette alienazioni, nè di procedere alla stipulazione del contratto coi nuovi acquirenti. Ed in caso di caducità dei livellarj per contravvenzione a ciò che è stato ordinato col predetto Motuproprio de' 10. Agosto 1792., come pure in ogni altro caso di riconsolidazione dell'utile col diretto dominio;

fermo stante l'obbligo alle MM. d'impetrare la licenza per mezzo della Segreteria del R. Diritto prima di prendere il possesso dei beni ricaduti, dovranno i detti Patrimonj, non escluse le Comunità, procedere a nuova alienazione dei beni come sopra ricaduti, nel termine di un anno ed un giorno, decorrendo dal dì in cui avrà avuto luogo la suddetta caducità. (*Motup.* 22. *Ottobre* 1792. *pubblicato colla Notificazione* 30. *detto.*)

74. — S. A. R. essendo stata informata che alcuni possessori di livelli di Spedali e di altre pubbliche Aziende hanno preteso che l'obbligo imposto agli Amministratori dal Motuproprio dei 22. Ottobre 1792., di prestare l'assenso alle alienazioni dei beni di diretto dominio degli Spedali e Aziende predette, si estenda anche ai livelli di antica concessione, ed anteriori all'epoca dei moderni Regolamenti; si è degnata di ordinare che i Soprintendenti di simili Luoghi pii, e di altri Corpi morali esenti dalla disposizione della Legge de' 2. Marzo 1769., lungi dall'aderire a simili istanze, abbiano anzi sempre presente che l'obbligo di prestare l'assenso nei termini individuati nel citato Motuproprio del 1792. comprende solo i beni concessi a livello secondo i moderni Regolamenti; e che, rispetto alle concessioni anteriori ai medesimi, devono osservare esattamente quanto fu prescritto dalle Istruzioni approvate col Motuproprio de' 24. Maggio 1783., e comunicate colla Circolare de' 7. Giugno susseguente. (§ 30.) Ha dichiarato inoltre la R. A. S. che quei livelli peraltro, il diretto dominio dei quali al tempo della pubblicazione della Legge de' 2. Marzo 1769. era presso MM. non esenti, dovranno considerarsi come appodiati e quasi allodiali, ed i livellarj dovranno godere di tutte le facoltà accordate dal § 18. nella Legge medesima, benchè posteriormente il diretto dominio di essi sia passato in persone, o Corpi morali non compresi nel genere delle MM., o esenti per privilegio. (*Mot.* 9. *Aprile* 1794. *pubb. colla Circ.* 12. *detto*)

75. — S. A. R. con Rescritto de' 2. Maggio 1794. si è degnata di dichiarare, che mentre venga richiesto il consenso alla semplice cessione delle ragioni livellarie durante il dritto dei cedenti, e senz'alterazione alcuna dei patti e condizioni contenute nel contratto, si osservi il disposto dalle Leggi, quantunque si

tratti di livelli non concessi a forma dei moderni Regolamenti, senza che sia necessario osservare le formalità prescritte colle Istruzioni de' 24. Maggio 1783., nè ricercare la Sovrana approvazione. (*Circ.* 19. *Maggio* 1794.)

76. — Le varie opinioni nella materia della caducità dei livelli pel non eseguito pagamento di canoni, e della purgazione della mora, hanno dato luogo ad una frequente difformità delle sentenze, e alle scissure dei Giudici nella medesima causa, che hanno resa la materia stessa molto intrigata ed incerta, ed hanno prodotto un soverchio prolungamento di liti, il che ridonda generalmente in grave pregiudizio dei padroni diretti, ed in modo speciale degli Spedali ed altri stabilimenti interessanti la pietà pubblica, che si trovano disappuntati pel maggior ritardo in esigere, o per la necessità d'impiegare in spese di liti quegli assegnamenti che sono destinati al sollievo dei poveri infermi, e ad altre opere pie. (*L.* 22. *Maggio* 1800. *in princ.*)

77. — Per riparare a così gravi inconvenienti, e combinare colla dovuta religiosa osservanza de' patti, e coll'interesse dei padroni diretti quella equità che le Leggi hanno introdotto a favore dei livellarj con prescriverne i giusti confini, e stabilire una massima coerente ed uniforme; S. A. R., dopo il più serio esame, si è determinata di ordinare quanto appresso. (*Ivi*)

78. — In qualunque concessione livellaria, spirato che sia il tempo voluto dalla Legge (ove non sia stato pattuito diversamente) o quel termine più lungo o più breve che sia stabilito nel contratto, nel quale il livellario resti debitore dell'importare del canone, può il padrone diretto, mentre voglia, intentare la caducità, e ricorrere al Giudice competente, il quale deve assegnare al livellario il termine di due mesi ad aver purgata la mora coll'effettivo pagamento, dichiarando che altrimenti, ora per allora, s'intenderà decaduto dal livello, e riconsolidato l'utile col diretto dominio. (*Ivi*)

79. — Se però nel contratto di concessione il livellario ha renunziato all'intimazione ed alla purgazione della mora, ancorchè una tale rinunzia non sia avvalorata dal giuramento, deve il Giudice, sull'istanza del padrone diretto, dichiarare incorsa la caducità senz'altra assegnazione di termine. (*Ivi*)

80. — Tanto nel primo quanto nel secondo caso, dichiarata ed incorsa la caducità, non ha più luogo alcuna proroga, restituzione *in integrum*, o altro equitativo rimedio, ancorchè la cosa sia intiera, ed il padrone diretto non sia proceduto a nuova concessione; ma è sempre in arbitrio del medesimo ritenere i beni, in quanto le Leggi ed Ordini veglianti glielo permettono, o procedere a nuova concessione. (*Ivi*)

81. — I pupilli, minori, sottoposti, e gli altri solamente che dipendono dall'altrui necessaria amministrazione, volendo liberarsi dal pregiudizio della caducità già incorsa e dichiarata, devono prima dirigere le loro azioni per la indennità contro i tutori, curatori, ed amministratori, ed escuterli efficacemente: e solo nel caso che non possono ottenerla, o perchè non concorra la loro colpa o negligenza, o perchè siano insolventi, ha luogo il rimedio della restituzione *in integrum* a loro favore ai termini di ragione; fermo però sempre stante, che debba essere indenizzato il padrone diretto da qualunque deteriorazione dei suoi dritti e da qualunque pregiudizio venga a soffrire. (*Ivi*)

82. — Restano anche eccettuate dalle sopraddette disposizioni le sole cause veglianti sopra la proroga o restituzione *in integrum*, che sia stata domandata prima della pubblicazione dei presenti Ordini. (*Ivi*)

83. — A schiarimento del dubbio insorto sulla intelligenza ed applicazione del Decreto de' 29. Agosto 1809. relativo alle rendite dette *Livelli*, e delle questioni promosse in rapporto alla sussistenza e competenza del dominio diretto sopra i livelli ceduti già dall'Intendenza del tesoro pubblico a diversi creditori dello Stato, con Dispaccio de' 29. Maggio 1817. è stato dichiarato, che il Decreto de' 29. Agosto 1809., relativo alle rendite dette *Livelli*, non è applicabile ai livelli toscani formati a norma della Legislazione vegliante nel Gran-Ducato; che nelle cessioni delle rendite livellarie fatte sotto il cessato Governo, restò compresa non solo la percezione dell'annuo canone, ma anche il dominio diretto, con tutte le prerogative annesse al medesimo; che i cessionarj divenuti padroni diretti possano ritenere detto dominio, goderne e disporne come delle altre cose di loro proprietà; e che

tali dichiarazioni debbono applicarsi e valutarsi anche all'effetto di dare la giusta resoluzione alle cause pendenti in materia di cui si tratta. (*Circ.* 2. *Giugno* 1817.)

84. — Nelle ricondnzioni necessarie e volontarie per termine o variazione di linea di livelli ceduti alle Comunità, e provenienti dalla soppressa Azienda dei beni civili, devono solamente osservarsi le Istruzioni, e Regolamenti approvati col Motuproprio de'24. Maggio 1783. (§ 30.) e la successiva Circolare de'21. Luglio 1785. (§ 54. segg.); derogando in quanto occorra a qualunque altro Ordine che disponesse diversamente nella soggetta materia. (*Circ.* 26. *Giugno* 1817.)

85. — S. A. I. e R. a cui è stato reso conto del dubbio insorto, se nelle ricondnzioni e affrancazioni di livelli di diretto dominio dei Luoghi pii laicali sottoposti all'amministrazione delle Comunità, formati avanti l'epoca dei Regolamenti comunitativi e soggetti alla censura della Legge di ammortizzazione de'2. Marzo 1769., debba osservarsi il disposto della Legge stessa, o debbano piuttosto attendersi le Istruzioni de'24. Maggio 1783.; con Rescritto dei 21. Aprile 1818. è venuta nella determinazione di ordinare che le ricondnzioni e affrancazioni dei livelli di Luoghi pii, originariamente non esenti dalle Leggi di ammortizzazione, dovranno effettuarsi colle regole prescritte dalla citata Legge de' 2. Marzo 1769. (V. § 1. segg.), e che a quelle riguardanti i livelli di Luoghi pii esenti dovranno applicarsi le disposizioni contenute nelle Istruzioni de'24. Maggio 1783. (V. § 30.) (*Circ.* 15. *Maggio* 1818.)

86. — S. A. I. e R., anche in conformità di quanto fu dichiarato sotto il precedente Governo dalle competenti Autorità, ha con diversi suoi Sovrani Rescritti, e particolarmente col Rescritto normale de' 13. Settembre 1816., sanzionata la massima che le cessioni dei canoni di livello eseguite dalla Intendenza del tesoro pubblico, nelle quali i detti canoni che dovevano, ai termini dei respettivi contratti, pagarsi in generi, e furono valutati e liquidati a contanti fra la prelodata Intendenza ed i cessionarj creditori dello Stato, non hanno in alcuna guisa innovato o alterato le originarie stipulazioni dirimpetto ai debitori dei canoni

non intervenuti all'atto della. cessione, nè hanno commutato in conseguenza il modo del pagamento dei detti canoni, in ordine ai contratti di livello ed alle Leggi che regolano la materia; poichè in tal circostanza, e con tale operazione, si ebbe soltanto in oggetto di valutare gl' interessi fra la Intendenza del tesoro ed i cessionarj creditori suddetti, onde i creditori dei canoni stessi, non ostante la valutazione come sopra a contanti dei canoni stipulati pagarsi in generi, hanno il dritto di domandare e di ottenere che siano eseguite le originarie relative convenzioni, non menochè le analoghe disposizioni delle Leggi. (*Circ.* 19. *Luglio* 1819.)

87. — S. A. I. e R. essendo rimasta informata che dai rappresentanti alcune pubbliche Amministrazioni è stato promosso qualche dubbio sul sistema da tenersi nella prestazione del consenso ad essi richiesto per la cessione delle ragioni livellarie di beni di diretto dominio delle Amministrazioni predette, ha dichiarato con Rescritto del dì 22. Ottobre 1819. che nei livelli di MM. per legge o per consuetudine alienabili col consenso del padrone diretto, ferme stanti le veglianti disposizioni relative ai dritti del padrone diretto, in caso di devoluzione al medesimo del dominio utile o per linea finita, o per caducità, o per qualunque altra causa che necessiti una investitura *ex integro*, qualora si tratti di semplice cessione delle ragioni livellarie durante il dritto dei cedenti, e senz'alterazione alcuna dei patti, e condizioni contenute nel contratto d'investitura, non è necessaria per la prestazione del consenso permissivo del padrone diretto la celebrazione di un pubblico istrumento di recognizione *in dominum*, ma deve il padrone diretto contentarsi di emettere tale suo consenso per mezzo di semplice dichiarazione, dietro la sola esibizione dell'atto di cessione delle ragioni livellarie. (*Circ.* 20. *Dicembre* 1819.)

88. — Proposto essendo il quesito, se, trattandosi di esser decorsi anni 200. dalla conduzione di un livello perpetuo stipulato avanti i nuovi Regolamenti, e tuttavia continuando la linea mascolina del primo conduttore, debba considerarsi pel dominio diretto inoperativa la presunzione legale del termine di anni 200.

assegnato a simili livelli, nel caso che i compresi nella linea vogliano ridurla in forma moderna, è stato stabilito per massima quanto segue. (*Circ.* 14. *Settembre* 1822. *in princ.*)

89. — Trattandosi di livelli perpetui fatti avanti i nuovi Regolamenti, il consenso alla domandata riconduzione in forma alienabile non deve riguardarsi come coattivo, ma come intieramente facoltativo e sottoposto alla Sovrana approvazione, da impetrarsi volta per volta. (d. *Art.* 1.)

90. — In caso di simili domande deve procedersi sempre alle nuove stime, a tenore delle Istruzioni del 1783. (§ 30.) per determinare il canone pagabile dal conduttore. (d. *Art.* 2.)

91. — La presunzione legale della spirazione del livello, anco perpetuo, dopo il lasso di 200. anni deve considerarsi come operativa a favore del Luogo pio domino diretto, non per escludere in massima la domandata riconduzione anche di questi livelli in forma alienabili, ma per regolarne giustamente le condizioni. (d. *Art.* 3.)

92. — Senz' adottare una regola normale, devono queste condizioni essere volta per volta concordate coi nuovi conduttori, in proporzione delle circostanze che rendono più o meno proficua la presunta spirazione del livello; al quale oggetto potranno aversi in vista le regole fissate per le affrancazioni dei livelli della stessa specie. (*L.* 14. *Settembre* 1822.)

93. — Dovendosi considerare per lo spirito e per l' oggetto politico del Motuproprio de' 24. Maggio 1783., (§ 30.) posti in commercio e resi alienabili i beni di diretto dominio dello Scrittojo delle RR. Possessioni, soggetti ad enfiteusi di antica istituzione, siano ereditarie o pazionate o miste, qualunque per patto ne sia in qualunque modo proibita l' alienazione, spetterà la facoltà di disporre non solo al primo, ma ancora agl' intermedj investiti, non menochè all' ultimo di essi, benchè in lui si estingua la investitura; e competerà all' alienatario il gius della rinnovazione. (*Rescritto* 28. *Aprile* 1826. *Art.* 16.)

94. — Diversi possessori di beni livellarj di dominio diretto di Amministrazioni pubbliche, regie, e comunitative di concessione anteriore ai moderni Regolamenti, e ricondotti ai termini e

nei modi delle Istruzioni normali de'7. Giugno 1783. (§ 30.), avendo umiliate suppliche a S. A. I. e R. per implorare dal supremo suo oracolo una dichiarazione interpetrativa delle dette Istruzioni normali de'7. Giugno 1783., se cioè il nuovo contratto stipulato pei beni livellarj di antica concessione ai termini, e come prescrivono le Istruzioni predette, induca l'alienabilità dei beni e la libera loro contrattazione, nella guisa stessa, ed agli stessi effetti che è stata indotta nei beni livellarj delle MM. non esenti, non ostante i patti delle antiche investiture; o se i beni predetti, anche dopo il detto nuovo contratto di riconduzione, rimangono sotto tutta l'efficacia dei patti delle dette antiche investiture, quanto ai chiamati e compresi nelle medesime; ed essendo stato reso conto alla I. e R. A. S. di queste suppliche, ed anche del diverso modo di giudicare dei Tribunali dello Stato sulla intelligenza predetta, l'I. e R. A. S. ha valutata la importanza di preservare dai danni delle incertezze una classe numerosa di possessori toscani, e di assicurare il principale oggetto delle precitate Istruzioni de'7. Giugno 1783., quanto ai beni pei quali emanarono, che è lo stesso che anima il piano delle Leggi di MM. e dei così detti *moderni Regolamenti*, cioè quello d'incoraggire le libere speculazioni della industria con un modo facile, aperto ai livellarj antichi dei Corpi ed Amministrazioni esenti, di rimettere i loro beni nel movimento del commercio generale: e si è degnata rescrivere sotto di 20. del caduto Ottobre « SI « STIA AL RESCRITTO DE'28. APRILE 1826., ED ALL'ART. 16. « DEL MEDESIMO. » (§ 93.) (*Circ.* 16. *Novembre* 1826.

95. — Quanto all'affrancazione dei canoni dei livelli provenienti da Amministrazioni sottoposte alla Legge delle MM., dovranno normalmente ed in ogni luogo osservarsi le disposizioni della Legge de'2. Marzo 1769. (V. AMMORTIZZAZIONE §§ 38. 39.); e rispetto all'affrancazione dei canoni di livelli delle Comunità e Luoghi pii esenti, dovranno attendersi le Istruzioni de'24. Maggio 1783. (§§ 30. *segg.*) quando si tratti di livelli di antica institutione; ed il Motuproprio de'10. Settembre 1789. (§§ 70. *segg.*) pei livelli stipulati in coerenza ai moderni Regolamenti. (*Motup.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 27.)

96. — Riguardo poi alle riduzioni dei canoni da generi a contanti, si osservino gli Ordini de' 12. Agosto 1783. pubblicati colla Circolare de' 25. d. (§ 34.) (*Ivi*)

97. — Generalmente in materia di concessione livellaria, riconduzioni, affrancazioni ec. si attendano i Regolamenti e Ordini veglianti, e particolarmente le Istruzioni de' 24. Maggio 1783. (§§ 30. *segg.*) e quelle contenute nella Memoria istruttiva de' 23. Marzo 1784. (§§ 35. *segg.*); dovendo i Provveditori delle respettive Camere di Soprintendenza comunitativa specialmente invigilare che le relative perizie siano fatte col dettaglio necessario a farne conoscere la rettitudine, e non contengono che le detrazioni effettivamente ammissibili in tali contrattazioni. (*Ivi*)

98. — Nei casi però di nuove concessioni o riconduzioni livellarie, dovrà d'ora in avanti l'enfiteuta dare idoneo mallevadore per la sodisfazione del canone e conservazione dei fondi, o depositare a fondo perduto, in luogo di mallevadoria, una somma equivalente al quadruplo del laudemio, sulla quale la Comunità o Luogo pio concedente dovrà pagargli il frutto ricompensativo del tre per cento, che starà in diminuzione dell'annuo canone. (d. *Art.* 28.)

99. — S. A. I. e R., alla cui suprema saviezza è stato rappresentato il dubbio promosso, se cioè nelle riconduzioni livellarie per determinare la somma che il cessionario riconducente, a forma del prescritto dall'Art. 28. del Regio Motuproprio de' 22. Marzo 1827., deve pagare a fondo perduto per la puntuale osservanza del contratto, quando non prescelga di dare mallevadore, debbasi aver relazione al laudemio pagato al principio della concessione livellaria, o sivvero a quello dovuto per l' alienazione che dà luogo alla riconduzione; si è degnata dichiarare, che siccome inerentemente alla interpetrazione già data all'Art. precitato, e contenuta nel Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 1. Maggio dell'anno corrente, partecipato con Circol. della Camera delle Comunità de' 23. dello stesso mese, il disposto dell' Art. stesso investe unicamente i casi di nuova concessione a livello di beni spettanti a qualsivoglia MM., o di riconduzioni di livelli antichi di MM. esente, non anco ridotti in forma moder-

na, nei quali casi è libero al conducente d'esigere le condizioni che crede più opportune ad assicurare il proprio interesse, così in tutti e in ciascheduno dei sopra espressi casi, ricorrendo la medesima ragione, che animò ad aumentare la cautela per l'osservanza del contratto, la somma da depositarsi a fondo perduto in luogo di mallevadoria dovrà sempre equivalere al quadruplo del laudemio grosso corrispondente ad un' annata di canone. (*Circ.* 11. *Agosto* 1828.)

100. — Le Istruzioni approvate con Sovrano Rescritto del dì 24. Maggio 1783. (§ 30.) prescrivono, che, venendo presentate suppliche per cessioni di livelli contratti colle Comunità, Luoghi pii laicali, ed altri Patrimonj comunitativi, come anche colle regie e pubbliche Amministrazioni, avanti l'epoche dei moderni Regolamenti approvati pei nuovi livelli delle preaccennate Aziende, i Magistrati delle Comunità, gli Amministratori dei Luoghi pii e Patrimoni comunitativi, e i Capi delle dette Amministrazioni faranno determinare sullo stato attuale dei beni, fatte le detrazioni che saranno di ragione, tanto il canone, quanto il laudemio da pagarsi dal cessionario, per mezzo di stime e perizie regolari, coll'intervento del decreto del Giudice competente per quello riguarda tanto l'approvazione della nomina dei periti che dovranno eseguire le stime, quanto ancora l'autenticità e convalidazione delle stime medesime; e tali Ordini sono comuni ed applicabili anco alla ricondnzione ed affrancazione di simili livelli. (*Circ.* 25. *Settembre* 1828.)

101. — Ma poichè in alcuni dei Tribunali del Gran-Ducato è invalso il sistema di trattare e risolvere, in ciò che loro appartiene, gli affari di questa natura colle forme medesime che sono prescritte pei contenziosi, S. A. I. e R. ha dichiarato nel dì 12. del corrente mese, che per l'effetto di ottenere come sopra l'approvazione della nomina dei periti, e la omologazione delle stime, deve procedersi avanti i Tribunali economicamente, e dietro semplice istanza del Cancelliere comunitativo, o delle persone interessate, senza che sia necessario il treno degli atti e delle forme giudiciarie, nè il ministero del procuratore. (*Ivi*)

102. — Mentre la I. e R. Consulta comunica colla presente a tutti i Tribunali e Giudici queste sovrane Disposizioni, perchè siano puntualmente eseguite, è in debito di renderli avvertiti, che è regia intenzione, che nei casi suddetti, esercitando essi un atto di potestà tutelare, devono non limitarsi ad approvare nudamente quanto dalle parti è concordato, o non contradetto, ma portare il loro esame anche di uffizio sul merito dei relativi affari; onde si ottenga quel vantaggioso resultato che dal sommo Imperante potè aversi in veduta nel prescrivere il loro intervento. (*Ivi*)

103. — Dal Sovrano Rescritto de' 12. Settembre 1828., pubblicato colla Circolare de' 25. dello stesso mese, non è impedito ai cursori dei Tribunali di esigere la mercede determinata dalle Tariffe per quegli atti pei quali occorra il loro uffizio in materia di cessione, riconduzione, e affrancazione di livelli colle Comunità, ed altre Amministrazioni. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 47.)

LIVELLO NEI RAPPORTI DELLE LEGGI DEL REGISTRO.

1. — Sono soggetti al dritto di lire 2. per ogni 100. lire l'enfiteusi, livelli, affitti a vita, o a tempo maggiore di anni 10., o indeterminato, o perpetuo, di beni immobili. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 7. n. 2.)

2. — — L'importare dei livelli, e degli affitti perpetui, o a tempo indeterminato, si valuta venti volte l'annuo canone, aggiuntovi l'importare del laudemio o entratura, che siasi pagata a principio, e l'importare di tutti i carichi imposti al livellario o affittuario. Quello degli affitti a vita si valuta sull'importare dell'annuo canone moltiplicato per tutti gli anni della vita presente del livellario, o di altri, la cui vita si determina secondo le regole stabilite per l'usufrutto, aggiunti gli altri carichi di sopra espressi. (*Ivi*)

3. — — Sono soggette allo stesso dritto di lire 2. per ogni 100. lire le cessioni delle ragioni livellarie. Il dritto proporzionale deve liquidarsi e percipersi sul prezzo convenuto tra le parti per la vendita del dominio utile. (*L.* d. § d. n. 3.)

4. — — Qualunque atto di rinnovazione enfiteutica, benchè necessaria e coattiva, che alla mancanza delle linee contemplate nella originaria investitura, o per qualunque altro caso di verificata devoluzione, debba eseguirsi dalla MM. ai termini dell'Art. 18. della Legge de'2. Marzo 1769., o che abbia luogo nei livelli formati secondo i nuovi Regolamenti, o in quelli che conservano tuttora la natura di pazionati, è soggetto al pagamento del diritto proporzionale di Registro stabilito per livelli *ex integro* dal § 7. numero 2. della Tariffa annessa alla Legge de'30. Dicembre 1814.; bene inteso però, che, nella valutazione dell'importare della eredità gabellabile, non debba in tal caso tenersi a calcolo il valore delle ragioni livellarie. (*Not.* 2. *Agosto* 1821. *Art.* 1.)

5. — — Sono esenti dal pagamento di qualunque diritto proporzionale, e soggette soltanto al diritto fisso di una lira, le rinnovazioni enfiteutiche, che in sequela della cessione delle ragioni utili si fanno durante la originaria concessione a favore del cessionario, colla contemplazione di una linea diversa da quella originariamente investita; salva sempre la percezione del mentovato diritto proporzionale sul prezzo per cui è stata convenuta la cessione. (d. *Art.* 2.)

6. — La capitalizzazione dei canoni livellarj per l'oggetto di detrarne il fondo nella valutazione della eredità gabellabile, secondo il disposto dell'art. 10. della Legge de'30. Dicemb. 1814. (V. Registro il dazio § 16.) dovrà sempre farsi sul ragguaglio al tre per cento di questi canoni medesimi soltanto, esclusa la valutazione di ogni altro diritto dominicale, sia che i beni enfiteutici che forman parte della successione appartengono a livelli di patrimonio regio, pubblico, o comunitativo, instituiti o avanti o secondo i moderni Regolamenti, sia che si tratti di livelli spettanti a particolari, o soggetti al disposto delle Leggi di MM. (d. *Art.* 3.)

7. — Quando occorra per la percezione del dazio di Registro, o gabella, di dover ridurre a contanti i canoni livellarj, o altre rendite temporarie o perpetue, delle quali sia stata stipulata la prestazione in generi, questa riduzione dovrà pel preindicato oggetto eseguirsi col ritenere il prezzo del genere corrente

al giorno del contratto, nel luogo ove deve effettuarsi il pagamento e la consegna del genere convenuto. (d. *Art.* 4.)

8. — Nei livelli di patto e provvidenza, che hanno sempre conservata la natura di pazionati, o perchè i compresi non avessero la facoltà di disporne, o perchè, avendo per legge, per consuetudine, o per convenzione questa facoltà, non sia stata la medesima da alcuno di loro nè esplicitamente nè implicitamente dedotta all'atto, verificandosi il passaggio o mutazione di proprietà dei beni enfiteutici d'uno in un altro chiamato, dovrà, per misurare l'importare del diritto di Registro, attendersi unicamente la congiunzione di sangue tra il primo acquirente e il successore, nel quale trapassano i beni suddetti: a differenza dei livelli ereditarj, o di quelli nei quali l'originaria pazione enfiteutica sia rimasta alterata; mentre sì negli uni che negli altri dovrà per la misura del dazio aversi riguardo ai rapporti di sangue tra il defunto, della cui eredità si tratta, e il successore nei beni livellarj, ancorchè questi appartenga al ceto dei compresi nell'originaria investitura. (d. *Art.* 5.)

9. — Ferma stante la percezione ordinata dal § 7. della Tariffa annessa alla Legge de'30. Decembre 1814. per gli atti costitutivi di livelli, e affitti ivi contemplati, e fermo stante pure il disposto dalla Notificazione de'2. Agosto 1821. sul modo di valutare il dominio diretto dei livelli per l'effetto di detrarne l'ammontare dal soggetto dell'eredità gabellabile; quando in avvenire si tratterà di percipere il dazio di gabella per mutazione o traslazione a qualsiasi titolo del dominio diretto di livelli o affitti perpetui, la valutazione di questo sarà stabilita dalla semplice capitalizzazione del canone al ragguaglio del quattro, anzichè del tre per cento; senza che debba farsi conto alcuno degli altri dritti domenicali non facienti parte del capitale stesso. (*Not.* 7. *Agosto* 1829. *Art.* 3.)

LIVELLO. Tassa Notariale e d'Archivio per le copie dei contratti ec. V. Copie di atti notariali 8. 9.

LIVORNO. (Città e Porto) *Residenza di un Governatore Civile e Militare, di un Magistrato Civile e Consolare, e Comunità.*

SOMMARIO.

1. — La superiorità locale del *Governo di Livorno* comprende il Territorio della Comunità di quella Città e di quelle del Colle Salvetti e di Fauglia, e tutto il Territorio del nuovo Vicariato di Rosignano.

2. — *L'Auditore del Governo di Livorno* al carattere di Consultore del Governatore, ed alle attribuzioni dei Vicarj nelle materie criminali e di polizia, unisce la qualità di Giudice civile, ed in questa qualità giudica privativamente nelle cause di *Regalìa, del Patrimonio della Corona e del Fisco* di detta Città di Livorno e Territorio che sopra. Conosce pure delle cause delle *prede marittime*, e delle dispute che possono insorgere sopra gli effetti e mercanzie caricate sopra Bastimenti di Bandiera toscana, arrestati altrove, e condotti nei Porti del Gran-Ducato; ed ha l'incarico di presentare al Governatore di quella Città il suo voto su tali cause di prede, ed altre dispute come sopra, le quali, coerentemente a detto voto, devono decidersi dallo stesso Governatore, previa la partecipazione al Consiglio di Stato e di Guerra, in conformità della Legge del 1. Agosto 1778. (V. LITTORALE toscano ec.)

3. — I Ministri della *Cancelleria del Magistrato Civile e Consolare di Livorno* disimpegnano le attribuzioni ed incombenze dipendenti dalla Giurisdizione civile attribuita all'Auditor del Governo di detta Città per le cause suddette.

4. — *Il Magistrato Civile e Consolare di Livorno*, stabilito col Motuproprio de' 13. Ottobre 1814., è composto di un Presidente e di tre Consoli legali, i quali hanno la privativa giurisdizione di conoscere e giudicare in prima istanza col voto collegiale di tre di essi, compreso il Presidente, e per turno, a pluralità di suffragj, tutte le cause di *Commercio sì marittimo che terrestre;* giudicano pure tutte le *cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili e miste*, purchè quanto a queste non siano di un merito inferiore alla somma di lire 200., o siano di merito incerto, e non suscettibili di stima pecuniaria, in tutta la estensione del Territorio giurisdizionale che comprende la Comunità di Livorno, e quelle del Colle Salvetti e di Fauglia, la cui popolazione ascende a 84200.

5. — Le cause di merito non eccedente le lire 200., ma superiori alle lire 70., sono di competenza del Magistrato medesimo, ma debbono conoscersi peraltro e decidersi col voto di uno

soltanto dei suoi componenti, per turno. Queste cause sono trattate avanti detti Giudici colle forme stesse che a tenore dei nuovi regolamenti si praticano avanti i Cancellieri Giudici delle Ruote o Commissariati; e sono, rapporto alle medesime, tenuti fermi gli emolumenti e i dritti stessi, che si percepiscono avanti i detti Cancellieri, non solo quanto all'erario Regio, quanto ancora per ciò che riguarda i Cursori.

6. — *Al Magistrato Civile* e *Consolare di Livorno* sono sottoposti così nel contenzioso come nell'economico i pupilli, i prodighi, i dementi, e gli altri ai quali sia interdetta l'amministrazione dei loro beni. Il Magistrato stesso esercita la sua autorità e soprintendenza per ciò che concerne l'interesse dei medesimi, non solo in tutta la sua giurisdizione civile, ma ancora nel Territorio compreso nell'antico Capitanato di quella Città: e perciò conosce in prima istanza delle cause civili attive e passive, ordinarie ed esecutive, interessanti le persone dei suoi sottoposti.

Uno dei Consoli è destinato a conoscere e decidere per turno annuale le cause esecutive. Nei casi di urgenza, ed in tutti quelli che sono contemplati da un particolare Regolamento, deve portarsi l'affare al Presidente, il quale prende le misure che di ragione, salvo il ricorso al pieno Magistrato.

7. — *Il Magistrato Civile e Consolare* conosce degli appelli dalle Sentenze proferite in prima istanza da uno dei suoi Componenti come sopra.

Sono addetti al Magistrato consolare due pubblici *negozianti* che si scelgono da S. A. R. sopra una duplice terna di candidati da nominarsi dalla Camera del Commercio di Livorno, e da proporsi per mezzo della R. Consultà. Essi sono variabili ogni anno, ed i Consoli possono, quando lo credano opportuno, richiedere per loro istruzione nelle cause commerciali il voto consultivo in iscritto dei medesimi.

Gli appelli dalle Sentenze del Magistrato, nelle cause appellabili, si portano alla R. Ruota di Pisa.

8. — Al Magistrato civile e consolare di Livorno appartengono tutte l'esecuzioni sopra beni immobili situati nel Circondario che sopra.

9. — Esistono in Livorno due *Commissariati di Polizia* instituiti con sovrano Rescritto de' 7. Aprile 1818., uno per l'interno, ossia per la Città e porto, e l'altro pei *Subborghi*; i quali, oltre il disimpegno delle attribuzioni di polizia, conoscono e decidono le cause civili non oltrepassanti il merito di lire 70. per mezzo dei respettivi Coadiutori.

10. — La *Comunità* di Livorno è nella Camera di Pisa, capoluogo di Circondario di 4. Classe; vi è una Cancelleria di 1. Classe; vi è un Uffizio di esazione del Registro; un altro di Bollo, e una Conservazione delle Ipoteche. La popolazione della Comunità è di 73700.

Popoli

Acquaviva — Antignano — Gorgona — Livorno *Cattedrale*, 5. *Succursali*, e 2. *Chiese militari*. S. Matteo e S. Lucia — Montenero — Salviano — Valla-benedetta.

11. — Convinti Noi, che la concessione di una intiera franchigia alle merci forestiere, che si introdurranno in Livorno per la via di mare contribuiva efficacemente ad accrescere il commercio in quel Porto, con sommo benefizio di esso, e con utilità generale dello Stato, e che non debba trattenerci da concedere questo favore un sacrifizio, a cui rimanga esposto il Regio Erario dopo quelle compensazioni, che sono state riconosciute del minore aggravio; e rivolgendo ancora le Nostre cure al miglioramento dei sistemi sanitarj marittimi, in quanto ciò sia conciliabile con le località, e con la tutela della pubblica salute, abbiamo ordinato quanto segue. (*Not.* 23. *Luglio* 1834. *in princ.*)

12. — Che resteranno soppressi i Diritti dell'Uno per cento, e di Stallaggio, la Tassa dei Mezzani, e le Tasse dei Caffettieri, Venditori di Caffè bruciato, Osti, Bettolieri ec. e cesserà l'obbligo di servirsi dei pubblici Pesatori, dei quali chi vorrà approfittarne pagherà soltanto la metà del diritto stabilito dalla relativa vigente Tariffa. (d. *Art.* 1.)

13. — Per estendere a vantaggio del commercio il perimetro del Porto Franco, e per costituire li abitanti dei Subborghi di Livorno nella condizione, in cui sono quelli della Città, una linea portata fino alla estremità dell'abitato includerà nel Porto Franco

i Subborghi predetti, e li separerà dal Territorio riunito gabellabile, e l'aggravio della spesa si risentirà dal Regio Erario. (d. *Art.* 2.)

14. — In compensazione parziale degli scapiti permanenti, che per le misure sopraespresse risentirà la Finanza dello Stato verrà corrisposta dalla Classe commerciante di Livorno, al cui diretto benefizio tendono le misure medesime, una Tassa annua di lire trecentomila da repartirsi, e percipersi nel modo prescritto nella Notificazione, che sarà contemporaneamente pubblicata. (d. *Art.* 3.)

15. — Inoltre la Soprintendenza all'Ufizio dei Grani esigerà per l'estrazione dei cereali esteri introdotti in Livorno dopo il trentuno Luglio corrente, che si esporteranno dal Porto Franco per la parte di terra, o che saranno destinati ad entrare nel Territorio per lo Scalo di Bocca d'Arno, l'emolumento determinato dalla Tariffa, che sarà pure contemporaneamente pubblicata. (d. *Art.* 4.)

16. — Verrà al più presto redatta, e resa nota ai Negozianti una nuova Tavola di contumacie riguardanti non solo le derivazioni dall'America, e dall'Egitto, rispetto alle quali sono approvate fin d'ora alcune importanti facilitazioni, ma anche le derivazioni da altri Paesi. (d. *Art.* 5.)

17. — D'ora innanzi, riservando il Lazzeretto S. Leopoldo per i Bastimenti infetti, o sospetti di contagio a bordo, per il ricevimento delle merci, o persone provenienti dagli altri due Lazzeretti nei casi di accidenti avvenuti nel tempo della contumacia, e capaci di destare gravi timori, e per supplire al servizio dei detti due Lazzeretti quando siano ripieni, tutti i Bastimenti di Patente brutta anche di Peste bubbonica sconteranno la loro contumacia nel Lazzeretto S. Jacopo più comodo, e di minor dispendio per i Capitani di Nave, e per i Negozianti. E per rendere meglio proporzionata ai valori correnti delle mercanzie la Tariffa dei Diritti di Purga da percipersi nei Lazzeretti per indennità delle spese di quelli Stabilimenti sarà prontamente compilata con tal fine una Tariffa da rinnovarsi ogn'anno col sistema, e nel modo prescritto nella contemporanea Notificazione. (d. *Art.* 6.)

18. — S. A. I. e R. avendo riconosciuto, che malgrado le modificazioni fatte nei Diritti di Purga, che si percipono nei Lazzeretti di Livorno colla vegliante Tariffa dei 18. Luglio 1826., le stime ivi assegnate alle Merci non corrispondono più ai valori correnti delle medesime, e bramando di adottare un sistema, per cui queste stime siano al possibile in adeguata proporzione con i valori stessi, in esecuzione dell'Articolo VI. del Motuproprio di questo giorno è venuta nella determinazione di ordinare. (*Not. dello stesso giorno in princ.*)

19. — Che da una Commissione composta dell'Ispettore, e del Medico di Sanità, del Direttore della Dogana, e del Presidente, e Vice-Presidente della Camera di Commercio di Livorno venga formata una nuova Tariffa dei Diritti di Purga da percipersi nei Lazzeretti di quel Porto, in cui per quanto è possibile le diverse tassazioni siano proporzionate ai valori correnti dei generi, e merci che per i Regolamenti sanitarj devono essere depositate nei Lazzeretti stessi. (d. *Art.* 1.)

20. — Che questa Tariffa sia per mezzo del Governatore di Livorno sottoposta alla Sovrana approvazione avanti il primo Settembre 1834., nel qual giorno dovrà cominciare ad essere posta in attività. (d. *Art.* 2.)

21. — Che la detta Tariffa deve rimanere in vigore fino a tutto Dicembre 1835. e che prima dello spirare di quell'anno sia coll'istesso metodo preparata la Tariffa da approvarsi, e mettersi in attività il primo Gennajo 1836. e da durare per tutto quell'anno con doversi praticare altrettanto in tutti gli anni successivi. (d. *Art.* 3.)

22. — Non è fatta innovazione, e continueranno perciò ad essere percette le gabelle di consumo sopra i generi forestieri che vi sono sottoposti, e che si introdurranno in Livorno per la via di mare, come continueranno pure ad essere esatte a tenore degli Ordini vigenti la tassa di lire una le libbre cento al lordo sull'olio, e la gabella di lire una a barile sopra i vini forestieri, anche quando il vino predetto venisse introdotto nel Territorio per lo Scalo di Bocca d'Arno: Resta però conservato ai generi suddetti il benefizio del deposito sotto la custodia della Dogana finchè

non piaccia o di porli in consumo, e di corrispondere allora le dette gabelle e tasse, o di riesportarli sopramare in esenzione delle medesime. (*Not.* 24. *Luglio* 1834. *Art.* 2.)

23. — Mantenuto il regime speciale, cui sono ora sottoposti i generi di regalia cioè i Sali, e i Tabacchi, e che continuino altresì ad essere tenute in piena osservanza le discipline, e cautele doganali, e le relative disposizioni penali ora veglianti riguardo ai generi forestieri soggetti alla gabella di consumo, compresi come sopra il vino, e l'olio, che vorranno introdursi in Livorno per la parte di mare, e siano pure tenute in vigore nell'interesse dell'Uffizio di Soprintendenza dei Grani le formalità fin qui praticate per i cereali esteri, che si introdnrranno in detta Citta parimente per la via di mare, o si travasassero in quel Molo, o Rada, e si estrarranno dalla Città medesima. (d. *Art.* 3.)

24. — L'emolumento da percipersi dall'Uffizio di Soprintendenza dei Grani per i cereali esteri introdotti in Livorno che si esporteranno dal Porto franco per la parte di terra, e che saranno destinati ad entrare nel Territorio per il suddetto Scalo di Bocca d'Arno dovrà esser quello determinato dalla seguente Tariffa. (d. *Art.* 4.)

Per ogni sacco Grano, Segalato, Granone, Ceci, Fagioli, Lenti, Piselli, e Cicerchie forestieri, che dal Porto Franco di Livorno si estrarrà per la via di terra, o anche dalla parte di mare qnando sia destinato a entrare nel Territorio riunito per lo Scalo di Bocca d'Arno, soldi 8.

Per ogni sacco d'Orzo, Fave, Saggina, Vena, Miglio, e Vecce forestieri, che si estrarrà come sopra, o che fosse destinato a entrare nel snddetto Territorio per l'enunciato Scalo, soldi 6.

Per ogni sacco Lupini come sopra, soldi 4.

25. — La tassa annua da corrispondersi dalla Classe commerciante di Livorno a mente del citato Sovrano Motuproprio debbe essere repartita per classi tra i Negozianti, Mercanti, Banchieri, Banche d'Assicurazione, Scontisti di effetti negoziabili, Mezzani, e Trafficanti di non minuto dettaglio, e che la tassa suddetta venga considerata come debito del corpo dei contribuenti, cosicchè questo

corpo sia tenuto per il pagamento delle poste individuali trovate inesigibili, o tali divenute per qualsivoglia motivo. (d. *Art.* 6.)

26. — Che la Camera di Commercio di Livorno per mezzo di una Deputazione di Repartitori composta di Negozianti di esperimentata probità da nominarsi dalla Camera stessa resti incaricata di determinare il numero delle classi, e la quota pagabile dai compresi in ciascheduna di esse, come pure di designare la classe, cui dovranno appartenere i singoli contribuenti, e di formare i ruoli relativi. (d. *Art.* 8.)

27. — Che il reparto della tassa, e i ruoli predetti dovranno essere compiti un mese avanti il principio di ogni anno economico cioè a tutto Giugno di ciascun anno, e nei primi otto giorni del successivo mese di Luglio dovrà essere fatta legalmente conoscere ai singoli contribuenti la quota individualmente dovuta da pagarsi alla Cassa della Dogana di Livorno in rate bimestrali la prima a tutto Settembre, e le altre di bimestre in bimestre. (d. *Art.* 9.)

28. — Che altra Deputazione da nominarsi dalla Camera di Commercio di Livorno parimente composta di Negozianti di esperimentata probità debba conoscere dei reclami dei tassati, senza che le relative di lei risoluzioni siano soggette a rimedio veruno, o che i reclami dei tassati non siano attesi se verranno prodotti dopo decorsi quindici giorni da quello, in cui sarà stata legalmente notificata al contribuente la quota da esso dovuta. (d. *Art.* 11.)

29. — Che l'ufficio dei Repartitori come quello dei componenti la Deputazione destinata a conoscere dei reclami sia necessario, e chiunque si ricusasse di assumerne l'esercizio debba pagare il doppio della tassa, cui sarà sottoposto in quell'anno da stare in sgravio della massa dei contribuenti; e che uno dei membri componenti la Camera di Commercio sia in tal caso sostituito al Repartitore, o Deputato che abbia ricusato di assumere come sopra l'esercizio dell'ufficio. (d. *Art.* 12.)

30. — Che la tassa da corrispondersi come sopra dalla classe commerciante di Livorno sia nel reparto aumentata di un dieci per cento per far fronte alle perdite, dovendo l'avanzo, che si verificasse per questo aumento di tassa essere poi tenuto a calcolo in diminuzione della tassa dell'anno successivo. (d. *Art.* 13.)

31. — Che i morosi al pagamento al di là di cinque giorni da quello della scadenza di ciascheduna rata siano soggetti alla penale del dieci per cento di più da cedere per metà a comodo del Camarlingo della Dogana di Livorno, il quale per la relativa ingerenza non goderà di altro qualunque emolumento, e per metà a favore della Camera di Commercio. (d. *Art.* 14.)

32. — Che tutte le disposizioni in vigore per l'esazione delle pubbliche imposizioni siano applicate per l'esazione della tassa predetta. (d. *Art.* 15.)

33. — I generi, e mercanzie, che dal Porto-franco di Livorno si vorranno introdurre nel Territorio riunito, o da questo estrarre per il Porto-franco medesimo dovranno esser presentate agli Impiegati degli Ufizi Doganali stabiliti presso la nuova Muraglia di Cinta per ivi pagarne la gabella, o per esservi altrimenti spedite nei modi, e con gli obblighi, regole, e formalità prescritte dalla Notificazione de' 19. Ottodre 1791., ed Ordini successivi. (*Not.* 7. *Marzo* 1837. *Art.* 1.)

34. — Quelli di detti generi, e mercanzie, che si destineranno per le Dogane di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, e Arezzo saranno condotte, o alla Dogana di Porta Fiorentina, o all'altra dell'Acqua, secondo la via che piacerà agli Speditori di far tenere alle medesime, onde prendervi le necessarie spedizioni, osservati gli obblighi, e le regole prescritte come sopra. (d. *Art.* 2.)

35. — Le suddette due Dogane di Porta Fiorentina, e dell'Acqua saranno pure le sole autorizzate alla copia, o discarico delle Bullette di passo, ma sempre però in conformità del disposto dall'Art. 8. della Notificazione de' 6. Aprile 1833. (d. *Art.* 3.)

36. — I generi, che per rimanere nel Territorio riunito devono esser muniti del bollo in prova della pagata gabella d'introduzione, saranno gabellati unicamente alla Dogana della Porta Fiorentina. — Per le telerie, sottigliumi, tessuti composti ec., che vorranno spedirsi nella detta Dogana con bulletta d'introduzione, la gabella è ridotta a lire quindici sopra ogni lire cento di valore conforme si esige nelle Dogane principali. (d. *Art.* 4.)

37. — In ampliazione delle disposizioni contenute negli Articoli 34. e 52. della citata Notificazione de' 19. Ottobre 1791.,

potranno riscuotersi alle Porte a Mare, Maremmana, S. Leopoldo, e S. Marco le gabelle tanto d'introduzione nel Territorio riunito, quanto di estrazione dal medesimo purchè non eccedano per ciascun trasporto la somma di lire dieci, osservati gli obblighi, e regole che sopra per la verificazione, e peso delle merci, e generi. (d. *Art.* 5.)

38. — A maggior comodità del commercio l'Ufizio Doganale al Posto della Bocca resta autorizzato alla percezione delle gabelle d'estrazione di quei generi stati levati dal Territorio riunito, e che accompagnati da Manifesto di una delle Dogane del Littorale vorranno travasarsi nel Molo, o condursi nel Porto-franco. (d. *Art.* 6.)

39. — Le prescrizioni contenute nell'Art. 83. della Notificazione surriferita sono applicabili alle Porte Fiorentina, e Maremmana, le sole che rimarranno aperte in tempo di notte, ed alle quali si esigerà il pedaggio da un'ora di sera in poi indistintamente per i pedoni, vetture ec. a forma della Tariffa unita al Sovrano Rescritto de' 16. Decembre 1776. (d. *Art.* 7.)

40. — Ed atteso lo stabilimento dei sopra indicati Ufizi, e Posti Doganali resta dichiarato, che incorrerà nelle pene comminate dalla mentovata Notificazione de' 19. Ottobre 1791., e dalle altre Leggi veglianti. — Chi uscendo dal Porto-franco per la via di terra onde entrare nel Territorio riunito dalla Porta Fiorentina non avrà gabellato, o altrimenti spedito le merci, e generi, che condurrà seco prima di avere oltrepassati i due nuovi muri, i quali staccandosi dalla barriera posta sulla via maestra vanno ad appoggiare alla muraglia di Cinta. — Chi uscendo come sopra per le altre Porte, o per la via d'acqua avrà oltrepassati gli Ufizi Doganali. — Chi uscendo dal Territorio riunito per la via di terra volgerà verso le strade aperte lungo la muraglia di Cinta, o che tenendo la via diretta avrà oltrepassato i termini apposti in vicinanza di ciascun Ufizio. — Chi uscendo parimente dal Territorio riunito per la via d'acqua avrà oltrepassati i colonnini di pietra collocati nel muro della nuova Darsena interna con merci, e generi senza averli presentati agli impiegati della Dogana d'Acqua, e senza averne altresì pagate le dovute gabelle. (d. *Art.* 8.)

41. — Resta dichiarato però, che rispetto alla sudd. Dogana d'Acqua avrà luogo contro i conduttori di generi, e mercanzie non gabellate, nè altrimenti spedite la pena del frodo subito che le Guardie di detto Posto avranno intrapreso il riscontro dei navicelli, barche ec. quantunque non sia seguita l'effettiva introduzione nel Territorio riunito, o l'estrazione dal medesimo dei generi, e mercanzie, e non siano stati con esse oltrepassati i termini, che costituiscono il debito delle gabelle. (d. *Art.* 9.)

42. — È vietato di formare depositi di mercanzie, e generi soggetti a gabella entro lo spazio di braccia cento dalla muraglia di Cinta del Porto-franco di Livorno tanto dalla parte interna, che esterna, come pure entro lo spazio di braccia cento dal confine dei Piazzali, che dalla parte interna, ed esterna delle Porte, o Barriere sono destinati a render comodo al pubblico l'ingresso nel Porto-franco, e l'egresso dal medesimo: Se le mercanzie, e generi verranno arrestati nei suddetti spazj dalla parte esterna saranno considerati come introdotti in frode nel Territorio riunito, e i proprietarj rimarranno perciò sottoposti alle pene determinate dalle Leggi vigenti: Se poi l'arresto avrà luogo dalla parte interna, i proprietarj incorreranno per ciascuna trasgressione nella multa di lire settanta da cedere interamente a favore dell'accusatore palese, o segreto: In questo secondo caso conosceranno della trasgressione i Commissari di Polizia, e Buon Governo osservati i Regolamenti e Ordini veglianti nelle materie di competenza della Potestà economica, e tanto in questo, che nel primo caso le merci, e generi potranno essere ritenuti per sicurezza del pagamento delle penali in conformità di quanto dispone l'Articolo 109. della Notificazione de' 19. Ottobre 1791. Resta peraltro dichiarato, che non è proibito agli abitanti delle case situate dentro i precitati spazj di ritenervi quelle mercanzie, e generi, che siano corrispondenti all'uso, bisogni, e servizio delle proprie famiglie. (d. *Art.* 10.)

43. — È abrogato il disposto nell'Art. VI. della Notificazione de' 4. Ottobre 1816. per cui venne accordata alla Direzione della Dogana di Livorno la facoltà di estendere il benefizio delle spedizioni condizionate oltre i casi compresi nella Nota unita alla

suddetta Notificazione dei 19. Ottobre 1791.: In conseguenza tali spedizioni non saranno in avvenire rilasciate dalla Dogana predetta, che nei casi, e per gli Articoli specificati nella Nota medesima. (d. *Art.* 11.)

44. — Non è fatta innovazione rapporto alle distanze verso l'interno del Territorio riunito determinate già per la Dogana della Porta a Pisa dalla Tabella unita alla mentovata Notificazione dei 19. Ottobre 1791. nè alle dichiarazioni, ed ordini della Notificazione stessa, ai quali non viene derogato, se non in quelle parti, che sono contrarie a quanto di sopra è stato specialmente disposto. (d. *Art.* 12.)

45. — Le presenti Disposizioni avranno effetto a contare dal dì primo Aprile prossimo futuro. (d. *Art.* 13.)

46. — Fatto soggetto di maturo esame il modo di recingere il Porto Franco di Livorno, del cui perimetro S. A. I. e R. il Granduca Nostro Signore ordinò l'ingrandimento col veneratissimo Motuproprio de'23. Luglio prossimo decorso, considerato quale tra le linee per la nuova Incinta, che fissarono la Sovrana attenzione, fosse la più appropriata anche nelle vedute di Buon Governo, e nelle occorrenze della Finanza, riconosciuta la necessità, che Opera di tanto rilievo risenta nell'esecuzione l'impulso immediato, e vigoroso del Governo, e apprezzata la convenienza, che i privati, che dovessero essere espropriati per la causa pubblica, conoscano avanti le massime di vera giustizia, che dominano la materia, l'I. e R. A. S. si è degnata prescrivere e dichiarare quanto appresso. (*Not.* 6. *Marzo* 1835. *in prin.*) (a)

47. — Non saranno ammesse opposizioni per parte dei proprietarj del terreno da occuparsi, o di altri, che potessero ritardare l'esecuzione dei lavori predetti, e solamente all'istanza de-

(a) *Crediamo di dover qui riportare le speciali disposizioni destinate a regolare l'indennità dovuta nell'interesse dei proprietarj e dei terzi creditori per l'occupazione forzata dei beni privati occorsa nell'ingrandimento del Porto-franco di Livorno in favore della causa pubblica, sembrando che nel difetto d'Ordini generali sulla materia possano le medesime servir di norma nei casi consimili.*

gl'interessati sarà proceduto a verificare nei modi legittimi, e i più spediti lo stato delle cose per quelle indennità che saranno di ragione. (d. *Art.* 7.)

48. — Fermo stante il diritto all'indennità, che di giustizia non potrà negarsi lo scavo delle pietre, del sasso, e di qualunque altro materiale occorrente ai lavori per l'ingrandimento del Porto Franco in quei luoghi ove l'Incaricato della direzione di essi dichiarerà doversi, e potersi eseguire. (d. *Art.* 8.)

49. — Nel caso di occupazione della totalità di un possesso il giusto prezzo del medesimo, oltre il valore dei frutti pendenti, rappresenterà l'intiera indennità, che deve essere dal Governo corrisposta al possessore espropriato. (d. *Art.* 9.)

50. — Quando si tratti di occupazione parziale formeranno elemento d'indennità refettibile al possessore espropriato. — 1. Il giusto prezzo del terreno o fondo, che gli sarà stato occupato per il pubblico servizio: — 2. Ogni deprezzamento reale, che il fondo rimasto esente dall'occupazione abbia sofferto in conseguenza della medesima: — 3. Il valore dei frutti pendenti, che non possano essere altrimenti raccolti in conseguenza dell'occupazione. (d. *Art.* 10.)

51. — Accadendo, che per causa dell'occupazione parziale rimangano distrutti, o divengano insufficienti gli accessori, che servivano alla difesa o alla istruzione del fondo, dovrà essere abbuonata al possessore la spesa occorrente per ristabilirli nel possesso rimastogli, e in tal caso il deprezzamento sarà determinato dai Periti, considerando come già effettuato il ristabilimento di detti accessori. Peraltro l'importare della migliorata condizione del fondo in ragione di tali ricostruzioni dovrà esser tenuto a calcolo in diminuzione del complesso delle indennità ammesse a favore del proprietario espropriato. (d. *Art.* 11.)

52. — Il proprietario espropriato non riceverà alcuno abbuono a titolo di spesa per ristabilire gli accessori a difesa, o respettivamente a istruzione del fondo rimastogli riguardo a quella parte di esso, che a giudizio di uomo savio, e dabbene non comportasse il ristabilimento o degli uni o degli altri. (d. *Art.* 12.)

53. — Nel determinare il valore sia del possesso occupato, sia del deprezzamento di quello rimasto esente dall'occupazione non potrà aversi riguardo alcuno all'affezione speciale dei singoli, ma bensì all'estimazione generale e comune. (d. *Art.* 13.)

54. — Dovrà altresì in tutti i casi il possesso espropriato o non espropriato valutarsi secondo il suo stato, destinazione, e condizione al momento, che precederà la pubblicazione delle presenti Disposizioni, e però non potrà esser fatto alcun capitale dei cambiamenti, che risentir potesse il prezzo delle proprietà fondiarie per effetto dell'ordinata ampliazione del Porto Franco. (d. *Art.* 14.)

55. — I Conduttori, ai quali in conseguenza dell'occupazione rimanga parzialmente impedito l'uso del fondo locato, o non possano altrimenti consumare il Contratto d'Affitto avranno diritto ad una proporzionata remissione di mercede dal Locatore respettivo, il quale conseguisce l'equivalente compenso nell'indennità, che gli viene retribuita: i detti Conduttori inoltre riceveranno dal R. Governo il pagamento dell'indennità di ragione per la perdita dei frutti pendenti, la quale indennità in questo caso non appartiene altrimenti al proprietario espropriato. (d. *Art.* 15.)

56. — I diritti dei creditori aventi già ipoteca inscritta o legale sui possessi, che restino occupati per la pubblica necessità, di che si tratta, saranno per speciale privilegio esercibili sul prezzo dell'indennità respettiva nel caso però solamente, e a condizione, che tali creditori nel termine di giorni trenta continui decorrendi dal dì che sarà pubblicata la lista dei possessori espropriati siano solleciti di dichiarare con scrittura esibita negli atti del Tribunale di Livorno, e notificata all'Incaricato della direzione dei lavori, che intendono di approfittare del privilegio predetto. Nel qual caso il R. Governo riterrà il prezzo della relativa indennità fino a ragione conosciuta, e definitivamente stabilita dal Tribunale competente, e spirato questo termine senza che per parte dei creditori suddetti sia stata emessa la divisata dichiarazione il respettivo possessore espropriato potrà in difetto

di sequestri commessi a di lui pregiudizio conseguire il libero ritiro della liquidata indennità. (d. *Art.* 16.)

57. — La valutazione delle indennità sarà rimessa al giudizio di due Periti uno per parte del Governo l'altro per parte del proprietario, e in caso di discordia sarà proceduto alla nomina di un terzo Perito dal Presidente del Tribunale Civile e Consolare di Livorno. (d. *Art.* 17.)

58. — Le contestazioni, che potessero insorgere sia per la valutazione dell'indennità, sia per qualunque altro rapporto interessante l'Opera pubblica fra il R. Governo, e i terzi saranno decise senza strepito di giudizio dal prefato Presidente del Tribunale Civile e Consolare di Livorno, dalle cui decisioni potrà reclamarsi qualunque sia il merito della causa col rimedio dell'appello al Consiglio Supremo di Giustizia, che deciderà inappellabilmente salvo soltanto il ricorso in revisione nei casi, e nei termini, nei quali è ammesso di presente dai di lui giudicati. (d. *Art.* 18.)

59. — S. A. I. e R. avendo riconosciuta la necessità che meglio sia provveduto al servizio spirituale, ed ai bisogni del Culto Religioso, e della istruzione del Popolo nella Città di Livorno per mezzo di un maggiore, e più proporzionato numero di Parrocchie, e che un opera di tanta importanza riceva ogni facilitazione per la parte del Governo, e vengano da Esso secondati gli impulsi della pubblica pietà, e religione per concorrere alle spese grandiose che si richiedono, ha ordinato quanto appresso. (*Mot.* 28. *Giugno* 1836. *in prin.*)

60. — Saranno erette in Livorno quattro nuove Chiese, compresa quella per la quale vanno raccogliendosi delle pie oblazioni da una Deputazione particolare a norma della Notificazione pubblicata il dì 14. Aprile scorso. (d. *Art.* 1.)

61. — Coerentemente al Decreto emanato dalla Autorità Ecclesiastica, approvato dalla I. e R. A. S. tanto le dette quattro Chiese, quanto quelle della SS. Trinità dei Cappuccini, di S. Benedetto, e dei SS. Apostoli Pietro, e Paolo verranno costituite in Parrocchie assolute, ed indipendenti, ed alla vacanza della attuale Propositura saranno parimente costituite in Parroc-

chie indipendenti tutte le altre Cure della Città di Livorno. (d. *Art.* 2.)

62. — In vista delle specialissime circostanze, e per l'infrascritto unico effetto viene derogato alle Leggi di Mano-morta veglianti in Toscana, e sarà in conseguenza permessa, e sarà esente dalle dette Leggi qualunque disposizione tra i vivi, e di ultima volontà, la quale abbia per oggetto la edificazione delle nuove Chiese Parrocchiali, e loro annessi, l'ingrandimento delle già esistenti, e la dotazione delle une, e delle altre, con che debbano le leggi suddette tornare a prendere pieno vigore quando venga a cessare la causa della presente concessione, e sia definitivamente provveduto alla formazione delle Parrocchie della Città di Livorno, ed alla loro dotazione, e completo spirituale servizio. (d. *Art.* 5.)

63. — A contare dal dì primo Aprile 1837. saranno percette ai Posti, e Porte della Città di Livorno le Gabelle e Tasse, di che nella Tariffa in piè della presente Notificazione per l'introduzione nella Città medesima dei Generi, e Bestiami in detta Tariffa indicati. (*Not.* 7. *Marzo* 1837. *Art.* 1.)

64. — Le Tasse suddette saranno notate a parte sopra i Registri delle Porte essendone destinato il prodotto a supplire alle spese di Opere interessanti il Culto Religioso, ed altri oggetti di pubblica locale necessità in quei tempi, e modi, che verranno determinati con Istruzioni, e Ordini successivi. (d. *Art.* 2.)

65. — La riscossione delle Gabelle, e Tasse, che sopra, a forma dell'enunciata Tariffa avrà luogo al Posto di Dogana alla Bocca, se i Generi vengono di Sopramare, alla Dogana d'acqua, se procedono dal Territorio Riunito per il Fosso dei Navicelli, e se dal Territorio stesso per la via di Terra alle Porte S. Marco, Fiorentina, S. Leopoldo, Maremmana, e a Mare. (d. *Art.* 3.)

66. — Il debito delle Gabelle, e Tasse precitate si intenderà contratto, in quanto al Posto della Bocca sì per la via di Terra, che d'Acqua subitochè sia in ambo i casi stato oltrepassato il Posto medesimo, rispetto alla Dogana d'Acqua tostochè il Navicello, Barca ec. abbia oltrepassati i Colonnini di pietra collocati nel muro della Darsena interna, salva la dichiarazione di

che al successivo Art. 14., e riguardo alle altre Porte subitochè siano oltrepassati i Pilastri situati prossimamente a ciascuna di esse dalla parte interna del Portofranco. (d. *Art.* 4.)

67. — Tutti i Generi, e Bestiami soggetti per la loro introduzione nel Porto-franco alle Gabelle, e Tasse suddette dovranno esser presentati ai Ministri dei Posti, e Porte sopra indicate prima di oltrepassare i termini che sopra, e previo il riscontro, che coll'assistenza di detti Ministri ne faranno le Guardie, sarà dai Conduttori di tali Generi pagata la Gabella, e Tassa ai Ministri stessi su la qualità, e quantità ritrovata. (d. *Art.* 5.)

68. — Per le Farine di ogni specie provenienti per la via di Terra le Gabelle, e Tassa dovranno pagarsi esclusivamente alle Porte o d'Acqua, o Fiorentina, o Maremmana, e per i Bestiami da Macello di qualunque provenienza dovranno corrispondersi alla Porta S. Marco. (d. *Art.* 6.)

69. — I Vini, e gli Oli forestieri pagheranno le Gabelle, e Tassa a forma dell'enunciata Tariffa tanto nel caso che siano destinati a rimaner nel Porto-franco, quanto a entrare nel Territorio Riunito, e solo anderanno esenti da dette Gabelle, e Tassa se verranno ricondotti Sopramare. (d. *Art.* 7.)

70. — Potranno i Generi, e il Bestiame vivo da Macello, soggetti alle Gabelle, e Tassa che sopra, transitare per il Porto-franco in esenzione delle medesime: I Conduttori peraltro dovranno presentarli ai Ministri dei respettivi Posti, e Porte d'ingresso come nel caso di doverne pagare la Gabella, e dopo che le Guardie con l'assistenza di un Ministro avranno proceduto alla verificazione della quantità, e qualità dei Generi, e Bestiame suddetti ne sarà rilasciata la corrispondente accompagnatura. (d. *Art.* 8.)

71. — Sarà parimente accordata l'accompagnatura delle Farine, Semolini, Pastumi, e Biscotto, delle Carni salate, dei Vini, e dell'Olio d'Oliva tanto per i pubblici Magazzini, quanto per i pubblici Regj Bottini, dai quali non potranno estrarsi, che con previo pagamento di dette Gabelle, e Tassa, se i Generi dovessero rimanere nel Porto-franco, o con nuova accompagnatura se fossero destinati fuori del Porto-franco medesimo. (d. *Art.*. 9.)

72. — Resta però dichiarato, che non saranno ammessi alla suddetta accompagnatura il Pane, e la Carne fresca, che dal Territorio Riunito si volessero far passare nel Molo, nè i Vini, e gli Olj forestieri che dal Molo si volessero inviare nel Territorio medesimo. (d. *Art.* 10.)

73. — Ed attesa la diminuzione portata sulla Gabella della Farina nostrale di Grano non avrà luogo altrimenti, a contare dal primo Aprile prossimo avvenire, la restituzione delle Gabelle sopra le Farine, e Semolini di ogni specie, e sopra il Biscotto, Pastumi, Azzimelle ec. che saranno dal Porto-franco estratti per Sopramare tanto più che sono ora cessate le cause, per cui gli Ordini relativi, ai quali resta derogato, accordavano un simile favore. (d. *Art.* 14.)

74. — Potranno bensì le Farine di ogni specie, e i Pastumi condursi dal Porto-franco nel Territorio Riunito in esenzione di ogni Gabella, e Tassa. (d. *Art.* 12.)

75. — Chiunque froderà la Gabella, e Tassa d'introduzione nel Porto-franco di Livorno per i Generi, e Bestiame vivo a detta Gabella, e Tassa sottoposti tanto provenienti dal Granducato quanto da altri Luoghi di Sopramare incorrerà nella pena della Gabella, e Tassa sestuplicata, e se si tratterà di Bestiame morto, di Carni macellate, e di Farine, e di qualunque procedenza dalle medesime incorrerà inoltre nella perdita del Genere, o suo valore: e chi froderà la Gabella, e Tassa come sopra per altre parti fuori che per le Porte della Città, incorrerà nelle pene suddette oltre la cattura, e carcere ai termini dell'Art. 94. della Notificazione del 19. Ottobre 1791. (d. *Art.* 13.)

76. — Resta dichiarato però, che rispetto alla Dogana d'Acqua, e al Posto della Bocca per i trasporti, che si faranno per Acqua avrà luogo contro i Conduttori dei suddetti Bestiami, e Generi, per i quali non siano state pagate le Gabelle, e Tasse predette la pena del frodo, subito che le Guardie di detti Posti avranno intrapreso il riscontro dei Navicelli, Barche, ec. quantunque non sia seguita l'effettiva introduzione in Città dei mentovati Generi, e Bestiami, e non sieno stati oltrepassati i termini respettivi, che costituiscono il debito della Gabella. (d. *Art.* 14.)

77. — Chiunque Vetturale, Vetturino, Navicellaro, Barchettarolo ec. o altro Conduttore di Legni da trasporto tanto per la via di Terra, che di Acqua ricuserà di fermarsi alle Porte, e Posti Doganali all'intimazione delle Guardie incorrerà nella pena di lire cinquanta, e più nelle pene prescritte per la trasgressione quanto ai Generi che avesse caricati sull'istrumento, e bestie da trasporto, ed inoltre nella pena della Carcere ai termini dell'Art. 106. della Notificazione del 19. Ottobre 1791. (d. *Art.* 15.)

78. — Le accompagnature state prese da uno dei suddetti Posti, e Porte non saranno efficaci ad escludere la pretensione del frodo, che fosse promossa da qualunque Esecutore quanto ai Generi, e Bestiami soggetti alle Gabelle, e Tassa, di che nella Tariffa in piè della presente Notificazione, quali Gabelle, e Tassa non si riscuoteranno qualora siano di minore importanza di sei denari per ciaschedun trasporto. (d. *Art.* 16.)

79. — Rimane assegnato il termine di giorni quattro dal dì, in cui incomincerà ad avere effetto il disposto nella presente Notificazione a tutti quelli, che ritengono dentro la Città Porto-franco circoscritto dalla nuova Muraglia di Cinta, animali quadrupedi vivi soggetti alle precitate Gabelle, e Tassa per dichiararli agli Impiegati della Dogana interna, e per munirsi delle consuete spedizioni, che saranno rilasciate previa idonea cauzione, altrimenti spirato che sia detto termine tali animali saranno considerati come introdotti in frode, e i detentori anderanno perciò soggetti alla pena della Gabella sestuplicata, e alla perdita dell'Animale, o suo valore. (d. *Art.* 17.)

80. — E resta victato l'infrangere, brillare, o ridurre in Farina dentro il suddetto Porto-franco quei Generi frumentarj, i quali per introdurli in consimile stato nel Porto-franco stesso vanno sottoposti alle Gabelle, e Tassa determinate dall'enunciata Tariffa, e i Trasgressori incorreranno nella pena della Gabella sestuplicata, e nella perdita dei generi, degli istrumenti, e ordigni che avranno servito come sopra alla lavorazione. (d. *Art.* 18.)

81. — Resta pure inibita la macellazione del Bestiame, e la vendita della Carne macellata entro la distanza di un miglio all'intorno della nuova Muraglia di Cinta dalla parte esterna: i

Contravventori a questo divieto incorreranno nella Multa di lire settanta per ogni trasgressione da cedere a favore dell'accusatore palese o segreto, e conosceranno di tali trasgressioni i Commissarj di Polizia, e di Buon Governo osservati i Regolamenti, ed Ordini veglianti nelle materie di competenza della Potestà economica: gli abitanti peraltro dentro il suddetto miglio potranno abbattere i Majali, e le Bestie minute destinate al consumo delle loro respettive famiglie. (d. *Art.* 19.)

82. — Potrà procedersi anche per inquisizione contro chi avrà frodate le Gabelle, e Tassa che sopra, nè dovrà considerarsi prescritta la trasgressione, se non che oltrepassato il termine di anni cinque, spirati i quali non si farà luogo a procedere che per la sola Gabella, e Tassa. (d. *Art.* 20.)

83. — Le pene delle trasgressioni verificate per inquisizione saranno del sestuplo della Gabella, che dagli Atti resterà provato essere stata frodata. (d. *Art.* 21.)

84. — L'incasso per dependenza delle pene imposte alle trasgressioni contro quanto è prescritto nella presente Notificazione apparterrà per la metà allo Spedale di S. Antonio, e per l'altra metà al Querelante, salvo l'incasso dependente da frodi di Carne, Farine, e loro provenienze, che sarà applicato interamente a favore dei Querelanti, salvo pure quanto è stato disposto nel precedente Art. 19. per la Multa che incorreranno i Contravventori al divieto della Macellazione del Bestiame, e della vendita della Carne macellata entro un miglio dalla nuova Muraglia di Cinta, e salvo in fine ciò che è prescritto dagli Ordini particolari per il prodotto dei frodi fatti dalle Squadre Ambulanti delle Dogane. (d. *Art.* 22.)

85. — Gli abitanti dei Subborghi di Livorno, che vanno ad essere inclusi nel Porto-franco saranno esenti dal pagamento delle Gabelle proprie di detta Città, e Tassa relativa sopra i generi che si troveranno avere nelle loro Abitazioni, Botteghe, e Magazzini a tutto il 31. Marzo corrente: questa esenzione per altro non comprenderà il Bestiame da Macello, per cui o dovrà farsi la denunzia agl'Impiegati della Dogana interna come prescrive l'Art. 17. o dovrà dal primo Aprile in poi pagarsi la Gabella, e Tassa

a forma della Tariffa alla pena di esser considerato come introdotto in frode. E poichè gli Abitanti suddetti, che ritenessero presso di loro Generi, e Mercanzie tanto nostrali, quanto forestiere, e che per questo avessero già pagata la Gabella d'introduzione, possono dare sì alle une, che alle altre l'esito che crederanno del loro interesse nel periodo di tempo interposto tra la pubblicazione della presente Notificazione, e il primo Aprile prossimo futuro, giorno in cui sarà attivata la riscossione delle Gabelle ai nuovi Posti Doganali, così resta dichiarato, che dal detto dì primo Aprile in poi se i precitati Abitanti dei Subborghi vorranno inviare nel Territorio Riunito i Generi, e Mercanzie che sopra saranno tenuti a corrispondere le relative Gabelle d'Introduzione sebbene potessero provare, che sono nostrali, o che ne hanno pagata la detta Gabella. (d. *Art.* 23.)

86. — Sono abrogate tutte le Leggi, ed Ordini ora in vigore in quanto siano contrarie alle presenti Disposizioni. (d. *Art.* 24.)

TARIFFA

Delle Gabelle proprie della Città di Livorno, e delle Tasse da esigersi a quelle Porte, e Posti Doganali sopra gli appresso Generi, che saranno introdotti nella medesima, essendo il Prodotto delle seconde destinato a supplire alle Spese di Opere interessanti il Culto Religioso, ed altri Oggetti di pubblica locale necessità.

FARINE DI GRANO, BIADE E LORO PROVENIENZE	GABELLE			
Farina di Grano con Semola le lb. 100. al Lordo .	L.	1.	3.	4.
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare .		2.	10.	=
Farina di Grano senza Semola le lb. 100. al Lordo .		1.	10.	=
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare .		4.	=	=
Farina di Grano mescolata con Farina di Biade, di Legumi, o di Castagne paghi la medesima Gabella come la Farina di Grano con Semola o senza Semola, respettivamente.				

	GABELLE			
Farina di Biade di Lupini) con Semola « o di Legumi. . . .) senza Semola « e di Castagne. . . . le lb. 100. al Lordo.	L.	=	6.	8.
E venendo di fuori del Granducato		=	6.	8.
Semolino con Semola. . . . le lb. 100. al Lordo.		1.	3.	4.
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		2.	10.	=
Semolino senza Semola. . . le lb. 100. al Lordo.		1.	10.	=
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		4.	=	=
Granfarro brillato. . . . . le lb. 100. al Lordo.		1.	3.	4.
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		2.	10.	=
Miglio brillato) Faretta . .) . . . . . le lb. 100. al Lordo.		=	6.	8.
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		=	6.	8.
Pastumi da cuocere . . . . le lb. 100. al Lordo.		2.	=	=
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		4.	=	=
Pane, e Paste senza Zucchero, o Miele le lb. 100. al Lordo		2.	=	=
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		3.	6.	8.
Biscotto . . . . le lb. 100. al Lordo.		2.	=	=
E venendo di fuori del Granducato per la via di Mare.		3.	6.	8.
VINO, E OLIO EC.				
Vino di qualunque specie, Mezzovino, Vinello, Moscado, Moscadello, Aleatico, o Eleatico, Vermut, Sidro, Wisney, Aceto, e Vino guasto il barile lb. 133. 1/3.	L.	=	13.	4.
E venendo di fuori del Granducato tanto per la via di Mare, che di Terra		1.	6.	8.
Olio d'Oliva e Morchia d'Olio le lb. 100. al Lordo.		1.	=	=
BESTIAME DA MACELLO,				
CARNE MACELLATA EC.				
Bovi e Tori . . . . per ciascun Capo	L.	60.	=	=
Vacche . . . . idem		35.	=	=
Vitelle e Vitelli grossi di qualunque mossa . idem		33.	6.	8.
idem di latte cioè dentro il peso di lb. 180. . . . . idem		8.	13.	4.
Bufalotti di latte cioè dentro il peso di lb. 180. idem		6.	13.	4.
Bufali, e Bufale. . . . . idem		20.	=	=

	GABELLE
Agnelli e Capretti che non eccedino il peso di lb. 32. id.	L. = 8. 4.
Eccedendo il detto peso fino alle lb. 42. paghino come Castrati, e oltre questo peso come Pecore, Capre ec.	
Pecore, Capre e Becchi . . . . idem	1. = =
Castrati . . . . idem	3. 10. =
Porci, Cinghiali e Troje . . . . idem	10. = =
Caprioli, Cervi, Daini, e Gazzelle . . . . idem	2. 13. 4.
In qualunque caso sarà permesso agli introduttori, quando così piaccia loro, di pagare la Gabella a ragione di Carne macellata sul peso lordo delle bestie vive, o morte che volessero introdurre: nella circostanza però di bestie morte si praticheranno le cautele prescritte dagli Ordini veglianti per sicurezza della pubblica salute.	
Carne macellata . . . . le lb. 100.	8. 6. 8.
Frattaglie, e Interiora. . . . . idem	3. 13. 4.
Carne in Salamoja, Salata, Secca, Cotta, Affumata, Lardo, Strutto, Lardoni, Mortadelle, Prosciutti, Salsicce ec. . . . . idem	7. 10. =

GENERI DIVERSI	TASSE
Legna da ardere di qualunque specie compresi Gusci di Pine. . . . . le lb. 1000.	L. = 8. 4.
Brace, Bracione . . . . idem	= 16. 8.
Carbone, Carbonella di Legna . . . . . . idem	1. 1. 8.
Calcina . . . . idem	= 6. 8.
Mattoni, crudi, e cotti . . . . idem	= 1. 8.
Embrici, Tegoli, e Terre cotte rozze da murare, di ogni specie non nominata . . . . idem	= 3. 4.
Materiali da Fabbrica di ogni specie non nominata . . . . idem	= 1. 8.
Paglia di ogni specie non nominata, e Erbe da rodere per le Bestie. . . . . idem	= 10. =
Fieno . . . . idem	= 11. 8.
Anitre vive, o morte . . . . il Paro	= 2. 8.
Capponi vivi, o morti. . . . . idem	= 2. 8.
Colombi e Piccioni . . . . idem	= 1. 4.
Fagiani . . . . idem	= 8. =
Galli e galline di ogni specie . . . . . . idem	= 2. 8.

	TASSE
Oche. . . . . il paro	L. = 8. =
Pavoni . . . . idem	= 8. =
Pollanche o Polli d'India. . . . . idem	= 8. =
Pollastre. . . . . idem	= 1. 4.
Uccelli che servono al cibo degli Uomini le lb. 100.	3. 6. 8.

Sarà inoltre esatta la Tassa a ragione di un Soldo per Lira sull'ammontare delle Gabelle, alle quali vanno come sopra sottoposte le Farine di Grano, Biade, e loro provenienze, il Bestiame da Macello, Carne Macellata ec. il Vino, e l'Olio ec.
I Generi sottoposti come sopra alla Tassa saranno esenti dalle Gabelle d'estrazione determinate dalle veglianti Tariffe.

87. — S. A. I. e R. volendo efficacemente assicurare la esecuzione del Regolamento dei Pesi, Misure, Monete, Tare ec. pubblicato con Notificazione del Governo della Città, e Porto di Livorno dei 17. Gennajo 1837., e ordinato per il Commercio della detta Città, e volendo nel tempo stesso che la sua esecuzione si ottenga, conceduto a tutti un congruo termine a prepararvisi, si è degnata comandare con Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze dei 18. del suddetto mese di Gennajo l'osservanza delle seguenti determinazioni. Dal primo Gennajo 1839. in avvenire non saranno ammissibili a far prova in giudizio nei Tribunali Commerciali del Gran-Ducato i contratti tanto pubblici, che privati stipulati dopo la detta epoca del primo Gennajo 1839. tra i Negozianti della Città di Livorno, come neppure i Libri dei Negozianti, e dei Mezzani della Città per le partite appuntate dopo l'epoca stessa, che non sieno distesi, o distese, quanto al riporto, e menzione del peso, misura, moneta effettiva, osservate le prescrizioni del detto Regolamento pubblicato con la Notificazione precitata dei 17. Gennajo, ed uniformemente alle medesime sopra ogni Articolo. (*Not.* 6. *Febbrajo* 1837.)

88. — A contare dal primo Gennajo corrente appartenga alla Camera di Commercio di Livorno l'esclusiva attribuzione d'invigilare alla correzione, ed alla censura della stampa del Prezzo Corrente normale, e del Corso dei Cambj del Porto Franco di questa Città, in coerenza ai dieci Articoli, e alle Tabelle del suo Progetto di Riforma del Maggio 1835. bene inteso che per mesi sei, e così a tutto Giugno 1837. tanto il Prezzo Corrente, che il Corso dei Cambj siano stampati a doppia colonna comparativa dell'antico col nuovo sistema; e che i pubblici Mezzani di Livorno debbano a datare dal primo Luglio 1837. uniformarsi al nuovo sistema nel registrare nel loro Libro qualunque contrattazione, sotto la pena mancando di decadere *ipso facto* dall'esercizio delle loro funzioni, e di essere obbligati a depositare il libro medesimo. (*Not. del Governo di questa Città de'* 17. *Gennajo* 1837.) (a)

89. — La Compagnìa dei Facchini della Dogana di Livorno eserciterà la privativa, della quale è in possesso, in tutta la Città Porto-franco nei casi, e modi stabiliti dagli Ordini in vigore, e ferme stanti le obbligazioni da essa contratte verso la Dogana, il Commercio, e i Facchini, che prenderà a soccorso nei diversi lavori. (*Not.* 28. *Marzo* 1837. *Art.* 1.)

90. — Ritenuti gli attuali sistemi, e mercedi riguardo ai cereali la mentovata Compagnìa non dovrà esigere in verun caso quanto a tutti gli altri generi, e mercanzie la mercede per più di due Porti qualunque siasi d'altronde la distanza tra lo Scalo viciniore e il Magazzino dell'ingrandita Città Porto-franco, nel quale deva trasportarsi la mercanzìa, salvo l'aumento di soldi cinque le libbre mille, se il Magazzino sarà a palco, o se per giungervi dovranno salirsi una, o più scale. (d. *Art.* 2.)

91. — È vietato alla Compagnìa suddetta di accrescere il numero dei suoi componenti determinato in cinquanta individui. (d. *Art.* 3.)

92. — Non potrà la mentovata Compagnìa prendere in suoi ajuti, nè ammettere ai discarichi, ed altri lavori intorno le mer-

(a) *Abbiamo omesso per brevità i dieci Articoli e Tabelle contenuti nel progetto di Riforma della Camera di Commercio del Maggio* 1835. *non interessando che in particolare la Piazza e Porto-Franco di Livorno.*

canzie quei Facchini di Piazza, che non fossero a ciò particolarmente autorizzati dalla Direzione della Dogana, eccettuato il caso, di che nel successivo Articolo 8. E perchè costi di tale autorizzazione l'Ajuto del Direttore della Dogana dispenserà a ciascheduno dei detti Facchini di Piazza, il quale abbia i necessarj requisiti un Certificato, o Patente della sua nomina, e approvazione da valere per un solo anno e da rinnuovarsi di anno in anno, sempre che la condotta del patentato non abbia dato motivo di esclusione. Tali Patenti che sono puramente personali, non verranno rilasciate, che all'appoggio delle fedi di Specchietto, e dei Certificati dei Commissarj di Polizia. (d. *Art.* 4.)

93. — Tutti i Facchini di Piazza, i quali avranno ottenuta la Patente saranno obbligati di munirsi di una piccola Placca in latta, o altro metallo, in cui sia impresso il numero della Patente, e il cognome del patentato, e nessuno di essi potrà essere ammesso a un lavoro che gli sia toccato in sorte, se non depositerà nelle mani della Guardia dei Facchini di Dogana la sua Placca, o contrassegno, che non dovrà essergli restituito se non dopo terminato il lavoro medesimo. (d. *Art.* 5.)

94. È proibito a qualunque Facchino non patentato di concorrere ai conti per esser compreso nei lavori che sopra, ed è egualmente proibito al Facchino patentato stato destinato per un lavoro di sostituirvi altro soggetto sia, o nò patentato nè avanti d'intraprendere il lavoro stesso, nè dopo averlo intrapreso. (d. *Art.* 6.)

95. Tanto il Facchino non patentato, che concorresse come sopra ai lavori, quanto i Facchini patentati, che si facessero arbitrariamente sostituire saranno puniti con la carcere per un tempo non minore di giorni otto, nè maggiore di giorni quindici, e nella stessa pena incorreranno pure i Facchini, che turbassero in qualsivoglia modo la quiete dei lavori, salvo quel maggior castigo, che avessero meritato: Conosceranno di tali trasgressioni, e mancanze i Commissarj di Polizia e Buon-Governo osservati i Regolamenti ed Ordini veglianti nelle materie di competenza della Potestà Economica: Inoltre i Facchini suddetti anderanno soggetti nei casi sopra espressi alla sospensione temporaria da ogni lavoro, e anco alla perdita della Patente. (d. *Art.* 7.)

96. — Se i Facchini patentati i quali avessero ottenuto un lavoro non volessero intraprenderlo, o lo abbandonassero dopo averlo intrapreso, la Guardia dei Facchini di Dogana preposta a soprintendervi ne commetterà l'esecuzione ad altri patentati, o agli uomini della sua propria Compagnia, i quali conservano anco fuori di questo caso il diritto di effettuare i lavori, e ove non potesse con questi mezzi conseguire l'intento ne incaricherà i Facchini non patentati, e in caso di urgenza anco quelli di Sacco: I Facchini patentati, i quali dopo avere intrapreso un lavoro non volessero terminarlo non avranno diritto ad alcuna mercede. (d. *Art.* 8.)

97. — Non ostante quanto è stato prescritto nel precedente Art. 6. se un Facchino patentato si renderà impotente o per età, o per incomodi di salute, l'Ajuto del Direttore della Dogana è autorizzato a farlo sostituire da un Facchino non patentato, che abbia le necessarie qualità. (d. *Art.* 9.).

98. — Le sopraespresse disposizioni sono applicabili ai Facchini patentati detti di Sacco in tutto ciò che non si oppone al prescritto nella Notificazione de' 30. Settembre 1822. (d. *Art.* 10.)

99. — I Facchini della Dogana destinati a dirigere e sorvegliare i lavori avranno l'obbligo di far conoscere all'Ajuto del Direttore le violazioni, che si commettessero contro il prescritto nel presente Regolamento alla pena mancando di essere amministrativamente sospesi, e secondo le circostanze anco definitivamente cassati dal Ruolo della Compagnia. (d. *Art.* 11.)

100. — S. A. I. e R. dopo avere con veneratissimo Rescritto del 23. del corrente, approvata la Società Anonima avente per scopo l'istituzione di una Banca di Sconto in Livorno con le condizioni, prescrizioni, e discipline contenute negli Statuti proposti dalla Commissione, che ai termini dell'Art. 71. del relativo Progetto pubblicato dalla Camera di Commercio di detta Città fu nominata per gli Atti di esecuzione preliminare, considerati i vantaggi, che il Commercio di Livorno può risentire dall'enunciato Stabilimento, ha ordinato quanto appresso: — Il disposto del Sovrano Motup. de' 27. Settembre 1826. pubblicato con Notificazione de' 4. Ottobre detto, e dichiarato ancora con la successiva de' 3. Febbrajo 1835. concernente l'esecuzione parata, e personale, cui

va soggetto anco il non Mercante obbligato in Cambiali, o Biglietti all'Ordine ammessi allo Sconto della Banca di Firenze, sarà egualmente applicabile alle persone addette, o estranee al Commercio, che avranno firmate Cambiali, e Biglietti all'Ordine ammessi allo Sconto della suddetta Banca di Livorno. — Le Azioni, che nella Banca di Sconto di Livorno debbono necessariamente possedersi dai prescelti agli uffici di Direttore, Reggente, Vice-Reggente, Censore, e Cassiere, saranno inalienabili durante l'esercizio del respettivo ufficio, e si considereranno obbligate per la respettiva loro fedele gestione in conformità del disposto all'Art. 31. della Legge de' 2. Maggio 1836. — Tanto il Capitale delle Azioni, quanto gli utili ad esse relativi non saranno soggetti a sequestro, o altro vincolo qualunque di fronte alla Banca, neppure col consenso dei Proprietarj. — I Biglietti posti in circolo dalla Banca di Livorno, che decorsi i primi quattro mesi dello Stralcio, cui si facesse luogo o per la risoluzione in tronco, o per la spirazione del termine della Società, si trovassero tuttora presso i terzi, dovranno nei sessanta giorni successivi, per termine perentorio, essere presentati alla Banca per il baratto in contanti: Spirato detto termine, cesserà qualunque obbligazione della Banca verso i Possessori degli enunciati biglietti, i quali resteranno di niun valore. (*Not.* 25. *Gennajo* 1837.)

LOCANDIERI. V. ALBERGATORI.

LOCAZIONE E CONDUZIONE DI COSE. *Contratto consensuale, per cui uno dei contraenti s'impegna di far godere all'altro l'uso temporale di uno o più fondi od altre cose sue, mediante la retribuzione di un dato prezzo.*

1. — PROCED. CIV. — Privilegio del locatore. (*Regol. Art.* 841.) Disdetta di locazione. (d. *Art.* 623. 632.) Sfratto (d. *Art.* 627. 640. 642.) V. anche AFFITTO. — DISDETTA.

2. — DAZIO DI REGIS. — V. AFFITTO.

LOCAZIONE D'OPERA. *Contratto consensuale, per cui uno dei contraenti s'impegna di far godere all' altro il frutto delle sue opere, mediante la retribuzione di un dato prezzo.*

— Dritto civ. e comm. — V. Cottimi — Vetturali — Colonìa parziaria.

LODO. *Qualunque pronunzia emanata dagli Arbitri nei giudizj compromissarj.* V. Arbitri.

LOMBARDIA AUSTRIACA. rapp. diplomatici.

1. — Ad oggetto di promuovere più facilmente il commercio e la comunicazione dei nostri sudditi con quelli della Lombardia austriaca, abbiamo conclusa con S. M. I. come Duca di Milano e di Mantova, sotto di 4. Decembre 1784., una convenzione firmata dai respettivi Ministri plenipotenziarj, ratificata da S. M. I. ne'31. dello stesso mese, e da noi ne'31. dello scorso Gennajo, gli articoli della quale sono i seguenti. (*L.* 20. *Febbr.* 1785. *in prin.*)

2. — I sudditi della Lombardia austriaca, e viceversa quelli di Toscana, potranno in avvenire liberamente usare e godere di ogni legittimo diritto sopra i beni mobili ed immobili, corporali ed incorporali, di qualunque natura essi sieno, e non eccettuati i Feudi maggiori, che saranno loro dovuti *ab intestato*, o deferiti per via di disposizione di chiunque fra i viventi, o per causa di morte, nei mentovati due Stati; e saranno a tale effetto riguardati respettivamente come i sudditi naturali dell'uno e dell'altro dominio. (d. *Art.* 1.)

3. — Non sarà quindi a loro riguardo di alcuna forza nè effetto qualunque costituzione, Legge, e consuetudine in materia di forensità, vigente nella Lombardia austriaca e in Toscana, in forza di cui fossero stati finora esclusi dalle successioni, ovvero astretti all'obbligo di ritenere o trasferire il domicilio i Lombardi austriaci nella Toscana, e viceversa i Toscani nella Lombardia austriaca, in ordine agli acquisti spiegati nel precedente Articolo. (d. *Art.* 2.)

4. — Sarà in ciò eguale in tutto e per tutto la condizione respettivamente dei sudditi dei due Stati, tanto pel conseguimento ed effetto dei dritti, che per l'adempimento degli obblighi e pesi: in modo che un suddito della Lombardia austriaca sarà e dovrà essere trattato nello Stato di Toscana come se fosse

suddito naturale di quest'ultimo, e viceversa, per tutto ciò che gli potrà appartenere ed incombere legittimamente nella evenienza di qualche acquisto a titolo di successione come sopra. (d. *Art.* 3.)

5. — La stessa regola si dovrà osservare nelle controversie sopra alcuno dei dritti compresi nella presente convenzione, sia che esse nascano dal Gius comune, oppure dal municipale o locale, in concorrenza di uno o più sudditi dell'uno e dell'altro Stato. (d. *Art.* 4.)

6. — I documenti, dei quali occorrerà fare uso a tutti gli effetti sopra indicati, basterà che siano muniti delle solennità prescritte e solite praticarsi nel luogo ove saranno stati fatti. (d. *Art.* 5.)

LONDA. (Borgo) *Potesteria*, e *Comunità*.

— La Potest. di 3. Classe è nel Vicariato di Pontassieve; ha la giurisdizione sulla sola Comunità di questo Borgo, la quale è compresa nella Camera di Firenze, Classe 3. Circondario di Pontassieve, ove ha la Cancelleria, e l'Esazione del Registro; ha la Conservazione delle Ipoteche in Firenze: sua Popol. 2250.

Popoli

Bucigna — Cajano — Fornace — Londa — Monte S. Lorino — Petrojo — Rata — Rincine — Sambucheta — Vierle.

Dioc. — Fiesole

LONGONE. Porto Longone. V. Lungone.

LORENZANA. (Villaggio) *Comunità* nel Compartimento della Camera di Pisa, Classe 2. Circondario di Lari, sotto la giurisdizione civile e criminale del Vicariato di questa Terra, ove ha pure la Cancelleria; ha la Conservazione delle Ipoteche in Livorno: sua Popol. 1377.

Popoli

Lorenzana — *Dioc.* — Pisa.

Tremoleto — Tripalle (*in parte*)

Dioc. — S. Miniato.

LORO. (Castello) *Comunità* nella Camera di Arezzo, Classe 3., Circondario di S. Giovanni, ove ha pure la Cancell. È nella giurisdizione della Potesteria di Terra nuova, Vicar. di S. Giovanni; ha l'Uffizio di Esazione del Registro in Montevarchi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua Popol. 4370.

Popoli

Borro — Chiassaja — Freto — S. Giustino — Gropina — Loro — Modine — Poggio di Loro — Pratovalle *S. Clemente* — Pratovalle *S. Lucia* — Querceto — Rocca — Trappola.

Dioc. — Arezzo.

LOTTERIA TOSCANA.

SOMMARIO.

1. — La I. e R. Lotteria di Toscana sarà amministrata per interesse dello Stato. Per sicurezza delle vincite e dei giuocatori viene assegnato per fondo della Lotteria un capitale di scudi 350,000. di paoli dieci toscani sulla Cassa della R. Depositeria. (*Motup.* 21. *Decembre* 1821. *Art.* 3.)

2. — Una Direzione generale risedente in Firenze, sotto la immediata dipendenza della Direzione delle RR. Finanze, soprintenderà a tuttociò che concerne la Lotteria nel Gran-Ducato. (d. *Art.* 4.)

3. — L'Amministrazione della Lotteria sarà divisa in due Dipartimenti, cioè in quello di Firenze, e in quello di Pisa. Il Dipartimento di Firenze comprenderà la Direzione generale suddetta, ed avrà tre Direzioni nelle Città di Siena, Arezzo, e Pistoja. Il Dipartimento di Pisa avrà una Direzione principale in Pisa, ed una Ispezione in Livorno. (d. *Art.* 5.)

4. — La Direzione generale stabilirà quel numero di Prenditorìe che crederà conveniente. Le Prenditorìe dipenderanno immediatamente dagli Uffizj nel Circondario dei quali saranno situate. Non potranno stabilirsi che nei luoghi di residenza di un Tribunale, e nelle Città più popolose. Il numero delle Prenditorìe sarà fissato in modo che a ciascuna di esse stia di fronte una popolazione non minore di 4. a 5. mila abitanti. (d. *Art.* 6.)

5. — Gl'impiegati della Lotteria saranno nominati da Noi, dietro le proposizioni della Direzione generale; ma i titolari delle Prenditorìe, e tutti gli altri individui non aventi stipendio fisso, potranno essere nominati dalla Direzione generale, sulle proposizioni dei respettivi Uffizj. (d. *Art.* 7.)

6. — Gl'impiegati, i Prenditori, e gli altri individui addetti al servizio della Lotteria, dovranno esercitare le loro respettive attribuzioni ed ingerenze nel modo prescritto dal Regolamento generale approvato contemporaneamente alle presenti disposizioni, di cui a pubblica soddisfazione e notizia sarà depositata copia nella Cancelleria del Magistrato Supremo. (d. *Art.* 8.)

7. — I Prenditori nei congrui casi previsti dal citato Regolamento potranno nominare dei Sostituti, non tanto per rappresentarli nell'esercizio delle loro funzioni, quanto per raccogliere giuoco nelle Comunità o paesi confinanti con quelli ove saranno stabilite le loro Prenditorìe; e tali Sostituti dovranno essere approvati dalla Direzione generale. (d. *Art.* 9.)

8. — I Prenditori, saranno responsabili, tanto a favore della Lotteria che dei giuocatori, di qualunque mancanza e trasgressione agli obblighi ad essi ingiunti, benchè commessa dai loro Sostituti ed agenti. (d. *Art.* 10.)

9. — Dovranno i Prenditori assicurare l'interesse della Lotteria e dei giuocatori per la somma determinata dal Regolamento

suddetto, mediante la costituzione di una ipoteca speciale sopra tanti beni immobili cauti e sicuri di loro proprietà, o di proprietà di un terzo che acconsenta ad assumere un tale onere, con dichiarazione che anche in questo secondo caso la ipoteca convenuta starà a garantire la gestione dei loro Sostituti ed agenti. (d. *Art.* 11.)

10. — La Lotteria sarà composta come in passato di novanta numeri, cioè dall' 1. al 90. inclusive. (d. *Art.* 12.)

11. — Ciascuno potrà fare le sue giuocate su quel numero o su quella quantità di essi che più gli piacerà, e sulle appresso sorti:

Semplici.

Estratto — Ambo — Terno.

Determinate.

Estratto — Ambo.

(d. *Art.* 13.)

12. — L'importare delle giuocate sarà calcolato sul numero delle combinazioni derivanti dalla quantità dei numeri giuocati sopra una o più sorti, in coerenza delle promesse di vincita dimandate sulle sorti medesime. (d. *Art.* 14.)

13. — Il prezzo di ciascuna combinazione giuocata sulle diverse sorti per la minore promessa di vincita che verrà ammessa nella Lotteria di Toscana, sarà quello seguente, cioè:

Sorti semplici.

Estratto per la promessa di Sc. — 1/2 b. 04. q. — (a)
Ambo per la promessa di. . . « 2. — « — « 3. 3/5.
Terno per la promessa di. . . « 25. — « — « 3. 1/2.

(a) *Il* Bajocco *è una moneta di convenzione corrispondente a* quattro quattrini toscani, *e adottata in preferenza di ogni altra, perchè più facilmente conteggiabile, formando la* decima *parte del* paolo, *e la* centesima *parte dello* Scudo *da* paoli dieci toscani. Il Bajocco *romano, che ha corso nello Stato Pontificio, e nei paesi toscani che con quello confinano, ha un valore alquanto inferiore al* Bajocco di convenzione *adottato per la Lotteria; poichè per formare un* paolo *toscano ve ne occorrono* 10. 1/2, *e conseguentemente* 105. *per formare uno* Scudo *da paoli dieci toscani.*

Sorti determinate

Estratto per la promessa di Sc. 2. — b. 04. q. —
Ambo per la promessa di. . . « 50. — « 01. » 1.

(d. *Art.* 15.)

14. — Tali prezzi serviranno di norma per calcolare l'importare di qualunque giuocata, poichè l'accrescimento delle promesse della vincita si farà sempre colla progressione delle promesse sopraindicate. (d. *Art.* 16.)

15. — Le giuocate peraltro dovranno essere descritte separatamente l'una dall'altra, e ciascuna di esse dovrà esser fatta sulle sorti semplici, o determinate, e non potrà farsi per una somma minore di Bajocchi 04. 2. equivalenti a soldi sei di Toscana. (d. *Art.* 17.)

16. — Cinque numeri estratti a sorte stabiliranno la perdita o la vincita della Lotteria, producendo il pagamento delle appresso combinazioni, tanto sulle sorti semplici, quanto su quelle determinate, cioè:

Sorti semplici.

5. Combinazioni sull'estratto.
10. Combinazioni sull'ambo.
10. Combinazioni sul terno.

Sorti determinate.

5. Combinazioni sull'estratto.
10. Combinazioni sull'ambo.

(d. *Art.* 18.)

17. — Le vincite si pagheranno in conformità delle promesse assicurate su ciascuna delle suddette sorti, coll'aumento qui appresso stabilito per ognuna di esse.

20. per cento all'estratto)
20. per cento all'ambo) Semplici.
80. per cento al terno)

40. per cento all'estratto)
25. per cento all'ambo) Determinate.

(d. *Art.* 19.)

18. — Le giuocate saranno raccolte dalle Prenditorie a tale effetto stabilite, sopra l'ingresso delle quali verrà inalberato il R. Stemma con una correlativa indicazione. (d. *Art.* 20.)

19. — Non potranno raccogliersi le giuncate che per l'estrazioni designate dal Regolamento a ciò relativo, che dovrà tenersi affisso nell'interno delle Prenditorie. Le giuocate verranno raccolte fino all'ora in cui le Prenditorie saranno a tale effetto autorizzate dal Regolamento predetto, e per la estrazione immediatamente prossima; restando espressamente proibito di raccogliere giuocate per l'estrazioni ulteriori. (d. *Art.* 21.)

20. — Le Prenditorie saranno provvedute a carico della Lotteria dei registri a due matrici, e i biglietti di questi registri saranno autenticati dal marchio a secco della Lotteria suddetta. (d. *Art.* 22.)

21. — Le giuocate saranno descritte su tali registri alla presenza del giuocatore, ed esso riceverà un biglietto staccato dalle due matrici, firmato dal Prenditore, ed esprimente: il numero assegnato alla Prenditoria: la estrazione sulla quale è giuocato: il numero progressivo della giuocata: i numeri e la sorte o sorti giuocate: la quantità delle combinazioni: la promessa o promesse della vincita: e la ricevuta della somma pagata. (d. *Art.* 23.)

22. — I giuocatori dovranno assicurarsi se i biglietti confrontino perfettamente colle matrici dalle quali sono staccati, e se la descrizione delle giuocate è identicamente la stessa tanto sugli uni quanto sulle altre; come pure che nella compilazione di tali documenti non siano state commesse irregolarità, ritocchi, cancellature, raschiature, dubbiezze, o altri difetti, nei quali casi potranno costringere i Prenditori a descrivere nuovamente le giuocate difettose. (d. *Art.* 24.)

23. — Se i difetti suddetti peraltro accaderanno nella compilazione delle seconde matrici soltanto, i Prenditori saranno in facoltà di ripararvi, apponendo sulle giuocate difettose una copia esatta, e da essi certificata, delle giuocate esistenti sulle prime matrici, senza potere esser costretti a descriverle di nuovo. (d. *Art.* 25.)

24. — Allorquando poi i giuocatori acquisteranno dei biglietti posti in vendita dai Prenditori sotto la denominazione di *storni*,

essi avranno diritto di esigere che i medesimi dichiarino a tergo dei biglietti la vendita fattane per *storno*, tutte le volte che non potranno più eseguire i suddetti riscontri. (d. *Art.* 26.)

25. — Tali precauzioni sono necessarie pei giuocatori onde evitare ogni pericolo che a loro danno potrebbe derivare dalle irregolarità o dagli altri difetti che si commettessero nella descrizione delle giuocate. (d. *Art.* 27.)

26. — Nessuna giuocata potrà essere descritta sui registri della Lotteria, se il giuocatore non pagherà contemporaneamente l'importare della medesima. (d. *Art.* 28.)

27. — I Prenditori dovranno anche fare con tutta la esattezza una copia estratta dalle prime matrici di tutte le giuocate da essi raccolte estrazione per estrazione, da servire per loro uso. (d. *Art.* 29.)

28. — Cessato che avranno i Prenditori di raccogliere le giuocate secondo il disposto del Regolamento all'art. 24., quelli stabiliti nei luoghi ove risedono Uffizj di Lotteria, faranno a questi la consegna delle prime e seconde matrici delle giuocate raccolte, e tutti gli altri ne faranno l'invio a quelli Uffizj dai quali direttamente dipendono, con l'assistenza del Tribunale del luogo stesso ove sono situate le Prenditorìe. (d. *Art.* 30.)

29. — Gli Uffizj subalterni di Livorno, Siena, Arezzo, e Pistoja, tostochè saranno loro pervenute le matrici summenzionate, dovranno farne l'invio agli Uffizj di Firenze, o di Pisa, cui sono particolarmente sottoposti. (d. *Art.* 31.)

30. — Il trasporto delle dette matrici sarà fatto coi mezzi stabiliti dalla Direzione generale, la quale, per quanto sarà possibile, preferirà il servizio degli Uffizj di Posta. (d. *Art.* 32.)

31. — Gl'invii mentovati dagli art. 30. e 31. saranno eseguiti respettivamente in plichi muniti o del sigillo della Prenditorìa e del Tribunale, o di quello del subalterno Uffizio della Lotteria; e ciascuna spedizione sarà accompagnata da una Nota dimostrativa la quantità delle matrici debitamente verificata. (d. *Art.* 33.)

32. — Quanto poi alle matrici che perverranno alla Direzione principale residente in Pisa, dopo che sulle medesime saranno state fatte le necessarie operazioni, le prime matrici, con l'assi-

stenza del Cancelliere del Tribunale di prima Istanza, verranno rinchiuse in un gran plico munito del sigillo del Tribunale e della Direzione suddetta, ed accompagnato da un atto esprimente la loro quantità, rogato dal detto Cancelliere, s'invieranno subito alla Direzione generale in Firenze, ove dovranno giungere la mattina stessa nella quale si effettua la estrazione, prima delle ore 12. meridiane. (d. *Art.* 34.)

33. — E le seconde matrici, che, per riparare ad ogni sinistro che delle prime potesse accadere, si depositeranno temporariamente nell'Archivio della Direzione principale di Pisa nella forma che verrà a suo luogo prescritta, saranno dipoi inviate alla mentovata Direzione generale, unitamente alle prime matrici spettanti alla successiva estrazione, osservate le formalità ordinate dall'articolo precedente. (d. *Art.* 35.)

34. — Qualora però, per qualche non preveduto contrario accidente, le matrici delle giuocate che da varj luoghi del Gran-Ducato dovranno pervenire ai prenominati Uffizj della Lotteria in Firenze ed in Pisa, non potessero essere inviate, o non giungessero a tempo agli Uffizj medesimi per potere soggiacere alle dovute operazioni, in tal caso le giuocate resteranno annullate, ed i Capi di Uffizio, o Giusdicenti ne avviseranno opportunamente il pubblico, affinchè ciascuno si presenti alle Prenditorìe, ove aveva eseguito le sue giuocate, per ritirarne l'importare, mediante la esibizione ed il rilascio dei correlativi biglietti. (d. *Art.* 36.)

35. — E quando accadesse che fra le prime e seconde matrici inviate da un Prenditore si trovasse la mancanza di una di esse, in tal caso, se la medesima sarà fra le prime matrici, vi si supplirà colla corrispondente seconda matrice, sostituendo a questa una copia da essa estratta, ed autenticata dal Superiore dell'Uffizio; e se la mancanza sarà fra le seconde matrici, vi si supplirà con una copia estratta dalla prima matrice egualmente autenticata. (d. *Art.* 37.)

36. — Se poi tale mancanza accaderà per tutte due le matrici, allora, quando non vi sia il tempo necessario per riparare alla medesima col mezzo di una speciale spedizione, le giuocate descritte su tali matrici resteranno annullate, ed il pubblico ne

sarà debitamente informato, e riceverà il rimborso del valore delle giuocate nella forma sopra stabilita. (d. *Art.* 38.)

37. — Tosto che le matrici giungeranno agli Uffizj di Lotteria stabiliti in Firenze ed in Pisa, la Divisione del Castelletto farà i necessarj riscontri per dichiarare se le giuocate possano restaro assicurate tanto per la parte della regolarità, quanto per quella delle promesse di vincita in esse domandate. (d. *Art.* 39.)

38. — Nel caso che sulle prime matrici le giuocate siano difettose per dubbiezze, ritocchi, cancellature, raschiature, o altro ec., la Divisione del Castelletto farà estrarne la copia delle medesime dalle seconde matrici, quando in esse siano trovate in tutta regola, o corrette ai termini dell'art. 25.; e tali copie, munite della firma del Capo della Divisione, e del Superiore locale, saranno applicate sulle dette giuocate difettose, per tenere luogo e vece delle medesime. (d. *Art.* 40.)

39. — Al contrario si avrà ricorso alle prime matrici, quando i difetti sopra designati si troveranno nelle seconde matrici. (d. *Art.* 41.)

40. — Quando poi le prime e seconde matrici non saranno uniformi, o saranoo egualmente difettose, allora la Divisione del Castelletto rifiuterà le giuocate col titolo di *viziate*, senza peraltro defalcare dal debito dei Prenditori l'importare delle medesime. (d. *Art.* 42.)

41. — E per rispetto alle irregolarità commesse nella confezione delle giuocate, la Divisione del Castelletto sarà autorizzata a fare a parte, ed in piè delle giuocate medesime, le necessarie correzioni, accrescendo le promesse della vincita, o sistemando le medesime a seconda delle regole stabilite, e nella forma più confacente alla loro giacitura; e a seconda di tali correzioni firmate dal Capo della Divisione, ed approvate dal Superiore locale, si intenderanno a tutti gli effetti dirimpetto alla Lotteria eseguite le giuocate. (d. *Art.* 43.)

42. — La Divisione del Castelletto regolerà l'assicurazione, la riduzione, o il rifiuto delle promesse suddette, con il capitale che essa avrà disponibile, in modo che la vincita resti sempre assicurata dal capitale medesimo; e la riduzione o il rifiuto sopra

indicato potranno eseguirsi tanto sopra una, quanto sopra tutte le sorti giuocate. (d. *Art.* 44.)

43. — Di tutte le variazioni o rifiuti fatti come sopra la Divisione del Castelletto ne compilerà estrazione per estrazione uno spoglio esprimente partitamente le medesime, e distinto per ciascuna Prenditorìa. (d. *Art.* 45.)

44. — La I. e R. Lotteria, per mezzo di una Dimostrazione debitamente autenticata, che verrà inviata ed affissa a tutte le Prenditorìe anticipatamente alla estrazione, farà note le variazioni ed i rifiuti fatti sopra le giuocate raccolte singolarmente in ciascuna di esse. (d. *Art.* 46.)

45. — Oltre la suddetta Dimostrazione, la quale starà affissa tanto nell'interno che all'esterno delle Prenditorìe almeno per mesi quattro, sarà affissa altra nota simile agli Uffizj di Lotteria o ai Tribunali dei luoghi stessi ove sono situate le Prenditorìe, per servire di opportuno confronto. (d. *Art.* 47.)

46. — In seguito di ciò, quando avvenga che le promesse di vincita di taluna giuocata siano state tutte o parte ridotte o rifiutate, i giuocatori avranno diritto di ripetere l'importare della riduzione o del rifiuto, esibendo i correlativi biglietti senza la più piccola alterazione; quali biglietti nel primo evento saranno loro restituiti dopo che il Prenditore vi avrà notato a tergo la riduzione fatta; e nel caso di vincita non potranno pretenderne il pagamento se non che nella somma corrispondente alle promesse state assicurate. (d. *Art.* 48.)

47. — E se le giuocate saranno state corrette o rifiutate come *viziate*, nel primo caso i giuocatori potranno accettare le correzioni fatte, e conseguire la intiera vincita senza obbligo di bonificare ai Prenditori il maggiore importare delle giuocate, o potranno a queste renunziare, facendosi rimborsare dell'importare suddetto, purchè ciò accada prima che sia pubblicata la estrazione; e nel secondo caso sarà in loro facoltà di farsi ugualmente rimborsare prima della pubblicata estrazione del valore delle giuocate o di tenere per obbligati i Prenditori per le vincite che vi potessero accadere. (d. *Art.* 49.)

48. — Nella mattina in cui si effettuerà la estrazione, ed alle ore 12. meridiane, tutte le prime matrici delle giuocate ovunque

raccolte, che alla detta ora saranno pervenute alla Direzione generale in Firenze, ed avranno soggiaciuto alle necessarie operazioni, si depositeranno nell'Archivio a tale oggetto destinato. (d. *Art.* 50.)

49. — E le seconde matrici pervenute alla suddetta Direzione generale, ed alla Direzione principale in Pisa, esse pure saranno depositate nell'altro Archivio a tale uopo esistente in ambedue le dette Direzioni, insieme cogli Spogli compilati dalle Divisioni del Castelletto in ordine all'Art. 45., quali serviranno di norma nei casi di cui in appresso. (d. *Art.* 51.)

50. — I Depositi prescritti dai precedenti articoli 50. e 51. si faranno sempre dietro la stesura di atti separati, esprimenti distintamente la quantità delle matrici depositate, tutte le particolarità prevedute dagli Articoli 36. 37. e 38., e che potranno avvenire in proposito, e la operata chiusura degli Archivj: assisteranno a tali atti il Superiore dell'Uffizio, l'Archivista, ed il Cancelliere del Tribunale di prima istanza, quale si rogherà degli atti suddetti. (d. *Art.* 52.)

51. — Gli Archivj saranno chiusi con tre serrature di diverso ingegno, delle quali ciascuno dei Ministri sopraindicati riterrà la chiave corrispondente ad una di esse, ed il Cancelliere farà apporre inoltre il sigillo del Tribunale alla porta degli Archivj medesimi. (d. *Art.* 53.)

52. — Le prime matrici soltanto saranno il documento legale ed autentico per giustificare la perdita o la vincita della I. e R. Lotteria, ed in conseguenza le seconde matrici non avranno validità se non in mancanza delle prime, o nel caso che queste non siano state rinchiuse nell'Archivio della Direzione generale in Firenze, conforme è ordinato dall'articolo 50.; nel qual caso gli spogli compilati dalla Divisione del Castelletto, e depositati insieme colle seconde matrici a forma dell'Art. 51., serviranno a dimostrare le variazioni state fatte sulle giuocate. (d. *Art.* 54.)

53. — Tutte le matrici delle giuocate raccolte, che in ciascuna estrazione saranno state rinchiuse negli Archivj, e che avranno subìto le formalità prescritte dagli articoli precedenti, si reputeranno appartenenti alla estrazione medesima, senza curare

la data qualunque che potesse essere apposta alle dette matrici. (d. *Art.* 55.)

54. — Le matrici che non saranno state sottoposte alle formalità indicate dagli Articoli egualmente precedenti resteranno sempre di niuna validità, ed i giuocatori ne saranno avvisati, ed avranno diritto al rimborso dell'importare delle loro giuocate, nella forma prescritta dall'Art. 36. (d. *Art.* 56.)

55. — L'estrazioni per le quali la I. e R. Lotteria permetterà di raccogliere le giuocate nel decorso di un anno, saranno quarantotto. (d. *Art.* 57.)

56. — Ventiquattro delle suddette estrazioni si effettueranno in Toscana, e per le altre ventiquattro si starà a quelle che si eseguiranno in Roma. (d. *Art.* 58.)

57. — La Direzione generale farà intendere con una correlativa Notificazione i giorni e le ore in cui avranno luogo l'estrazioni di ciascun anno. (d. *Art.* 59.)

58. — Allorquando l'estrazioni si faranno in Toscana assisteranno alle medesime il Giudice ed il Cancelliere del Tribunale di prima Istanza, il Gonfaloniere, uno dei Deputati o Direttori della Lotteria, e due Impiegati subalterni della medesima. (d. *Art.* 60.)

59. — L'estrazioni si eseguiranno col mezzo di un'urna ellissoidale ed ottagona, entro la quale da un fanciullo saranno buttati ad uno ad uno novanta astucci di cartone, tutti perfettamente eguali, e riscontrati dello stesso peso, ciascuno contenente uno dei novanta numeri. (d. *Art.* 61.)

60. — I numeri saranno inscritti sopra un foglio quadrilatero di cartapecora, e tale inscrizione sarà da una banda in cifre e dall'altra in lettere, e, prima di racchiuderli negli astucci, verranno pubblicati ad alta voce dal banditore. (d. *Art.* 62.)

61. — Agitata l'urna che contiene i novanta astucci, un secondo fanciullo cogli occhi bendati ne estrarrà uno, quale sarà aperto dal Giudice che assisterà alla estrazione, e, trattone fuori il numero sarà questo fatto visibile e pubblicato replicatamente dal banditore. (d. *Art.* 63.)

62. — La estrazione e promulgazione degli altri quattro numeri si farà colle stesse formalità, e quindi il Cancelliere si ro-

gherà opportunamente di un atto coerente a tale operazione. (d. *Art.* 64.)

63. — I cinque numeri esciti, sia all'estrazioni di Toscana, sia a quelle di Roma, saranno impressi in una lista, la quale, debitamente autenticata, sarà trasmessa a tutti gli Uffizj e a tutte le Prenditorie della I. e R. Lotteria. (d. *Art.* 65.)

64. — Pubblicata la estrazione, i Cancellieri dei Tribunali di prima Istanza in Firenze ed in Pisa faranno l'apertura degli Archivj, ed eseguito il riscontro delle matrici in essi depositate precedentemente alla estrazione sopraindicata, le consegneranno agli Archivisti, i quali dipoi saranno personalmente responsabili della conservazione delle medesime. (d. *Art.* 66.)

65. — Presso la Direzione generale di Firenze, il Cancelliere eseguirà pure il riscontro e la consegna delle seconde matrici appartenenti all'antecedente estrazione, che in conformità dell'Art. 35. saranno state trasmesse dalla Direzione principale in Pisa. (d. *Art.* 67.)

66. — Le aperture degli Archivj, i riscontri, e le consegne delle matrici di cui sopra, saranno eseguite colle stesse formalità prescritte all'Art. 52., e ne saranno stesi gli opportuni atti da rogarsi nel modo stabilito dall'Art. medesimo. (d. *Art.* 68.)

67. — Le vincite che deriveranno dai cinque numeri usciti, saranno pagate a chi presenterà i biglietti o alla Direzione generale dei Lotti in Firenze, o alle Prenditorie ove saranno state fatte le giuocate, quando non eccedano la somma di scudi 300. (d. *Art.* 69.)

68. — Quelle vincite poi che oltrepasseranno la detta somma di scudi 300., saranno pagate soltanto alla Direzione generale; e quando piacesse ai giuocatori di riceverne il pagamento nel luogo stesso ove eseguirono le giuocate, dovranno fare a tergo dei biglietti con vincita la indicazione della persona cui appartengono, e consegnarli dietro ricevuta ai Prenditori, per essere trasmessi alla Direzione generale anzidetta, quale, fatti i necessarj riscontri, autorizzerà il pagamento delle vincite medesime, senza farsi carico della legittimità della indicazione suddetta. (d. *Art.* 70.)

69. — I pagamenti si faranno in scudi di Paoli X. toscani, in coerenza delle promesse assicurate, ed esistenti sulle prime

matrici, semprechè i biglietti corrispondano perfettamente colle medesime. (d. *Art.* 71.)

70. — Se peraltro i biglietti non corrisponderanno colle suddette matrici, o presenteranno in qualunque siasi parte il più piccolo dubbio di ritoccatura o alterazione, specialmente nei numeri componenti la giuocata o esprimenti le promesse, in allora le vincite non saranno pagate, ed i giuocatori non potranno avere regresso contro i Prenditori, ancorchè i difetti sopra mentovati siano da essi stati commessi; poichè in simili casi i giuocatori hanno diritto di rifiutare i biglietti difettosi, conforme è detto all'Art. 24. (d. *Art.* 72.)

71. — Fatto che sia il pagamento a chi presenterà il biglietto, produrrà l'intiera liberazione della Lotteria e dei Prenditori, come fatto a legittimo creditore. Passati quattro mesi dal giorno in cui sarà pubblicata l'estrazione in Firenze, dovrà intendersi prescritta l'azione per esigere il pagamento delle vincite a quelle persone che non avessero presentato o fatto presentare i loro biglietti nel termine suddetto, ancorchè abitassero fuori di Toscana, ed in paesi remoti; passato il qual termine, sarà tolta la validità del biglietto che si volesse dopo presentare, riservato soltanto il ricorso alla grazia nel caso di legittimo particolare impedimento. (d. *Art.* 73.)

72. — Senza la esibizione ed il rilascio dei biglietti non potrà esigersi il pagamento delle vincite, salvo il ricorso alla grazia nel caso che i biglietti fossero smarriti, o per qualunque accidente distrutti; nel qual caso però il pagamento non sarà effettuato che decorsa l'epoca prefinita per la prescrizione dell'azione ad esigere il pagamento delle vincite. (d. *Art.* 74.)

73. — Il pagamento dei biglietti smarriti o distrutti potrà domandarsi mediante una petizione diretta alla Direzione generale, sottoscritta dal giuocatore, certificata dal Prenditore, e giurata da ambedue avanti Notaro; e la Direzione generale suddetta resta autorizzata ad annuire alla domanda quando lo trovi conveniente. (d. *Art.* 75.)

74. — Nel caso di discrepanza fra le prime matrici ed i biglietti, la Lotteria ricuserà il pagamento delle vincite, se tale

discrepanza cadrà sui numeri componenti le giuocate; ed i giuocatori non avranno regresso contro i Prenditori che per l'importare delle giuocate medesime, escluso il solo caso di cui in appresso. (d. *Art.* 76.)

75. — Quando poi la discrepanza cadrà sulle promesse della vincita, se le promesse esistenti sulle prime matrici saranno superiori a quelle descritte nei biglietti, i giuocatori non potranno pretendere che il pagamento delle vincite corrispondente a queste ultime. (d. *Art.* 77.)

76. — Al contrario, se le promesse esistenti su i biglietti saranno superiori a quelle descritte sulle prime matrici, e se i giuocatori abbiano pagato il prezzo corrispondente alle prime, in tal caso la I. e R. Lotteria pagherà l'importare delle vincite a forma delle promesse inscritte sulle prime matrici, e i Prenditori dovranno pagare del proprio ogni di più; a meno che non escludano anche la presunzione di fraude, che risulterà a loro danno da tale accidente. (d. *Art.* 78.)

77. — I Prenditori saranno obbligati a pagare del proprio le vincite anche nel caso di discrepanza su i numeri componenti le giuocate, allorquando i biglietti conterranno la dichiarazione di essere stati venduti per *storno*, conforme è disposto dall'Art. 26.; osservato peraltro, anche per tali biglietti, quanto stabilisce l'Art. 72. rapporto alle alterazioni. (d. *Art.* 79.)

78. — I Prenditori, sotto qualunque siasi pretesto non potranno ritardare il pagamento delle vincite inferiori alla somma di Scudi 300., se non che nel caso in cui non abbiano in cassa la somma necessaria per sodisfarle, o che le vincite resultanti dai biglietti non confrontino colla copia delle giuocate esistente presso i medesimi in ordine all'Art. 29. (d. *Art.* 80.)

79. — Nell'uno e nell'altro caso, essi dovranno conformarsi alle disposizioni del Regolamento generale a ciò relative, e i giuocatori non potranno ricusar loro la dilazione di giorni dieci per ricevere il pagamento delle vincite, o il rifiuto del medesimo; quale rifiuto peraltro non potrà aver luogo pei biglietti contemplati dall'Art. 79., quando non vi siano dubbj di alterazione. (d. *Art.* 81.)

80. — Alla I. e R. Lotteria di Toscana sarà solamente e privativamente lecito di raccogliere o fare raccogliere nel Gran-Ducato denaro pel giuoco del Lotto, per l'estrazioni, e nel modo come sopra determinato. (d. *Art.* 82.)

81. — In sequela di detta privativa, resta proibito a qualsivoglia persona di raccogliere o ricevere denaro, o dispensar giuoco per altre Lotterie di qualunque specie o natura, senza nostra espressa e speciale permissione. (d. *Art.* 83.)

82. — Sono del pari generalmente e rigorosamente proibiti in Toscana tutti i Lotti, sì in pubblico che in privato, di mercanzie, chincaglie, ed oggetti mobili, e solamente la Direzione generale potrà concedere la facoltà di eseguire dei Lotti particolari per oggetti di manifattura e di belle arti, purchè si tratti di favorire manifatture toscane. (d. *Art.* 84.)

83. — Nei Lotti che saranno come sopra autorizzati dalla Direzione generale, dovrà starsi sempre all'estrazioni per le quali si raccoglieranno giuocate dalla I. e R. Lotteria. (d. *Art.* 85.)

84. — Quelli i quali domanderanno la facoltà di eseguire dei Lotti di oggetti mobili, come sopra, dovranno presentare la loro domanda alla Direzione generale, indicando gli oggetti destinati pel Lotto, il prezzo di ciascuna polizza o soscrizione, ed il modo in cui dovrà farsi luogo alla vincita dei medesimi. (d. *Art.* 86.)

85. — Tale domanda sarà accompagnata da un atto esprimente il valore degli oggetti da allottarsi, stimato da due periti dell'arte, e da una obbligazione di persona solvente per la conservazione degli oggetti medesimi a favore dei vincitori. (d. *Art.* 87.)

86. — La Direzione generale, concedendo la facoltà di eseguire i Lotti di cui si tratta, rilascerà la opportuna licenza, e farà apporre il sigillo della I. e R. Lotteria agli oggetti allottati, e munire del bollo a secco della Lotteria medesima le polizze o le note correlative. (d. *Art.* 88.)

87. — Tutti i Lotti particolari, di che negli Articoli precedenti, il valore dei quali non oltrepasserà la somma di lire 300., saranno esenti da qualunque diritto a favore dell' I. e R. Lotte-

ria. Tutti quelli che eccederanno il valore predetto, dovranno pagare il diritto del cinque per cento sul valore resultante dall'atto sopraenunciato, e tale diritto dovrà essere pagato prima di ricevere la mentovata licenza. (d. *Art.* 89.)

88. — Chi otterrà la licenza di eseguire i detti Lotti dovrà inoltre pagare la mercede stabilita dalla Direzione generale per l'apposizione del marchio a secco sulle polizze o note appartenenti alle Lotterie particolari, nessuna esclusa nè eccettuata (d. *Art.* 90.)

89. — Tosto che si sarà principiato a vendere le polizze, o a ricevere sottoscrizioni per simili Lotti, essi dovranno essere mandati ad effetto, qualunque sia il numero delle polizze vendute, o delle ricevute soscrizioni. (d. *Art.* 91.)

90. — Sono egualmente proibiti, senza la nostra speciale ed espressa autorizzazione, i Lotti di beni stabili, sì in pubblico che in privato; e quando ci piacesse di concedere in qualche caso la grazia di eseguire tali Lotti, questa non potrà mai a qualunque effetto, ed in qualunque rapporto essere riguardata sotto altro aspetto che quello di una semplice concessione, diretta a rimovere l'ostacolo nascente dalla proibizione che sopra.

Anche i Lotti di questa specie saranno sottoposti allo stesso diritto del cinque per cento sul valore degli stabili che ne formeranno il soggetto. (d. *Art.* 92.)

91. — I Prenditori e loro Sostituti, che non renderanno esatto conto della quantità dei registri a due matrici da essi ricevuti, saranno sottoposti ad una ritenzione di lire 25. sopra i loro emolumenti, senza pregiudizio delle pene criminali, cui andranno soggetti nel caso di fraude a danno della I. e R. Lotteria. (d. *Art.* 93.)

92. — I Prenditori e loro Sostituti, che si permettessero di descrivere le giuocate fuori che sui registri suddetti a tale effetto destinati, saranno sottoposti ad una ritenzione di lire 15. sopra i loro emolumenti, ogni qual volta verranno convinti di simile mancanza, sempre che si verifichi non essere ciò stato fatto in fraude della I. e R. Lotteria, vale a dire che le giuocate siano state in seguito descritte sui registri appartenenti all' estrazioni medesime cui si riferivano le giuocate suddette. (d. *Art.* 94.)

93. — Nei casi di recidiva, le ritenzioni di cui agli Articoli precedenti saranno del doppio; e per le ulteriori mancanze verranno inoltre assolutamente remossi dall' esercizio delle loro funzioni. (d. *Art.* 95.)

94. — Quando poi si verificasse che le giuocate non fossero state descritte sui registri sopramenzionati, o che l' importare delle medesime fosse stato tutto o parte, e in qualunque maniera, convertito in proprio o altri usi a danno della I. e R. Lottoria, i Prenditori ed i loro Sostituti, oltre la rimozione dall' esercizio delle loro funzioni, saranno processati, e puniti ai termini delle Leggi veglianti come rei di peculato; ed ogni altro loro agente sarà persegnitato come reo di furto, a forma delle Leggi vigenti su questo proposito. (d. *Art.* 96.)

95. — I Prenditori ed i loro Sostituti incorreranno parimente nella remozione dall' esercizio delle loro funzioni, e nella pena del peculato, tutte le volte che saranno costituiti dolosamente in vuoto di cassa; e tanto in questo che nel caso contemplato dall' Articolo precedente, si osserverà il disposto dalla Notificazione de' 24. Febbrajo 1821., quanto alla coacervazione delle somme sottratte. (V. FURTO replicato 4.) I Prenditori ed i loro Sostituti poi, che non renderanno in ogni altro rapporto esatto conto dei denari spettanti alla I. e R. Lotteria, saranno soggetti a quelle medesime pene che sono dalle veglianti Leggi determinate in casi simili contro i cassieri e depositarj di danari pubblici. (d. *Art.* 97.)

96. — Saranno puniti colla remozione dall' esercizio delle loro funzioni, come sopra, quei Prenditori e loro Sostituti che si permetteranno di ritardare il pagamento delle vincite, o di fare diminuzioni o convenzioni sulle medesime; e colla sospensione, ed in caso di recidiva colla remozione, se riceveranno o tollereranno che i loro agenti ricevano mance per causa delle vincite. (d. *Art.* 98.)

97. — I Prenditori ed i loro Sostituti in fine saranno sottoposti ad una ritenzione sopra i loro emolumenti, non minore di lire 5., nè maggiore di lire 25. per tutte le irregolarità, mancanze, errori, ed arbitrj che potessero commettere nell' esercizio

delle loro funzioni, niuna esclusa nè eccettuata, quando per la natura di tali difetti non si reputi necessaria la sospensione o la remozione dall' esercizio delle loro funzioni come sopra. (d. *Art.* 99.)

98. — La Direzione generale della I. e R. Lotteria sarà autorizzata ad ordinare e fare esigere le ritenzioni stabilite dai precedenti Art. 93. 94. 95. 99. secondo i casi e le circostanze ch'essi riguardano; quali ritenzioni dovranno andare a favore degli Spedali, passandole nella cassa dell'amministrazione centrale, salvo il ricorso al Trono per ottenerne l'assoluzione. Avrà pure la Direzione generale suddetta la facoltà di sospendere ed anche di rimuovere dall'esercizio delle loro funzioni i Prenditori e i loro Sostituti, salvo per chi si sentisse aggravato il ricorso al R. Trono. (d. *Art.* 100.)

99. — Chiunque si facesse lecito di vendere biglietti della I. e R. Lotteria fuori dei luoghi destinati ad uso di Prenditorìa di Lotto, come pure quelli che tollereranno simile vendita nelle loro botteghe o altri locali, o coopereranno alla medesima, saranno soggetti ad una multa di lire 30., da scontarsi in caso d'insolvenza con 15. giorni di carcere. (d. *Art.* 101.)

100. — L'alterazione dei biglietti della Lotteria o dei registri a matrice sarà punita colla reclusione nella Casa di lavori forzati da un anno ai tre anni, e la falsificazione degli uni o degli altri sarà punita coi lavori pubblici dai 3. ai 10. anni. (d. *Art.* 102.)

101. — Pel solo uso dei detti oggetti falsificati con scienza della seguita falsificazione di essi, si farà luogo alla pena della reclusione nella Casa di lavori forzati dai 3. ai 7. anni. (d. *Art.* 103.)

102. — Quelli i quali si permetteranno di eseguire Lotti pubblici o privati, di qualunque natura o valore possano essere, senza averne riportata la necessaria autorizzazione, soffriranno la perdita degli oggetti allottati, e delle somme incassate per tale dipendenza; e qualora il valore dei mentovati oggetti superi le lire 200., incorreranno anche in una multa equivalente al valore predetto, purchè non ecceda la somma di lire 500., da scontarsi in caso d'insolvenza con quel tempo di carcere che è determi-

nato dalle Leggi penali veglianti. (d. *Art.* 104.) V. ESECUZIONE personale per crediti fiscali.

103. — Le persone che senza autorizzazione distribuiranno biglietti, o raccoglieranno giuocate o soscrizioni per Lotterie e Lotti, tanto pubblici che privati, appartenenti a sudditi dello Stato, o a sudditi o Stati esteri, o coopereranno a simili vietate operazioni, incorreranno nella multa di lire 300., da scontarsi dagl'insolventi con mesi tre di carcere. (d. *Art.* 105.)

104. — Tutte le pene comminate dagli Articoli 101. 102. e 105., tanto nei casi di prima che di ulteriori recidive, saranno duplicate, e saranno duplicate anche pel caso di prima contravvenzione, tutte le volte che i contravventori siano impiegati o appartenenti in qualunque modo al servizio della Lotteria, i quali, essendo recidivi, saranno puniti con un quadruplo di dette pene, e colla perpetua inabilitazione all'impiego o altro servizio qualunque; ben inteso che la pena della carcere non debba in alcuna circostanza eccedere l'anno. I delitti poi previsti degli Articoli 102. e 103. saranno sempre puniti negl'Impiegati o appartenenti come sopra al servizio della Lotteria col massimo grado delle pene stabilite, e colla irremissibile perdita dell'impiego. (d. *Art.* 106.)

105. — Gli oggetti, le somme, e le multe delle quali parlasi nei precedenti Art. 104. e 105., apparterranno per metà al R. Fisco, e per metà all'accusatore pubblico o segreto, e qualora questi non potesse conseguire il pagamento delle multe, otterrà, nel solo caso che i mentovati oggetti superino nel loro valore le lire 200., una recognizione di lire 50. pagabili dalla cassa della Direzione generale della I. e R. Lotteria, la quale poi ne sarà rilevata da quella del R. Fisco. (d. *Art.* 107.)

106. — Tutte le pene stabilite di sopra saranno di competenza dei Tribunali criminali ordinarj, salva la facoltà conferita alla Direzione generale dal precedente Art. 100. I detti Tribunali conosceranno delle relative cause per le contemplate trasgressioni e delitti, anche *ex officio e per inquisizione*, nelle solite forme, per esser poi risolute dalle Ruote criminali di Firenze, e di Grosseto dentro i limiti delle respettive loro giurisdizioni. (d. *Art.* 108.)

107. — Saranno continuate le elemosine solite farsi per ciascuna estrazione. (d. *Art.* 109.)

108. — Parimente per tutte l'estrazioni che si eseguiranno in Toscana si farà luogo al conseguimento dei consueti cinque sussidj dotali di lire 100. l'uno, pagabili alle cinque dotande che si troveranno inscritte ai cinque numeri estratti, conforme verrà indicato nella lista dei numeri usciti. (d. *Art.* 110.)

109. — La inscrizione di tali dotande si farà per sovrana disposizione, e ciascuna delle medesime riceverà una cartella dalla Direzione generale, nella quale figurerà la lista ed il numero assegnatole. (d. *Art.* 111.)

110. — La lista di quelle che correranno la sorte in ciascuna estrazione, sarà pubblicata dalla I. e R. Lotteria. (d. *Art.* 112.)

111. — Quando le dotande saranno premorte al giorno in cui uscirà il numero assegnato loro, il pagamento del sussidio dotale potrà domandarsi ed ottenersi dagli eredi delle medesime, e la Direzione generale avrà facoltà di autorizzarlo. (d. *Art.* 113.)

112. — Finalmente è confermata la tassa di un quattrino per ciascuna giuocata imposta già a favore degli Spedali, quale dovrà esigersi dai Prenditori in aumento all'importare di ogni giuocata come sopra. (d. *Art.* 114.) (a)

LOTTERIA I. e R. Nomina delle Dotande.

1. — S. A. I. e R. volendo introdurre un sistema più regolare rapporto alla nomina delle dotande da iscriversi nelle liste della I. e R. Lotteria, ha ordinato che siano pubblicate le seguenti disposizioni. (*Not.* 14. *Settembre* 1832. *in prin.*)

2. — La nomina delle dotande da inscriversi secondo il consueto nelle Liste dell'I. e R. Lotteria, avrà luogo d'ora innanzi anno per anno separatamente. (d. *Art.* 1.)

(a) *La Notificazione de'* 15. *Settembre* 1831. *abolisce la tassa che dalla Comun. di Firenze si esigeva in sussidio della Pia Casa di Lavoro di detta Città a forma degli Ordini de'* 23. *Settembre* 1817. *e* 23. *Gennajo* 1818., *e ordina in vece di percipere a favore della Pia Casa medesima una tassa di due quattrini sopra a ciascun biglietto di Lotto che venga giuocato nelle Prenditorìe della Città di Firenze, e suoi Suburbi comprese quelle di Peretola e Legnaja.*

3. — Le suppliche colle quali sarà chiesta questa nomina saranno, come fin qui, indirizzate a S. A. I. e R., e dovranno essere impreteribilmente presentate o all' Augusta sua persona o all' I. e R. Segreteria di Finanze, pel corrente anno, nel termine di un mese da questo infrascritto giorno, e per gli anni successivi a tutto il mese di Agosto di ciascun anno. (d. *Art.* 2.)

4. — Le supplicanti dovranno per lo meno avere incominciato il quindicesimo anno di loro età, e non aver compito il trentesimo; peraltro non occorrerà che alla supplica sia annesso il certificato di nascita, su di che la Direzione generale della Lotteria avrà cura di fare eseguire le opportune verificazioni. (d. *Art.* 3.)

5. — Le suppliche dovranno esprimere con chiarezza il nome, cognome, e l' età delle supplicanti; il nome e cognome del loro padre, ancorchè defunto; la indicazione precisa del loro domicilio, cioè della Città, della Contrada, o del luogo, come pure della Parrocchia in cui abitano. Tuttociò è indispensabile acciò le suppliche abbiano corso. (d. *Art.* 4.)

6. — Non sarà altrimenti necessario che alle suppliche sia annesso l'attestato dei buoni costumi, poichè in ogni maniera la Direzione generale della Lotteria si procurerà direttamente le informazioni occorrenti, da rassegnarsi colle relative suppliche a S. A. I. e R. (d. *Art.* 5.)

7. — Subitochè la nomina annuale avra avuto luogo, le suppliche già presentate rimarranno di niuno effetto per riguardo alle successive elezioni, per cui dovranno ripetersi. (d. *Art.* 6.)

8. — Finalmente non sarà fatto conto delle suppliche che fossero state fin qui umiliate per quest' oggetto, e perciò saranno senza distinzione rinnuovate nel termine prescritto dall' art. 2. (d. *Art.* 7.)

LUCCA e TOSCANA. Consegna reciproca dei delinquenti.

1. — S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, e S. A. R. il Duca di Lucca, convinti che la facilità che hanno i deliquenti di uno Stato di rifugiarsi in altro Stato confinante produce per lo più la loro impunità, e la conseguente maggior frequenza dei

delitti; volendo provvedere ad un oggetto tanto importante alla pubblica tranquillità, ed al reciproco vantaggio dei due Stati, sonosi determinati di conchiudere una convenzione per l'arresto nei respettivi Dominj, e vicendevole consegna dei condannati e dei delinquenti, nei modi e nei casi che verrebbero di buon accordo stabiliti. Hanno a tale effetto respettivamente nominati i loro Ministri plenipotenziarj, i quali, dopo essersi comunicate le loro plenipotenze respettive, ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono nei seguenti Articoli. (*Not.* 21. *Agosto* 1826.)

2. — Gl' imputati dei delitti di lesa Maestà — di resistenza alla pubblica forza, e pubbliche violenze — di omicidj d'ogni genere, esclusi quelli involontarj e semplicemente colposi — di ferimenti gravi con pericolo di morte — d' incendj — di falsificazione di moneta — di falsità di scritture pubbliche — di grassazioni — di furto con qualità di sacrilegio, o di violenza, o di scasso, o d' insalizione, o di chiave falsa; o di furti domestici, come pure di peculato e di abigeato, semprechè il valore del tolto (soltanto però in ciascuno di questi due ultimi furti) ascenda alla somma di lire 200. toscane, ossiano lire 224. lucchesi — di fraudata amministrazione delle rendite del Principe, delle Comunità, e dei pubblici Stabilimenti — e di calunnia, rapporto ai delitti notati di sopra; e così pure i condannati per tutti i surriferiti delitti, non saranno nè tollerati, nè assicurati in veruno dei due dominj, ma dovranno arrestarsi e consegnarsi al governo richiedente: eccettuato il caso in cui detti imputati e condannati siano sudditi del Sovrano nel di cui Stato si sono refugiati, o per origine, o per domicilio acquistato a forma delle Leggi attualmente veglianti nello Stato medesimo. Qualora il prevenuto arrestato fosse suddito di uno dei due Sovrani per origine, e dell'altro per domicilio, dovrà consegnarsi alle forze dello Stato nel quale avrà commesso il delitto. (d. *Art.* 1.)

3. — Qualora poi il delinquente appartenga per titolo d' origine o di legittimo domicilio al Governo requisito, e non appartenga all'altro per alcuna di queste qualità, non avrà luogo la di lui consegna al Governo richiedente, ma sarà dal primo con-

dannato a seconda delle patrie Leggi, e, in difetto di quelle, a seconda del diritto comune. A tal fine dal Giudice, nella cui giurisdizione sarà seguito il delitto, si rimetteranno a quello del luogo ove il reo è detenuto gli atti assunti, onde possa il processo esser condotto a termine, giusta i Regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere comunicata dall'uno all'altro Governo per semplice notizia. Qualora peraltro si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra sudditi di ambedue i Governi, si consegneranno i rei al Giudice del luogo del delitto, all'effetto dei confronti e degli esami necessarj alla compita prova del medesimo, prevj gli opportuni concerti da prendersi tra i respettivi Giudici processanti, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto. (d. *Art.* 2.)

4. — Qualora i delinquenti avessero commesso uno o più delitti nello Stato requisito, sarà in facoltà del Governo dello Stato medesimo o di far loro scontare la meritata pena prima d'accordarne la consegna allo Stato richiedente, o di fare insieme col prevenuto consegnare gli atti riguardanti i sopra indicati delitti, affinchè possano tali atti servire di norma ai Tribunali dello Stato richiedente, per infliggere al prevenuto un proporzionato aumento di pena. (d. *Art.* 3.)

5. — La consegna dei prevenuti o condannati dovrà sempre formare l'oggetto di una domanda officiale e diretta fra i due Governi. Dovranno inoltre col prevenuto consegnarsi le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna, per le quali si corrisponderà la sola mercede della scrittura; e in un coi processi si rimetteranno le armi, il danaro, ed ogni altra cosa che vi abbia relazione, e servir possa di prova al delitto. L'arresto dei prevenuti o condannati potrà essere eseguito anche sulla semplice richiesta di un Giusdicente dello Stato limitrofo, specialmente qualora fossevi luogo a supporre che il reo tentasse sottrarsi colla fuga; e tanto l'Autorità subalterna richiedente, quanto l'Autorità subalterna requisita, dovranno immediatamente render conto del seguito arresto ai respettivi Governi. (d. *Art.* 4.)

6. — Le robe tanto furtive che non furtive, le quali nel corso della procedura si riconosceranno appartenere a terza per-

sona, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo, restituirsi ai proprietarj senza spesa, tuttavoltachè, avendo fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice della causa o avanti il Giudice competente del luogo di loro abitazione, abbiano su di ciò riportato favorevole decreto. Delle robe proprie dei malfattori, e che presso di essi si troveranno, si disporrà secondo le Leggi del dominio ove sarà fatta l'esecuzione della condanna. (d. *Art.* 5.)

7. — Il Governo che giusta la presente convenzione sarà nel caso di esser legittimamente richiesto della consegna di qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quei salvocondotti che si accordano per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali; i quali però, nonmenochè quelli che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei, dovranno essere ritirati e di nessun valore, venendo i medesimi dall' altro Governo giustamente reclamati. Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi contemplati dall'Art. 2., non potrà concedersegli grazia nè impunità, se non se d'intelligenza e coll'adesione dell'altro Governo. (d. *Art.* 6.)

8. — Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna d'individui non sudditi nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei respettivi Stati, pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o nò tale consegna, avuta considerazione ai Concordati vigenti con altri Dominj, e alla qualità e circostanze del delitto. (d. *Art.* 7.)

9. — La spesa pel mantenimento dei rei dal punto del loro arresto fino a quello della loro consegna, sarà a carico del Governo richiedente, e si regolerà sullo stesso piede fissato per gli altri detenuti nello Stato richiesto; salve quelle maggiori spese che la qualità e circostanze delle persone o altri motivi esigessero, le quali, non meno che le occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi, a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno tra i due Governi. (d. *Art.* 8.)

10. — Qualunque persona dei respettivi Stati che scientemente desse albergo, ajuto, o favore agl'imputati o condannati per uno dei delitti superiormente indicati all'Art. 1., incorrerà le pene imposte dalle Leggi nel luogo della ricettazione ai fautori o ricettatori dei Banditi, salve le eccezioni stabilite dalle stesse Leggi per le persone congiunte di sangue, secondo i gradi dell'attinenza e le circostanze dei casi. (d. *Art.* 9.)

11. — La Forza pubblica occorsa o spedita in traccia dei delinquenti dovrà arrestarsi ai confini dei due Stati, e non potrà farli inseguire entro il dominio dell'altro Governo, se non se da uno o due individui al più, muniti di un foglio d'Ordine il quale legittimi le loro persone, sino al luogo più vicino, per farne richiesta alle Magistrature civili e militari che ivi si trovano, le quali dovranno prestarsi subito con ogni mezzo onde scoprire l'individuo inseguito, o farlo indilatamente arrestare. L'individuo arrestato dovrà essere depositato nelle Carceri di un Tribunale dello Stato ove sarà eseguito l'arresto, per dar luogo ai ministeriali concerti che dovranno di necessità precederne la consegna, la quale non potrà effettuarsi in altro luogo che sopra un punto della frontiera. (d. *Art.* 10.)

12. — Succedendo talvolta che alcuno dei suddetti malviventi e facinorosi i quali fuggono da uno Stato, passino al servizio militare di un altro, colla mira di sottrarsi agli effetti del presente Concordato, si conviene che anche in simili casi abbiano ad essere consegnati al Governo che ne fa la ricerca, il quale dovrà dal canto suo rimborsare l'importare dell'ingaggio che potesse essere stato pagato al prevenuto. (d. *Art.* 11.)

13. — Sarà obbligo dei Giusdicenti de'respettivi Dominj, specialmente di quelli posti in vicinanza dei confini, l'invigilare sulle persone oziose, vagabonde, o estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde nei singoli casi sia data esecuzione alle Leggi veglianti su questa materia. Similmente i Giudici e i Tribunali dell'uno e dell'altro territorio, nella Giurisdizione dei quali si trovassero imputati e condannati ai quali si estende la presente convenzione, dovranno praticare la diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza per farli arrestare, e prestarsi vicen-

devolmente all'immediato sfogo delle respettive requisitorie per gli esami dei testimonj ed altre verificazioni ed indagini che potessero occorrere pel buon servizio della giustizia punitiva, e alla più spedita e piena istruzione dei processi pendenti presso i Giudici e Tribunali suddetti. (d. *Art.* 12.)

14. — La presente Convenzione sarà pubblicata in ambedue gli Stati subito dopo il cambio delle ratifiche, e sarà in osservanza anche pei delitti anteriori alla medesima, trascorso il termine di 15. giorni da quello in cui verrà pubblicata: peraltro, se i prevenuti o rei si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa al momento della pubblicazione della Convenzione, o cadessero nelle forze entro il suddetto termine di 15. giorni, la medesima non avrà effetto relativamente a tali prevenuti o rei, se non se 15. giorni dopo che saranno stati posti in libertà; quando però la loro consegna non potesse aver luogo in virtù degli antichi Concordati. Essa avrà forza per anni 5., passati i quali, si avrà per rinnuovata di quinquennio in quinquennio, fino a dichiarazione in contrario di uno dei due Governi. (d. *Art.* 13.)

LUCCA E TOSCANA. CONSEGNA reciproca dei militari disertori.

1. — S. A. I. e R. il Granduca di Toscana e S. A. R. il Duca di Lucca, volendo prevenire e reprimere il delitto della diserzione nelle Truppe dei respettivi Stati, con adottare di buono accordo le misure che sono le più proprie ad un tale scopo, e nello stesso tempo le più analoghe ai rapporti di buon vicinato e di amichevole corrispondenza che uniscono i due Dominj, sonosi determinati di conchiudere una convenzione per l'arresto e vicendevol consegna dei disertori delle loro Truppe. Hanno perciò nominati i loro respettivi Ministri plenipotenziarj, i quali, dopo essersi comunicate le loro plenipotenze respettive, ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono nei seguenti articoli. (*Not. del* 31. *Agosto* 1826. *in prin.*)

2. — Tutti i militari sì di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno, e di qualunque altro corpo delle Truppe sì di terra che di mare di S. A. I. e R. il Gran-Duca di Toscana, e

così pure qualunque individuo delle Truppe lucchesi, che, disertando dal servizio dello Stato cui appartengono, si refugiassero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati anche senza speciale richiesta, e bene inteso che dietro gli esami, da farsi dall'Autorità più prossima al luogo dell' arresto, resulti non essere essi sudditi del Sovrano sul di cui territorio si ritrovano, dovranno essi disertori essere restituiti colle armi, cavalli, ed equipaggio, ed ogni cosa che avranno seco loro asportata nella diserzione. (d. *Art.* 1.)

3. — L'arresto e la consegna avrà luogo ancorchè il disertore si fosse già arruolato nelle Truppe dell'altro Stato. Ove però fossero già decorsi due anni dal giorno nel quale la diserzione è seguita, o il disertore fosse suddito del Principe, nello Stato del quale si refugiasse, non avrà luogo la consegna della di lui persona; ma soltanto delle armi, cavalli, ed effetti da lui asportati. Quando l'individuo arrestato fosse disertore dell'armata di un altro Sovrano col quale vi esistesse un'eguale Convenzione, dovrà rimettersi allo Stato che avrà abbandonato in ultimo luogo. (d. *Art.* 2.)

4. — Sarà poi sempre salva la vita di quei disertori che venissero consegnati, quando però non fossero condannati a pena di morte per altro delitto. (d. *Art.* 3.)

5. — Se il disertore fosse reo o complice di un delitto importante la pena di morte o di galera perpetua nel paese in cui si è refugiato, non avverrà la di lui consegna, ma bensì quella delle armi, ed altri oggetti sopraindicati. Se però fosse in detto Stato reo o complice di delitto importante pena minore delle sopra divisate, sarà in facoltà del Governo dello Stato medesimo o di fargli scontare la meritata pena prima di accordarne la consegna, o di fare in un col disertore consegnare gli atti riguardanti il sopraespresso delitto, affinchè possano tali atti servir di norma alle Autorità militari o giudiciarie dello Stato richiedente, per infliggere al disertore un proporzionato aumento di pena. (d. *Art.* 4.)

6. — Tutte le Autorità civili e militari, e soprattutto i Comandanti verso le frontiere, saranno tenuti d'invigilare attenta-

mente sui disertori delle respettive Truppe, che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggior celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciò i militari non muniti di passaporto, o fogli *di rotta* in regola, non trovino asilo negli Stati dell'altra parte contraente, e sienvi immediatamente arrestati. (d. *Art.* 5.)

7. — Ogni distaccamento spedito ad inseguire un disertore, dovrà fermarsi alla frontiera, e non potrà mandare entro i confini dello Stato vicino che uno o due individui al più, muniti di un foglio d'ordine, il quale legittimi le loro persone, per farne richiesta alle Autorità civili e militari. Subito seguito l'arresto di un disertore, il Governo dello Stato in cui avrà avuto luogo un tale arresto ne darà avviso al Governo dell'altro Dominio, indicando al medesimo il giorno nel quale detto arresto sarà avvenuto, gli effetti onde sarà stato trovato in possesso il disertore, e, se è possibile, il Corpo al quale questi appartiene. La consegna non potrà aver luogo che dietro una formale richiesta diplomatica, in cui sarà sempre espresso il giorno nel quale la diserzione sarà accaduta; e se dentro i 40. giorni, a contare da quello in cui sarà stata emessa la sopraespressa officiale partecipazione dell'arresto, non fosse una tal domanda pervenuta al Governo ne'cui Dominj trovasi arrestato il disertore, potrà questi esser tradotto alla frontiera, ed ivi posto in libertà. (d. *Art.* 6.)

8. — Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i Regolamenti che sono in vigore nei respettivi Dominj per le proprie Truppe; e l'ammontare, non menochè il premio fissato all'Articolo seguente, saranno pagati ogni sei mesi secondo le tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno tra i due Governi. (d. *Art.* 7.)

9. — Quelli che arrestano o denunziano un disertore ricevono un premio di lire 20. toscane, ossiano lire 22. e due quinti di Lucca per un soldato di fanteria, e di lire 30. toscane, eguali a lire 33. e tre quinti di Lucca per un Soldato di cavalleria col respettivo cavallo. (d. *Art.* 8.)

10. — Ogni individuo di un Governo che indurrà in qualunque modo un Soldato dell'altro a disertare, sarà dal proprio

Governo fatto sottoporre a quelle stesse pene che gli verrebbero a forma delle patrie Leggi applicate, se avesse indotto a disertare un Soldato addetto alle Truppe del suo paese. Sarà praticato lo stesso riguardo a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore, non omesso l'aumento di pena solito infliggersi in tempo di guerra. (d. *Art.* 9.)

11. — Resta vietato ai sudditi respettivi di comprare dai disertori delle Truppe dell'altro Stato cavalli, armi, e qualunque altra parte del loro equipaggio. Questi effetti dovunque vengano trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituite al Corpo cui apparterrà il disertore. I trasgressori a questo Articolo verranno sottoposti a quella stessa pena che farebbe loro infliggere il proprio Governo, se comprato avessero detti oggetti da un disertore dalle sue Truppe, semprechè peraltro, attesa la qualità degli effetti rubati, o altrimenti, sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti predetti. (d. *Art.* 10.)

12. — Tutte le disposizioni del presente Concordato sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare, i quali, per sottrarvisi, si refugiassero dagli Stati dell' una in quelli dell'altra parte contraente; ma per un giusto reciproco riguardo particolare ai due Governi, si conviene che non vengano i detti giovani consegnati sottoposti a veruna pena afflittiva. (d. *Art.* 11.)

13. — La presente Convenzione avrà forza per cinque anni, e s'intenderà senz'altro rinnovata di quinquennio in quinquennio, fino a dichiarazione contraria di uno dei due Governi. (d. *Art.* 12.)

S. LUCE. (Villaggio) *Comunità* nella Camera di Pisa clas. 2. Circondario di Lari, colla Cancelleria in questa Terra, sotto la giurisdizione civile e criminale del Vicar. di Lari, ove ha pure l'Uffizio di esazione del Registro. La Conservazione delle Ipot. è in Livorno: sua popol. 2000.

Popoli.

S. Luce *S. Lucia* — S. Luce *SS. Maria ed Angiolo* — Pastina — Pomaja.

Dioc. — Pisa.

LUCIGNANO. (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 2. classe è nel Vicar. del Monte S. Savino, la cui giurisd. comprende le Comunità di Marciano e di Lucignano: sua popol. 5820.

— La Comunità è nella Camera di Arezzo, classe 2. Circondario di Cortona, colla Cancelleria in Fojano; vi è un Uffizio di esazione del Registro e la Conservazione delle Ipot. è in Arezzo: sua popol. 3620.

Popoli.

Calcione — Lucignano *S. Michele* — Lucignano *S. Maria* — Pieve vecchia.

Dioc. — Arezzo.

LUMI di notte nei luoghi ingombrati. V. Suolo pubblico Polizia.

LUNGONE. Porto Lungone. (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 3. classe è nel Vicar. di Porto Ferrajo; ha la giurisd. sulla sola Comunità di quel Castello, la quale è nella Camera di Pisa, classe 5. Circond. di Porto Ferrajo, colla Cancelleria in questa Città, ove ha pure l'Uffizio di esazione del Registro, e la Conservazione delle Ipoteche: sua popol. 2950.

Popoli.

Capolivieri — Lungone.

Dioc. — Massa marittima.

LUOGHI PUBBLICI, o di ragione pubblica. V. Suolo pubblico polizia.

LUOGHI PII. *Gli Spedali, gli Orfanotrofi, le Chiese, e altri Stabilimenti destinati alla pietà o alla religione.*

1. — Rapp. amministr. — Quanto è stato ordinato relativamente alle obbligazioni e cautele da darsi dai Camarlinghi delle Comunità per assicurare l'interesse delle medesime, dovrà esattamente osservarsi rispetto alle obbligazioni e cautele da prestarsi dai Camarlinghi tutti delle Opere di Chiesa, di Spedali, ed altri Luoghi pii laicali, e Patrimonj di dipendenza comuni-

tativa, come pure dai loro respettivi Amministratori o Impiegati nel servizio dei medesimi, i quali, a tenore degli Ordini, Leggi, o regolari consuetudini veglianti, dovessero obbligare i proprj beni o persone, o prestare altra sicurtà a favore di quella parte di azienda che intervenisse nel loro maneggio, come derivante dall' esercizio dei loro impieghi, o connessa col medesimo. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 120.) V. CAMARLINGATO COMUNIT.

2. — — Le Amministrazioni di eredità o legati affetti a Beneficenze pubbliche a favore di una determinata classe d' individui, o di tutti gli abitanti di una Comunità, come pure le gestioni delle Opere di Chiese, le quali attualmente rilevano dalle Magistrature comunitative, e sono sottoposte alla loro tutela, dovranno negli annui loro rendimenti di conti essere sindacate dalle Camere di Soprintendenza comunitativa del respettivo Compartimento, che rimetteranno frattanto alla R. Segreteria di Finanze una nota esatta delle amministrazioni, alle quali è nel loro Compartimento applicabile questa misura. (*Not.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 29.)

3. — — Tutto quello ch' è stato prescritto relativamente alle Amministrazioni comunitative, tanto per la conservaziono delle rendite, che per la regolarità dei mandati di spese ec., è applicabile, in quanto occorre, anche alle Amministrazioni dei diversi Luoghi pii soggetti alla revisione dei Ragionieri delle Camere di Soprintendenza comunitativa: avvertendo che l' erogazione delle rendite sia sempre consentanea al vero spirito della primitiva loro destinazione, salvi i cambiamenti sovranamente approvati; che oltre ai capitali di loro natura rinvestibili, dev' essere prescritto il rinvestimento di tutti gli avanzi che fossero riconosciuti superiori alle occorrenze presumibili dell' Amministrazione di cui si tratta; e che il ristretto finale dei rendimenti di conto di tali Amministrazioni dev' essere convalidato dal *visto* ed approvazione del Provveditore della Camera respettiva. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 129.) V. COMUNITA' rapporti gener. delle rendite ec.

4. — DAZIO DI REGISTRO. — Sono esenti dal pagamento dei dritti proporzionali i legati agli Spedali e Luoghi pii, e i con-

tratti muniti delle prescritte formalità fra Chiese e Corporazioni religiose ed ecclesiastiche, Spedali, ed altri Luoghi pii, fra di loro solamente. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Art.* 20.)

5. — — Sono soggetti al dritto fisso di lire 5. gli atti di liberalità, sì fra i vivi che per causa di morte, a favore di Spedali e Luoghi pii secolari o ecclesiastici, e ogni specie di contratto che importi passaggio di proprietà o di usufrutto tra i medesimi. (*L.* d. *in Tarif.* § 4. *Art.* 6.)

LUOGHI PII SOPPRESSI. — Ricupero degli assegnamenti e beni incorporati ai Patrimonj ecclesiastici.

1. — S. A. R. informata che per difetto di notizie o non esistenti, o non ritrovate negli Archivj dei Patrimonj ecclesiast. possono esservi molte persone che ritengano degli assegnamenti e dei beni di pertinenza dei Patrimonj suddetti, e che molti ancora vadano debitori ai medesimi di annue prestazioni destinate alla sodisfazione d'oneri pii, e che si mantengano occulti nella speranza o di non essere scoperti, o di palliare il loro contegno con qualche scusa supposta; e volendo riparare al danno che per ciò resulta ai detti Patrimonj: è venuta nella determinazione di comandare quanto appresso. (*Not.* 23. *Settembre* 1797. *in prin.*)

2. — Chi riterrà fondi, capitali, o altri assegnamenti, tanto mobili che immobili, fruttiferi e infruttiferi, che per qualunque causa o titolo appartengono ai Patrimonj ecclesiastici rappresentanti tutti i Luoghi pii soppressi, siccome chiunque possa essere obbligato a qualche onere pio, la sodisfazione del quale spetti o possa essere in qualche forma a cura del Patrimonio ecclesiastico, debba nel termine di un anno, da decorrere dalla pubblicazione del presente Ordine, essersi manifestato, con somministrare le necessarie notizie agli Amministratori di detto Patrimonio ecclesiastico, altrimenti, dopo il detto termine, essendo scoperta la sua detenzione o obbligazione come sopra, sarà astretto con ogni più efficace mezzo alla restituzione o pagamento, ed incorrerà nelle pene de' detentori delle cose aliene, non sarà ammesso ad alcuna sorta di scusa, e si avrà come decaduto volontariamente dai fondi e capitali obbligati agli oneri respettivi. (d. *Art.* 1.)

3. — Chiunque dentro il detto termine di un anno da decorrere come sopra, si manifesterà volontariamente per debitore, o detentore di capitali o assegnamenti di detti Patrimonj ecclesiastici, qualora non restino notizie o memorie di tali debiti o debitori nelle Aziende di detti Patrimonj, sarà esente dalle dette pene, ed inoltre, quando si tratti di capitali o assegnamenti infruttiferi, otterà la gratificazione del 10. per cento; e quando si tratti di fondi o capitali fruttiferi, gli sarà condonato, dal dì della denunzia, un 5. per cento sopra i capitali e fondi manifestati; ed inoltre, se la persona sarà della classe dei miserabili, godrà esenzione dal pagamento de' frutti arretrati, e se sarà della classe dei poveri, godrà l'esenzione dal pagamento della metà dei medesimi arretrati, ancorchè rapporto a tali debitori poveri o miserabili resultassero notizie dei loro debiti da libri e memorie dei Patrimonj ecclesiastici; escluso però in tal caso a favore dei medesimi ogni ulterior benefizio di sopra enunciato. (d. *Art.* 2.)

4. — Trascorso finalmente il termine dell'anno assegnato come sopra, chiunque somministrerà notizie non resultanti dai libri, scritture, o altri fogli esistenti presso il Patrimonio ecclesiastico, e che concludessero la prova della detenzione presso dei terzi di fondi, di capitali, o assegnamenti in qualche forma spettanti a Luoghi pii, ed obbligati alla sodisfazione di oneri similmente pii, siccome la prova dell'obbligo di terze persone per qualche pia prestazione come sopra, conseguirà la partecipazione del quarto di tutto quello che a favore della causa pia venisse di fatto realizzato col mezzo delle notizie medesime. (d. *Art.* 3.)

LUOGHI PII, e Corporazioni soppresse, e indemaniate. V. Domanio.

LUPI. Uccisione dei lupi.

1. — Persuasi dall'esempio dei nostri Reali predecessori, e dalla utilità che arreca al pubblico la protezione e favore accordato a quelli che impiegano l'opera loro nel prendere e ammazzare i lupi, tanto pregiudiciali al bestiame e all'interesse de' nostri sudditi, e volendo con tutti i modi possibili favorire, e coi

premj consueti animare ciascuno a intraprendere e continuare sì necessaria ed utile impresa, ordiniamo espressamente e comandiamo che in avvenire a tutti quelli i quali vorranno impiegarsi nell'esercizio di lupaj, siano e s'intendano conceduti ed osservati gl'infrascritti privilegj, da esprimersi nelle lettere patenti ec. (a) (*Mot.* 22. *Luglio* 1744. *in princ.*)

2. — Essendo noi informati dei gravi danni che arrecano al bestiame i lupi, i quali dopo l'abolizione delle patenti de' lupaj si sono moltiplicati nelle campagne del Gran-Ducato, ci siamo determinati di rinnuovare l'Editto dell'anno 1744., con cui furono concesse diverse grazie e privilegi agli uccisori di simili perniciosi animali, ed in conseguenza ordiniamo che in avvenire a tutti quelli i quali vorranno impiegarsi nell'esercizio dei lupaj, siano e s'intendano conceduti gl'infrascritti privilegj, da esprimersi nelle lettere patenti, che saranno firmate dal nostro Ministro Presidente alle Finanze, e registrate alla Camera Gran-Ducale. (*Motup.* 21. *Marzo* 1770.)

3. — In *primo* luogo si concede loro facoltà di portare la spada, lo spiede, accetta, ed anche l'archibuso a palla: questo però nell'atto che abbiano gli arnesi soliti portarsi nella caccia dei lupi. (*Ivi*)

4. — *Secondo.* Che, per portare le stanghe, taglioni, ed altri loro bagagli da luogo a luogo, siano provveduti di bestie e carriaggj dalle respettive Comunità, con somministrare loro spaghi, fune, ed altro che domanderanno pel loro mestiero; il tutto però col dovuto pagamento. (*Ivi*)

5. — *Terzo.* Che non sia loro fatta pagare da alcun doganiere, passeggiere, barcarolo, camarlingo, sindaco, nè da verun altro esattore o esecutore alcuna gabella, pedaggio, o passo di barca, o altra qualunque gravezza per le loro persone, istrumenti, e arnesi. (*Ivi*)

(a) *Si omette la trascrizione dei privilegj, perchè rifusi nel Motupr. de'* 21. *Marzo* 1770. (§ 2.). *Si è però creduto di dover inserire per l'intiero le disposizioni successive, benchè in parte modificate, ad oggetto che si possano, dietro l'ordine periodico, più facilmente conoscere quelle che veramente siano oggi osservabili.*

6. — *Quarto.* Che dalle respettive Comunità sia loro assegnato il luogo ove possano fare i taglioni e stanghe che possono bisognarli. (*Ivi*)

7. — *Quinto.* Che subito, e senza eccezione alcuna, dai Camarlinghi di quelle Comunità, nei territorj delle quali saranno stati presi e ammazzati i lupi, sia loro liberamente pagato il premio, cioè scudi otto d'oro per ciaschedun lupo grosso, e scudi uno per ogni lupattino, con che lascino le teste di essi in mano di chi farà loro il pagamento, per rimborsarsene poi secondo il solito; dichiarando che quanto agli altri, che non fossero lupaj, non s'intenda derogato ai premi conceduti loro dagli Statuti o dalle consuetudini particolari legittimamente introdotte. (*Ivi*)

8. — *Sesto.* Che nessuno ardisca impedire detti lupaj in ciò che concerne la caccia suddetta, e neppure pretendere alcuna indennizzazione pei cani che fossero caduti nei lacci tesi pei lupi, dovendo i trasgressori, che offendessero o maltrattassero detti lupaj, punirsi con pene rigorose, pecuniarie o afflittive, da estendersi anche alla galera, secondo la qualità dei casi e delle persone, con che, per procedere alla cattura contro tali trasgressori, basti il detto dell'offeso con qualche altro amminnicolo. (*Ivi*)

9. — Vogliamo pertanto e comandiamo che tutti i Governatori, Commissarj, ed altri Uffiziali di Giustizia prestino a' detti lupaj, quando ne siano richiesti, ogni necessaria assistenza, e specialmente invigilino che i medesimi (pagando l'occorrente) siano ricevuti ed alloggiati da tutti gli Osti, e respettivamente da tutti i Camarlinghi e Deputati dalle Comunità. (*Ivi*)

10. — Derogando ad ogni altro Bando e Ordine in contrario, e particolarmente al Motuproprio de' 17. Luglio 1779. (a) in quanto fossero contrarj alle presenti ordinazioni, quali dovranno osservarsi in tutti i luoghi del Gran-Ducato, benchè occorresse farne speciale ed individua menzione, il tutto ec. non ostante ec. (*Ivi*)

11. — S. M. la Regina Reggente, informata che non ostante le provide disposizioni contenute nella Legge de' 21. Marzo 1770.,

(a) *Questo Motuproprio annullò tutte le patenti date per simili cacce, e volle che queste per l'avvenire si facessero a piacimento del Cacciatore maggiore, il quale doveva ordinare volta per volta la distribuzione delle armi.*

in alcune parti del Regno si arrecano dai lupi dei gravi danni al bestiame, o per la mancanza dei lupaj patentati, o perchè mancano le speciali disposizioni statutarie in rapporto ai non lupaj, tenute ferme nell'Art. 5. dell'accennata Legge, è venuta nella determinazione di ordinare, che in avvenire tutte le Comunità del Regno, nelle quali non esiste statuto o consuetudine che accordi un premio agli uccisori dei lupi, quantunque non lupaj, siano tenute ed obbligate a pagare ai medesimi il premio di scudi quattro d'oro per ciaschedun lupo grosso, e un mezzo scudo similmente d'oro per ogni lupattino ucciso, con che siano rilasciate le teste di essi in mano di chi farà loro il pagamento; fermo stante in tutto il rimanente il disposto nell'indicata Legge de' 21. Marzo 1770. (*Mot.* 9. *Maggio* 1804.)

12. — Essendoci pervenuto a notizia che le diverse disposizioni date in più tempi dai nostri RR. Predecessori, e da Noi medesimi, non sono sufficienti a garantire le campagne dai danni che arrecano i lupi al bestiame grosso e minuto, tanto necessario per la cultura delle terre, e per l'alimento dei sudditi: ci siamo perciò determinati, in aumento dei precedenti Ordini, di dare le appresso nuove disposizioni, per assicurare sempre più l'estirpazione di questi dannosi animali. (*Mot.* 4. *Ottobre* 1806.)

13. — Fermi stanti pertanto tutti i privilegj accordati dalle precedenti Leggi agli uccisori dei lupi, ed in specie da quella del 1744., e dall'altra del 1770, vogliamo che da qui in avanti i Giusdicenti, non solo permettano le caccie ai lupi in brigate non minori di otto persone, in qualunque tempo dell'anno, ai termini dei §§ 10. e 11. dell'Editto de' 28. Agosto 1805. (a), ma li autorizziamo pure in questo caso speciale, e per quest'oggetto, a rilasciare gratuitamente la patente dell'arme da fuoco a quelli dei componenti le dette brigate che ne fossero mancanti. (*Ivi*)

14. — Abolita parimente la distinzione del sesso, chiunque avrà preso o ucciso nei modi leciti, e permessi dagli Ordini veglianti, un lupo, maschio o femmina che sia, vogliamo che conseguisca il premio di lire 120. per ciascun capo di detti animali, e se si tratterà di lupattino che non abbia oltrepassato l'anno,

(a) *Era questa la legge Borbonica sulla* Caccia e Pesca.

sia questo maschio o femmina, vogliamo che gli sia accordato il premio di lire 25. (*Ivi*)

15. — A questo effetto comandiamo che subito, e senza alcuna eccezione, i Camarlinghi di quelle Comunità, nei di cui territorj saranno stati presi o uccisi i surriferiti animali, paghino liberamente i premj, nei modi e somme suddivisate, a quelli che ne presenteranno la testa, la quale dovranno rilasciare in mano della persona che farà loro il pagamento, per rimborsarsene poi secondo il solito. (*Ivi*)

16. — S. A. I. e R. informata dei dubbj insorti nell'applicazione dei provvedimenti adottati dai suoi RR. Predecessori per l'estirpazione dei lupi, ha riconosciuto la necessità di fissare in questo rapporto la fluttuante opinione delle Magistrature comunitative; e trovando altresì conveniente che la misura delle ricompense, anzichè ovunque uniforme, sia proporzionata al bisogno locale, e all'interesse delle respettive popolazioni d'incoraggire l'insecuzione, e di opporsi costantemente alla propagazione di simili perniciosi animali, si è determinata a prescrivere quanto appresso. (*Not.* 10. *Luglio* 1826.)

17. — Che nelle Comunità comprese nei Commissariati di Grosseto e di Volterra, escluse le Comunità del Vicariato di Colle, sia in ogni sua parte osservato il Motup. de' 4. Ottobre 1806. (*Ivi*)

18. — Che nelle altre Comunità del Gran-Ducato, il premio da accordarsi a tutti indistintamente gli uccisori dei lupi sia ridotto a lire 60. per ciascun lupo grosso, e a lire 10. per ciascun lupattino che non abbia oltrepassato l'anno; ferme stanti in ogni rimanente le disposizioni del citato Motuproprio de' 4. Ottobre 1806. (*Ivi*)

19. — Che il premio come sopra respettivamente determinato, continui ad essere a carico delle Comunità, nei territorj delle quali i lupi saranno stati presi o uccisi. (*Ivi*)

20. — E che i Giusdicenti locali debbano sommariamente verificare, sopra i dati che verranno offerti dall'uccisore, il luogo e il tempo dell'uccisione, e l'età dell'animale ucciso, trasmettendo quindi l'atto dell'eseguita verificazione al Gonfaloniere della Comunità, il quale di concerto col Cancelliere comunitativo potrà ordinare il pagamento del premio, salvo poi a farlo sanzionare

nella prima adunanza del Magistrato. Questo sistema di verificazione e di pagamento dovrà praticarsi indistintamente in tutte le Comunità del Gran-Ducato. (*Ivi*)

21. — In rapporto al premio per l'uccisione dei lupi d'ambedue i sessi a carico della Comunità nella quale questi saranno stati presi o uccisi, trattandosi di Comunità comprese nei Commissariati di Grosseto e di Volterra (escluse quelle del Vicariato di Colle, cioè Barberino di val d'Elsa, Colle, S. Gimignano, Montereggioni e Poggibonsi) questo non dovrà eccedere la somma di lire 120. per ogni capo grosso, e di lire 25. per ogni lupattino che non abbia oltrepassato l'anno; ed in tutte le altre Comunità del Gran-Ducato, la somma da accordarsi in premio a tutti indistintamente gli uccisori di lupi, previo mandato spedito nelle debite forme, è ridotta a lire 60. per ciaschedun lupo grosso, e a lire 10. per ogni lupattino; premesso sempre l'atto di verificazione che i Giusdicenti locali sono in dovere di trasmettere al Gonfaloniere della Comunità, nel quale sia espresso il luogo ed il tempo dell'uccisione, come pure l'età presunta dell'animale ucciso, e che consti autenticamente che la testa di esso è stata depositata in Tribunale, o almeno presso chi ne ha emesso il mandato pel conseguimento del premio, all'effetto di evitare il caso possibile che colla testa stessa sia conseguito più d'un premio; il tutto in ordine al Motuproprio del dì 4. Ottobre 1806. e successiva Notificazione del dì 10. Luglio 1826. (*Il.* 11. *Sett.* 1827. *Art.* 75.)

LUSSO MULIEBRE ec.

1. — S. A. R. vede con sommo rincrescimento il lusso eccessivo che si è introdotto da qualche tempo nel vestiario, e specialmente in quello delle donne, apprendendo le conseguenze pessime che ne derivano. (*Lett.* 10. *Agosto* 1781.) (a)

2. — Quelle donne che dalle facoltà proprie o dalla compiacenza e ricchezza dei loro mariti ritirano abbondanti assegnamenti, invece d'impiegarli in tanti altri oggetti più utili e più nobili,

(a) *Per quanto la Lettera qui trascritta, e diretta per ordine del Gran-Duca P. Leopoldo al Presidente del Casino dei Nobili possa riguardarsi piuttosto come una esortazione che come una Legge, speriamo che i nostri Lettori la vedranno volentieri inclusa in questo Repertorio.*

hanno la debolezza di dissiparli in questo genere ridicolo di vanità: quelle che sono di egual condizione, benchè non di eguali sostanze, per un falso punto di onore si credono nell'impegno di doversi in tutto eguagliare alle prime; le donne di ogni altro rango, per quella emulazione che è propria al loro sesso, fanno degli sforzi rovinosi per imitare quelle che sono da più di loro, e quel capriccio dispendioso che la moda introduce nella Capitale, presto si diffonde nei luoghi di Provincia, ed anco in proporzione, ma con maggior danno, nella campagna. (*Ivi*)

3. — Ne segue la maggiore difficoltà dei matrimonj in tutti i ceti, la mancanza di assegnamenti, per l'importante oggetto di meglio educare i figli e collocare le femmine, l'insufficenza delle provvisioni degli impiegati, i loro debiti, ed alle volte la loro infedeltà; la scarsezza dei capitali nei traffici, il minore soccorso ai lavoratori, la minor coltura dei terreni, e il disastro in genere delle famiglie, le dissensioni interne nelle medesime, ed anco il mal costume. (*Ivi*)

4. — E quell'eccesso di vanità, che in alcune poche donne non sarebbe che disprezzabile debolezza, si fa nella maggior parte dell'altre, nelle quali si propaga, un vero delitto, mentre per supplirvi conviene che lo facciano coll'altrui, o con quello che dovrebbe impiegarsi a soddisfare ai doveri i più essenziali di un padre e di una madre di famiglia. (*Ivi*)

5. — S. A. R. nel sistema che si è formato nel costringere il meno possibile la libertà nelle azioni dei suoi sudditi, non ha voluto fare alcuna Legge sopra il lusso; oltre di che ben comprende quanto sia difficile il regolare con Leggi una materia tanto soggetta a prendere diverse forme, specialmente per ciò che spetta agli ornamenti donneschi, l'eccesso dei quali molte volte, come lo è di presente, non consiste nella qualità, ma nella quantità e nell'abuso. E reputerà sempre repugnanti alla sua clemenza quelle Leggi che danno troppa facilità non meno alle trasgressioni che alle vessazioni. (*Ivi*) (a)

(a) *Avea ben ragione di così esprimersi l'illustre legislatore, poichè non poteangli essere sfuggite le vessazioni derivanti da varie antiche Leggi,*

6. — Ma ha tal fiducia nel rispetto dei suoi sudditi, da non dubitare che, essendo ad essi note queste sue paterne cure, non siano per farsi il più preciso impegno di secondarlo, e d'incontrare in questa parte il sovrano gradimento. (*Ivi*)

7. — Essendo necessario che la riforma incominci dalla nobiltà, e col suo esempio si estenda agli altri ranghi, dovranno parteciparsi al Casino dei Nobili queste RR. intenzioni. In conferma delle medesime, gradiranno le LL. AA. RR. se agli appartamenti di Corte e alle Gale, ed in qualunque altra occasione si presenterà la nobiltà, tanto uomini che donne, in abiti scuri, ed ancora neri, e colla massima semplicità di ornamento, convenendo assai meglio alla decenza e alla proprietà il vestito semplice, che l'ornamento caricato e teatrale. (*Ivi*)

8. — Devono i loro Sudditi essere ormai persuasi che le LL. AA. RR. hanno troppo di buon senso per non valutare la nobiltà dal più ricco vestito, ma valutarla dai sentimenti onorati, dalla buona condotta, dal buon uso delle sostanze, e dalla generosità utilmente diretta. (*Ivi*)

9. — All'incontro, nel formarsi il carattere di ogni individuo, S. A. R. valuterà la moderazione o l'eccesso nel vestiario, tanto degli uomini di ogni ceto, che delle loro mogli e figlie, come una presunzione la più forte della loro buona o cattiva condotta, e della loro saviezza o debolezza di pensare; e questa presunzione potrà molto influire nella distribuzione delle sovrane beneficenze, e specialmente degl'impieghi, nei quali tutti si richiede giudizio, ed una sicurezza dallo sconcerto nella domestica economia. (*Ivi*)

e specialmente da quella de' 2. *Gennajo* 1638., *la quale stabilì la prammatica in ogni articolo destinato al servizio ed al comodo dell' uomo, perchè non presentasse la minima idea di lusso. La stabilì per le vestimenta, per gli ornamenti delle case, pei matrimonj, pei conviti, per le carrozze, pei cavalli, pei mortorj ec. Le pene per le trasgressioni erano pecuniarie, ma gravissime, e, quello che di più particolare vi era, la legge non percuoteva le sole persone lussureggianti, ma giungeva perfino a punire con multa di* 25. *scudi e con due tratte di fune gli stessi manifattori dei generi di lusso, come i sarti, le sarte, le ricamatrici, le modiste e qualunque altro artefice che avesse in ciò impiegata l' opera sua.*

M

MACE. V. Macis.

MACELLI PUBBLICI.

S o m m a r i o.

1. — S. A. I. e R., meditando i providi sistemi di Governo adottati dall'augusto dilettissimo suo Genitore, potè apprezzare progetti di rettificazioni amministrative, e di risparmj già disposti a maturità, onde supplire a qualche diminuzione nelle pubbliche imposte. Non tardò quindi a prenderne di mira una, che, oltre al naturale suo peso, si distingueva per essere opposta nel tempo stesso agl'interessi dei proprietarj, e dei consumatori. Era essa inoltre contraria alla Legislazione economica stabilita sotto il Regno glorioso del suo Avo immortale, onde per lungo esperimento divenne qui evidente quanta pubblica prosperità produca la somma di tutte le industrie individuali, eccitate da una libera e leale concorrenza, e quanto danno arrechino privilegj e prerogative, che, abbagliando con molto lume in alcuni punti, spargono oblìo sopra tutti gli altri lasciati nell'oscurità.

(a) *La tassa sui Macelli venne introdotta con Legge de' 7. Maggio 1566., e confermata da quella de' 29. Novembre 1704.; ma successivamente abolita in diverse parti del Gran-Ducato: cosicchè, allorquando restò soppressa del tutto, si trovava ristretta al solo Territorio fiorentino.*

L'I. e R. A. S. egualmente animata da paterna sollecitudine a favore d'ogni classe di persone, e di ogni parte del Gran-Ducato, ha benignamente voluto che resti abolita la così detta *Tassa del Sigillo delle Carni*, e *Provento dei Macelli*, e felicitandosi di porgere la mano al compimento del pensiero avito in questo saggio di beneficenza, ordina e comanda quanto appresso. (*Not.* 16. *Novembre* 1824. *in princ.*)

2. — A contare dal primo di Maggio 1825., resta abolito il sistema dei proventi dei macelli, egualmente che ogni tassa solita percipersi per questo titolo, e per conto del R. Erario. (d. *Art.* 1.)

3. — Da detta epoca in appresso sarà permesso a chiunque di macellare ogni specie di bestie destinate al vitto umano, tanto per proprio uso quanto per rivendersi. (d. *Art.* 2.)

4. — Chiunque vorrà macellare carni per rivenderle sarà soltanto tenuto a farne la dichiarazione al respettivo Giusdicente, e al Gonfaloniere della Comunità, facendo loro constare che il locale, nel quale intende stabilire l'esercizio del suo mestiere, è in ogni rapporto atto a tale uso, e provvisto degli opportuni smaltitoj e scoli. (d. *Art.* 3.)

5. — Gli ordini tutti e le disposizioni delle Leggi generali sulla salubrità delle carni sono mantenute e dovranno esattamente osservarsi. (d. *Art.* 5.)

6. — S. A. I. e R. ha approvato con sua veneratissima Risoluzione di questo giorno le seguenti disposizioni: — La macellazione di ogni specie di bestiame solita farsi nei locali contigui alle botteghe di vendita ed altrove dentro la Città di Firenze resta assolutamente proibita. (*Not.* 2. *Settembre* 1835. *Art.* 1.)

7. — A datare dal 4. Settembre stante inclusive la macellazione antedetta dovrà eseguirsi in un locale opportunamente prescelto da questa Comunità e situato lungo le Mura da S. Rosa presso la Porta a S. Frediano, ed il locale medesimo provveduto dei necessarj comodi resterà aperto in ciascun giorno dalle ore cinque della mattina alle ore otto della sera. (d. *Art.* 2.)

8. — Le trasgressioni al disposto a quanto sopra, saranno punite con la multa di lire sette per ciascuna bestia di qualsivoglia specie macellata in contravvenzione, e ne saranno cogni-

tori in via economica e sommaria i Commissari di Quartiere, ciascuno nel proprio Circondario urbano, nei modi e secondo le forme stabilite nell'Art. 42. del Regolamento Generale de' 10. Aprile 1782. (d. *Art.* 4.)

9. — L'Illustriss. Sig. Presidente del Buon Governo inerendo al veneratissimo Sovrano Rescritto, in aumento a quanto venne ordinato con la Notificazione del Sig. Gonfaloniere di questa Civica Comunità de' 2. Settembre 1835., ed all'effetto di porre un freno più efficace alle contravvenzioni colla medesima contemplate, rende pubblicamente noto quanto appresso. (*Notific.* 21. *Aprile* 1837. *in princ.*)

10. — Le trasgressioni al divieto di macellazione fuori del pubblico Ammazzatojo situato lungo le Mura urbane da S. Rosa presso la Porta S. Frediano saranno d'ora innanzi punite quanto al bestiame vaccino con la multa di lire 35. per ogni capo, e quanto al bestiame suino o porcino con la multa di lire 20. per capo, in conformità del disposto della Notificazione dei 18. Gennajo 1796. (d. *Art.* 1.)

11. Resta ferma per ciaschedun capo, e per ogni trasgressione la penale di lire sette relativamente alle bestie minute. (d. *Art.* 2.)

12. — Ritenuti i modi, e ferme stanti le forme enunciate nell'Art. IV. della precitata Notificazione dei 2. Settembre 1835. per la cognizione delle contravvenzioni surriferite, saranno le predette multe applicabili per metà all'accusatore palese o segreto, e per l'altra metà a profitto della Comunità Civica di Firenze, da scontarsi le medesime con la carcere secondo le stabilite proporzioni nei casi di esperimentata insolvenza, e dovranno i Principali essere tenuti responsabili per i loro subalterni. (d. *Art.* 3.)

(Per la Città di Livorno V. l'Art. 19. della Notificaz. de' 7. Marzo 1837. e § 81. della Caratteristica LIVORNO.)

MACERAZIONE DI LINI O CANAPE.
— REGOL. POLIZ. — V. SUOLO PUBBLICO poliz.

MACINE (Tassa di) *Contribuzione diretta, che una volta si pagava nel dominio fiorentino, alla quale è oggi sostituita per tutto il Gran-Ducato la tassa familiare.*

MACIS. *Arillo (erroneamente detto anche fiore) o involucro reticolare, rossigno, untuoso, e di odore aromatico, che ricuopre il nocciuolo, ed è situato sotto il mallo della noce moscada* (Myristica aromatica *Persoon*, o Myristica moscata W.) *Viene dall'Indie, dalla nuova Guinea, e dalle Isole Molucche.*

— REGOL. DOG. — La gabella d'introduzione del Macis è ridotta dalle lire 83. 6. 8. alle lire 3o. il cento delle libbre, compresovi il quarto imposto dalla Notificazione de' 4. Ottobre 1816. (*Not.* 6. *Aprile* 1833.)

MADRI.

— DRITTO CIV. — V. SUCCESSIONE EREDITARIA INTESTATA 16. segg. — TUTELA 8. 10. segg.

MADRI POVERE. SUSSIDJ DI LATTE. V. ESPOSTI rapporti amministr. 15. segg.

MAESTÀ LESA. (a) *Costituiscono il delitto di lesa maestà tutte quelle azioni, che, attaccando immediatamente la pubblica autorità e il Sovrano, tendono alla distruzione della Società e dell'ordine pubblico.*

(a) *In ordine a questo titolo di delitto, che restò soppresso in Toscana pel corso di quasi nove anni, così faceva scrivere l'immortal P. Leopoldo nell'aurea Memoria sul Governo della Toscana ec. alla pagina* 14. „ *Per* „ *togliere qualunque abuso o pretesto di vessazione e violenza, superiore* „ *la M. S. ad ogni personale riguardo, volle che rimanesse escluso dalla* „ *nuova Riforma Criminale per fino il nome dei delitti di lesa Maestà,* „ *giacchè non le era ignoto quale estensione arbitraria erasi data a simili* „ *delitti, trasportandosi la parola e la pena, dai veri reati che offendono* „ *immediatamente il Principe e la Società, alle mancanze di minore im-* „ *portanza e di diversa natura, ed anche alle più indifferenti e non col-* „ *pose azioni.* „ V. CRIMINALE (dritto) § 32.

— Dritto pen. — Colla pena di morte ignominiosa ed infame sarà punito il delitto di lesa maestà, col quale titolo, quantunque abolito nell'Art. 62. della Legge de' 30. Novembre 1786., dovranno esser nominate le azioni di coloro che ardissero infiammare, sollevare, e mettersi alla testa del popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provide disposizioni del Governo, e per commettere altri eccessi e disordini di questa natura. (*LL.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 9., e 30. *Giugno* 1790.) V. Ribellione.

MAESTRI di Scuole. V. Comunita': Stipendiati in somm.

MAGAZZINAGGIO. Tassa doganale pel serbo delle mercanzie. V. Serbo delle mercanzie.

MAGGIORETÀ. *Quella età che nei rapporti criminali incomincia con l'ingresso dell'uomo nell'anno diciannovesimo, e nei rapporti civili con l'anno vigesimo secondo.*

MAGISTRATO SUPREMO. *Tribunal collegiale stabilito nella Capitale, composto di sei Auditori, i quali si dividono in due turni.*

1. — Regol. organico. — Ambedue i turni del Magistrato Supremo sono rivestiti della cumulativa giurisdizione di giudicare in prima istanza tutte le cause sommarie, ordinarie, esecutive, mere civili, e miste della Città di Firenze, e del Territorio compreso nelle sette Potesterie antiche di Campi, S. Casciano, Fiesole, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli, e Sesto; escluse quelle di un merito inferiore alle lire 200., di competenza dei Commissarj di Quartiere e dei loro Coadiutori (V. § 22.) che risiedono ove risiedevano anticamente i Giusdicenti delle Potesterie predette. (*Mot.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 31.)

2. — — Hanno i detti turni tra loro la cumulativa giurisdizione in tutte le cause del Gran-Ducato, di qualunque natura esse siano, nelle quali intervengono come attori o rei convenuti la Regalia, il Patrimonio della Corona, e il Fisco; escluse quelle che sono di competenza dell'Auditore del Tribunale di prima istanza di Siena e di Livorno. (*Ivi*)

3. — — Uno di questi turni, non per privativa competenza, ma per mera disciplina del Magistrato, conosce di tutte le cause del Gran-Ducato, nelle quali intervengono come attori o rei convenuti la Regalia, il Patrimonio della Corona, ed il Fisco; e l'altro di tutte le cause nelle quali siano attori o rei convenuti i pupilli, i minori, gl'interdetti, i sottoposti alla giurisdizione del Magistrato medesimo, e di tutti gli affari riguardanti la direzione economica dei patrimonj di essi, e delle altre persone affidate alla cura del detto Magistrato. (d. *Art.* 32.)

4. — — L'uno e l'altro turno conoscono cumulativamente in seconda istanza di tutte le cause appellabilmente giudicate in prima istanza dai Commissarj di Quartiere e dai loro Coadiutori come sopra, e di tutte quelle di un merito inferiore alle lire 200. state giudicate in prima istanza dai Vicarj soggetti alla giurisdizione della Ruota di Firenze; esclusi i Vicarj della Montagna di Pistoja, o S. Marcello, e di Pescia. (d. *Art.* 33.)

5. — — I predetti due turni giudicano sempre col voto collegiale di tre Auditori a pluralità di suffragj, e, nel caso di vacanza o impedimento di alcuno degli Auditori, si suppliscono a vicenda. (d. *Art.* 34)

6. — — Vi è un Provveditore amministrativo ed economico, che ha la soprintendenza ai patrimonj dei pupilli, dei minori, degl'interdetti, e alla Ragioneria dei rendimenti di conti dei tutori e dei curatori, ove sono due Ragionieri. (d. *Art.* 35.)

7. — — Il Magistrato Supremo ha una Cancelleria separata da quella del Consiglio di Giustizia. (d. *Art.* 36.)

8. — Proced. civ. — La procedura avanti il Magistrato Supremo, dalla prima udienza della causa nel merito fino alla pronunzia della Sentenza, è indicata nel Titolo 23. della prima parte del Regolamento di procedura. (*Regol. Art.* 455. *segg.*)

9. — Regol. discipl. — L'ordine e regolamento di disciplina per ciascuno dei turni del Magistrato Supremo di Firenze è l'istesso di quello per le Ruote di primo appello, remissivamente sempre all'altro dettagliatamente prescritto pel Consiglio di Giustizia, col supplemento unicamente delle seguenti specialità. (*Regol. discipl.* 15. *Novembre* 1814. *Art.* 50.)

10. — — L'uno dei turni del Magistrato Supremo, e precisamente quello ove sederà il primo Auditore, terrà le sue udienze pubbliche nelle mattine del lunedì, mercoledì, e venerdì. (d. *Art.* 51.)

11. — — L'altro turno terrà le sue udienze pubbliche nelle mattine del martedì, giovedì, e sabato. (d. *Art.* 52.)

12. — — E se s'incontrerà nella settimana festa d'intiero precetto, si rimetterà respettivamente l'udienza nel giorno immediatamente successivo. (d. *Art.* 53.)

13. — — Il turno ove sederà il primo Auditore, nella sua terza udienza del venerdì dal mezzo giorno fino alle ore due pomeridiane, si occuperà, esclusivamente ad ogni altro affare, della trattativa delle sole cause, nelle quali interveranno i difensori Regj. E sederà all'udienza l'Avvocato Regio, sempreché vi siano affari di sna competenza. (d. *Art.* 54.)

14. — — L'altro turno, nella sua terza udienza del sabato mattina, dal mezzo giorno fino alle ore due pomeridiane, si occuperà di tutte le cause che riguarderanno l'economico dei patrimonj dei minori, interdetti e sottoposti. E sederà all'udienza il Provveditore nel posto il più distinto dopo quello dei Giudici, ed avrà il voto consultivo. (d. *Art.* 55.)

15. — — L'uno e l'altro turno, a vicenda, nelle mattine del lunedì e sabato conosceranno degli appelli delle sentenze proferite dai Vicarj, e dai Commissarj di Quartiere e loro Coadiutori nelle cause inferiori alle Lire 200., coerentemente a quanto viene disposto dalla riforma dei Tribunali. (d. *Art.* 56.)

16. — — Il primo Auditore, o un Giudice da destinarsi per turno, sarà incaricato di prendere nei casi d'urgenza le misure che di ragione, salvo il ricorso al Magistrato, del quale conoscerà il turno a cui appartiene, o il primo Auditore, o il Giudice che avrà provveduto all'urgenza. (d. *Art.* 57.)

17. — — Gli Auditori del turno in cui sederà il primo Auditore, daranno udienza privata nella mattina del martedì dalle ore dieci alle ore due pomeridiane per una sola volta alle parti nelle cause che hanno avuta la prima udienza pubblica, e nelle quali i medesimi non sono respettivamente relatori, e l'istessa

udienza privata nelle cause nelle quali non sono relatori, daranno gli Auditori dell' altro turno nella mattina del mercoledì. (d. *Art.* 58.)

18. — — Nelle cause poi, nelle quali sono relatori gli Auditori del turno ove sederà il primo Auditore, daranno la loro udienza privata nella mattina del giovedì, e gli Auditori dell' altro turno la daranno nella mattina del venerdì. (d. *Art.* 59.)

19. — — Se le dette respettive mattine di udienza privata saranno impedite dalla festa d' intiero precetto, o da altra particolare circostanza, dovranno gli Auditori o Auditore impedito surrogare per detta privata udienza, quelli del turno ove sederà il primo Auditore, la mattina del sabato, e quelli dell'altro turno la mattina del lunedì. (d. *Art.* 60.)

20. — — Nella prima udienza pubblica di ciascuna causa, dopo terminate le informazioni delle parti, i Giudici terranno il segreto, dopo il quale o il relatore comunicherà in voce, o leggerà alle parti i respettivi dubbj, ai quali dovranno rispondere nella seconda udienza della causa, o sivvero dichiarerà che dentro il termine di 8. giorni saranno rimessi alla Cancelleria i dubbj in carta, perchè vi sia risposto per la seconda udienza, della quale sarà in quell'atto determinata la giornata, in tutto e per tutto a forma del Regolamento di procedura. (d. *Art.* 61.)

21. — — Al termine di ciascuna udienza, il ministro di Cancelleria assistente dovrà leggere in presenza dei Giudici tutte le sentenze che si pronunziano dal Tribunale in quella seduta. E ciascuna di dette sentenze dovrà essere motivata in piè della medesima dal Giudice relatore in causa. Se uno dei Giudici sarà di contrario voto, dovrà soscriversi alle sentenze in ossequio, e dovrà parimente essere motivato il suo dissenso in piè di essa. (d. *Art.* 62.)

22. — — In ultimo luogo il ministro della Cancelleria farà la lettura di tutti i decreti pettorali, registrati al Protocollo di udienza in quella seduta, annunziando causa per causa quella, nella quale sono stati proferiti e ne riporterà sotto l'ultima deliberazione la firma del primo Auditore, alla quale aggiungerà la sua propria; il tutto a forma precisa di quanto viene prescritto respettivamente nel Regolamento di procedura. (d. *Art.* 63.)

23. — Addiz. al Regol. organ. e discipl. — Le cause eccedenti le lire 70. fino alle lire 200. sono nella Città di Firenze di competenza del Magistrato Supremo, ed in prima istanza sono conosciute e decise da un solo degli Auditori del detto Magistrato, da destinarsi per turno. (*Not.* 10. *Aprile* 1816. *Art.* 2.)

24. — — L'appello dalle sentenze come sopra proferite si deve interporre avanti il Magistrato Supremo, e ne conosce quello dei due turni cui non appartiene l'Auditore che ha pronunziato in prima istanza. (d. *Art.* 3.)

25. — — Gli affari e cause civili dell'Ordine di S. Stefano, quanto alle azioni reali interessanti l'Ordine stesso per ragione di commende o beni commendali, sono di competenza privativa del Magistrato Supremo di Firenze; escluso questo ed ogni altro privilegio di Foro, non solamente quanto alle persone insignite dell'abito dell'Ordine stesso, o addette all'Ordine medesimo, ma ancora in rapporto ai beni che sono e fossero nel possesso o nell'utile dominio del predetto Ordine. (*Not.* 20. *Luglio* 1818.)

26. — — Sono di privativa giurisdiziono del Magistrato Supremo di Firenze tutte l'esecuzioni sopra gl'immobili posti nel circondario della Ruota civile di detta Città, ad eccezione di quelle sopra gl'immobili situati nel territorio compreso nella giurisdizione criminale del Commissario di Pistoja, e dei Vicarj di Pescia e di S. Marcello, che appartengono (*oggi*) a quel Tribunale collegiale. (*Regol. proc. civ.* § 801.)

MAGISTRATO CIVILE e **CONSOLARE** di Livorno. *Tribunale collegiale di prima istanza per le cause civili e commerciali, instituito in questa Città con la Legge del* 13. *Ottobre* 1814. V. Trib. e Magistr. civ. Stabilimento — Livorno.

MAGISTRATURE comunit. V. Comunita' ec.

MAGLIANO. (Castello) *Comunità* nella Cam. di Grosseto, classe 2. Circond. e Cancelleria di detta Città, nella giurisdizione civile e crim. del Vicar. di Scanzano che da questo dipende anche il popolo di Montiano (come dal Motup. 21. Ottobre 1837.)

ha l'Uffizio di esazione del Registro e la Conservazione delle Ipoteche in Grosseto: sua popol. 1130.

Popoli.

Magliano — Montiano — Pereta.

Dioc. — Sovana.

MAGONA DEL FERRO. *Quella specie di* Regalia *la quale consiste nella privativa della fabbricazione e vendita del ferro; ed anche l'Amministrazione di questa Regalia.*

1. — S. A. R. volendo a comodo pubblico render libera la rivendita a minuto di tutte le ferrarecce comprese nella privativa della Magona, è venuta nella determinazione di ordinare che dal dì 1. Ottobre 1779. restino generalmente abolite in tutte le Città e Terre del Gran-Ducato le vendite privative di tali ferrarecce, che sono state solito fin qui di accordarsi dalla Magona col pagamento di un'annua tassa a favore di detto Uffizio; qual tassa dovrà intendersi anch'essa totalmente soppressa. (*Not.* 21. *Agosto* 1779. *Art.* 1.)

2. — Pel miglior servizio del pubblico, e per facilitare a tutti indistintamente il mezzo di provvedersi di ogni qualità di ferrarecce fabbricate negli edifizj della Magona, dovrà l'istesso Uffizio, oltre le vendite solite farsi da esso nei posti di fabbricazione, tenere ancora dei magazzini provvisti del detto genere in Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Pistoja, Prato, Arezzo, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Rocca S. Casciano, e Firenzuola, con facoltà all'Amministrator generale di detta Magona di stabilire tali magazzini anche in altri posti, quando lo trovi necessario. (d. *Art.* 2.)

3. — In detti magazzini si dovrà vendere a chiunque vorrà provvedersene tanto per proprio uso, che per rivenderle, tutte le sorte di ferrarecce unicamente all'ingrosso, cioè: il ferro sodo a fasci, secondo i consueti pesi; la chiodagione a corbelli, del peso pure praticato finora; il filo di ferro a bazze, e i vomerali o altra simile qualità di ferro sciolto di una quantità non minore di libbre cento; e tutto ai prezzi stabiliti nella relativa tariffa ed a pronti contanti. (d. *Art.* 3.)

4. — Sarà dato dalla Magona un recapito ai compratori, contenente la qualità e quantità delle ferrarecce loro vendute, perchè possano sempre giustificarne l'acquisto e provenienza, senza potere incorrere in alcuna molestia; dichiarando che la mancanza di tal recapito per sè sola non può servire di fondamento a querelare, nè a procedere per contrabbando in tale materia. (d. *Art.* 4.)

5. — Chiunque avrà comprato nei suddetti magazzini, o nei posti di fabbricazione, avrà la facoltà di poter rivendere le ferrarecce tanto in partita grossa, quanto a minuto, purchè lo faccia in botteghe pubbliche, ed ai prezzi parimente stabiliti nella tariffa per la vendita a minuto. (d. *Art.* 5.)

6. — Qualunque venditore, se aggravasse il pubblico con percipere di più a quello prescritto nella tariffa, incorrerà nella pena di scudi venti, da applicarsi per la metà all'azienda della Magona, e l'altra metà al notificatore; e sarà sottoposto inoltre alle pene imposte dalle Leggi chiunque di tali venditori defraudasse o ingannasse il pubblico nei pesi. (d. *Art.* 6.) (a)

MAJALI. Gabelle d'introd. dei majali in Pistoja.

— Per fissare una più giusta distribuzione ed equilibrio alla gabella dei majali che s'introducono nella Città di Pistoja, con Rescritto del 14. stante, S. M. è venuta nella determinazione di estendere in questa parte l'attual tariffa delle gabelle di quelle porte, e di accordare la facoltà ai proprietarj o conduttori di detti majali di pagare lire due il cento delle libbre indistintamente, di qualunque peso sia il majale vivo o morto, purchè sia intero, e lire tre il cento delle libbre allorchè sia senza interiora; o siivero di pagare a forma della tariffa vegliante la gabella di lire 8. per ciaschedun capo di bestiame porcino: fermo

(a) *Questa Legge, oltre alla relativa Tariffa (che qui non si riporta, perchè ha già subìte e può subire anche in avvenire molte variazioni) conteneva ancora il divieto d' introduzione del ferro forestiero; ma, essendo questo rimasto abolito colla Legge del* 16. *Novembre* 1829., *se ne sono omesse le disposizioni relative.* V. Ferro forestiero.

stante il disposto nella tariffa medesima rapporto alla gabella per le carni predette, fresche, in pezzi, salate, affumate, o in altra maniera condizionate. (*Not.* 19. *Novembre* 1805. *richiamata in vita colla Not.* 20. *Ottobre* 1814.)

MALLEVADORIA. *Contratto consensuale, per cui una o più persone si obbligano in sussidio a sodisfare il debito di un altro.*

MALLEVADORIA nei rapporti del Registro.

1. — Tarif. — Le mallevadorie pei contratti delle scritte di cambio o di mutuo fruttifero, e per le somme e altri oggetti mobiliari, egualmentechè la indennità promessa pei medesimi, pagano la metà del dritto dovuto per l'obbligazione principale: vale a dire, sono sottoposte al dritto proporzionale di soldi 5. per ogni lire 100. (*L.* 30. *Decemb.* 1814. *Tarif.* § 2. *n.* 7.)

2. — Le mallevadorie prestate pei contratti sottoposti al dritto proporzionale, pei quali non è imposto nella tariffa un maggior dritto, pagano una quarta parte del dritto dovuto per la obbligazione principale. (*L.* d. *Tarif. in fin.*)

MALLEVADORIA nei rapp. giud. civili.

1. — Procedura civile. — Litigante forestiero. V. *Regol. Art.* 216. *segg.* — Nunciazione di nuova opera V. *Idem Art.* 533. — Debitore personalm. arrestato V. *Idem Art.*. 963. 988.)

2. — Onorar. proc. — Per la scrittura di accettazione della cauzione è dovuto ai Procuratori descritti nel

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 59.)

3. — Tariffa giud. civ. — Per qualunque obbligazione di mallevadori approvati con decreto in cause di

merito sopra gli Scudi 100.
(1. Ord. L. 4. — —
nei Trib. di (2. . . . « 2. — —
(3. . . . « 1. 6. 8.
merito fino agli Scudi 100.
(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . « 1. — —
(3. . . . « — 13. 4.
(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 30.)

4. — Pei decreti di approvazione del mallevadore dato dai Parrochi ed altri benefiziati, per la conservazione degli stabili formanti la dote delle Parrocchie e benefizj, deve esigersi il dritto fisso (*come sopra*) stabilito dall' Art. 30. della Tariffa del 1814. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 12.)

MALLEVADORIA nei rapp. pen. V. CATTURA — FISCO SPESE.

MALLEVADORIA nei rapp. di pubblica contabilità. V. CONTABILITA' pubblica — CAMARLINGATO comunit.

MALVIVENTI. V. POLIZIA vigilante.

MANCIANO. (Terra) *Potesteria* (a) *e Comunità.*

— La Potest. è nella Giurisd. della Ruota di Grosseto, sottoposta alla superiorità locale del Vicario Regio di Pitigliano, sì pei rapporti di polizia che pei giudizj d'esecuzione immobiliare; ha la giurisd. sulla Comunità di quella Terra, di cui fa parte la Potest. di Capalbio.

— La Comun. è nella Cam. di Grosseto, classe 4. Circond. d'Arcidosso, colla Cancell. in Pitigliano; ha l'Uffizio di esazione del Registro in quest'ultima Terra, e la Conserv. delle Ipot. in Grosseto: sua popol. 2850.

Popoli.

Capalbio — Manciano — Montemerano — Saturnia.

Dioc. — Sovana.

(a) *A forma del Motup.* 21. *Ottobre* 1837. — *in avanti Vicariato.*

MANCIE E REGALI.

— S. A. I. e R. vuole che da tutti i Capi dei Regj e pubblici Dipartimenti, e da quelli dei Tribunali sia rammentato efficacemente ai loro sottoposti, e in specie ai subalterni impiegati o inservienti nei loro Dipartimenti, essere Sovrana intenzione che siano col massimo rigore tenute in osservanza le Leggi, Ordini, e Circolari, le quali proibiscono sotto diverse e gravi pene non solo il richiedere, ma anche l'accettare in qualunque tempo regali o mancie da chiunque abbia o abbia avuto rapporti per sè o per altri coi predetti Dipartimenti o Tribunali; e fermi stanti le pene nelle Leggi e Regolamenti comminate, autorizza i detti Capi di Dipartimento o Tribunale a sospendere dall'esercizio dell'impiego chiunque dei detti impiegati subalterni o inservienti ardisse contravvenirvi, rendendone conto per le ulteriori risoluzioni. È mente pure dell'I. e R. A. S. che sia reso noto ai detti Capi di Dipartimento o Tribunali che a forma della Circolare del 21. Luglio 1777., quest'ordine è esteso anche ai servitori e dipendenti d'impiegati d'ogni Dipartimento politico, civile, militare, ed economico, e che sarà loro dovere di fare in tal proposito le più severe ingiunzioni a questi loro sottoposti. Il decoro di chi ha l'onore di servire l'I. e R. A. S. e lo Stato, e la delicatezza che ha formato sempre il pregio distinto degl'impiegati toscani sono talmente interessati nell'esecuzione di questi ordini, che non può dubitarsi dello zelo con cui i Capi di Dipartimento e Tribunali si affretteranno di procurarne coi più efficaci mezzi l'osservanza, alla quale è stata invitata a cooperare anco la polizia di tutte le Città e Luoghi del Gran-Ducato. (*Circ.* 21. *Decembre* 1818.) V. IMPIEGATI REGJ 12. 13. — GIUSD. provinciali contegno 7.

MANDATO DI PROCURA.

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira i mandati di procura, che non contengono disposizioni soggette a dritto proporzionale. (*L.* 30. *Decemb.* 1814. *Tarif.* § 1. *Art.* 25.)

MANÌA. *Impeto smoderato predominante la ragione con inclinazione a percuotere.* V. DEMENTI.

MANIFATTURE.
— REGOL. DOG. — V. GAB. DOG. INTROD. 27.

MANIFESTI DOG. V. GAB. DOG. Introd. 11. segg. GAB. DOG. Regol. gen. 5. 13. — BOLLO della carta 16.

MANOMORTA. *Qualunque Corpo, Collegio, o Università ecclesiastica o laicale legittimamente erette nel Gran-Ducato; e tutte quelle persone immaginarie, cui per esistere fa d'uopo di essere rappresentate da esecutori o amministratori.*

MANOMORTA ESENTE. *Quella specie di MM. che non è contemplata dalle disposizioni delle Leggi del 1751. e 1769.* (V. AMMORTIZZAZIONE) *o che posteriormente ne venne con sovrani Rescritti esentata.*
— DRITTO CIV. E AMMINIS. — V. ALIENAZIONI pubbliche — ALIENAZIONI ecclesiastiche ec. — LIVELLO DI MM. — COMUNITA' rapp. gener. delle rendite ec.

MANOMORTA NON ESENTE. *Quella specie di MM. che per le Leggi toscane di ammortizzazione rimane incapace di qualunque acquisto senza la grazia Sovrana, come sarebbero i Conventi dei Religiosi, i Benefizj ecclesiastici, e tutti gli altri Corpi morali che non sono stati mai dichiarati esenti dalla sanzione delle dette Leggi.*
— DRITTO CIV. V. AMMORTIZZ. — LIVELLO di MM.

MANUTENZIONI, COSTRUZIONI ec. Contratti di Cottimo. V. COTTIMO.

MANUTENZIONI DI FONDI livellarj o di benefizj. V. LIVELLO di MM. — BENEFIZIO ECCL. conservazione.

MARCELLO (S.) (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicariato di 4. classe è nella giurisd. della Ruota di Firenze; dipende nelle materie di polizia dal Commiss. di Pistoja, di cui il Tribunale collegiale è il competente pei giudizj di esecuzione immobiliare. Ha la giurisd. civile e criminale sulla Comunità di quella Terra, e sopra le Comunità di Piteglio e di Cutigliano: sua popol. 11284.

— La Comunità è nella Camera di Firenze, classe 1. Circondario di Pistoja; vi è una Cancelleria di 3. classe, la quale serve anche alle Comunità di Cutigliano, della Sambuca, e di Piteglio; vi è un Uffizio di esazione del Registro, e la Conserv. delle Ipoteche è in Pistoja; sua popol. 4870.

Popoli.

Bardalone — Cavinana — Lizzano — Mammiano — S. Marcello — Maresca — Ponte Petri — Spignana.

Dioc. — Pistoja.

MARCHIO DEI LAVORI d'oro e di argento.

1. — S. A. I. e R. tenuti a calcolo i resultati dell' esperienza fatta in diversi tempi del sistema di assoluta libertà nella fabbricazione dei lavori d' oro e di argento, sanzionato dalla Legge de' 10. Luglio 1781., e di quello restrittivo e di garanzia, rapporto a tali lavori stabilito col Motup. de' 22. Decembre 1817. avuto riflesso alla poca efficacia dei provvedimenti indotti dal Motup. medesimo per conseguire l' oggetto preso di mira, ove non venissero accompagnati da costanti e generali misure di vigilanza, che, maggiormente inceppando l' esercizio dell' arte, la porrebbero in una condizione affatto opposta al principio di libera concorrenza, che generalmente è qui applicato a tutte le altre manifatture: e partecipando d' altronde della persuasione dell' Augusto suo Avo, *che senza circoscrivere il vario genio del pubblico con pregiudizio notabile dell' industria, e senza compromettere il credito nazionale coll' inutile rigore di farraginosi regolamenti, il miglior mezzo di procurare la debita lealtà e buona fede anche in questo ramo di commercio, sia quello di dare ad altrui richiesta una sicurezza di una*

data bontà nei lavori che ne sono suscettibili mediante il saggio, ed offrendo ogni maggiore facilità per conseguirla, lasciare poi a ciascuno la piena libertà di adottare quei temperamenti, e fare quelle convenzioni che può giudicare più adattate ad assicurare il proprio interesse è venuta nella determinazione di comandare quanto appresso.' (*Motup.* 21. *Luglio* 1832.)

2. — Le disposizioni indotte dalla Legge de' 22. Decembre 1817. ed Ordini successivi rapporto al marchio dei lavori d'oro d'argento, tanto nazionali che esteri, cogli Ordini stessi stabilito, sono intieramente revocate. (d. *Art.* 1.)

3. — Onde preservare peraltro ai compratori e committenti di simili lavori un mezzo di garantire il loro interesse, è mantenuto presso le Dogane di Firenze, Pisa, e Siena respettivamente, un pubblico saggiatore incaricato di riconoscere, e certificare con l'apposizione d'nn marchio, la bontà di quelli fra i lavori suddetti che gli saranno presentati, nel modo e con le regole che appresso. (d. *Art.* 2.)

4. — Il marchio dei lavori d'oro avrà l'impronta di un piccolo giglio, e nei lavori d'argento avrà quella di un leone sedente. Oltre a questa impronta comune, il marchio di ciascun saggiatore sarà distinto colle lettere F. P. S. iniziali del respettivo Dipartimento, onde così ognuno di loro possa essere tenuto a calcolo delle proprie operazioni. (d. *Art.* 3.)

5. — La bontà legale, e suscettibile di marchio, pei lavori d'oro e d'argento, sarà per quelli d'oro a Carati diciotto, e per quelli d'argento a once nove e denari dodici d'argento fino per libbra: sarà però tollerata per semplice facilità di manifattnra una differenza non maggiore di un ottavo di Carato sulla bontà dell'oro, e fino ad un denaro per libbra su quella dell'argento. (d. *Art.* 4.)

6. — I saggi si dovranno fare a *coppella* per tutti quei lavori che ne sono per la mole loro suscettibili: rispetto poi ai lavori, i quali, per essere troppo minuti, non permettono lo stacco di tanta materia quanta è necessaria per tale operazione, i saggi si eseguiranno per mezzo di tocchi al paragone. Lo stacco per

l'oro sarà di grani nove in peso, e non meno di sei: lo stacco per l'argento sarà di grani settantadue, se lo permette il lavoro, e non meno di diciotto. La piccola porzione del metallo residuo, e resultante dal saggio, sarà restituita al proprietario del respettivo lavoro. (d. *Art.* 5.)

7. — L'artefice o proprietario dei lavori portati al marchio, senza distinzione fra i nazionali ed i forestieri, dovrà pagare per ogni saggio a coppella lire due, trattandosi d'oro o dorato, e soldi tredici e denari quattro, trattandosi d'argento, riportandone lo stacco, o cartoccio, o grana, che ha servito al saggio, e che dovrà essergli restituita dal saggiatore. Quanto ai saggi fatti per tocchi al paragone, non sarà esatto altro diritto che quello di soldi uno per ciascun saggio. Il prodotto di tali pagamenti andrà a benefizio della R. Cassa gravata dal mantenimento di simili Uffizj. (d. *Art.* 6.)

8. — Se l'artefice o proprietario non resta soddisfatto della resultanza del saggio, potrà richiedere che si faccia di nuovo, ed il saggiatore dovrà prestarvisi: nel caso che questo secondo saggio porti correzione al primo, non avrà luogo il pagamento di quello, non dovendosi in questo caso esigere che il dritto d'un solo saggio. Ma se il nuovo saggio è conforme al primo, sarà dovuto il dritto di ambedue i saggi, ed il secondo diritto si devolverà a benefizio particolare del saggiatore. (d. *Art.* 7.)

9. — Nascendo contestazione sull'effettiva bontà di un lavoro qualunque d'oro o d'argento esibito al marchio, o sorgendo dubbio sulla bontà di un lavoro già marchiato, sarà proceduto alla relativa verificazione nei modi convenienti per mezzo dei saggiatori della R. Zecca; ed in questo caso sarà pagato pel nuovo saggio dalla parte richiedente, salvo a rivalersi come di ragione, lire due per l'oro o dorato, e soldi tredici e denari quattro per l'argento, al Cassiere della R. Zecca, restando i bottoni che resultano dai saggi a favore dei saggiatori della medesima. (d. *Art.* 8.)

10. — Il saggiatore, apponendo il marchio ai lavori statigli esibiti, e riconosciuti respettivamente delle bontà determinate dall'Art. 4. delle presenti disposizioni, esigerà i dritti di che nell'Art. 6. delle medesime, e rilascerà del percetto una ricevuta

in stampa, staccata da un Registro a matrice, che gli verrà consegnato dall' Amministrazione. (d. *Art.* 9.)

11. — Tutti gli altri capi di lavoro sì nazionale che estero, e che per essere inferiori o superiori alla bontà come sopra stabilita, o per altri impedimenti e motivi, non si potranno o non si vorranno marchiare, potranno però del pari fabbricarsi, o respettivamente introdursi, o spacciarsi liberamente nel Gran-Ducato, di qualunque bontà e lega essi siano, secondo il piacimento e la scelta dei committenti e dei compratori, alla di cui diligenza spetterà di verificarne l' intrinseco valore e bontà, e cautelarsi come meglio crederanno a proposito nelle relative contrattazioni; salvo sempre in caso di frode o sorpresa, il ricorso alle veglianti Leggi generali come sia di ragione. (d. *Art.* 10.)

12. — Presentandosi ai respettivi Uffizii del marchio lavori o articoli qualunque d' oro e d' argento, di bontà superiore o inferiore al titolo legale, e perciò non suscettibili del marchio, dovranno a richiesta degli esibenti essere saggiati, osservando le regole, e percipendo i dritti stabiliti dagli Art. 5. e 6. delle presenti disposizioni: ed il respettivo saggiatore, rilasciando ricevuta del percetto, dovrà in essa indicare la bontà e valore rinvenuto negli oggetti saggiati, notando però espressamente che non sono stati marchiati, talchè l' Uffizio non ne garantisce la identità. (d. *Art.* 11.)

13. — Le matrici dei respettivi marchj saranno conservate presso la Direzione della R. Zecca, a diligenza della quale ne saranno al bisogno rinnovati i punzoni. (d. *Art.* 12.)

14. — Ciascun saggiatore sarà a tutti gli effetti di ragione responsabile tanto dei saggi da esso eseguiti, quanto della custodia e retta applicazione del marchio alla di lui cura affidato, non menochè della regolare percezione dei relativi diritti. (d. *Art.* 13.)

15. — Ogni falsità commessa, 1. mediante la fabbricazione, contraffazione, o alterazione del marchio pubblico: 2. con l'uso che del marchio pubblico falsificato venisse fatto dolosamente: 3. con l' abuso del marchio pubblico, applicato dolosamente ad oggetti che non abbiano la bontà legale determinata: 4. col nascondere ferro, rame, o altra più vile materia nell' interno, o

altra parte qualunque di un lavoro portato al marchio, e spacciato per oro o argento, annunziandone la respettiva bontà legale: 5. coll'innesto del vero marchio, tolto ad altri lavori, e saldato ad un lavoro di qualità inferiore, verrà punita colle pene prescritte dal Codice penale pel falso, oltre al rifacimento dei danni ai termini di ragione. — Inoltre avrà sempre luogo la confisca dei corpi di delitto, ed i lavori che ne formassero il soggetto saranno convertiti in moneta dalla R. Zecca, appartenendone il prodotto per metà all'accusatore palese o segreto, e per l'altra metà a benefizio dell'Amministrazione, che provvede alle spese degli Uffizj di marchio. (d. *Art.* 14.)

16. — I Tribunali ordinarj criminali conosceranno nelle solite forme, e pronunzieranno come di giustizia, sopra i delitti rammentati nell'Art. precedente. (d. *Art.* 15.)

17. — E quanto ai saggiatori, quando sia escluso il dolo nell'erroneità dei saggi da loro eseguiti, o nella illegale applicazione fatta del marchio ad oggetti non aventi la bontà determinata, le relative mancanze saranno punite in via disciplinare ed amministrativa colla sospensione o destituzione dall'impiego, secondo la gravità delle circostanze dei casi, e senza pregiudizio del rifacimento dei danni, cui potessero aver data causa le commesse irregolarità, ai termini di ragione. (d. *Art.* 16.)

18. — Le presenti disposizioni cominceranno ad avere effetto a contare dal primo Ottobre prossimo futuro. Frattanto gli attuali Uffizj di Garanzia continueranno ad apporre il marchio agli oggetti soltanto che saranno loro spontaneamente presentati, nei sistemi e modi stabiliti dal Motuproprio de' 22. Decembre 1817., ed Ordini relativi. (d. *Art.* 17.)

MARCIANA (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 3. Classe è nel Vicariato di Porto Ferrajo; ha la giurisdizione sulla sola Comun. di questa Terra, la quale è nella Camera di Pisa, Clas. 5. Circond. e Cancell. di Portoferrajo, ove ha l'Uffizio di esazione del Registro e la Conservazione delle Ipoteche: sua Popol. 6300.

Popoli.

S. Ilario in Campo — Marciana — Marina di Marciana — S. Pietro in Campo — Poggio.

Dioc. — Massa marittima.

MARCIANO. (Castello) *Comunità* nella Camer. di Arezzo, Clas. 2. Circond. di Cortona, colla Cancell. in Fojano, sotto la giurisdiz. della Potest. di Lucignano, Vicar. del Monte S. Savino; ha l'Uffizio d'esazione del Registro in Lucignano, e la Conserv. delle Ipoteche in Arezzo: sua Popol. 2010.

Popoli.

Badicorte — Cesa — Marciano.

Dioc. — Arezzo.

MARE. V. Sanita' marittima. — Littorale toscano.

S. MARIA a monte. (Terra) *Comunità* nella Camera di Firenze, Clas. 4. Circond. di S. Miniato, colla Cancell. in Castelfranco di sotto, nella giurisd. della Potest. di quest'ultima Terra, Vicar. di Fucecchio, ove ha l'Uffizio di esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipoteche l'ha in Pisa: sua Popol. 3457.

Popoli.

S. Donato — S. Maria in Monte — Pianone.

Dioc. — S. Miniato.

MARINA TOSCANA. Rapporti di neutralità. V. Littorale toscano.

MARINA TOSCANA. Rapp. sanitarj. V. Sanita' marittima.

MARINA MERCANTILE, MARINARI ed Equipaggio (a)

(a) *Si omette la trascrizione delle relative disposizioni, perchè riguardante unicamente la Città e Porto di Livorno, e per le disposizioni relative all'* equipaggio *si osservano gli Articoli* 250. *a* 272. *inclusive del Codice di Commercio Francese.*

MARINARI: DISERZIONE. V. CORALLINE.

S. MARINA. Dogana di frontiera di 3. classe, nel Dipartim. doganale di Firenze.

MARLIANA. (Castello) *Comunità* nella Camera di Firenze, Clas. 1. Circond. di Pistoja, sotto la giurisd. della Potest. minore di Serravalle, Commiss. di Pistoja; ha la Cancell., l'Uffizio di esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipot. in Pistoja: sua Popol. 3523.

Popoli.

Avaglio — Casore — Marliana — Momigno — Montagnana — Serra —

Dioc. — Pistoja.

MARMI.

1. — REGOLAM. DOG. — All'oggetto di favorire ed animare l'industria nazionale in qualunque parte del Gran-Ducato, resta derogato a qnanto dispongono le veglianti tariffe in ordine alla introduzione nel Territorio riunito dei marmi greggi o abbozzati, provenienti dalle cave di Seravezza; di maniera che, ogni qual volta si verificasse mediante un certificato di origine, da ottenersi dal Giusdicente locale, che i marmi siano di fatto delle cave di Seravezza, devono tali marmi godere di una piena esenzione dalla gabella d'introduzione nel Territorio riunito, o siano greggi o abbozzati; fermo stante il disposto della tariffa rapporto ai marmi di estera provenienza. (*Not.* 6. *Ottobre* 1819.)

2. — La gabella d'introduzione nel Territorio riunito di tutti i lavori di marmo delle cave di Seravezza, viene ridotta a soldi dodici e denari sei per ogni cento libbre, e così resta diminnita di cinque ottavi quella imposta dalla vegliante tariffa doganale. I lavori di marmo delle cave predette saranno ammessi al godimento di questo benefizio, dietro l'esibizione del certificato di origine che verrà rilasciato *gratis* dal Vicario R. di Pietrasanta ai proprietarj di detti lavori, i quali dovranno peraltro somministrargli i necessarj riscontri della provenienza dei marmi stessi, dovendo restare fermo il disposto della precitata tariffa rapporto ai marmi

di estera provenienza. Non s'intenderà con ciò fatta alcuna innovazione per la introduzione nelle Città gabellabili dei lavori sopra indicati, e devono a quest'effetto tenersi nel loro pieno vigore i veglianti regolamenti. (*Not.* 14. *Agosto* 1821.)

MARRADI. (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicariato di 5. Clas. è nel Circond. del Trib. di prima istanza di Rocca S. Casciano; nei rapporti di polizia ed in quelli di esecuz. immobil. è nella competenza del Magistrato Supremo di Firenze. Ha la giurisd. civile sulla Comunità di quella Terra, e di Palazzuolo residente nello stesso luogo: Popol. 10,300. (*a forma del Motuproprio de'* 12. *Settembre* 1837.)

— La Comun. è nella Camera di Firenze, Clas. 2. Circond. di Borgo S. Lorenzo; vi è una Cancell. di 4. Clas., la quale serve anche alla Comun. di Palazzuolo: ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Borgo S. Lorenzo, e la Conservaz. delle Ipot. in Modigliana; sua Popol. 6755.

Popoli della Comunità

Abeto — S. Adriano — Albero — Borgo *Marradi* — Bulbana — Campigno — Cardeto — Cesata — Crespino — Galliana — Gamberaldi — Gamogna — Grisigliano — Lutirano — Marradi — Popolano — Sessana — Valle-acerata — Val-nera.

Dioc. — Faenza (*nello Stato pontificio*)

MASCHERE.

1. — Regol. di poliz. — Il serenissimo Gran-Duca di Toscana ec. fa pubblicamente bandire e notificare a qualunque persona di qualsivoglia stato ec., come per le leggi antiche e veglianti, (quali per quanto possa occorrere, benchè non siano mai state abrogate, riduce a memoria e rinnuova respettivamente) resta proibito e di nuovo proibisce tanto in Firenze, quanto in tutto il restante dello Stato ec. andare, o essere in maschera in qualsivoglia tempo, e in qualunque luogo pubblico o semipubblico, ove sia concorso o adunanza di gente, e senza derogare colla specialità alla generalità, nei teatri, accademie, arcadie, ridotti, bische, osterie, e botteghe; dimodochè è proibito come sopra essere in maschera, o avere la faccia in qualunque modo

in tutto o in parte mascherata, siccome usare abito da maschera, o come suol dirsi esser travestito, o con abito mentito. (*L.* 6. *Febbrajo* 1731.)

2. — Non resta però proibito nel tempo di carnevale, eccettuati i giorni di sabato o altri dedicati alla SS. Vergine, secondo le Leggi per questi giorni veglianti, usar la maschera, o l'abito di maschera dalle ore venti però solamente fino alle ore ventiquattro, permettendosi ancora fino all'ora prima della notte l'abito di maschera, purchè si abbia il viso scoperto, e senza maschera. (*Ivi*)

3. — Siccome non restano compresi in questa proibizione i recitanti, attori, e serventi di commedie o rappresentazioni, dentro però ai teatri o luoghi ove si recitassero tali commedie o rappresentazioni, e nei tempi, e per servizio delle suddette recite, e non altrimenti, sotto pena *pecuniaria* ai trasgressori. (*Ivi*)

4. — Ed acciocchè possa ciascuno assicurarsi di non trasgredire quando vi sia qualche permissione o deroga alla legge, come può accadere per giusti motivi particolari, la notizia relativa sarà pubblicata in stampa nelle solite forme. (*Ivi*)

5. — Niuna persona di qualsivoglia grado, qualità, o condizione, ardisca per l'avvenire, con l'occasione di andare in maschera, portare, o far portare ad altri, armi di alcuna sorte, bastoni, o qualsivoglia altra cosa atta ad offendere, sotto la pena che si contiene nella Legge generale delle armi, applicabile tanto per quelli che avessero facoltà del porto d'armi, quanto a quelli che non avessero tal facoltà, ed inoltre dell'arbitrio del Giudice: nelle quali pene caderanno quelli ancora, che senza maschera, ma travestiti, useranno le armi che sopra. (*L.* 15. *Genn.* 1738.)

6. — Parimente per la conservazione della pubblica quiete e pace si proibisce che nessun mascherato, o travestito senza maschera, abbia ardire d'insultare, offendere, o ingiuriare così in fatti che in parole persona alcuna, nè far risse, e promuovere questioni; sotto pena ai trasgressori di esser puniti rigorosamente, non solo con le pene determinate dalle Leggi e consuetudini di questo felicissimo Stato, ma ancora con pena afflittiva di corpo, secondo il retto arbitrio di chi dovrà giudicare: considerate le qualità delle persone, e circostanze dei fatti: con considerazione che in tutti

i suddetti casi si procederà alle riferite pene *etiam ex officio* o per inquisizione, ed in ogni altro miglior modo ec. (*Ivi*) (a)

7. — Resta proibito ad ogni mascherato o travestito fermarsi avanti le chiese, e particolarmente ove siano feste o funzioni sacre, e molto più ove sia esposto il SS. Sacramento, e causarvi strepito o tumulto; sotto pena a chi contravverrà dell'arbitrio rigoroso; e sono incaricati gli Esecutori d'invigilare ec. (*Not.* 30. *Gennajo* 1743.)

8. — S. A. R. volendo rimediare alla dissipazione e mal costume ec., ordina che sia onninamente abolito per sempre l'uso delle maschere di qualunque sorta in qualunque tempo, ed in qualunque Città, Terra, Castello, o altro luogo del Gran-Ducato, fuorchè nelle quattro Città di Firenze, Siena, Pisa, e Livorno. (*L.* 29. *Agosto* 1785. *Art.* 1.) (b)

9. — In dette Città, eccettuata quella di Livorno, per la quale verrà prescritto un regolamento a parte, saranno permesse le maschere unicamente nel carnevale. (d. *Art.* 2.)

MASSA E COZZILE. (Terra e Castello) *Comunità* nella Camera di Firenze Clas. 3. Cicond. di Pescia, sotto la giurisdiz. civile della Potest. di Buggiano, Vicar. di Pescia, con la Cancell. in Buggiano; ha l'Uffizio di esazione del Registro e la Conserv. delle Ipoteche in Pescia: sua Popol. 2345.

(a) *Una Notificazione della Presidenza del Buon Governo del* 31. *Gennajo* 1828. *richiamando questo Bando, proibisce in Firenze nel tempo dei consueti regolati passeggi delle maschere, e corsi delle carrozze, il gettar confetti di qualunque specie, colla multa di lire* 100. *pei trasgressori, estendendola fino alle lire* 200. *pei recidivi: applicabile detta multa per metà al querelante segreto o palese, e per l'altra metà all' Arcispedale di S. Maria Nuova; sottoponendoli altresì ad una coercizione o misura di polizia da decretarsi dall'autorità competente secondo le circostanze delle persone e dei casi, e senza bisogno della sorpresa.*

(b) *Sebbene non sia stato mai derogato espressamente alla Legge del* 29. *Marzo* 1785. *qui trascritta, pure ciò che ha rapporto alle maschere viene oggi determinato da una Notificazione che si pubblica anno per anno dalla Presidenza del Buon Governo, e con la quale si prescrivono i luoghi, i giorni, e le ore, in cui si permettono le maschere nel corso del carnevale dell'anno stesso.*

Popoli.

Cozzile — Massa — Traversagna.

Dioc. — Pescia.

MASSA MARITTIMA. (Città) *Vicariato e Comunità.* — Il Vicar. è nella giurisd. della Ruota di Grosseto, dipende da quel Commissariato nei rapporti di polizia, egualmente che per i giudizj di esecuz. immobil. Ha la giurisd. civile sopra i soli Popoli di S. Piero in Massa, e di S. Cerbone, che sono nella Comunità di Massa, essendo gli altri Popoli di questa Comune sotto altre giurisd. come appresso. Ha la giurisd. criminale anche sopra le Potest. di Monterotondo (a), e di Prata: Popol. 7400.

— La Comun. è nella Camera di Grosseto, Clas. 2. Circond. di Grosseto; vi è una Cancell. di 4. Clas., la quale serve anche alle Comun. di Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, e Buriano. Questa Comnn. ha una Popol. di 6300. sparsa nei seguenti Pop. sotto le sue giurisdizioni civili, cioè:

Popoli.	*Giurisdizione*	*Diocesi.*
S. Piero in *Massa*	Massa marittima	Massa marittima
S. Cerbone	id.	Id.
Monterotondo	id.	Volterra
Frassine	id.	Massa marittima
Tatti	Prata	Grosseto
Prata	id.	Volterra

MASSA DI **RISPETTO.** V. COMUNITA' Entrate, e spese 25. segg. 31. 41.

MASSE DI **SIENA.** TERZO DI CITTA'. (Villaggi) *Comunità* nella Camera di Siena, Clas. 1. Circond. di detta Città, ove ha la Cancell., l'Uffizio di esazione del Registro, e la Conservazione delle Ipoteche. È sotto la giurisd. civ. e crim. del Tribunale di Siena: sua Popol. 3801.

(a) *Questa Potesteria vien soppressa come dal Motuproprio* 21. *Ottobre* 1837. *e riunita immediatamente a quel Vicariato.*

Popoli.

Casciano — S. Dalmazio — Ginestreto — Marciano — Montecchio — Monsindoli — Munistero — S. Petronilla — Terrenzano — Tressa — Tufi — Uopini — Volte.

Dioc. — Siena.

MASSE di SIENA. Terzo di S. Martino. (Villaggi) *Comunità* nella Camera di Siena Clas. 1. Circond. e Cancell. di detta Città, sotto la giurisd. civ. e crim. dei Tribun. della medesima, ad eccezione del Popolo di Collanza, che resta nella giurisd. civ. della Potester. di Asciano; ha l'Uffizio di esaz. del Registro e la Conserv. delle Ipot. parimente in quella Città: sua Popol. 4920.

Popoli.

Cellole — Collanza — Colle-malamerenda — Cuna — S. Eugenia — Isola di val d'Arbia — Maggiano — Montcliscai — Osservanza — Paterno — S. Regina — Tolfe — Tressa di val d'Arbia — Valli — Val di Pugna — Vignano.

Dioc. — Siena.

MASSICCIATE. V. Strade regie.

MATERIALI. (Scarichi di) V. Suolo pubblico polizia.

MATERNITÀ. Ospizio di Maternità.

1. — S. A. R. con Motuproprio de' 21. Dicembre 1815. ha stabilito nello Spedale degl'Innocenti di Firenze un'Ospizio di Maternità, in cui dovranno riunirsi 12. allieve, all'effetto d'istruirsi nell'Ostetricia sotto la direzione di un Professore a quest'oggetto destinato. Queste allieve dovranno essere scelte e nominate dalle respettive Comunità, e goderanno detto posto d'istruzione pel corso di due anni, passati i quali altre 12. Comunità nomineranno 12. nuove alunne, e così di due in due anni si procederà per turno a tal nomina fra tutte le Comunità dello Stato, preferendo sempre gradatamente le più facoltose, e secondo il sistema che verrà determinato dai Provveditori di Soprintendenza comunit. (*Circ. 4. Gennajo* 1816.)

2. — Potranno essere eccettnate le Comunità di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, nelle quali non mancano abili Professori di Ostetricia; ma se loro piace, potranno ancor esse destinare una praticante nell'Ospizio della Maternità, alle stesse condizioni delle altre. (*Ivi*)

3. — A carico delle Comunità, che avranno il turno della nomina, sarà il mantenimento delle stesse praticanti, e perciò ciascheduna delle Comunità medesime dovrà corrispondere allo Spedale degl'Innocenti per la respettiva allieva l'annua somma di lire 600., ogni trimestre la rata. (*Ivi*)

4. — Le allieve da inviarsi all'Ospizio sopraindicato dovranno essere dotate di una conosciuta moralità, istruite assolutamente nel leggere, e se è possibile anco nello scrivere, di una età non minore di anni 20., nè maggiore di anni 35.; dovranno essere corredate di un vestiario decente, ma senza lusso; rendesi inoltre indispensabile che siano in grado di provvedersi degli oggetti spettanti al vestiario predetto per tutto il tempo che si tratterranno nello Spedale; giacchè non verrà loro somministrato dal medesimo che il vitto, la biancheria da tavola e da letto, il lume, ed il fuoco, oltre l'istruzione, per mezzo della quale vanno ad essere iniziate in una carriera da assicurare alle medesime la sussistenza. (*Ivi*)

5. — In conseguenza delle sopra espresse Sovrane determinazioni, le Comunità che verranno dalle Camere richiamate a procedere immediatamente alla nomina di una alunna pel precitato Ospizio, dovranno per mezzo di pubblici editti richiamare quelle femmine che volessero istruirsi nella Ostetricia a presentare le loro domande al Magistrato, il quale, avendo in mira specialmente le loro qualità morali, ed una certa intelligenza, preferirà quella che gli sembrerà più atta a corrispondere alle vedute benefiche del R. Governo. (*Ivi*)

6. — I Cancellieri delle Comunità suddette, alle quali sarà stato ingiunto di nominare la praticante pel primo biennio, rimetteranno con sollecitndine alla Camera medesima i partiti Magistrali relativi all'oggetto del quale si tratta, e verrà loro in seguito indicata l'epoca precisa per dirigere a Firenze l'alunna

scelta, che dovranno allora accompagnare al Commissario degli Innocenti con una Credenziale, nella quale sia notato il nome, cognome, età, e condizione della nominata, con tutte le altre avvertenze che crederanno opportune. (*Ivi*)

7. — Sono eretti nell'Ospizio di Maternità stabilito in Firenze col Motuproprio dei 21. Novembre 1815. quattro letti destinati per le miserabili partorienti, ed il loro mantenimento è prelevato sul risparmio prodotto dalla diminuita permanenza delle allieve nel Luogo pio, ridotta da due anni a 18. mesi. In conseguenza di che è ordinato, che ferma stante la già stabilita prestazione di lire 1200., che dovrebbe corrispondere per turno ciascuna Comunità per le respettive allieve nel termine di due anni, debba quella corrispondersi nel corso di mesi 18.; e così le Comunità, senza aumento di spesa devono risentire il vantaggio di riavere le allieve più presto, e meglio istruite. (*Circ.* 27. *Agosto* 1816., *e II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 86.)

8. — Le Comunità sono autorizzate a stanziare ognuna a suo tempo a favore delle alunne, che saranno dalle Comunità medesime respettivamente inviate allo Stabilimento di Maternità, una somma di lire 35. a titolo di sovvenzione per la spesa di un decente abito, onde presentarsi al pubblico esame, che esse sostengono prima di conseguire la matricola di Levatrice, e per provvedere ancora alla spesa del viaggio per ritornare alla loro patria dopo ottenuta la matricola. (*Circ.* 28. *Marzo* 1818. *e II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 86.)

MATITA NERA E ROSSA. *Sorta di pietra i di cui pezzi ridotti in punte servono per disegnare.*

— DAZIO DOG. — La matita nera e rossa di Toscana è esente da ogni gabella d'introduzione nel Territorio riunito e nelle Città gabellabili, e da ogni dazio di estrazione, purchè sia accompagnata da un certificato del Giusdic. locale dichiarante l'origine, peso, e qualità. (*Not.* 10. *Luglio* 1792.)

MATRICOLA. (Tassa di) *Quella tassa che pagavasi dagli artefici per potere esercitare la loro arte: ed anco il*

libro in cui si registravano coloro che si sottomettevano alla tassa. (a)

MATRIMONIO E SPONSALI. V. SPONSALI E MATRIMONIO.

MATRIMONIO TUMULTUARIO, O PER SORPRESA. — POLIZ. PEN. — V. POTESTA' ECONOMICA 34. (b)

MEDICI, E CHIRURGRI, ONORARIO.

— S. A. R. con Rescritto de' 20. Agosto 1767. si è degnata ordinare che in avvenire tutti i Professori Medici e Chirurghi matricolati, che vorranno essere sodisfatti delle mercedi ad essi dovute per le visite e cure fatte ai malati, dovranno questi nel termine di tre anni produrre negli Atti dei Tribunali competenti le notule da essi giurate delle visite fatte ai malati che avranno curati; qual triennio dovrà incominciare a decorrere dal giorno delle visite fatte, dentro il qual tempo tali notule giurate faranno una piena prova per renderle esecutive al pagamento contro chi di ragione vi sarà tenuto, e spirato detto termine, si dovranno reputare di nessun valore, ed inefficaci; ma i detti Professori matricolati saranno obbligati a giustificare i pretesi crediti delle cure fatte ai malati con prove legali e concludenti, non ostante qualunque consuetudine, ordine, e stile di giudicare in contrario. (*Not. dei Consoli dell' Art. ec. de'* 20. *Ottobre* 1767.)

(a) *Gli antichi* Statuti delle Arti *obbligavano chiunque volesse esercitare certe professioni o mestieri a riportarne prima la Matricola dalla respettiva* Arte, *pagando quella tassa che vi era prefissa. Il Bando de'* 20. *Decembre* 1586, *ripubblicato nel* 1740., *specialmente prescriveva le tasse da pagarsi dai Medici, Cerusici, Speziali ec.; ma oggi tutte queste tasse sono abolite, e solo resta in vigore la proibizione di esercitare alcune arti o professioni, come quelle di Speziale, Medico, ec. a chi non abbia già ottenuta la relativa Matricola.*

(b) *I matrimonj fatti per* sorpresa, *quelli cioè, nei quali i parrochi, senza un avviso precedente, sono obbligati a ricevere il consenso degli sposi che si sono presentati loro all' improvviso con i testimonj, quantunque siano validi, sono però puniti dalla potestà superiore economica tanto nei coniugi, che nei testimonj.*

MEDICI E CHIRURGHI FISCALI.

1. — AMMINIST. FISC. — Se nel Circond. della giurisdizione criminale dei Tribunali provinciali accadesse qualche ferimento, omicidio, ec., i Giusdicenti dovranno aver cura che per le necessarie visite ed operazioni vengano sempre chiamati il Medico ed il Chirurgo di Condotta, se esistono; e nel caso in cui essi siano tenuti ad agire officialmente, dovranno ricusare di firmare qualunque nota di mercedi, che questi loro presentassero. (*L.* 12. *Agosto* 1814. *Art.* 5.)

2. — S. A. I. e R. con suo Rescritto de' 27. del passato Novembre si è degnata di fissare i Ruoli per i Medici e Chirurghi fiscali delle Città di *Firenze*, *Siena*, *Pisa*, *Arezzo*, e *Pistoja*, le loro provvisioni, e quant' altro li riguarda. La prefata A. S. I. e R. ha confermate le disposizioni dell'Art. 52. e segg. del Regolamento generale sulle Carceri del Gran-Ducato de' 9. Gennajo dell'anno cadente, ed ha espressamente dichiarato, che il servizio che vien portato a carico dei sopraddetti Professori fiscali, come di tutti i Medici e Chirurghi condotti dalle Provincie, che assistono le carceri delle respettive Comunità in cui sono stabiliti, ai termini del Regolamento istesso, consiste specialmente; 1. nella cura dei carcerati infermi, fintantochè restano nelle prigioni, o nella infermeria delle medesime (ove sia stabilita) o in altro equivalente luogo, eccettuati gli Spedali, nei quali, appena pervengono i carcerati, subentra l'ufizio di Medici e Chirurghi addetti ai medesimi; e s' intenderà compresa in questo Articolo qualunque visita, che per ordine del Giusdicente o dei Buonomini fossero richiamati a fare nell' interno delle carceri per riconoscerne la salubrità, e come migliorarne la condizione; 2. Nelle visite dei Giovani coattivamente sottoposti alla disciplina militare in tutti i casi; 3. nelle visite e respettive verificazioni dello stato di salute di quei detenuti, che dovendo essere trasportati ad altre carceri o al loro destino, sul fondamento di trovarsi inabili del tutto ad eseguire la gita a piedi, fanno istanza, o di rimanere, o per una cavalcatura, vettura, o per qualunque altra spesa portata dai Regolamenti a carico del R. Fisco solamente nei casi di vera e rigorosa necessità. Questo istesso inca-

rico lo avranno anche per i detenuti di semplice transito, e per i quali occorressero le istesse istanze; ed avvertiranno tanto nei casi di questo, che del 2. Articolo di portare nei certificati, (che rilasceranno *gratis*, e che dovranno inserirsi a forma degli Ordini negli Atti delle Cause) l'accuratezza e scrupolo maggiore, per non aggravare di spese indebite nè il Fisco, nè le parti. (*Circ.* 12. *Dicembre* 1815.)*

3. — Peraltro i Medici e Chirurghi fiscali delle nominate Città, come i Professori condotti nelle altre parti del Granducato, avranno la incombenza privativa di tutte le visite, accessi, perizie ec. riguardanti l'amministrazione della Giustizia criminale, la Polizia ed il Buon Governo, allorchè queste operazioni avranno luogo d'ufizio, e per interesse del Fisco; e ne potranno percipere gli emolumenti corrispettivi, a norma delle veglianti tariffe, ancorchè simili operazioni vengano da essi eseguite o nel paese ove risiede il Tribunale o dentro il miglio; onde non avrà altrimenti luogo a questo proposito la limitazione fatta nella seconda parte dell'Art. 4. della Circolare degli 8. Marzo 1815. (*Ivi*)

4. — Nientedimeno, potendo in qualche raro caso accadere, che prendendosi il Professore sul posto, il Fisco vi abbia un notabile interesse, o che degli speciali riflessi di prudenza persuadano il Giusdicente o Direttore degli Atti a deputarne un altro, potranno farlo, purchè ritengano di non valersi di questa facoltà, che allorquando la credano rigorosamente opportuna, e ne diano quindi immediato conto i Giusdicenti, o all'Auditore di turno nei Processi ordinari, o alla Presidenza del Buon Governo negli affari economici. (*Ivi*)

5. — All'effetto che dopo queste Sovrane dichiarazioni, contenute nel detto Rescritto de' 27. Novembre, non abbia più luogo alcuna equivoca intelligenza, potrebbe essere opportuno che i Cancellieri comunitativi indicassero espressamente tra gli oneri delle respettive condotte anche la parte che riguarda il servizio necessario delle carceri, e dei carcerati come sopra. (*Ivi*)

6. — La cura dei Carcerati s'intende estesa a tutte le pubbliche prigioni del paese nel quale risiedono detti Professori, e alle quali sono addetti, o come salariati dal Fisco, o in forza di

condotta comunitativa qualunque sia o possa essere la divisione, denominazione, e ubicazione delle dette carceri. (*Ivi*)

7. — Trattandosi di verificazione dipendente da un giudizio civile o criminale, e riguardante un demente, appartiene ai Tribunali avanti i quali pende la causa il destinare i periti che devono verificare lo stato del detto demente; ma questa perizia dovrà farsi sempre in presenza, e con intervento del Medico curante. (*Circ.* 25. *Gennajo* 1827. *Art.* 2.)

8. — Ferma stante la privativa competente ai Medici e Chirurghi fiscali nelle perizie che si commettono dai Tribunali criminali, qualora occorra per interesse di una procedura criminale di fare eseguire la visita d'un malato depositato in uno Spedale, i Tribunali dovranno commetterla ai detti periti; ma dovrà essere permesso al respettivo Medico o Chirurgo curante di intervenirvi, egualmente che al Soprintendente alle Infermerie, se alcuno ve ne sia nello Spedale ove il malato si trova. (d. *Art.* 3.)

9. — La stessa assistenza ed intervento dei Medici o Chirurghi curanti dovrà aver luogo in occasione di sanzionare per interesse del Fisco i cadaveri dei malati morti negli Spedali medesimi. (d. *Art.* 4.)

10. — Nelle sezioni che per la stabilita consuetudine si fanno nello Spedale di S. Maria nuova, o che si facessero in altri Spedali, dei cadaveri provenienti dalla Città, e non morti negli Spedali, dovrà essere pure permesso ai Soprintendenti alle infermerie d'intervenire a dette sezioni. (d. *Art.* 5.)

11. — I periti fiscali dovranno far procedere alle loro operazioni l'invito dei detti Soprintendenti alle Infermerie, e dei Medici o Chirurghi curanti, in tutti i casi contemplati negli Art. 2. 3. 4. e 5., affinchè possano, volendo, intervenire alle dette sezioni; bene inteso che la loro assistenza in tutti i sopraddetti casi debba essere gratuita, e senza alcuno aggravio per la cassa fiscale, nè per quella degli Spedali respettivi. (d. *Art.* 6.)

MEDICI E CHIRURGHI COMUNITAT. V. COMUNITA': Stipendiati.

MELAZZO. (Siroppo di) *Decozione di zucchero non raffinato.*
— Regol. dog. — La gabella d'introduzione del siroppo di melazzo è ridotta dalle lire 6. 5. — alle lire 2. il cento delle libbre, compreso il quarto imposto dalla Notificazione de' 4. Ottobre 1816. (*Not.* 6. *Aprile* 1833.)

MEMORIALI. V. Grazia Sovrana.

MEMORIE di fatto, e di dritto. *Disteso di ragioni fatto dai procuratori in difesa della causa.*

1. — Proc. civ. — *Regol. Art.* 461.

2. — Onor. Procur. — Per le memorie in iscritto tanto per informazioni, ancorchè dottrinate, quanto per risposte ai dubbj, per ogni carta di due facce di 18. versi per faccia, e lettere 26. per verso, fino a 20. carte, è dovuto ai Procuratori descritti nel

1. Ruolo L.	2.	—	—)	
2. . . . . . «	1.	6.	8.)	per Carta.
3. . . . . . «	1.	—	—)	
4. . . . . . «	—	13.	4.)	

E pel di più:

1. Ruolo L.	1.	—	—)	
2. . . . . . «	—	13.	4.)	per Carta.
3. . . . . . «	—	10.	—)	
4. . . . . . «	—	6.	8.)	

(*Tarif.* 1814. *Art.* 103.)

MEMORIE di Antichita'. V. Monumenti ec.

MENDICANTI FORESTIERI. V. Poliz. vigilante.

MENDICANTI religiosi. Rapp. delle leggi del Catasto.
— I fabbricati dei Conventi o altri Instituti attenenti a Religioni di quella classe di Mendicanti, i cui individui vivono esclusivamente colla questua, non devono essere addaziati, e non devono perciò figurare nella stima catastale della Comunità respet-

tiva. I terreni compresi dentro il circondario della Clausura dei Conventi o Instituti suddetti devono come tutti gli altri essere addaziati e resi paganti secondo gli ordini in vigore. È peraltro rilasciato alle facoltà dei respettivi Magistrati comunit. di accordare ai Conventi o Instituti precitati il defalco e sgravio di quella quota di dazio che poserebbe sopra i terreni compresi nel circondario di Clausura, in vista del servizio che quelle Corporazioni prestano alla popolazione. (*Circ.* 12. *Aprile* 1832.)

MERCANTE o Mercatante. *Colui che esercita il traffico di una o più merci, a fine di trarne guadagno.* V. Commerciante.

MERCATALE. (Villaggio) Potesteria di 3. classe nel Vicar. di Prato, la cui giurisd. comprende la sola Comunità di Vernio. (V. Vernio.)

MERCATI pubblici. *Pubbliche riunioni o concorsi stabiliti con autorità governativa per la contrattazione del bestiame, grascie ec.*

1. — Senza la preventiva grazia sovrana non è permesso il permutare i giorni dei respettivi mercati o fiere, fuorichè nei casi ai quali è provveduto nel Motuproprio de' 17. Aprile 1782. (V. Fiere 1.) (*Circ.* 10. *Aprile* 1790.)

2. — Se alcuna Comunità mancasse di mercato, sarà in facoltà del Magistrato rappresentante di stabilirlo in quel luogo del suo territorio, che reputerà più adattato al comodo delle contrattazioni. (*Circ.* 15. *Giugno* 1790.) V. Grascia — Grascieri.

MERCURIALI. *Sono così denominati i registri dei diversi prezzi ai quali vengono venduti i cereali e le grascie nei pubblici mercati di ciascuna Comunità.* (Circ. 8. Marzo 1818.)

MERETRICI. *Meretrici* (così una Legge del 1713.) *s' intendono tutte quelle donne, o siano di questi o di stati alieni,*

che prostituiscono i loro corpi con prezzo, benchè non siano descritte all'uffizio della polizia (a).

MESSE e SUFFRAGJ.
— Dritto civ. — V. Ammortizzazione 117.

MESSI e CAVALLARI. *Persone incaricate di eseguire nella giurisdizione dei Tribunali cui sono addette alcune ingerenze che la procedura civile e criminale richiede per la compilazione degli atti, contradistinte oggi col titolo di Cursori.*

1. — Organizzazione e ispezioni. — A ciascuno dei Tribunali criminali sono destinati due Messi. (*L.* 8. *Febbr.* 1775.)

2. — — Niuno può esercitare l'uffizio di Messo, o Cavallaro, se non ha l'età di 25. anni compiti, il requisito di saper leggere e scrivere, e se ha avuti pregiudizi colla giustizia. (*Ivi*)

3. — — Per la elezione dei Messi si dà luogo alle suppliche dei concorrenti, ed appartiene all'Auditor fiscale (*Oggi al Presidente del Buon Governo*) il proporre quei soggetti, che, prese le opportune informazioni, saranno creduti più idonei e capaci, per attenderne la Sovrana approvazione; e così non hanno dipendenza dai Caporali delle respettive squadre. (*Ivi*)

4. — — Ha l'Auditor fiscale la facoltà di mutare i Messi e Cavallari da un luogo all'altro con Sovrana approvazione; e questa muta può farsi dentro un discreto tempo di servizio per non perpetuare i Messi nello stesso territorio, e per lasciare dall'altra parte ch'essi prendano l'opportuna pratica del medesimo. (*Ivi*)

5. — — A quelli che sono nuovamente eletti per Messi, o Cavallari, deve essere spedito il decreto o patente nelle solite forme. (*Ivi*)

6. — — Non possono esercitare l'uffizio nel medesimo Tribunale, padre e figlio, fratello e fratello, zio e nipote, tanto di padre che di madre, nè cugino, nè suocero, nè genero. (*Ivi*)

(a) *Quanto riguarda la tolleranza di simili femmine dipende oggi dalle particolari istruzioni della Presidenza del Buon Governo.*

7. — — Non potranno i Messi tenere ajuti, che non siano approvati dall'Auditor fiscale; e qualora siano approvati, dovranno essere pagati dai loro principali a loro rischio e pericolo. (*Ivi*)

8. — — Dovranno contentarsi delle paghe, emolumenti fissi, ed incerti regolati dalle tariffe veglianti, e non potranno far questua nelle loro gite, per verun pretesto, sotto le pene già comminate dalle Leggi. (*Ivi*)

9. — — Saranno obbligati a risedere nelle Città e Terre dove risiede il Vicario; proibita per l'avvenire qualunque tolleranza di abitare lontano dal Tribunale al servizio del quale dovranno esser pronti sempre personalmente. (*Ivi*)

10. — — Il Vicario dovrà fare tra i due Messi la divisione delle gite di tutte le incumbenze che sogliono essere addossate ai medesimi, in modo che la fatica sia appresso a poco distribuita egualmente; ma tali gite potranno sempre dal Giusdicente mutarsi con mandare un Messo nella gita dell'altro, potendo ancora in caso d'impedimento ajutarsi tra loro, e supplire alle funzioni dell'altro. (*Ivi*)

11. — — Qualora occorra di fare qualche arresto o altra esecuzione, ove abbisogni la loro opera ed assistenza, saranno obbligati di prestare man forte alla squadra del Tribunale con preventivo avviso del Vicario. (*Ivi*) (a)

12. — — Dovranno ancora esercitare l'uffizio di Soprastante, e quando uno di essi sarà incaricato di portare le citazioni o precetti, dovrà rimanere l'altro al servizio del Tribunale, e all'assistenza e custodia dei carcerati. (*Ivi*)

13. — — Il Vicario avrà la facoltà di sospendere dall'uffizio i suoi Messi anco nel tempo del loro servizio, sempre però che lo creda di giustizia; facendo relazione all'Auditor fiscale dei motivi della loro sospensione; e potrà il Vicario prendere un Messo interino, perchè il servizio del Tribunale non resti interrotto. (*Ivi*)

(a) *I Messi, ogni qualvolta venissero richiesti dagli Esecutori pubblici, sono obbligati di accompagnarsi con essi per additar loro le abitazioni dei debitori, dei malfattori, e di qualunque altra persona cui dovesse farsi alcuna esecuzione, ad effetto principalmente che gli Esecutori stessi siano riconosciuti per tali.* (Circ. 9. Marzo 1769.)

14. — — L'Auditore fiscale approverà la sospensione in vista dei motivi addotti dal Vicario, per quel tempo che crederà proporzionato alle mancanze, e quando crederà che la mancanza sia tale che meriti una remozione, o licenza del Messo, ne farà la partecipazione a S. A. R. perchè possa prendere quella risoluzione che crederà più conveniente. (*Ivi*)

15. — — Non potranno i Messi, sotto pena della nullità, della perdita dell' uffizio, e della reintegrazione delle spese alle parti, fare veruna esecuzione nè verun atto senza mandato del Vicario, o suoi Notarj, nè eseguire veruna commissione che ricevessero da alcun Tribunale, o Magistrato, o da persona pubblica o privata, eccettuato però sempre l' Auditor fiscale, dovendo tutte le commissioni passare per via di lettere sussidiarie per il canale del Vicario, dal quale, e non da altri riceveranno gli Ordini. (*Ivi*)

16. — — I Messi potranno essere convenuti ed esecutati avanti i Tribunali competenti, come qualunque altra persona non privilegiata, nelle cause che possono avere in proprio. (*Ivi*)

17. — — Le proposizioni e la nomina dei Messi e Cavallari, come pure le mute dei medesimi, saranno fatte in avvenire dal solo Auditore fiscale (*Oggi presidente del Buon Governo*); e quanto alla loro conferma, dovrà questa dipendere dal medesimo. (*L. 7. Agosto 1779.*)

18. — Tarif. delle mercedi. — Ai Cavallari e Messi nelle cause criminali sono dovuti i seguenti emolumenti.

Per assistenza da prestarsi al Notaro, o altro Ministro del Tribunale, nelle gite, visite, e accessi che occorreranno, o questi si facciano *ex officio*, o ad istanza della parte: se saranno nel luogo della residenza del Vicario per ogni giorno lire 1. 15.

E fuori del luogo della residenza, per ciascun giorno lire 3. 10.

Da pagarsi in quelli fatti *ex officio* dal reo, o rei, quando però questi restino specialmente inquisiti, e non altrimenti, nè in altro modo; e negli altri dalla parte medesima che ne avrà fatta istanza, subito dopo seguita la visita, o altro atto fatto ad istanza della parte.

Per approvazione di mallevadore sol. 13. 4.

Per ogni certificazione di levata di offese, compresa la citazione a far pace o tregua, in qualunque luogo della giurisdizione criminale sol. 8.

Per ogni citazione a rispondere all' inquisizione in qualunque luogo della giurisdizione, o sia in persona o in bando sol. 8.

Per ciascuna notificazione di scrittura presentata a difesa in qualunque luogo della Giurisdizione, e citazione di testimonj indotti a difesa; esclusi però sempre i testimonj fiscali, che si dovranno citare senz' alcuna spesa sol. 8.

Per notificazione della sentenza in qualunque luogo della Giurisdizione sol. 8. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

19. — Rapp. di proc. civ. — V. Cursori ec.

MEZZANI PUBBLICI. V. Sensali pubblici.

MIGLIA o segni miliari. V. Termini miliari ec.

MIGLIORAMENTI nei beni livellarj. V. Livello di MM. *in Sommario.*

MILITARI. Rapp. di poliz. e discipl. in genere.

1. — I vivandieri, osti, o padroni di altri luoghi, ove intervengono Sotto-uffiziali e soldati per mangiare o bere, qualora si accorgessero che qualcheduno fra questi ha dei denari oltre le proprie finanze, che possano indurre il sospetto di furto, dovranno sollecitamente renderne informati gli Ajutanti. Egualmente si condurranno qualora fossero loro presentati degli effetti di qualunque siasi natura, per impegnarsi o vendersi, i quali porgessero pure indizio di furto, affinchè il sospetto venga dilucidato, e frattanto arrestata la persona supposta delinquente. (*Regol. milit.* 30. *Novembre* 1817. *Art.* 421.)

2. — S. A. I. e R. volendo che sia usata la dovuta subordinazione e rispetto ai Militari in fazione, e in esercizio delle loro funzioni, ha ordinato che ai loro rapporti, qualora siano verificati e confermati dai Capi o Uffiziali in comando nel luogo di servi-

zio, debba prestarsi attenzione e fede, a preferenza delle scuse e deposti dei paesani; e che ad escludere i rapporti medesimi non debba valutarsi la semplice negativa del paesano, o l'asserto dei testimoni qualunque da lui nominati, ma che la Polizia debba procedere alla verificazione del fatto anco per altri mezzi, e fare esaminare, o esaminare, occorrendole, altri Militari che erano in servizio, e i testimoni dedotti dai Militari stessi. (*Circ. della Presidenza del Buon Governo de' 7. Marzo 1820.*)

3. — Simili affari nei quali si tratta d'inobbedienza, insubordinazione, o insulto ai Militari in fazione, dovranno risolversi privativamente dai Ministri superiori di Polizia, nei luoghi ove questi esistono, cioè dal Presidente del Buon Governo in Firenze, dai Governatori civili e militari, col voto degli Auditori del Governo, o Auditor Vicario, in Siena, Livorno, Pisa, e Portoferrajo, e dai Commissari RR. nei luoghi di residenza dei Commissariati. (*Ivi*)

4. — I sopraddetti Ministri nella risoluzione di tali affari, oltre le intrinseche ragioni di giustizia che si verificheranno in ciascun caso, dovranno ancora penetrarsi del riflesso dell'interesse politico che vi è a mantenere la più rigorosa subordinazione e rispetto al militare in fazione. (*Ivi*)

5. — S. A. I. e R. con suo Dispaccio de' 16. Giugno caduto ha primieramente ordinato richiamarsi a rigorosa osservanza la Legge de' 7. Luglio 1778., confermata e rinnovata per mezzo di Notificazione dell'I. e R. Consulta de' 30. Agosto 1815., con cui si dichiarano nulle ed invalide tutte le promesse di matrimonio, fatte, e che si faranno dai Militari, senza preventivo sovrano assenso. (*Not. 4. Luglio 1826. in princ.*)

6. — E quindi, volendo che sia represso l'abuso di simili promesse, le quali divengono non di rado mezzo ingannevole di seduzione, ha ordinato altresì che sieno poste in vigore ed osservate le seguenti disposizioni. (*Ivi*)

7. — Nel caso che per parte di alcuno di quelli, cui, a forma dell'Art. 3. della Legge criminale del 1786. ne compete l'azione, sia portata doglianza contro un Militare per ragione di qualunque promessa di matrimonio, non preceduta da sovrano assenso, l'Auditor militare dovrà procedere economicamente agli

atti di verificazione, sentito l'imputato, non meno che le parti querelanti, ed i testimonj che respettivamente s'inducessero. (d. *Art.* 1.)

8. — L'istesso Auditore, d'appresso le resultanze degli atti da compilarsi, come sopra, in via economica, dichiarerà se rimanga provata, ovvero esclusa, la sussistenza della promessa, colle circostanze aggravanti da cui fosse accompagnata. (d. *Art.* 2.)

9. — Qualora per dichiarazione del medesimo Auditor militare sia provato e costi del fatto, si deverrà all'applicazione delle seguenti punizioni contro il Militare che se ne sia reso colpevole. (d. *Art.* 3.)

10. — Se si trattera di promesse semplici, emesse per causa di matrimonio da un Uffiziale, sarà punito con un mese di arresto al Profosso, e per tre anni consecutivi sarà lasciato addietro negli avanzamenti: dal che ne segue che pel detto termine di anni tre contando dal giorno in cui si sarebbe luogo a valutargli la sua anzianità, ed in conseguenza ad effettuarsi il suo avanzamento, perda quell'anzianità, che poteva formar titolo alla di lui promozione. Nel caso di esser recidivo in dette promesse semplici, verrà raddoppiata la pena dell'arresto al Profosso, e l'Uffiziale sarà lasciato indietro negli avanzamenti, perdendo così la sua anzianità pel corso di sei anni consecutivi. (d. *Art.* 4.)

11. — Nel caso di promessa qualificata con stupro e gravidanza, l'Uffiziale sarà irremissibilmente dimesso, e licenziato dal servizio senza pensione alcuna. (d. *Art.* 5.)

12. — Se le semplici promesse di matrimonio verranno fatte da dei Sotto-uffiziali, saranno per la prima volta degradati, ed obbligati a terminare la loro capitolazione come semplici comuni; nel caso di esser recidivi dovranno fare una nuova capitolazione di anni sei, terminata quella nel di cui tempo si effettuasse la mancanza, e qualora tali promesse fossero qualificate, come sopra, saranno, oltre la degradazione, obbligati a servire come semplici comuni per nove anni nella compagnia di correzione stabilita a Portoferrajo. (d. *Art.* 6.)

13. — Trattandosi poi che le promesse di matrimonio fossero fatte da dei Soldati di qualunque arme o corpo, nel caso che

queste fossero semplici, dovranno fare una nuova capitolazione di sei anni nel corpo medesimo a cui sono addetti, terminata che sia quella nel di cui tempo è accaduta la mancanza. I recidivi saranno fatti passare per sei anni a servire nella suddetta compagnia a Portoferrajo, e nel caso di promesse qualificate, come sopra, saranno fatti passare a servire per nove anni nella citata compagnia di correzione; bene inteso che non resti mai compreso in questo tempo quello che loro resterebbe a consumare nella capitolazione in cui è accaduta la mancanza, e che dovranno terminare dopo di aver compiti i nove anni nella compagnia di correzione. (d. *Art.* 7.)

14. — I Cadetti, i quali debbono fino dal principio della loro carriera tenere una condotta irreprensibile, in qualunque caso di promessa di matrimonio, non preceduta da sovrano assenso, saranno dimessi, e licenziati dal servizio, ed inoltre, secondo la natura del fatto, e secondo il concorso di altre mancanze, verranno prese sopra di essi quelle misure di correzione che esigeranno le circostanze aggravanti. (d. *Art.* 8.)

15. — In qualunque dei sopra detti casi s'intenderà sempre riservato alla parte dolente il diritto, e le ragioni competenti per la refezione dei danni, o per altra qualunque azione ai termini di giustizia. (d. *Art.* 9.)

16. — Fermo stante a riguardo dei militari di qualunque siasi grado o condizione il divieto di ammogliarsi, senz'averne prima riportato il sovrano assenso, non sarà dato corso nè attesa alcuna supplica di qualunque Uffiziale, dal Capitano *inclusive* a basso, tendente ad ottenere il permesso di passare allo stato conjugale, se non sarà accompagnata da documenti comprovanti: 1. che il supplicante possiede un patrimonio libero da passività, ascendente, sia in beni-fondi o in altri capitali, al valore di scudi diecimila. (A formare il capitale suddetto potrà calcolarsi l'importare della dote della futura sposa, per quella porzione che dovrà essere rinvestita): 2. che il General-Comandante e il Comandante del Corpo non abbiano che ridire sulla buona condotta morale ed economica dello stesso supplicante: 3. e che la fanciulla sia di civile condizione e di savio contegno. (*Rescr. Sov. de' 27. Maggio 1830. Art. 1.*)

17. — Quanto ai Sotto-uffiziali e Soldati, non sarà parimente dato corso, nè saranno attese suppliche, ognivoltachè nella respettiva compagnia si trovino già tre individui ammogliati. (Tal prescrizione non investirà i Guarda-Coste, nè i Cavalleggieri del Battaglione di Artiglieria.) (d. *Art.* 2.)

18. — I Comandanti dei Corpi avranno sempre presente l'obbligo che loro corre, d'invigilare che i loro sottoposti non contraggano improvidi impegni di matrimonio, e di far cessare ogni corrispondenza e trattativa con quelle fanciulle o donne, di unirsi alle quali fosse stato a taluno negato il permesso. (d. *Art.* 3.)

MILITARI nei rapp. giudiciarj civili e pecuniarj.

1. — S. A. R. informata della facilità colla quale alcuni degli Uffiziali delle sue RR. Truppe formano dei debiti superiori alle loro forze, e volendo provvedere ai frequenti ricorsi che ne derivano, ordina che in avvenire qualunque creditore sia obbligato di portare ai respettivi Comandanti dei Corpi militari ai quali sarà sottoposto l'Uffiziale debitore, dentro il mese di Decembre di ciascun anno, una nota esatta dei suoi crediti, con spiegare distintamente il tempo e la provenienza dei medesimi: ed il Comandante incaricato di farne seguire il pagamento in conformità delle particolari istruzioni, apporrà in piè di essa nota il mese ed il giorno in cui sarà stata presentata: altrimenti facendo, resta tolta ed estinta al creditore ogni azione pel conseguimento del suo credito, benchè procedente da causa giusta e privilegiata, senza speranza di esser più sentito. (*Not.* 22. *Marzo* 1777.)

2. — Essendo nato dubbio sull'intelligenza del Motuproprio de' 22. Marzo 1777., riguardante i debiti che si contraggono dagli Uffiziali dello Stato Maggiore, S. A. R. ha dichiarato, che debba intendersi estinta solamente ogni azione ne' creditori dei detti Uffiziali per potere sperare di essere sodisfatti sopra le loro paghe; giacchè l'antedetto Motuproprio non deve produrre alcun nuovo effetto in rapporto a quelle azioni, che potessero competere a tali creditori sopra ogni altra sorte di beni e rendite che riguardassero i mentovati Uffiziali. (*Not.* 3. *Ottobre* 1777.)

3. — Le cause civili pettorali fra i militari, o fra un militare ed un paesano, quando il militare è il reo convenuto o il

debitore, devono esser giudicate dagli Auditori militari. (*Not.* 1. *Novembre* 1791. *Art.* 9.)

4. — I debiti degli Uffiziali, e di preferenza quelli, che saranno stati contratti per causa di vitto e vestiario, o di altri fornimenti relativi al loro servizio, verranno pagati colle ritenzioni, fatte su i loro appuntamenti, le quali per altro non potranno eccedere il quinto della loro paga. (*Regol.* 30. *Novembre* 1817. *Art.* 415.)

5. — Le ritenzioni sugli appuntamenti degli Uffiziali, contro i quali sarà reclamato, non avranno luogo, e non saranno pagate ai creditori, se non dopo che i titoli, memorie, decreti, o biglietti, che comprovano il debito in questione, siano stati verificati dal Comandante il Reggimento, il quale scriverà in margine o dietro i detti recapiti giustificativi i termini e rate, che saranno state convenute per il loro pagamento. (d. *Art.* 416.)

6. — S. A. I. e R., essendosi fatta render conto delle disposizioni attualmente veglianti in proposito delle obbligazioni, e ritenzioni sugli stipendj dei Militari, ha riconosciuta l'opportunità di determinare con maggior precisione le respettive competenze dell'Autorità Giudiciaria e Militare nel preindicato rapporto, ed ha perciò con suo veneratiss. Rescritto de' 26. Gennajo corrente dichiarato quanto appresso. (*Circ.* 31. *Gennajo* 1834.)

7. — Che l'ordinare la ritenzione del quinto delle paghe degli Uffiziali in attività per sodisfare debiti già contratti, cocrentemente al disposto del Regolamento Militare del 30. Novembre 1817., non derogato dalla posteriore Notificazione del 12. Ottobre 1819., fa parte delle attribuzioni del Comandante del Corpo. (*Ivi*)

8. — Che al Tribunale ordinario appartiene, dentro i limiti della propria competenza di fare in genere sul merito dei titoli di credito prodotti contro gli Uffiziali le convenienti dichiarazioni, salvo quanto al pagamento il modo tracciato dagli ordini, e specialmente quanto ai Militari in attività dagli Articoli 415. e 416. del Regolamento precitato. (*Ivi*)

9. — Che appartiene pure ai Tribunali ordinarj, previa la dichiarazione del credito l'ordinare il sequestro o ritenzione di una parte della paga degli Uffiziali in riforma per alimenti e per doti ai termini della Notificazione del 12. Ottobre 1819. (*Ivi*)

10. — E che finalmente è sempre necessario il ricorso alla grazia Sovrana: 1. Per ottenere nel concorso di cause congrue una ritenzione più forte del quinto della paga di un Uffiziale in attività, sia alle istanze del debitore, sia a quelle dei di lui creditore: 2. Per abilitare gli Uffiziali in attività ad obbligare una rata o maggiore o minore del quinto dei loro appuntamenti a favore di chi sia per somministrare ad essi una qualche somma: 3. Per autorizzare la ritenzione o rilascio di una porzione qualunque della pensione o stipendio di Uffiziali in riforma, tanto a favore di un sovventore, quanto per estinguere debiti già contratti, esclusi quelli per titoli d'alimenti e di doti. (*Ivi*)

11. — Ogni Militare in attività, che, essendo in età maggiore, avrà contratto degl'impegni pecuniarj con lettere di cambio, o per mezzo di qualunque altra specie di obbligazione importante la personale mallevadoria, per cui si fosse lasciato persegnitare giuridicamente, onde esser costretto ad effettuare il pagamento, e quindi vi fosse stato condannato in seguito di giudizio definitivo, non potrà restare al servizio, se dentro lo spazio di due mesi non avrà soddisfatto ai suoi impegni; e in questo caso la sentenza contro lui emanata equivarrà, dopo il suddetto lasso di tempo, ad una precisa dimissione dal suo impiego. (*Regol.* 3o. *Novembre* 1817. *Art.* 417.)

12. — Le azioni puramente civili resultanti da obbligazioni contratte da un Militare, eccettuate per altro quelle che potesse aver poste in essere in campagna di fronte al nemico, o fuori dello Stato, potranno, previa l'adesione del respettivo Comandante di Corpo per quelli in attività, dei Governatori militari o Comandanti di Piazze per quelli in ritiro o in riforma, e del Commissario generale (*ora Direttore dell' Amministrazione militare*) per gl'Impiegati dell'Amministrazione della Guerra, esser portate davanti ai Magistrati civili, che giudicheranno sopra di esse conforme alle Leggi dello Stato, facendo peraltro passare tutte le citazioni ed altri atti per mezzo dell'Auditor militare, o del Procuratore nominato, in guisa che gli Uscieri o altri agenti del Tribunale civile non si presenti alla casa del Militare. (d. *Art.* 418.)

13. — Non potranno esser comprese nell'espropriazioni o vendite che avranno luogo in esecuzione delle sentenze pronunziate

contro dei Militari in attività, le loro armi e cavalli di ordinanza, nè i loro libri o strumenti di servizio, nè gli oggetti appartenenti al vestiario e bagaglio, dei quali i regolamenti impongono ad ogni Militare la necessità di essere provvisto. I loro appuntamenti non potranno essere sequestrati che fino al quinto; ma questa limitazione non inferisce pregiudizio alcuno ai creditori, quanto alla libera facoltà ch'essi hanno di esercitare i loro diritti sopra gli altri beni mobili ed immobili del loro debitore, secondo le regole e forme prescritte dalle Leggi. (d. *Art.* 419.)

14. — S. A. I. e R. con la veduta di determinare il metodo da osservarsi per l'effetto non tanto di promuovere un'azione civile contro un Militare, quanto di procedere alla notificazione degli atti del Tribunale civile contro i Militari, o figurino essi come parte in giudizio, o come testimonj, ha ordinato e dichiarato che a forma del Regolamento per le Truppe toscane, approvato nel 30. Novembre 1817., le azioni civili contro i Militari possono essere portate avanti i Tribunali, previo però il consenso del Comandante del Corpo per quelli in attività, dei Governatori militari o Comandanti di Piazza, per quelli in ritiro o in riforma, e del Commissario generale, per gl'Impiegati nell'Amministrazione della Guerra. (*Circ.* 1. *Marzo* 1819. *Art.* 1.) V. § 5.

15. — Che la notificazione delle citazioni ed altri atti civili ai militari, debba, ove risiede un Auditore militare, eseguirsi per mezzo di lettera sussidiaria da dirigersi al detto Auditore, il quale in seguito con lettera responsiva darà avviso al Tribunale della eseguita notificazione. (d. *Art.* 2.)

16. — Che trattandosi di notificazione di citazioni ed altri atti a Militari stazionati o distaccati in luoghi diversi da quelli della residenza degli Auditori militari, in tal caso il Tribunale, per l'effetto che tal notificazione sia eseguita, debba trasmettere con lettera l'atto da notificarsi, in quanto ai Militari che risiedono nelle Città ov'esiste un Comandante di Piazza, o presso un Forte militare, al respettivo Comandante di Piazza o di Forte, ed in rapporto a quelli che formano parte di ogni altro Distaccamento o Picchetto, all'Uffiziale da cui direttamente dipendono; ed anche i Comandanti ed Uffiziali suddetti, al momento che avranno fatta

eseguire la notificazione, ne daranno parte con lettera responsiva al Tribunale. (d. *Art.* 3.)

17. — E che le riferite disposizioni relative alla notificazione degli atti civili ai militari, non debbano aver luogo nel caso che la notificazione debba farsi, secondo le regole di procedura, al procuratore nominato in causa, ma debbano osservarsi soltanto nel caso diverso, nel quale si esiga la notificazione alla persona a cui l'atto è diretto. (d. *Art.* 4.)

18. — S. A. I. e R. con suo Rescritto del dì 8. Gennajo corrente ha dichiarato, che con le disposizioni contenute nella Notificazione della I. e R. Consulta dei 12. Ottobre 1819., con la quale sono richiamati alla osservanza gli Ordini che vietano il sequestro e la obbligazione delle provvisioni e pensioni, non s'intende derogato all'Art. 415. del Regolamento militare dei 30. Novembre 1817., il quale rimane nel suo pieno vigore, ed è concepito come appresso: « I debiti degli Uffiziali, e di preferenza « quelli che saranno stati contratti per causa di vitto e vestiario, « o di altri fornimenti relativi al loro servizio, verranno pagati « con le ritenzioni fatte su i loro appuntamenti, le quali peraltro « non potranno eccedere il quinto della loro paga. » (*Circ.* 17. *Gennajo* 1820.)

19. — S. A. I. e R. sotto dì 30. Marzo 1818. dichiarò, che le Compagnie dei Cannonieri Guarda-Coste sedentarj dell'Isola dell'Elba erano equiparate a quelle di linea, e che per gli atti civili o criminali che convenisse fare contro alcuno dei detti Militari, il Tribunale che doveva agire colle ordinarie sue facoltà non poteva sospendere il corso agli atti medesimi, nè richieder doveva l'assenso del Comando militare, e soltanto per la reciproca buona intelligenza doveva il Comando militare essere prevenuto degli atti che andavano a farsi: e tal sovrana dichiarazione fu con Ministeriale della I. e R. Consulta del dì 2. Aprile 1818. partecipata a tutti i Tribunali dell'Isola dell'Elba. Successivamente l'I. e R. A. S. con Rescritto del dì 19. Febbrajo 1819. reso pubblico colla Circolare in stampa dell'I. e R. Consulta del dì primo Marzo 1819., ordinò in coerenza del Regolamento per le Truppe toscane, approvato ne' 30. Novembre 1817., che le azioni civili

contro i Militari potevano esser portate avanti i Tribunali, previo però il consenso del Comandante del Corpo per quelli in attività, dei Governatori militari o Comandanti di Piazza per quelli in ritiro o in riforma, e del Commissario generale per gl'Impiegati nell'Amministrazione della Guerra, e determinò il sistema da osservarsi per la notificazione delle citazioni, ed altri atti civili ai Militari. In seguito di tali disposizioni contenute nel suddetto sovrano Rescritto de' 19. Febbrajo 1819., essendo insorto il dubbio, se le disposizioni stesse siano applicabili ai Cannonieri Guarda-coste sedentarj dell'Isola dell'Elba, ai quali appella la surriferita sovrana dichiarazione de' 30. Marzo 1818., e agl'individui addetti ai Battaglioni dei Guarda-coste volontarj, S. A. I. e R., in risoluzione di tal dubbio, con Rescritto de' 3. Marzo 1820. ha dichiarato:

Che essendo i Cannonieri Guarda-coste sedentarj dell'Isola dell'Elba equiparati, pei veglianti Ordini, a tutti gli effetti alla Truppa di linea, sono anche ad essi comuni le disposizioni contenute nel mentovato sovrano Rescritto de' 19. Febbrajo 1819., reso noto colla Circolare dell'I. e R. Consulta del primo Marzo dell'anno medesimo; e che quanto agl'individui addetti ai Battaglioni dei Guarda-coste volontarj, le dette sovrane disposizioni sono applicabili sempre, ed in ogni caso agli Uffiziali superiori Comandanti i detti Battaglioni, ed ai Tenenti-ajutanti-maggiori dei Battaglioni stessi; ed in rapporto agli altri individui addetti a tali Battaglioni, sono ad essi applicabili soltanto quando siano all'effettivo servizio riuniti in Compagnia, Distaccamento, o in Picchetto; poichè solo in questo caso godono del privilegio militare, come viene stabilito dall'Art. 5. del Regolamento di procedura criminale pei Tribunali militari, approvato sotto dì 19. Giugno 1819. (*Circ.* 17. *Aprile* 1820.)

20. — Contemporaneamente la prelodata I. e R. A. S., in aumento di quanto fu prescritto col summentovato Rescritto Sovrano pubblicato colla Circolare della I. e R. Consulta del primo Marzo 1819., e per compimento delle disposizioni nella soggetta materia, ha trovato congruo di ordinare: Che in rapporto alla esazione delle poste di diritto regio, allorchè queste sono portate avanti i Tribunali ordinarj, non occorrerà il consenso del Coman-

dante per devenire a quegli atti che sono di giustizia: Che quanto alla esecuzione reale da farsi a danno di un Militare, sia che venga ordinata dai Tribunali civili ordinarj, o dai Tribunali militari nelle relative competenze, non potrà mandarsi ad effetto dagli Esecutori dei respettivi Tribunali senza aver domandata al Comandante di Piazza o Distaccamento la presenza ed assistenza di due Militari, la quale verrà subito accordata anco dietro la semplice verbale istanza che ne verrà fatta dagli Esecutori predetti: Che in rapporto ai Militari in ritiro, o riposanti, che abitano in campagna, o in luoghi ove non esiste nè Comando di Piazza, nè Distaccamento, potrà procedersi alla esecuzione reale dai Cursori, o altri Esecutori di giustizia del Tribunale, nella cui giurisdizione civile dimorano i Militari predetti, senza bisogno dell'assistenza dei due Militari: E che le cause civili pettorali fra i Militari, o fra un Militare ed un Paesano, quando il Militare è il reo convenuto, o il debitore, le quali a forma dell'Art. 9. del R. Motuproprio del primo Novembre 1791. devono giudicarsi dagli Auditori militari, sono tutte quelle, il merito delle quali non oltrepassa le lire settanta. (*Ivi*)

MILITARI. Assicurazione dei loro effetti in caso di morte. V. Eredita' dei Militari.

MILITARI nei rapp. religiosi.

1. — S. A. R. volendo provvedere agl'inconvenienti ai quali in passato hanno dato motivo i Cappellani militari delle sue Truppe nell'esercizio del loro ministero, stabilisce ed ordina la esatta osservanza del seguente Regolamento. (*Not.* 22. *Decembre* 1774. *in princ.*)

2. — I Parrochi e Cappellani dei diversi Corpi militari si muniranno delle opportune facoltà dell'Ordinario locale, a cui spetta il prescrivere loro il modo e la forma, colla quale devono amministrare i Sacramenti agl'individui militari loro sottoposti nello spirituale, che abitano fuori di Caserma; mentre per quelli che dimorano nelle fortezze, essendovi le Cappelle ove si tiene il SS. Sacramento, i Cappellani non hanno luogo di trasportarlo d'altrove. (d. *Art.* 1.)

3. — Il Battesimo si amministrerà ai respettivi Battisterj pubblici dai Cappellani militari, ai quali sarà prestato il comodo di farne la funzione, con obbligo ai medesimi di registrare con tutta l'accuratezza in un protocollo tenuto legalmente i nomi degl'infanti battezzati, dei loro genitori, e dei patrini; come anche l'ora, il giorno, il mese, e l'anno in cui sono venuti alla luce. (d. *Art.* 2.)

4. — Saranno tenuti a registrare in altri protocolli separati, tenuti pure legalmente, i matrimonj dei militari in attual servizio, ai quali avranno assistito, e i defunti militari; con che alla fine di ogni anno conseguino una nota in autentica forma dei battezzati, dei congiunti in matrimonio, e dei morti, ai respettivi Archivj delle Curie ecclesiastiche, acciò possano esser registrati nei libri pubblici di detti Archivj, dai quali potranno estrarsi le fedi, come anche dai medesimi protocolli dei Cappellani, quando siano loro richieste, con pagare, tanto agli Archivj che ai Cappellani, la sola metà della tassa comune. (d. *Art.* 3.)

5. — Prima di congiungere in matrimonio alcuno dei Militari attuali, debbono i respettivi Cappellani aver viste le necessarie prove dello stato libero dei contraenti, fatte avanti la respettiva Curia ecclesiastica, per poi fare nella Cappella militare le solite tre denunzie. E se uno dei contraenti non fosse militare, i detti Cappellani dovranno, prima di procedere alla dazione dell'anello, riscontrare ed assicurarsi dai Curati urbani, che siano state eseguite le denunzie dell'individuo contraente, che appartiene alla loro Cura; bene inteso che, sebbene la femmina non sia militare, deve nonostante ricevere l'anello dal Cappellano militare; e se al contrario una femmina militare contraesse matrimonio con un uomo non soggetto al Cappellano militare, spetterà in questo solo caso al Curato urbano di assistere nella propria Chiesa alla dazione dell'anello. (d. *Art.* 4.)

6. — Anche rispetto alla fede da estrarsi necessariamente dalla Curia ecclesiastica per giustificare lo stato libero, debbono i Militari in attual servizio essere tassati per la sola metà della tassa comune. (d. *Art.* 5.)

7. — Per tutti gl'individui militari che alloggiano in caserme, loro famiglie, e domestici addetti ai Corpi regolari, i Cap-

pellani dei medesimi debbono amministrar loro il Viatico e la estrema Unzione, con prestar loro tutta l'assistenza spirituale in caso di malattie, come anche agl'infermi negli Spedali militari; con obbligo ai detti Cappellani di prendere l'Olio Santo dalla Cattedrale nella Settimana Santa, ogni anno, come si pratica dai Curati urbani. (d. *Art.* 6.)

8. — Similmente debbono amministrare detti Sacramenti alle persone degli Uffiziali attuali, che abitano in case proprie, o in quartieri urbani, alle loro proprie famiglie e domestici che vi abitano e vi pernottano, e che non hanno casa aperta separata; con che siano obbligati i Cappellani, previe le convenienti richieste ai Priori o Parrochi, di prendere sempre il Viatico alla Cura urbana, alla quale sarà sottoposta la casa o quartiere dell'infermo, purchè si osservi in tale occasione quella decenza che si conviene al Sacramento: e nel solo caso di un imminente pericolo, potrà prendersi anche dalla Chiesa più vicina, dove si conserva il SS. Sacramento. (d. *Art.* 7.)

9. — Che seguendo la morte di qualche Uffiziale in attuale servizio, o di alcuno degl'individui della sua propria famiglia, o dei domestici con esso coabitanti, che dimorino tanto in Caserma, o in Quartieri militari, quanto in case particolari, dovranno essere esposti nelle Cappelle delle respettive Fortezze, e successivamente trasportati per seppellirsi dai Soldati nel Campo santo, qualora il defunto non si sia precedentemente eletta altrove la sepoltura, o non l'abbia gentilizia; nel qual caso, nel trasportarvelo, dovrà osservarsi quanto viene prescrittò dalla Legge funeraria del dì 25. Marzo 1773. (d. *Art.* 8.)

10. — Quei Militari che moriranno negli Spedali Militari debbono essere esposti nelle Cappelle dei medesimi, e successivamente sepolti nei Campi santi, come si è praticato fino ad ora. (d. *Art.* 9.)

11. — Pel precetto pasquale debbono i Cappellani consegnare a ciascuno dei loro sottoposti dei Corpi attuali, compresi gli Uffiziali di qualunque grado, loro famiglie, e domestici coabitanti con essi, una cedola, che renderanno nelle respettive

Chiese o Cappelle militari, e ritirare le dette cedole per riscontrare se vi siano contumaci. (d. *Art.* 10.)

12. — Anche in Portoferrajo essendo destinata quella Granducal Chiesa del Carmine per Cura militare, deve il Rettore *pro tempore* della medesima essere il Parroco della Guarnigione. (d. *Art.* 12.)

13. — Tutti i Cappellani sono obbligati di dare nelle loro Chiese le necessarie istruzioni cristiane ai loro sottoposti, e di essere pronti ad assisterli, come si conviene. (d. *Art.* 13.)

14. — Nel caso che alcuni dei Militari sottoposti ai Cappellani militari siano fuori dei loro Corpi, o per servizio del Corpo medesimo, o in spedizione, o per viaggio, o per villeggiatura, o per qualunque altro titolo, debbono essere sempre sottoposti per lo spirituale ai Parrochi del luogo ove si trovano. (d. *Art.* 14.)

15. — E finalmente i Cappellani militari non avranno veruna giurisdizione spirituale sopra alcuno degli Uffiziali, o altri individui pensionati, o titolati, Scrivani militari delle Porte di Firenze, *Sergenti delle Chiavi*, *Obuisti della Banda militare*, *Impiegati negli Scrittoj della Direzione dell' Artiglieria e fortificazioni*, e *Commissariato di Guerra* (a); i quali tutti, abitando promiscuati coi sottoposti alle Cure urbane, saranno per lo spirituale sottoposti alle respettive loro Parrocchie. (d. *Art.* 15.)

MILITARI NEL RAPP. AMMINIST. COMUNIT.

1. — I Cancellieri comunit. all' occasione di passo o permanenza notturna nella loro Comunità di Truppe toscane distaccate in diverse parti del Gran-Ducato, devono fornire alle medesime

(a) *Dopo la ripristinazione dei* Commissariati di Guerra, *avvenuta nel* 1815., *gl' Impiegati in tali Uffizj hanno acquistata la qualità di Militari a tutti gli effetti, e conseguentemente anche in quanto alla spirituale: Militari in ogni rapporto sono altresì gl' individui addetti alla* Direzione dell' Artiglieria e *i* Musicanti dei Reggimenti. I Sergenti delle Chiavi *sono stati aboliti; e al servizio che veniva anticamente prestato da detti Sergenti supplìscesi adesso da altri Militari che vi si destinano giorno per giorno. Finalmente ciò che ha rapporto alle* Fortificazioni *è presentemente affidato agli Architetti RR.* V. Fabbriche e Giardini ec.

le razioni necessarie secondo la Tariffa del Commissar. di Guerra, traendo dai Camarlinghi comunit. il denaro occorrente per supplire alla spesa, la quale dev'essere portata in conto della semplice e doppia *Tassa di redenzione.* (*Circ.* 28. *Marzo* 1815.)

2. — Le somministrazioni di approvvisionamenti per le truppe toscane stazionate non ha luogo come allorchè passano e pernottano, e perciò in questi ultimi casi è incaricato il Commissariato di Guerra ad abbuonare alle Comunità le spese per tal dependenza. (*Circ.* 27. *Settembre* 1815.)

3. — Per dare una regola permanente, capace a togliere di mezzo qualunque reclamo che potesse nascere dal ritardo nel rimborso alle Comunità delle spese che venissero fatte dalle medesime per servizio delle Truppe toscane, devono i respettivi Cancellieri rimettere regolarmente ai diversi Commissarj di Guerra le note correlative di dette spese alla fine di ciascun trimestre, affinchè possa esserne ordinato l'opportuno pagamento, senza verun imbarazzo dell'Amministrazione militare. (*Circ.* 14. *Settembre* 1816.)

Estratto del Regolamento per l'Amministrazione economica dei Corpi e Dipartimenti militari di Toscana, approvato da S. A. I. e R. sotto il dì 16. *Aprile* 1816., *per servire di norma alle Comunità del Gran-Ducato, alle quali fu circolato sotto dì* 17. *Febbrajo* 1818.

Soldo in marcia.

Art. 62. I piccoli Distaccamenti di 4. a 6. teste, e non al di sopra, godranno del soldo in marcia allorquando saranno destinati ad arrestare o scortare dei disertori e discoli; non sarà assegnato loro però verun mezzo di trasporto, e viene proibito ai Capi dei Distaccamenti suddetti di esigerne dalle Comunità, dovendone del proprio pagare l'importare, se di loro arbitrio si facessero fornire qualche vettura o cavallo.

Massa di Bardatura, Ferratura, e Medicamenti nelle Truppe a Cavallo.

Art. 191. La vendita del concio destinata ad aumentare la massa di bardatura, allorquando le Truppe a Cavallo saranno in

guarnigione nell'interno, dovrà farsi per mezzo di un contratto di aggiudicazione, se l'oggetto ne varrà la pena; in difetto si venderà a vista, in presenza di un Commesso della Comunità del luogo, che rilascerà al Consiglio d'Amministrazione un certificato del prodotto della vendita, per servire di prova autentica dell'incasso fatto. Il Consiglio farà menzione sul Registro di cassa delle somme ricevute a tale oggetto.

Foraggi.

Art. 225. La paglia per lo sdrajo delle Truppe in marcia verrà somministrata dalle respettive Comunità.

Indennità di Alloggio.

Art. 244. Le Truppe in marcia, e i Militari in missione, o in servizj straordinarj, saranno alloggiati dalle Comunità.

Trasporti Militari.

Art. 464. I Corpi o Distaccamenti in marcia, avranno un numero di vetture proporzionato alla loro forza, cioè:

Un Reggimento di 3. Battaglioni — 24. Vetture ad 1. Cavallo.
Un Reggimento di 2. Battaglioni — 16. Vetture ad 1. Cavallo.
Detto con la Divisione dei Granatieri — 18. idem.
Battaglione di deposito con la contabilità, e cassa — 10. idem.
Un Battaglione solo — 8. idem.
Un Reggimento di Cavalleria — 8. idem.
Uno Squadrone — 3. idem.
Una Compagnia di Artiglieria — 2. idem.
Una Compagnia di Veterani — 2. idem.
Un Distaccamento di 25. a 75. teste — 1. idem.
Idem di 75. a 150. — 2. idem.
Idem di 150. a 300. — 3. idem.
Idem di 300. a 500. — 4. idem.
Idem di 500. fino alla forza di un Battaglione — 6. idem.

Art. 465. Il prezzo di ogni vettura sarà calcolato indistintamente a lire 8. 10. — per giorno, e quello dei cavalli a sella lire 8.

Art. 466. I Commissarj di Guerra saranno obbligati di far fornire il numero delle vetture dovute ai Corpi o Distaccamenti in marcia, dietro una domanda che ne faranno alle Comunità, pel Territorio delle quali la Truppa dovrà passare.

Art. 467. I Cancellieri comunit., o i Rappresentanti o Deputati delle Comunità medesime, in conformità alla domanda dei Commissarj, dovranno far somministrare il numero delle vetture occorrenti al prezzo di sopra stabilito, e saranno essi responsabili del ritardo che potesse esser cagionato dalla loro negligenza.

Art. 468. I Commissarj incaricati del pagamento delle forniture dei trasporti, ritireranno dalle respettive Comunità la ricevuta dello speso per tale oggetto, e, facendone un ristretto, ne addebiteranno i diversi Corpi, dai quali ne sarà portato l'ammontare sulla rivista generale.

Art. 469. Non sarà accordato verun cavallo da sella fuori che nei casi seguenti:

Agli Ufficiali isolati.

In missione o servizio straordinario 1. Cavallo.

Passando da una guarnigione all'altra 1. idem.

Ai maritati nel suddetto caso, purchè abbiano il seguito della loro famiglia 2. idem.

Transitando da Siena a Grosseto, o Orbetello, per gli scapoli 2. idem.

Pei maritati, purchè abbiano il seguito della loro famiglia 3. idem.

Art. 470. Gli Uffiziali al disopra di 50. anni di età, che marceranno in corpo, quelli maritati che saranno seguitati dalla loro famiglia, e quelli che per causa d'infermità non potranno camminare a piedi, avranno diritto ad un cavallo.

Art. 471. Queste cavalcature saranno fornite con lo stesso metodo prescritto per le vetture da trasporto, semprechè gli Uffiziali non gradissero di riceverne l'importare in contanti.

Art. 472. In conseguenza delle sopra espresse disposioni, gli Uffiziali che marceranno in corpo, ad eccezione degli ammogliati, di quelli al di sopra della età di 50. anni, e degli ammalati, non avranno diritto alla cavalcatura, a meno che non vogliano procurarsela a proprie spese; ed in questo caso le Comunità saranno in obbligo di far loro fornire i cavalli al prezzo fissato di sopra, quale sarà pagato in contanti dagli Uffiziali medesimi.

Art. 473. Dovendo essere spediti dei generi di vestiario, ar-

mamento, oggetti di artiglieria, provvisioni, malati, contante ec.; i Commissarj destineranno il numero delle vetture occorrenti, a seconda del peso dei generi, o numero degli uomini da trasportarsi, e fisseranno i prezzi, conforme è disposto negli Art. precedenti.

Art. 474. L'importare di tali spese sarà portato sopra un conto aperto a tale effetto dai Commissarj che riceveranno i generi, o gli uomini, in conseguenza dell'avviso datone loro dal Commissario che avrà fissato il nolo, e fatta la spedizione.

Art. 475. La cavalcatura, ed i trasporti per i bagagli degli Uffiziali e della Truppa, saranno pagati soltanto per i giorni effettivi di marcia.

Art. 476. I Commissarj di Guerra indicheranno sopra i fogli di via la quantità delle vetture, e dei cavalli da sella, che i Corpi, Distaccamenti, ed Uffiziali isolati dovranno ricevere, affinchè a scanso d'inconvenienti possano le Comunità confrontarli colle domande parziali che verranno loro fatte.

Art. 478. I Capi dei Corpi o Distaccamenti spediranno un' Uffiziale o Sotto-uffiziale avanti di loro per prevenire le Comunità del numero degli alloggi, e delle vetture che saranno necessarie.

Trattamento di Riforma.

Art. 500. Se un' Uffiziale rifurmato morisse, il Cancelliere della Comunità del luogo in cui esso dimorava dovrà senza ritardo darne avviso al Commissario di Guerra del suo Distretto.

Brace, Legna, e Olio per i Corpi di Guardia.

Art. 515. La quantità delle legna, brace, olio, e candele, sarà distribuita a ragione della forza dei Corpi di Guardie, divisi a tale effetto in quattro Classi, cioè:

1. Classe = di 16. uomini, e al di sopra.
2. Classe = di 8. ai 16. uomini.
3. Classe = di 7. e al di sotto.
4. Classe = il Corpo di Guardia degli Uffiziali.

Art. 516. In tempo d'Inverno le legna, brace, olio, e candele saranno distribuite nelle seguenti porzioni.

	Brace Staja	Legna libbre	Olio once	Candele N.
1. Classe	6.	=	8.	=
2. Classe	4.	=	6.	=
3. Classe	2.	=	4.	=
4. Classe. { dei Capitani. .	=	240.	=	4.
4. Classe. { dei subalterni .	=	160.	=	4.

Art. 517. Nell'Estate non si distribuiranno le legna e brace, ma soltanto la metà delle candele e dell'olio pei lumi. La distribuzione sul piede d'Inverno comincerà pei Corpi di Guardia dal 1. Novembre a tutto il 30. di Aprile; bene inteso però, che nel primo e nell'ultimo mese non sarà distribuita che la metà delle legna e della brace prescritta di sopra.

I suddetti Art. 515.', 516., *e* 517. *dovranno servire di regola alle Comunità nel Territorio delle quali esistono dei Picchetti di Cacciatori a Cavallo stanzionati sulla Strade postali, per la somministrazione soltanto dell' olio ai Picchetti medesimi, a cui sono tenute a forma degli Ordini veglianti.*

ARTICOLI PARTICOLARI

Chirurgo Principale.

Art. 573. Pel buon andamento del servizio di Sanità in Campagna, il Chirurgo principale farà richiesta di quei mezzi di trasporto necessarj per l'ambulanza, e per ricevere tutti gl' individui che possono ammalarsi.

---

4. — L'ispezione Amministrativa dei depositi dei diversi Corpi militari viene ripartita come appresso.

La R. Marina di Guerra, la divisione di Artiglieria di linea, il Battaglione dei Cannonieri Guarda-coste continentali, il Distaccamento di Pontremoli, e i Cacciatori volontarj di Costa, al Commissario di Guerra e Marina di Livorno.

Il Battaglione dei Veterani, i Cacciatori a cavallo, il primo Reggimento d'Infanteria R. Ferdinando, il secondo Reggimento R. Leopoldo, e il Battaglione dei Cacciatori a piedi al Commissario di Guerra di Firenze.

E finalmente il Battaglione dei Cannonieri Guarda-coste sedentarj al Commissariato di Guerra di Portoferrajo.

Questa nuova ripartizione deve essere riconosciuta generalmente dagli Amministratori delle Comunità, non menochè dai Commissarj e Rettori degli Spedali, affinchè sappiano dove rivolgersi per ottenere il rimborso delle giornate di Spedalità accordate negli Spedali stessi agli ammalati militari, coerentemente alle Istruzioni del 12. Febbrajo 1817. (*Circ.* 6. *Agosto* 1818.)

5. — Le irregolarità che sovente sono state ritrovate dai Commissariati di Guerra del Gran-Ducato, nei *Buoni*, dietro i quali i Cancellieri comunitativi hanno fatti fornire ai Militari di transito per le respettive Comunità i necessarj trasporti e barrocci, in ordine al Regolamento economico de' 16. Aprile 1816. ha risvegliate le seguenti disposizioni, per una maggiore intelligenza degli Articoli 467., e successivi del Regolamento enunciato. (*Circ.* 18. *Febbrajo* 1820. *in princ.*)

6. — Le note dei trasporti militari, dei quali deve esser fatto il rimborso alle Comunità del Gran-Ducato dall'Amministrazione della Guerra, saranno rimesse costantemente alla fine di ciascun trimestre. (d. *Art.* 1.)

7. — Le partite di rimborso resultanti dalle note summentovate saranno corredate dell'invito del Capo del Distaccamento, e qualora si tratti di una Comunità, ove si trovi il Comandante della Piazza, o un Uffiziale superiore ivi distaccato, in tal caso questo invito deve essere rilasciato dai medesimi. (d. *Art.* 2.)

8. — Le note predette dovranno altresì munirsi del Certificato del Medico e del Chirurgo, con cui venga riconosciuta la malattia dei Militari pei quali è stato richiesto il mezzo di tra-

sporto, eccettuato il caso che sia domandato dal Comandante della Piazza, o altro Uffiziale distaccato. Nei detti certificati dovrà essere descritto il nome e cognome del Militare malato, ed il Reggimento o Corpo al quale appartiene, da desumersi dal foglio di rotta che esister deve presso del medesimo. (d. *Art.* 3.)

9. — Oltre quanto sopra, si rende indispensabile che i Cancellieri comunitativi, nel trasmettere all'epoca fissata le Note delle quali si tratta, nominino ancora la persona che sarà incaricata di ritirare dall'Amministrazione militare l'ammontare delle medesime, onde evitare il caso che per lungo tempo resti sospeso il rimborso delle Note suddette. (*Ivi*)

10. — I Cancellieri comunitativi si uniformeranno esattamente, all'occorrenza, alle preindicate disposizioni, per non esporre le respettive Comunità a vedersi rigettare le Note delle spese fatte per conto dell'Amministrazione militare; nella qual circostanza le Comunità medesime potrebbero giustamente domandare il regresso contro chi avesse dato causa a tali omissioni. (*Ivi in fin.*)

11. — S. A. I. e R., informata che alcune Comunità del Gran-Ducato non si uniformano alla disposizione dei veglianti Regolamenti militari, nella parte in cui viene loro prescritto di rimettere ai respettivi Commissariati di Guerra, alla fine di ciascun trimestre, le Note di tutte le spese fatte per conto del Militare toscano, il che apporta dell'imbarazzo e del disordine nella contabilità e nella scrittura dell'Amministrazione militare; con Rescritto de' 28. Maggio ultimo ha ordinato che siano richiamate in generale le Comunità ad osservare il sistema di sopra indicato. (*Circ.* 16. *Giugno* 1824.)

12. — Le spese pei Picchetti militari situati sulle strade postali del Gran-Ducato non sono altrimenti a carico delle Comunità, ma bensì del R. Uffizio del Fisco e del Commissariato di Guerra. (*Biglietto de'* 27. *Giugno* 1824. *rammentato nelle II. degli* 11. *Febbrajo* 1827. *n.* 77.)

13. — Le Amministrazioni comunitative sono liberate dal dì 1. Luglio 1826. in appresso dall'onere delle spese di lume e fuoco pei Picchetti militari destinati unicamente al servizio di Polizia locale, restando soltanto a carico delle Comunità ove questi ri-

siedono le spese di accasermamento, nella guisa stessa che incombe ad esse l'onere dell'alloggio per gli esecutori. (*Biglietto de'* 30. *Giugno* 1826. *ramm. come sopra.*)

MILITARI NEI RAPP. DI PROCEDURA CRIM.

SOMMARIO.

Partecipazione degli Atti fra i Tribunali criminali ordinarj e i Tribunali militari 1. 82. segg.
Difesa dei Militari imputati 2. 35. segg.
Auditori militari 4. segg. 63. segg.
Formalità del Processo 20. segg. 84.
Consiglio di Guerra 41. segg. 80.
Idem di revisione 60. segg.
Persone sottoposte al Foro militare 8. 79. 81. 85. segg.

1. — S. A. R. volendo rendere più semplice il sistema finora praticato nella partecipazione dei Processi criminali riguardanti persone che godono il privilegio militare, ha comandato che allorquando i Giusdicenti avranno compilati Processi contro sole persone che godono un tal privilegio, debbano rimetterli originalmente ai respettivi Tribunali militari; e qualora in tali Processi fossero mescolati Paesani, pe' quali sia necessario conoscerne separatamente (a), la stessa copia, che deve servire per la partecipazione ai Tribunali supremi, debba esser passata al Tribunal militare, che dopo il giudicato la rimetterà ai medesimi Tribunali supremi. (*Circ.* 24. *Gennajo* 1794.)

2. — S. A. I. e R. con Dispaccio de' 23. Marzo 1815. ha ordinato che ai delinquenti militari, che dalle resultanze del Pro-

(a) *Una sovrana decisione in data de'* 14. *Luglio* 1820. *stabilì che in caso di promiscuità di Paesani e Militari in affari economici ciascun Tribunale prendesse cognizione delle mancanze commesse dall' individuo respettivamente soggetto alla sua giurisdizione. Trattandosi però di veri e proprj delitti, nei quali siano implicati Paesani e Militari, se ne devolve la cognizione* ex integro *ai Tribunali crim. ordinarj.* V. § 27.

cesso appariscono suscettibili di esser condannati ai pubblici lavori o alla morte, venga concessa la facoltà di nominare un Avvocato a loro scelta, ossivvero quello così detto *de' Poveri*, ad oggetto di esser difesi, come vien praticato per gl' individui non militari inquisiti dai Tribunali civili. (*L.* 25. *Marzo* 1815.)

3. — L' esperienza avendo fatto conoscere che si rende necessario di stabilire un sistema generale e uniforme nei Tribunali militari del Gran-Ducato, di riunire in un sol prospetto i diversi Ordini, Regolamenti, ed Istruzioni emanate in più tempi, e di portare sopra di esse quelle modificazioni ed aggiunte che sono state credute necessarie per la buona amministrazione della giustizia; quindi è che si osserverà per l' avvenire in tutte le sue parti nei Tribunali militari il seguente *Regolamento approvato da S. A. I. e R. sotto dì* 19. *Giugno* 1819.

4. — Tre sono i Tribunali militari del Gran-Ducato, in ciascuno dei quali assiste un Auditor militare scelto dalla classe degl' Impiegati dell'Ordine giudiciario. (d. *Reg. Art.* 1.)

5. — Il primo di detti Auditori risederà presso la Guarnigione di Firenze; il secondo presso quella di Livorno; ed il terzo presso quella di Portoferrajo. (d. *Art.* 2.)

6. — Questi Auditori respettivamente, oltre la compilazione e direzione degli atti di qualunque specie, se si tratterà di affare economico, eserciteranno le funzioni di Consultori legali presso il respettivo Comandante del Corpo, proponendo quelle pene che il trasgressore o il delinquente si sarà meritate conformemente agli Articoli di Guerra. Se si tratterà poi di affari da risolversi da un Consiglio di Guerra, eserciteranno presso del medesimo le funzioni di Relatore e di Giudice nella guisa fin qui praticata. (d. *Art.* 3.)

7. — Ciascuno dei suddetti Auditori prenderà cognizione delle mancanze commesse dai Militari delle respettive Guarnigioni, e da tutti quelli sottoposti al Foro militare. (d. *Art.* 4.)

8. — Godranno del privilegio di questo Foro tutti quelli ascritti nei ruoli dei Corpi militari, in attività di servizio qualunque, come pure quei Militari, che commettessero una mancanza o delitto allorquando si trovano momentaneamente assenti

dal loro Corpo, o in tempo di diserzione: gli Uffiziali tanto in riforma, che riposati: tutti quelli che hanno un grado militare, e il dritto di portare l'uniforme. E quanto agl' individui ascritti ai Battaglioni dei Guarda-coste volontarj, o come Uffiziali, o come Soldati, godranno del privilegio del Foro militare soltanto nel tempo in cui sono chiamati ad un effettivo servizio, e non mai quando sono fuori d' attività. (d. *Art.* 5.) V. § 85. *segg.*

9. — Nel caso che si dovesse sottoporre ad un processo un individuo appartenente per vincoli di sangue all' Auditore della Guarnigione, o nel caso di qualunque altro fondato motivo, sarà proposto a S. A. I. e R. dal Dipartimento della Guerra a chi convenga il darne la speciale delegazione. (d. *Art.* 6.)

10. — Tutti gli atti processali verranno fatti secondo il sistema ordinato nel presente Regolamento, ed ogni Auditore avrà la facoltà di chiedere in sussidio di giustizia, non solo agli altri Auditori militari, gli esami di quei testimoni che appartengono alla Guarnigione alla quale sono addetti, ma ancora potrà fare questa richiesta ai respettivi Giusdicenti, allorchè si trattasse di sentire come testimoni degl' individui paesani, e non appartenenti al Foro militare. (d. *Art.* 7.)

11. — Ciò nonostante, quando l' Auditore della Guarnigione crederà necessario di dover sentire da se stesso il testimone paesano o per avere degli schiarimenti, o per confrontarlo col reo, potrà farlo venire avanti di se per mezzo del Giusdicente con una formale richiesta; e quando si trattasse di sentire pel surriferito oggetto più e diverse persone, potrà l' Auditore portarsi nel luogo ov' è necessario, se sarà fuori di quello della sua fissa dimora, e concertarsi all' opportunità col Giusdicente per dare sfogo pienamente a quegli atti che saranno creduti necessarj e di giustizia, nella maniera stessa che, occorrendo di sentirsi un Militare nel Tribunale criminale, dovrà essere al medesimo inviato dietro la formale richiesta del Giusdicente. (d. *Art.* 8.)

12. — Tutte le volte che i Militari in Guarnigione, ma distaccati in Paesi o in Forti ove non risiede l' Auditore, commettessero qualche mancanza, il Comandante della Guarnigione o Distaccamento, trattandosi di affare economico, e soggetto a pena

di sua competenza, dovrà renderne inteso il Giusdicente locale, affinchè proceda agli atti di giustizia, e adempia in questa parte le funzioni dell'Auditor militare; come pure il Giusdicente procederà *ex officio* contro il Militare, o sulle querele che gli venissero d'altronde presentate; dandone però immediatamente comunicazione al Comandante, e rimettendogli poi gli atti condotti al loro termine unitamente al suo voto e parere. (d. *Art.* 9.)

13. — Ma se il delinquente avrà commesso un delitto portante pena da pronunziarsi da un Consiglio di Guerra, dovrà essere arrestato, e tradotto alle carceri militari ove risiede l'Auditore della Guarnigione, dopo che il Giusdicente locale avrà compilati gli atti relativi, quali pure saranno rimessi all'Auditor militare. (d. *Art.* 10.)

14. — Dovranno i Giusdicenti, che avranno adempito le veci di Auditore militare nelle procedure ed affari economici, rimettere all'Auditore della Guarnigione il Processo, e la risoluzione insieme, al momento che avrà avuta la sua piena esecuzione, all'effetto che questi atti o documenti siano conservati nell'Archivio dell'Auditor militare. (d. *Art.* 11.) (a)

15. — Allorquando gli Auditori delle Guarnigioni dovranno esaminare qualche Militare o come testimone, o come imputato, che non fosse ritenuto nelle carceri, ne faranno un invito in iscritto al respettivo Comandante, perchè nel giorno ed ora richiesta sia loro inviato l'individuo da esaminarsi. (d. *Art.* 12.)

16. — Gli Auditori delle Guarnigioni, ogni volta che lo permetteranno le regole della giustizia, nel corso delle Procedure faranno arrestare, e ristringere liberamente in carcere, ed abilitare dalla medesima, qualunque Militare possa occorrere, sia come imputato, o sia come testimone da doversi esperimentare, coll'avvertenza bensì di darne subito avviso al respettivo Comandante del Corpo. (d. *Art.* 13.)

(a) *I Giusdicenti che hanno istruite delle procedure sommarie contro qualche Militare, dietro il sistema ora introdotto, rimettono gli Atti e il loro Voto al Comandante locale, da cui ebbero la commissione di procedere, e questi accompagna e gli uni e l'altro al Comandante superiore, dal quale vien di poi passato il tutto al respettivo Auditor militare.*

17. — Gli Auditori militari riceveranno giornalmente dai respettivi Profossi di qualunque Forte o Caserma la Nota degli individui che sono detenuti, egualmente che la copia degli Ordini del giorno, che verranno pubblicati. (d. *Art.* 14.)

18. — Ogni Auditore avrà uno Scrivano, che potrà essere ancora uno dei Bassi-Uffiziali della Guarnigione (a), ed avrà un' Ordinanza fissa per servizio del Tribunale. (d. *Art.* 15.)

19. — Nel caso di malattia, assenza, o impedimento qualunque dell'Auditore della Guarnigione, ne farà le veci per quello di Portoferrajo il Cancelliere criminale di quel Tribunale; per quello di Livorno, il primo Cancelliere criminale di Livorno (b); e per quello della Guarnigione di Firenze, ne farà le veci il suo Sostituto, del quale si parlerà in appresso. (d. *Art.* 16.) V. § 67.

20. — Il Comandante del Corpo a cui appartiene, o appartengono gli accusati di qualunque delitto o mancanza punibile, qualora essa non sia di natura tale da autorizzarlo a conoscerne privatamente colle sue facoltà a forma del disposto negli Articoli di Guerra, rimetterà all'Auditor militare della Guarnigione la notizia del fatto coi relativi deposti corredati dei Nazionali degl'imputati. (d. *Art.* 17.)

21. — Dovrà esser cura dei Giusdicenti in ogni caso, in cui loro pervengano rapporti o doglianze contro individui soggetti al Foro militare, per trasgressioni o delitti commessi dai medesimi, di raccogliere senza ritardo tutti i possibili materiali del fatto, e le opportune verificazioni dai Paesani che dipendono dalla loro giurisdizione, e di trasmettere immediatamente la doglianza o rapporto, coi relativi atti all'Auditor militare, che dovrà seguitare la procedura fino alla risoluzione che può essere di giustizia, informandone il respettivo Comandante del Corpo. E viceversa,

(a) *Un sovrano Rescritto in data de'* 23. *Luglio* 1819. *e un Motup. sov. emanato ne'* 29. *Febbrajo* 1828. *assegnarono agli Auditori militari degli Scrivani fissi, con R. nomina.*

(b) *Essendo con Sovrano Motup. de'* 21. *Maggio* 1830. *stato assegnato un'Ajuto all'Auditore militare di Livorno, in caso d'impedimento o di assenza di quest'ultimo, ne fa le veci l'Ajuto suddetto.*

dovrà esser cura degli Auditori militari di procedere nella stessa guisa, e corrispondere coi Giusdicenti pei rapporti o doglianze che venissero loro presentate dai Militari contro alcuno dei Paesani, coll'istesso onere dei Giusdicenti di seguitare d'uffizio fino alla resoluzione, nei modi, e come alle respettive materie è consueto praticarsi. (d. *Art.* 18.)

22. — E se si dasse il caso che qualche Militare momentaneamente assente dal suo Corpo si rendesse debitore di qualche eccesso, potrà essere arrestato in *flagrante* delitto dalla forza pubblica qualunque, che lo tradurrà immediatamente avanti il Giusdicente, il quale dovrà nel tempo stesso invitare il Picchetto militare più vicino, che sarà in obbligo di portarsi a ricevere il Militare arrestato, per tradurlo senza ritardo al Corpo al quale appartiene, ed il Giusdicente, compilando gli atti necessarj e di giustizia, li trasmetterà poi all'Auditore della Guarnigione. (d. *Art.* 19.)

23. — Occorrendo all'Auditor militare di avere degli schiarimenti o delle notizie nei Processi che andasse compilando, si dirigerà immediatamente alle competenti Autorità civili, cioè: in Provincia, ai Giusdicenti locali, ed in Firenze all'Auditor direttore degli Atti per le cause criminali, e al Commissario del Quartiere S. Croce per gli affari economici. (d. *Art.* 20.)

24. — Le verificazioni generiche nei delitti di fatto permanente si eseguiranno dall'Auditor militare nei modi soliti praticarsi nei Tribunali ordinarj in quelle Città ove risiede l'Auditor militare, e negli altri luoghi, queste verificazioni si eseguiranno dai Giusdicenti del luogo ove il delitto è stato commesso, e verranno poi inviate nel loro originale all'Auditor militare. (d. *Art.* 21.)

25. — Gli Auditori delle Guarnigioni, ai quali incombe la compilazione dei Processi, dovranno servirsi, nella stesura degli esami, costituti, e di tutti gli altri atti, dello Scrivano che loro è addetto, e che dovrà stare a dettatura; e potranno chiedere gli esami degl'individui paesani ai Giusdicenti dei Tribunali, conforme si è detto all'Art. 7. (d. *Art.* 22.)

26. — Se un Tribunale criminale avrà presa cognizione, e fabbricato *ex integro* un Processo contro un Militare fino alla

contestazione dell' imputato *inclusive*, sarà valido in tutte le sue parti il Processo medesimo, quale verrà rimesso all' Anditore della Guarnigione per continuarlo ai termini di giustizia, nè potrà mai allegarsi l' eccezione dell' incompetenza del Foro. (d. *Art.* 23.)

27. — Nel caso di promiscuità di delitto fra Paesano e Militare, ne sarà cognitore sempre il Tribunale criminale ordinario; e se nel Processo verrà trasmessa l'inquisizione contro l'imputato militare, sarà proceduto alla di lui cassazione (V. *più sotto il* § 84.) per mezzo del Tribunale militare dai Ruoli della Milizia, e consegnato quindi direttamente al Tribunale criminale, perchè sia giudicato ai termini delle Leggi generali del Gran-Ducato insieme coi suoi complici. (d. *Art.* 24.)

28. — Qualora il titolo dell'imputazione data all'accusato, sia un semplice Soldato, o un Uffiziale, porti alla pena dei pubblici lavori o di morte, o della cassazione per un Uffiziale, dovranno sempre assistere all'esame dei testimoni, ai costituti degli imputati, alle recognizioni personali, ed ai confronti, due Uffiziali o Bassi-Uffiziali respettivamente, sempre di un grado superiore a quello dell' accusato, scelti e nominati a ciaschedun Processo dal respettivo Comandante; e questi assistenti non dovranno mai essere dei Giudici che compongono il Consiglio di Guerra. (d. *Art.* 25.)

29. — Tanto nel caso di Processi ordinarj, che economici, dovrà essere dall' Auditore deferito ad ogni testimone il giuramento di dire la verità sopra l'immagine di Gesù Crocifisso, rammentandogli in quel momento l' importanza di questo atto, e praticando, rispetto ai testimoni di diverso Culto, la forma di giuramento la più temuta e rispettata. (d. *Art.* 26.)

30. — Inerendo al disposto dell' Art. 28. della Legge de' 30. Novembre 1786., e agli Ordini del dì 1. Settembre 1776., resta proibito di esaminare come testimonj il Padre contro il Figlio, il Marito contro la Moglie, il Suocero e la Suocera contro il Genero o Nuora, e viceversa, e reciprocamente i Fratelli e le Sorelle fra di loro; all'eccezione di qualche delitto commesso nella classe degli omicidj, o altri gravi delitti premeditati a danno di alcuno della famiglia, per cui non se ne potesse d' altronde

ottenere le prove; nel qual caso ne sarà fatta una speciale domanda a S. A. I. e R. per mezzo della R. Consulta. (d. *Art.* 27.)

31. — Dovranno tutti gli esami e costituti essere firmati dall'Auditore, dal suo Scrivano, dagli Uffiziali o Bassi-Uffiziali assistenti, quando vi hanno luogo, come pure da ciaschedun testimone, o imputato; e qualora alcuno di questi ultimi non sapesse o non volesse scrivere, ne sarà fatta speciale menzione. (d. *Art.* 28.)

32. — Gli affari riguardanti imputazioni di cattiva amministrazione di Compagnia, o di Corpo militare, dovranno essere sempre di privativa cognizione del primo Auditor militare di Firenze, conforme si dirà in appresso. (d. *Art.* 29.) V. § 77.

33. — Qualora in un medesimo Processo siano implicati diversi Militari appartenenti a diverse Guarnigioni, potrà S. E. il Direttore del Dipartimento della Guerra ordinare la formazione di questo Processo a quello fra i tre Auditori che reputerà più conveniente; e ciò per impedire che le operazioni dell'uno non vengano intralciate da quelle dell'altro. (d. *Art.* 30.)

34. — Nei Processi militari, tanto economici che ordinarj, non avrà mai luogo la speciale inquisizione contro l'imputato, ma staranno in luogo della medesima le contestazioni fatte agli accusati, all'ultimo esame dei quali verranno dall'Auditore indicate le prove, i riscontri, e le circostanze del delitto, che esistono in Processo in aggravio dell'accusato stesso. (d. *Art.* 31.)

35. — Dopo queste ultime contestazioni, e finito in conseguenza il Processo, dovranno essere assegnate 24. ore di tempo agl'imputati ad essersi trovato, volendo un Difensore, tutte le volte però soltanto, che il titolo del delitto oltrepassi la pena delle bacchette *inclusive* per un Soldato, e per un Uffiziale tutte le volte che la pena potesse giungere alla Cassazione *inclusive.* (d. *Art.* 32.)

36. — Dietro una tale intimazione ricevuta dall'accusato, dovrà nell'atto, o nelle 24. ore successive, nominare il Difensore di sua fiducia: ed in questo caso dovrà essere a tutto carico dell'accusato la spesa della sua difesa, e degli atti che potessero esser fatti dal di lui Difensore legale, da scegliersi sempre fra

quelli approvati ad agire presso alcuno dei Tribunali del Gran-Ducato. (d. *Art.* 33.)

37. — Qualora poi l'accusato dichiarasse di non avere o poter trovare Difensore che l'assista, l'Auditor militare gli assegnerà in Firenze quello destinato pei poveri, ed in Provincia sceglierà uno dei Difensori legali addetti ai Tribunali per adempire tali incombenze. (d. *Art.* 34.)

38. — Viene fissato il termine delle difese, nei casi che vi hanno luogo, a tre giorni dal dì della nomina del Difensore; nel qual termine dovrà egli essere in ordine colla sua difesa da farsi presso il Consiglio di Guerra; venendo bensì rimesso alle facoltà dell'Auditore di accordare una proroga per la difesa, nel caso soltanto di conosciuta urgente necessità, e specialmente in quello di dover compilare qualche nuovo atto sulla richiesta del Difensore. (d. *Art.* 35.)

39. — Sarà accordata ai Difensori ed agl'imputati la copia dei Processi, quando la richiedessero, a loro spese. (d. *Art.* 36.)

40. — Dopo tutto ciò, l'Auditor militare dovrà rendere informato della terminazione del Processo il Presidente del Consiglio di Guerra, e chiedere al medesimo che venga ordinata la convocazione degli altri membri componenti il Consiglio predetto, indicando il giorno nel quale dovrà avere effetto il conveniente giudizio. (d. *Art.* 37.)

41. — Il Consiglio di Guerra sarà composto di sei Giudici, cioè di cinque Giudici militari, e dell'Auditore della Guarnigione. (d. *Art.* 38.)

42. — Consisteranno i Giudici in un Tenente Colonnello o Maggiore, che farà da Presidente, in due Capitani, in un primo Tenente, ed in un Sotto-Tenente, unitamente all'Auditore suddetto della Guarnigione. (d. *Art.* 39.)

43. — Questi Giudici militari saranno nominati da S. A. I. e R. sulle proposizioni del Consiglio di Stato, e vi saranno pure aggiunti altri due Capitani ed un Tenente in qualità di supplenti, per essere chiamati tutte le volte che la necessità lo portasse, per assenza o malattia di uno dei Giudici predetti. (d. *Art.* 40.)

44. — Il Consiglio di Guerra sarà nominato in ciascheduna delle tre Guarnigioni di Firenze, Livorno, e Portoferrajo, e sarà

permanente, con doverseue variare soltanto i soggetti quando si cambiano le respettive Guarnigioni. (d. *Art.* 41.)

45. — Venuto il giorno dell'adunanza, dovranno tutti i membri componenti il Consiglio riunirsi nella Sala a ciò destinata. Dopo esserne state chiuse le porte, ognuno prenderà il suo posto, sedendo nel mezzo a diritta il Presidente, ed a sinistra del medesimo l'Auditore. Quindi lateralmente i due Capitani, e finalmente il Tenente e Sotto-Tenente. (d. *Art.* 42.)

46. — Restando tutti in piedi i Giudici, e a capo scoperto, pronunzieranno il seguente Giuramento, che sarà letto dall'Auditore « Io giuro di amministrare nella presente causa la giustizia, « secondo la mia coscienza ed intendimento, ed a forma delle « Leggi ed Articoli di Guerra; e giuro egualmente di non assol- « vere il reo nè condannare l'innocente, e di tenere segreto tutto « quello e quanto verrà detto e fatto nella presente adunanza. (d. *Art.* 43.)

47. — Quindi postisi a sedere i Giudici, verrà introdotto per mezzo del Profosso l'imputato, che si situerà in una sedia in faccia ai Giudici; sarà avvisato il Difensore nei casi nei quali vi può aver luogo, il quale si porrà a sedere in vicinanza dell'accusato, dovendo essere preparato a bella posta pel medesimo un tavolino con carta e calamajo. (d. *Art.* 44.)

48. — Il Presidente interrogherà l'incolpato del suo nome, cognome, nome del padre, patria, esercizio, e grado militare, e quindi ingiungerà al medesimo, ed ai Giudici tutti di stare attenti, e ponderare con riflessione la lettura del Processo. (d. *Art.* 45.)

49. — L'Auditore procederà indi a far leggere per mezzo del suo Scrivano tutti gli atti i più importanti e necessarj del Processo, e darà agli astanti quelle spiegazioni che saranno necessarie per venire in chiaro di tutto. (d. *Art.* 46.)

50. — Il Presidente dimanderà all'imputato se abbia alcuna cosa da aggiungere a quello che ha detto nei suoi costituti; tutti i Giudici pure avranno il diritto d'interrogare l'imputato, purchè, a scanso di confusione, abbiano chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente: e se l'imputato darà delle discolpe sostanziali, l'Auditore per mezzo dello Scrivano ne prenderà nota in fondo del Processo. (d. *Art.* 47.)

51. — L'Auditore allora leggerà al Consiglio la sua Relazione, che avrà antecedentemente preparata, e questa relazione conterrà l'esposizione sincera e puntuale del fatto, le prove, e gl'indizj che resultano nel processo contro l'incolpato, nonmenochè le circostanze che stassero a favorirlo. (d. *Art.* 48.)

52. — Dovrà in seguito il Difensore, in quei casi nei quali vi sia luogo, leggere la sua difesa, qualora sia scritta, e quindi depositarla negli atti del Processo. (d. *Art.* 49.)

53. — Terminate le difese, e non avendo altro da addurre l'accusato, o suo Difensore, ordinerà il Presidente che l'imputato sia condotto al suo luogo; e quindi commetterà al Difensore di ritirarsi. (d. *Art.* 50.)

54. — Dopo tutto ciò, deverranno i Giudici al caso di deliberare, e, senza moversi dal posto, discuteranno insieme col Presidente e coll'Auditore la causa, e quindi ognuno, incominciando dal Sotto-Tenente, e salendo di grado in grado fino al Presidente, darà il proprio voto in iscritto, da registrarsi sotto la relazione dell'Auditore, il quale sarà sempre il primo ad esternare la propria opinione. (d. *Art.* 51.)

55. — Terminata la raccolta dei voti, si formerà dall'Auditore la conveniente Sentenza: bene inteso che a voti eguali in numero, prevaler debba l'opinione più favorevole al reo, secondo le regole della giurisprudenza comune dello Stato. (d. *Art.* 52.)

56. — La Sentenza distesa dall'Auditore nel momento della raccolta dei voti, o al più lungo nelle 24. ore successive, conterrà la data del giorno, mese, ed anno in cui è distesa e firmata, e sarà pronunziata in nome di S. A. I. e R., narrando in succinto le forme praticate nel giudizio, la natura del delitto, le qualità, personali dell'accusato, l'Articolo della Legge che punisce il delitto medesimo, e i motivi su i quali è appoggiata; e conterrà finalmente con precisione e chiarezza la parte definitiva, cioè la pena imposta al reo, e l'indennizzazione in genere a favore della parte dannificata, qualora vi abbia luogo. (d. *Art.* 53.)

57. — Questa Sentenza così redatta e compilata, sarà immediatamente inviata al Comandante del Corpo, o del Reggimento, per mezzo dell'Auditore, ed il Comandante predetto la farà eseguire nel giorno successivo alla pubblica parata della Guardia,

dopo che è stata letta e pubblicata alla presenza del reo nelle solite consuete forme dall'Ajutante del Corpo o del Reggimento, al quale appartiene il condannato; con l'avvertenza però, che, trattandosi di pena, per la quale competesse al condannato il diritto di domandare il rimedio straordinario della revisione, di cui si parlerà in appresso, venga sospesa dall'Auditore la comunicazione al Comandante suddetto, ed in conseguenza la formale pubblicazione ed esecuzione della Sentenza medesima. (d. *Art.* 54.)

58. — Nel caso che la Sentenza avesse pronunziata una pena, per la quale vi fosse luogo alla domanda della revisione, sarà allora questa Sentenza notificata in iscritto al condannato, o al suo difensore, i quali nel termine di tre giorni al più lungo faranno la supplica all'I. e R. Consulta per la domanda della revisione o della grazia, o rinunzieranno espressamente al benefizio della revisione, di cui sarà parlato in appresso. (d. *Art.* 55.)

59. — Se il Consiglio di Guerra conoscesse che il delitto di natura sua fosse espiabile con pena economica per alcuno degli imputati, potrà il Consiglio medesimo prenderne cognizione, e pronunziare quelle pene economiche che crederà giuste e convenienti. (d. *Art.* 56.)

60. — Tutte le volte che la pena imposta al reo dai Consigli di Guerra giungerà, pei Soldati, e quella dei pubblici lavori o della morte, ed in rapporto agli Uffiziali a quella della cassazione, o a qualunque altra, a cui la cassazione fosse unita, resta accordato il diritto ai condannati medesimi di domandare il rimedio straordinario della revisione della loro Sentenza. (d. *Art.* 57.)

61. — La domanda di questa revisione dovrà farsi nei congrui casi entro il perentorio termine di tre giorni, dal dì della notificazione in scritto della Sentenza, all'I. e R. Consulta, la quale farà le convenienti partecipazioni al Consiglio di Stato, a forma della Lettera dell'I. e R. Segreteria di Stato de' 22. Novembre 1816. (d. *Art.* 58.)

62. — Il Consiglio di Revisione sarà permanente in Firenze, e verrà composto di sette Militari nominati da S. A. I. e R., e del terzo Auditore della Ruota criminale che eserciterà in questa parte le funzioni di Auditor militare, dal quale riceverà le carte

ed il Processo relativo, onde prendere cognizione di questa speciale incombenza. (d. *Art.* 59.)

63. — Il Consiglio di Revisione sarà composto di un Generalmaggiore, o Colonnello, di due Maggiori, di due Capitani, di due Tenenti, e dell'Auditore suddetto della Ruota Criminale. E vi saranno aggiunti due Supplenti, egualmente nominati da S. A. I. e R., per essere chiamati tutte le volte che il bisogno lo richiedesse, nel caso di malattia o assenza degli altri Giudici. (d. *Art.* 60.)

64. — Il Consiglio di Revisione si riunirà quando occorra, nell'istesso modo che è stato disposto pel Consiglio di Guerra, ed osserverà le stesse forme e regole nel formare la relativa Sentenza. (d. *Art.* 61.)

65. — Questa Sentenza sarà trasmessa col Processo dall'Auditore della Ruota criminale all'Auditore della Guarnigione, dal quale fu redatta la Sentenza primitiva, e sarà di lui cura ed incarico di trasmetterla quindi al Comandante del Corpo, o del Reggimento, a cui appartiene il condannato, perchè la Sentenza medesima abbia la sua formale pubblicazione ed esecuzione nella guisa stabilita all'Art. 54. (d. *Art.* 62.)

66. — L'Auditor militare di Firenze corrisponderà direttamente coll'I. e R. Dipartimento di Guerra, e si occuperà all'occorrenza di tutti gli affari che piacerà al Governo di affidargli. (d. *Art.* 63.)

67. — Egli avrà un Sostituto scelto dalla classe degl'Impiegati dell'ordine giudiciario, e nominato da S. A. I. e R.; e questo Sostituto terrà in ordine tutti gli atti, ed i registri del Tribunale, ed eserciterà le funzioni dell'Auditor militare della Guarnigione di Firenze tutte le volte che sarà necessario; dal quale dipenderà sempre in tutte le sue giornaliere incombenze. (d. *Art.* 64.)

68. — L'Auditor militare di Firenze terrà la sua corrispondenza con tutti i Dipartimenti di Giustizia, in tutto ciò che concerne il servizio di giustizia militare. (d. *Art.* 65.)

69. — Avrà l'obbligo d'informare tutte le Suppliche rimessegli dall'I. e R. Segreteria di Guerra, o dal General Comando, o dall'I. e R. Consulta. (d. *Art.* 66.)

70. — Avrà una sorveglianza su i Tribunali di Livorno e Portoferrajo; darà ai medesimi i necessarj schiarimenti negli affari

nei quali sarà interpellato; e potrà farsi dar conto dagli Auditori delle Guarnigioni predette dell'andamento di una Procedura, tutte le volte che lo credesse necessario. (d. *Art.* 67.)

71. — Dovranno i due Auditori militari della Provincia trasmettere periodicamente ogni 15. giorni all'Auditor militare di Firenze le note dei Detenuti, comprensive dei motivi della detenzione, non meno che della loro liberazione, quando abbia avuto luogo. (d. *Art.* 68.)

72. — Dovranno egualmente gli Auditori militari di Livorno e Portoferrajo trasmettere a quello di Firenze copia autentica delle Sentenze proferite dai Consigli di Guerra, munite di quelle osservazioni ch'essi credessero necessarie. (d. *Art.* 69.)

73. — Qualora l'Auditor militare di Firenze avesse luogo di rilevare nelle Sentenze proferite dai Consigli di Guerra, che fosse stato direttamente offeso lo spirito e la disposizione della Legge, dovrà farne la conveniente rappresentanza all'I. e R. Consulta, pel solo oggetto di domandare la revisione della Sentenza, onde stabilire delle massime coerenti al voto della Legge, e senza che l'esito del ricorso, qualunque sia, influisca sul destino dell'assoluto o condannato. (d. *Art.* 70.)

74. — E nel caso che venisse in questo sistema accordata la revisione, e che il Giudizio del Consiglio di Revisione portasse a far conoscere erronea e mal basata la prima Sentenza, dovrà l'Auditor di Firenze rendere del tutto informato il Dipartimento della Guerra, perchè, dopo averne reso conto a S. A. I. e R., siano prese quelle misure che verranno credute le più convenienti e adattate verso l'individuo erroneamente assoluto nella prima Sentenza; bene inteso che queste misure non portino mai a far rivivere alcuna pena afflittiva o infamante contro l'individuo medesimo. (d. *Art.* 71.)

75. — Potrà l'Auditore di Firenze fare una visita, tutte le volte che lo credesse opportuno, ai Tribunali degli Auditori delle Guarnigioni di Provincia, per riscontrare l'ordine che vi si tiene, la conservazione degli atti e dei Processi, e di tutto ciò che è coerente all'impiego. (d. *Art.* 72.)

76. — Tutte le volte che venisse ad essere vacante uno dei posti degli Auditori di Guarnigioni di Provincia, l'Auditor di Fi-

renze farà le sue proposizioni all' I. e R. Dipartimento della Guerra, formando una terna di soggetti scelti dalla classe degl'impiegati dell'ordine giudiciario. (d. *Art.* 73.)

77. — Saranno di privativa cognizione dell'Auditor militare di Firenze tutte le cause nelle quali un Uffiziale qualunque, o Militare, venisse ad essere imputato di cattiva amministrazione di Compagnia, o di Corpo militare; al qual effetto verranno trasmesse tutte le carte relative ai delitti di contabilità all'Auditore di Firenze, il quale, servendosi di quei Periti che crederà più convenienti e adattati per avere una sollecita e chiara luce dell'affare, e fatti i debiti esami sui rapporti, e su tutto lo stato degli atti, dovrà da se stesso conoscere se l'affare medesimo può meritare un corso regolare di giustizia, o un corso semplicemente di amministrazione. (d. *Art.* 74.)

78. — Dovranno, in conseguenza di tali disposizioni, i Commissarj di Guerra, o Contabili militari di tutto il Gran-Ducato, trasmettere all'Auditore militare di Firenze tutte le notizie o carte che dal medesimo venissero ad essi richieste, allorchè avesse presa cognizione di un affare di tal natura. (d. *Art.* 75.)

79. — Il presente Regolamento sarà comune a qualunque Corpo militare, eccettuato quello degli Anziani, e delle RR. Guardie a cavallo, per le quali esistendo delle disposizioni speciali attribuite all'Auditor militare di Firenze, ed approvate da S. A. I. e R. sotto dì 19. Aprile 1793., vengono queste tenute ferme in tutte le loro parti. (d. *Art.* 76.)

80. — Allorquando un Corpo delle II. e RR. Truppe toscane si troverà in faccia al nemico, in una Piazza assediata, o altrimenti impiegato fuori delle frontiere del Gran-Ducato, i Consigli di Guerra saranno nei congrui casi formati dal General-Comandante, o da chi comanderà in capo il Corpo militare toscano predetto; e le Sentenze avranno la loro totale esecuzione a forma di quanto si prescrive su tal proposito dai veglianti Articoli di Guerra. (d. *Art.* 77.)

81. — Le mogli e figli dei Militari, che abitano e convivono co'loro respettivi mariti e genitori, nella circostanza che un qualche Processo potesse riguardarli, o come imputati, o come testimonj,

saranno sempre nella procedura soltanto sottoposti al Foro militare. (d. *Art.* 78.)

82. — Il Processo che riguardasse i suddetti individui, compilato che sia dall'Auditor Militare nelle consuete legali forme, sarà passato al Tribunale criminale ordinario, perchè possa proferire il conveniente giudizio ai termini delle Leggi generali del Gran-Ducato, come si farebbe per qualunque altro suddito non militare. (d. *Art.* 79.)

83. — L'Auditore della Guarnigione, disimpegnando in questa parte le attribuzioni di Direttore degli Atti della Ruota criminale, trasmetterà poi tutto l'affare condotto al suo termine al Presidente della Ruota medesima, onde possa essere proceduto al conveniente giudizio, tanto nel caso di trasmessa inquisizione contro l'imputato, quanto in quello che non fosse creduto esser luogo a trasmettere la speciale inquisizione. (d. *Art. ult.*)

84. — S. A. I. e R., all'oggetto di ovviare al caso che la cassazione dai Ruoli di qualche Militare implicato in un Processo criminale coi Paesani non riesca aggravante precedendo la sentenza, con suo Dispaccio de' 12. Gennajo corrente ha ordinato e dichiarato, che, revocato ed abolito il disposto dell'Art. 24. del Regolam. di Procedura crim. pei Trib. militari de' 19. Giugno 1819. in quella parte che prescrive che trasmessa l'inquisizione contro l'imputato militare, si proceda alla di lui cassazione dai Ruoli della Milizia, non dovrà questa eseguirsi, finchè non sia emanata la sentenza; e frattanto gl'imputati militari, ancorchè inquisiti, rimarranno presso il Militare; dovendosi intendere tolta ad essi la facoltà di presentarsi personalmente alla discussione e decisione della causa, avanti il Tribunale ordinario. Resta eccettuato il caso in cui il Militare si trovi implicato in un Processo con dei Paesani per alcuno di quei misfatti contemplati dalla Legge de' 22. Giugno 1816., nel qual caso, non potendosi dispensare l'imputato dal comparire ad esser presente al giudizio, si terrà fermo il sistema di procedere alla cassazione dai Ruoli militari, e alla consegna dell'imputato, trasmessa che sia contro di esso la speciale inquisizione. In tutti gli altri casi la cassazione, quando vi abbia luogo, e la consegna del reo al Tribunal criminale, o alla Potestà economica, avranno effetto dopo la sentenza, da notificarsi nelle

debite forme al condannato, per mezzo dell'Auditor militare. (*Circ.* 19. *Gennajo* 1826.)

85. — S. A. I. e R. volendo che anche gli Uffiziali delle Compagnie dei Cacciatori volontarj di Costa godano di quelle distinzioni analoghe al loro grado, che possono essere compatibili coi principj costitutivi del Corpo cui sono addetti, con Rescritto de' 7. corrente, si è degnata disporre quanto appresso. (*Circ.* 17. *Luglio* 1826. *in princ.*)

86. — Fermo stante quanto vien prescritto dagli Art. 122. 123. del Regolamento dei 22. Giugno 1816., rapporto ai Battaglioni dei Cacciatori di Costa, e moderando in parte le disposizioni contenute nell'Art. 5. del Regolamento di Procedura criminale pei Tribunali militari de' 19. Giugno 1819., gli Uffiziali tutti delle Compagnie degl'indicati Battaglioni, qualora fosse necessario di procedere al loro arresto personale, per mancanze o colpe commesse fuor di servizio, dovranno esser sempre arrestati dalla forza militare. (d. *Art.* 1.) (a)

87. — Il Giusdicente o l'Autorità civile, che per ragione di giurisdizione fosse in grado di ordinare l'arresto di alcuno dei detti Uffiziali, ne rimetterà officialmente la domanda al Maggiore comandante il Battaglione del quale l'Uffiziale farà parte, qualora sia il più a portata; o in difetto, al Comandante il Circondario marittimo, ed in caso di urgenza, al Capitano comandante la Compagnia, i quali saranno in obbligo di far eseguire l'arresto senza

(a) *Con Notificazione de'* 20. *Settembre* 1837. *fu nuovamente disposto come appresso: „ S. A. I. e R. trovando conveniente che gli Uffiziali dei „ Cacciatori volontarj di Costa godano anche fuori di servizio, nella no- „ tificazione degli Atti per Cause civili, o commerciali, e nell' Esecuzioni „ personali, che dovessero aver luogo in virtù di Sentenze, o Decreti pro- „ nunziati dai Tribunali civili, o di commercio, quello stesso privilegio „ che dall' Art.* 66. *del Regolamento Organico del* 13. *Settembre* 1833., *è „ stato loro conceduto in caso di arresti per misure di Polizia, per inte- „ resse di Procedure Criminali, o per Condanne penali, derivanti da man- „ canze, trasgressioni, o delitti commessi fuori di servizio, vuole che le „ notificazioni degli Atti sieno fatte loro per mezzo dell' Ufiziale Coman- „ dante locale, e che gli arresti debbano eseguirsi sempre militarmente, „ in seguito di richiesta del Tribunale al detto Ufiziale, che sarà respon- „ sabile della loro esecuzione. „*

ritardo, o al più tardi nel corso di 24. ore, dirigendo l'arrestato nella Piazza o Presidio militare più prossimo alla Residenza delle Autorità dalle quali sarà partita la domanda dell'arresto medesimo. (d. *Art.* 2.)

88. — I Giusdicenti potranno andare da loro stessi nel luogo di detenzione dell'arrestato per procedere ai convenienti esami, ossivvero richiedere con lettera sussidiaria nei consueti modi i respettivi Auditori militari per tutti quegli Atti che fossero giudicati necessarj. (d. *Art.* 3.)

89. — Gli Uffiziali delle Compagnie dei Cacciatori di Costa saranno così detenuti nelle Piazze, Forti, o Presidj colle solite cautele che si usano per gli arrestati militari, e vi resteranno fino alla definitiva risoluzione che potrà riguardarli, nei modi e termini prescritti dal Sovrano Dispaccio de' 12. Gennajo del corrente anno. (V. § 84.) (d. *Art.* 4.)

90. — Qualora un Uffiziale delle predette Compagnie fosse da un Tribunale condannato ad una pena economica o correzionale, non portante infamia nè cassazione dai Ruoli, consumerà la pena stessa nelle carceri o nelle Fortezze destinate per eguali pene agli Uffiziali degli altri Corpi Militari. (d. *Art.* 5.)

MILITARI NEI RAPPORTI PENALI, O ARTICOLI DI GUERRA.

1. — Tutti gli Uffiziali e soldati dovranno fedelmente servire S. A. I. e R., fare e promuovere ogni cosa utile in suo vantaggio, eseguire tutti gli ordini e regolamenti, che dalla medesima I. e R. A. S. verranno prescritti, obbedire ai loro Superiori di qualunque rango, non solo contro il nemico, ma ancora in tutto ciò che sarà comandato riguardante la disciplina ed il servizio, senz'alcun ritardo o contradizione, con dimostrare loro il dovuto rispetto; dovranno finalmente ogni anno giurare l'osservanza di quanto sopra nella generale rivista con quello stesso giuramento che si presta nei consigli di Guerra. (*Motup.* 15. *Marzo* 1815. *Art.* 1.)

2. — Allorchè poi il Militare di qualunque rango dovrà giurare come Testimone tanto nei Tribunali Militari, che non Militari, il giuramento dovrà prendersi toccando l'immagine di Gesù Crocifisso. (*Ivi*)

3. — Dovrà ciascuno eseguire tutte le pratiche di divozione stabilite o per Legge, o per consuetudine, o che all'occorrenza verranno ordinate, e dovrà intervenirvi, ed esercitarle con tutta la modestia, e rispetto, e mancando sarà punito economicamente. (d. *Art.* 2.)

4. — Se qualsisia Uffiziale o soldato, o altrimenti impiegato nella milizia ardirà dare informazioni in ciò che ha rapporto al servizio a qualche Potenza o persona nemica, o ribelle di S. A. I. e R. o de'suoi eredi o successori, senz'ordine o permissione della I. e R. A. S. o del comandante in capite, se sarà scoperto per spia al nemico, o se porterà ambasciate o lettere seducenti per parte di qualche nemico, o procurerà di corrompere le persone impiegate in servizio di S. A. I. e R. incorrerà nella pena di morte ignominiosa, ed infame. (d. *Art.* 3.)

5. — Chiunque tenesse dei discorsi sediziosi, o facesse radunanze sediziose per suscitare dei complotti, tumulti, o sollevazioni, incorrerà nella pena di morte, e nella stessa pena incorreranno anche quelli, che saranno complici di simili attentati, come pure quelli, che avendo notizia dei medesimi o di qualunque tradimento, o macchinazione contro il Sovrano, o lo Stato, li occulteranno maliziosamente per non impedirli. Quelli poi che non li riveleranno per semplice riguardo verso i colpevoli, saranno puniti con i pubblici lavori per anni dieci. (d. *Art.* 4.)

6. — Non potrà alcuno ricevere lettere, o ambasciate da Potenze nemiche, senza renderne inteso al più presto che gli sia possibile il Comandante, alla pena di anni tre di servizio ai pubblici lavori: ed alla stessa pena saranno sottoposti anche quelli, che essendo di ciò informati, non lo paleseranno con eguale sollecitudine al Comandante. Se poi la mancanza procederà da malizia, o reo fine, e porterà a conseguenze dannose al servizio ed allo Stato, si punirà colla pena di morte ignominiosa ed infame, sì in tempo di guerra, che di pace. (d. *Art.* 5.)

7. — Resta proibito soccorrere un nemico o ribelle con danaro, vettovaglie, munizioni da guerra, o qualsivoglia altra provvisione direttamente, o indirettamente sotto pena dei pubblici lavori a vita. (d. *Art.* 6.)

8. — Il Comandante di una Piazza, Posto, Fortino, o Magazzino (alla cui custodia destinato) che l'abbandonasse, o rendesse senza precisa necessità, con tradir la fede in lui riposta, o prenderà il partito del nemico, perderà l'onore, e la vita. (d. *Art.* 7.)

9. — In qualunque caso sia dato il segno di dover prendere le armi per qualsivoglia occorrenza in tempo di guerra, o a difesa della pubblica salute, ognuno le prenderà, e si porterà subito alla Piazza, o luogo destinato per la sua compagnia per unirsi agli altri, e chiunque resterà nel quartiere, o in altro luogo, tarderà a tornare alla Compagnia, o al suo corpo quando il Tamburo, o Trombetta lo chiamerà, sarà punito con i pubblici lavori, ed anche con la morte inclusivamente, secondo le circostanze del caso. (d. *Art.* 8.)

10. — Chiunque in caso di combattimento sfuggirà di avanzarsi, ed impegnarsi per quanto li è possibile per danneggiare il nemico, o faccia ciò per codardia, o per cattiva volontà, e se o con parole, o con l'esempio Indurrà altri a far lo stesso, incorrerà nella pena di morte, e potrà anche l'Uffiziale, che ne ha il comando, toglierlo sul fatto di vita. (d. *Art.* 9.)

11. — E se una truppa intiera, o una compagnia non facesse il suo dovere in qualunque incontro con nemici, o ribelli, se ne sarà cagione l'Uffiziale, perderà l'onore, e la vita, e parimente saranno condannati a morte coloro che ne fossero stati i promotori principali. Gli altri Capi meno colpevoli saranno puniti con la galera a vita, ed il restante della Compagnia, o della truppa si passerà in altri corpi per essere più esposta al fuoco, ed al pericolo. (d. *Art.* 10.)

12. — Quelli che non osserveranno puntualmente negli incontri predetti gli ordini del Comandante, e dei respettivi Uffiziali, tanto per assalire, quanto per difendersi, saranno condannati ai pubblici lavori a vita, e se procureranno d'indurre altri a disobbedire saranno condannati alla morte. (d. *Art.* 11.)

13. — Chiunque parlerà contro gli ordini dati dagli Uffiziali, o Bassi Uffiziali, o si opporrà in qualche maniera, o con qualunque pretesto a detti ordini, e all'adempimento dei medesimi di qualunque conseguenza fossero, e riguardassero per qualunque

minima cosa il buon servizio di S. A. I. e R. sarà punito economicamente dal Comandante del Corpo con bastonate fino a 25. o dal Comandante della Compagnia con prigionia secondo le circostanze del caso, e qualora la mancanza fosse tale da meritare maggior rigore, potrà estendersi la pena anche alla galera per tre anni, specialmente trattandosi di recidivi. (d. *Art.* 12.)

14. — Se alcuno ardirà di contrastare anche leggermente con un Uffiziale, o Basso Uffiziale di qualsivoglia Corpo, sarà punito con la casa matta: se passerà ad ingiuriarlo verbalmente, con bastonate fino a 25.: se lo percuotesse, e ingiuriasse personalmente, quantunque senz'armi, e senza offese apparenti, la pena sarà di bacchette, e se ciò accadesse mentre l'Uffiziale, o Basso Uffiziale fosse in comando, potrà estendersi la pena anche alla galera fino in anni dieci. (d. *Art.* 13.)

15. — Se poi ardisse d'impugnare contro di lui la spada, o altr'arme, fuori del caso di necessaria difesa della propria persona sarà punito colla galera a vita. (*Ivi*)

16. — E finalmente se passasse a ferirlo, o sgrillettarli contro un'arme atta ad uccidere, quantunque la ferita non fosse mortale nè pericolosa, e quantunque l'esplosione non avesse prodotto l'effetto, come pure se susciterà ammutinamenti o sollevazioni contro gli Uffiziali, o Bassi Uffiziali, sarà condannato alla morte, e alla morte infame, se il delitto sarà premeditato, o proditorio. (*Ivi*)

17. — Nelle marcie non sarà lecito ad alcuno abbandonare il suo rango e fila senza urgente necessità. Resta parimente proibito di andare in tali occasioni nei poderi, e beni altrui, ed ivi prendere, o guastare qualunque cosa, o cagionar danno ai Padroni o Contadini, alla pena di 25. bastonate, oltre la refezione del danno. (d. *Art.* 14.)

18. — E se alcuno in tal riscontro anderà nell'Osterie per bevere, e fermarvisi, caderà nella stessa pena. (*Ivi*)

19. — Non si possa da alcuno ricusare il quartiere che dal Foriere, o da altri gli sarà destinato nella marcia, o nelle Città, Borghi, o Fortezze, o sia nella guarnigione, o altrove, sotto pena di 25. bastonate, e chi facesse qualche torto al suo Ospite, ove alloggerà, dovrà passare due volte per le bacchette al nu-

mero di 300. uomini: se poi userà qualche violenza o offesa, soggiacerà inoltre alle pene prescritte dalle Leggi, che si osservano nei Tribunali non Militari nel Granducato. (d. *Art.* 15.)

20. — Non possa alcuno andar fuori dei Trinceramenti, o delle Fortezze, se non per le porte e luoghi soliti, alla pena delle bacchette per i trasgressori di prima e seconda volta, con aumento di giri per i recidivi, e alla pena di tre anni di galera per la terza volta. (d. *Art.* 16.)

21. — Non potrà parimente alcuno audar fuori delle porte della Città, o allontanarsi dalle Terre, Castelli, o altri luoghi, ove la truppa fosse acquarticrata, senza licenza dell'Uffiziale in comando. (*Ivi*)

22. — E tutti quelli che non sono di guardia dovranno trovarsi alla Compagnia nell'ore nelle quali si fa la chiama, e chi mancasse sarà punito economicamente. (*Ivi*)

23. — Si proibisce a ciascuno, che non sia di guardia, di restare nella notte fuori della sua Compagnia, senza espressa licenza, sotto pena economica, se il caso seguirà in Guarnigione; alla pena di 25. bastonate, se accaderà in Campagna, o in distaccamento; e, se restasse provato che l'assenza fosse diretta a disertare, la pena sarà quella stessa stabilita in appresso per la diserzione. (d. *Art.* 17.)

24. — Chi dopo battuta la ritirata cagionerà tumulti, o strepiti con grida, colpi di fucile, o altrimenti, o darà qualche falso all'arme, se ciò accaderà senza reo fine in guarnigione, e in tempo di pace, sarà punito economicamente, se poi accadesse in distaccamento, e marcia, sarà punito per la prima volta con 25. bastonate, e con le bacchette per i recidivi: e se finalmente accaderà in tempo di guerra, o a difesa della pubblica salute, sarà punito con le bacchette, e qualora ciò si eseguisse con malizioso fine, e intenzione, potrà estendersi la pena anche fino alla morte inclusivamente secondo le circostanze del caso. (d. *Art.* 18.)

25. — Sarà punito economicamente chiunque tenesse presso di sè donne di mal affare nel campo, in guarnigione, o in quartiere. (d. *Art.* 19.)

26. — Ognuno dovrà aver cura delle sue armi, equipaggio, e montura, nè potrà tali generi vendere o impegnare, e contrav-

venendo sarà punito economicamente con 25. bastonate, ed anche con uno, o due mesi di sterro al Profosso, a solo pane, e rancio per redimere, o ricomprare le robe impegoate o vendute, e sarà pore sospeso a tempo, ed anche degradato, secondo le circostanze del caso, quel Basso Uffiziale della Compagnia, che con la sua indolenza o connivenza avesse dato causa a simili mancanze. (d. *Art.* 20.)

27. — Gli Uffiziali, che avranno la goardia, dovranno farla esattamente, e non assentarsi, sotto pena dell'arresto anche al profosso, ed ai ferri secondo le circostanze, se il caso seguirà in goarnigione, e in tempo di pace, e della cassazione vergognosa in campagna, o in tempo di guerra, o di commissione a difesa della pubblica salote. E se per la loro assenza sarà seguita la perdita d'un posto, o di una battaglia, o qualche pericolo alla salute pubblica, la pena sarà della morte. (d. *Art.* 21.)

28. — I Bassi Uffiziali e Soldati, che negligentassero la loro guardia in guarnigione e in tempo di pace, saranno puniti economicamente, ma in campagna e in tempo di guerra, o di commissione a difesa della pubblica salute, la pena sarà dei pubblici lavori per tre anni, e nei casi espressi all'articolo precedente incorreranno nella pena di morte. (d. *Art.* 22.)

29. — Sarà punito economicamente chiunqoe si ubriacasse, e il gastigo sarà maggiore per chi verrà ubriaco alla guardia, o si ubriacherà in tempo della medesima, avvertendo però di gastigarlo dopo che sarà passata l'ubriachezza, il che si osserverà anche in tutte le altre mancanze militari, che commettesse un ubriaco. E parimente con pena economica sarà gastigato il Basso Uffiziale che lo conducesse alla guardia ubriaco, dovendo quelli che sono in tale stato, quando tocca loro la guardia, lasciarsi al qoartiere, e gastigarsi poi economicamente, e dovrà sempre aggravarsi la pena economica nelle mancanze di quelli che fossero soliti ubriacarsi. (d. *Art.* 23.)

30. — I Militari che non obbediranno, e non porteranno il dovuto rispetto alle sentinelle, o alle guardie saranno sempre gastigati economicamente col maggior rigore. Se useranno a quelle violenza di fatto per forzarle, o le forzeranno, la pena sarà dei pubblici lavori. E se ardissero di farsi forti contro le guardie, e

sentinelle con armi alla mano, o cagionassero a quelle qualunque benchè minima percossa, offesa personale, la pena sarà di morte. (d. *Art.* 24.)

31. — Con le pene prescritte al suddetto articolo, nei respettivi casi, saranno puniti coloro, che non rispettassero, o non obbedissero alla ronda, o pattuglia, che usassero a quelle violenze, si opponessero loro con armi alla mano, o loro cagionassero qualunque personale offesa. (d. *Art.* 25.)

32. — La sentinella che fosse trovata a dormire in guarnigione e in tempo di pace, sarà punita per la prima volta con tre giorni di casamatta a pane, e acqua, e se dalla positura in cui sarà trovata, o da altre circostanze si rileverà che volontariamente, e per pigrizia siasi addormentata, come pure se sarà recidiva, in tal mancanza, sarà gastigata con 25. bastonate, e con questa medesima pena saranno puniti tutti quelli che si allontanassero dal posto in cui armano. In Campagna poi, e in tempo di guerra, e di commissione a difesa della pubblica salute si osserverà quanto si dispone all'articolo 22. (d. *Art.* 26.)

33. — Quelli che diserteranno in guarnigione e in tempo di pace, per la prima volta essendo ripresi, e se si tratterà di semplice non qualificata diserzione, saranno gastigati con 25. bastonate da darsi loro alla parata in una sola mattina, e per la seconda volta con tre giri di bacchette sotto il numero di 300. uomini.

34. — Se poi si tratterà di diserzione qualificata, si punirà questa per la prima volta con tre giri di bacchette come sopra, e per la seconda volta con quattro giri parimente sotto il numero di 300. uomini. Il disertore finalmente di terza volta dovrà sempre punirsi con la pena dei pubblici lavori, e come appresso, cioè, se si tratterà di tre diserzioni tutte semplici, con tre anni di galera; se una delle tre sarà stata qualificata, con anni cinque; e se tutte e tre saranno state qualificate, con anni sette. (*Ivi*)

35. — Per diserzione qualificata dovrà intendersi quella commessa essendo di guardia; in sentinella, o nell'attualità di qualunque servizio, in occasione di distaccamento, o di marcia, saltando, o scalando le mura della Fortezza o della Città, commessa

con falso biglietto di Porte, o altro qualunque falso certificato; o per mezzo di complotto, per quelli però che non fossero i capi. E finalmente come rei di qualificata diserzione dovranno considerarsi coloro che dopo aver disertato abbian preso soldo in qualunque altra potenza, o nazione. (*Ivi*)

36. — Tornando volontariamente, la pena potrà essere alleggerita per la prima volta dal Comandante del corpo, e per le successive dal Consiglio di guerra. (*Ivi*)

37. — Se poi la diserzione seguirà in tempo di commissione a difesa della pubblica salute, la pena anche per la prima volta sarà dei pubblici lavori a tempo; se in Campagna, o da una Piazza in tempo di guerra, sarà dei pubblici lavori a vita, da estendersi anche alla morte inclusivamente secondo le circostanze del caso; e, se accaderà nell'atto dell'insecuzione o combattimento con i nemici, o ribelli, la pena sarà assolutamente di morte, e di morte infame, e *stante pede*, se il disertore avesse preso il partito dei nemici, o ribelli. (*Ivi*)

38. — Il capo, o capi complotti per far disertare un numero considerabile di soldati in guarnigione, e in tempo di pace, se il complotto non avrà avuto effetto per il pentimento, o denunzia di alcuno dei complici, o per altra circostanza saranno puniti con le bacchette come sopra per quattro giri, e, se sarà seguito l'effetto, saranno puniti con anni dieci di galera. Se poi il complotto sarà stato macchinato in tempo di commissione a difesa della pubblica salute, la pena sarà della galera per dieci anni, ancorchè non sia seguito l'effetto, e qualora questo sia accaduto, sarà della galera a vita; e finalmente, se sarà stato ordito il complotto in campagna, o da una Piazza in tempo di guerra, segua, o non segua l'effetto, la pena sarà sempre di morte per il capo, o capi di esso. S'intenderà poi per complotto la diserzione di quattro soldati, non compreso il capo, in tempo di commissione a difesa della salute pubblica, e in tempo di guerra. (*Ivi*)

39. — Dovranno finalmente i disertori non condannati alla galera, o alla morte, cominciar di nuovo, e terminare l'epoca della loro capitolazione, e tutti per rindennizzar la cassa sull'importare dei generi di vestiario trovati mancanti al momento della diserzione, e se avranno portato via il loro armamento, o qua-

lunque altra cosa, oltre la propria montura, la quale non dovrà considerarsi per gli effetti penali furtiva, alla pena della diserzione dovrà aggiungersi quella del furto a forma di quanto si dispone in appresso. (d. *Art.* 27.)

40. — Se alcuno abbandonerà la battaglia, prima della totale disfatta del nemico per applicarsi al bottino, incorrerà nella pena di morte. (d. *Art.* 28.)

41. — Resta proibito a ciascuno il contrastare, o battersi, o servirsi di parole irritanti che potessero cagionare litigj, o disturbi, sotto grave pena economica, e fuori del caso di quel giusto risentimento e difesa naturale, che suol farsi nel primo moto della collera, e che è tollerata dalle leggi, si proibiscono a ciascuno le disfide e duelli di qualunque sorta, e i duellanti, provocanti, accettanti, patrini, e testimoni incorreranno nella pena dell' arresto in Fortezza per un anno, e della cassazione. (d. *Art.* 29.)

42. — E se accaderà il ferimento, o la morte di alcuno, il feritore, o l' uccisore soggiacerà inoltre alla pena prescritta dalle Leggi che si osservano nei Tribunali non militari del Granducato; bene inteso però, che qualora a forma di dette Leggi, o in questo, o in altri delitti fosse luogo alla pena di esilio, o confine qualunque, esclusa la galera, siano tali pene permutate con giusta, e legale proporzione nelle altre di casamatta, bastonate, o bacchette da scontarsi nel militare, e che si ricorra soltanto alle pene di esilio, o confino qualora il delinquente o per imperfezioni corporali, o per altro particolare riflesso non sia in grado di subire le suddette pene propriamente militari. (*Ivi*)

43. — Ciascuno nell' arruolarsi, o prendere ingaggio dirà il suo vero nome, cognome, e patria, e con esso si farà registrare, altrimenti sarà punito rigorosamente dal Comandante. (d. *Art.* 30.)

44. — Il Capitano, o Uffiziale, che defrauderà nella rivista il Commissario, oltre all' opportuna indennizzazione perderà la carica con infamia. (d. *Art.* 31.)

45. — Tutti i prigionieri di guerra saranno condotti al Comandante, alla pena, per chi gli occultasse, o agevolasse la loro fuga, dei pubblici lavori a vita, se il trasgressore sarà Basso Uffiziale, o Soldato, e alla perdita dell' onore o della vita, se sarà

Uffiziale, e se l'occultato, o trafugiato sarà un Generale, o un Uffiziale di stato Maggiore, la pena sarà della morte anche per i Bassi Uffiziali, e soldati. (d. *Art.* 32.)

46. — Si dovrà dar subito una nota esatta al General Comandante di tutti quelli che in qualunque battaglia, o in altra occasione resteranno morti con la specificazione dei loro nomi. (d. *Art.* 33.)

47. — Non potrà alcun Capitano, o altro Uffiziale dare il congedo ai Soldati della sua Compagnia senza l'ordine del rispettivo Comandante, alla pena della cassazione, che secondo le circostanze potrà essere anche infame. (d. *Art.* 34.)

48. — Nessuno Uffiziale di Stato Maggiore o di qualunque altro rango riterrà la paga, il pane, o altro dovuto al Soldato, sotto pena della perdita della carica e dell'onore; e se ciò accadesse in tempo di commissione a difesa della pubblica salute o di guerra, la pena potrà anche estendersi alla morte secondo le circostanze. (d. *Art.* 35.)

49. — Sarà ciascuno obbligato ad arrestare quelli che avessero contravvenuto ai presenti articoli, o commessi altri delitti, finchè sia spedita una pattuglia a prenderli, sotto pena economica; e chi con reo fine desse asilo, o facilitasse la fuga a simili delinquenti, sarà punito con le bacchette, e anche con la galera secondo le circostanze, e le qualità del delitto commesso dal fuggitivo. (d. *Art.* 36.)

50. — I Professi non potranno ricusare di ricevere i prigionieri che saranno a loro commessi, ed in caso che questi fuggissero, se ciò accada per loro negligenza, saranno condannati alla carcere per un mese, ed alla perdita dell'impiego: e mentre vi sia intervenuta la loro colpa, e connivenza, saranno condannati a quella pena che doveva subire il delinquente, la quale però rispetto a loro, non potrà mai estendersi oltre i pubblici lavori, se non nel caso, che si trattasse di rei di Stato, o prigionieri di guerra, mentre allora si osserverà il disposto dell'Art. 32. (d. *Art.* 37.)

51. — Tutti gli altri delitti e misfatti, dei quali non sia stata fatta menzione nei presenti articoli, saranno puniti conforme al disposto delle Leggi veglianti nei Tribunali, fermo stante il prescritto all'Art. 29. rapporto alla qualità delle pene. (d. *Art.* 38.)

52. — Contro i bestemmiatori poi si userà sempre nei respettivi casi e dal Comandante, e dal Consiglio di guerra il massimo rigore, specialmente con i recidivi, e abituati, coerentemente al disposto del § 61. della Legge de'30. Nov. 1786. (*Ivi*)

53. — Ma nei delitti di carne, non ostante il contrario disposto delle Patrie Leggi, si continuerà ad osservare quanto viene ordinato dal Sovrano Motuproprio in stampa del dì 7. Luglio 1778., e quanto fu prescritto al Comandante del Reggimento con lettera de' 19. Maggio 1781. della Real Segreteria di Guerra. (*Ivi*)

54. — Rispetto però al furto si dispone, che chiunque rubasse cose attenenti all' Artiglieria, Arsenali, Munizioni, Provvisioni ec. non si avrà riguardo solamente al valore delle cose furtive, ma anche al danno che potrà risentire il servizio, e perciò la pena sarà sempre delle bacchette, ancorchè non sia seguito danno, e quando questo di fatto accada, la pena sarà dei pubblici lavori come nel furto qualificato, se il valore della roba ascenderà a scudi 25: e se sarà commesso in questa somma e in tempo di guerra, o a difesa della pubblica salute, si punirà con la morte infame. (d. *Art.* 39.)

55. — Saranno puniti dal Comandante del Corpo con bastonate fino a 10. inclusive i piccoli furti commessi da un Soldato ad un Paesano non eccedenti lire 2., e da Soldato a Soldato non eccedenti lire 1.: da lire 2. fino a 4. se il furto sarà commesso a danno di un Paesano, e da lire 1. fino a lire 2. se sarà commesso ad un Soldato si punirà pure dal Comandante del Corpo con bastonate fino a 15. inclusive: da lire 4. fino in 40. se sarà commesso ad un Paesano, e da lire 2. fino in lire 10. se sia seguito a danno di un Soldato, con bastonate fino a 25. inclusive, ed anche con lo sterro ai Ferri, ed al Profosso a solo pane e rancio per la più sollecita indennizzazione che avrà sempre luogo in questo delitto. (d. *Art.* 40.)

56. — Quando poi il furto a danno di un Paesano oltrepassi le lire 40., si punirà mediante un consiglio di Guerra con due giri di bacchette sotto il numero di 300. uomini: se l' importare sarà di lire 120. con tre giri: se giunga a lire 200. con quattro giri: da lire 200. a lire 280. con giri cinque: e da questa somma fino in scudi 50. inclusive, con sei giri di bacchette: e se il furto

commesso da Soldato a Soldato passerà le lire 10. si punirà dal Consiglio di Guerra con due giri di bacchette, con tre se arriverà a lire 40., con quattro se a lire 100., con cinque se a lire 200., e da questa somma fino a scudi 50. con sei giri. (*Ivi*)

57. — Quando poi il furto semplice, quantunque primo furto ecceda il valore di scudi 50. sarà punito con tre anni di galera: se arriverà alla somma di scudi 100. con cinque anni: se a scudi 150. con anni sette: se a scudi 200. con anni dieci: se a scudi 250. con anni quindici: e dagli scudi 300. in ogni somma, con anni venti della suddetta pena, sia commesso ad un soldato o Paesano. (*Ivi*)

58. — Se si tratterà di furto qualificato servirà che il valore arrivi alla metà delle suddette prescritte somme per potersi decretare le accennate pene, o dal Comandante del corpo, o dal Consiglio di Guerra. Per furto qualificato s'intenderà quello commesso con scasso, scalazione, o chiave adulterina, commesso da un Soldato al suo Superiore, da un Servo al Padrone, commesso in occasione d'incendio, naufragio, o di robe date in consegna alla Pattuglia, Guardia, o Sentinella. E come rei di furto, o semplice, o qualificato saranno tutti quelli che coopererassero, o istigassero a commetterlo, o ne partecipassero dolosamente. Se finalmente si tratterà di furto violento fatto con armi, o senza, si attenderà il disposto delle veglianti Patrie Leggi. E per togliere possibilmente di mezzo un simile delitto, che avvilisce, e deturpa il carattere militare, il reo di secondo furto sarà sempre punito con maggior rigore. (*Ivi*)

59. — Il reo di terzo furto, benchè di minimo valore, dovrà punirsi sempre con le bacchette da estendersi fino in sei giri: ed il reo di quarto furto, benchè di piccola somma, dovrà assolutamente condannarsi alla galera. (d. *Art.* 40.)

60. — Quando la pena sarà della galera, dovrà sempre precederla la cassazione con infamia, qualunque sia il delitto. Se poi si tratterà di esilio, o confino, a cui dovesse condannarsi un reo incapace a soffrire il gastigo militare, o meritevole di essere espulso dalla milizia, come si è detto all'articolo 29., in tal caso avrà luogo la cassazione con infamia, quando il delitto sia infame di sua natura, e dovrà sempre esprimersi nella sentenza. (d. *Art.* 41.)

61. — Le pene economiche nei casi, per i quali sono stabilite dai presenti Articoli, e che potranno decretarsi dal Comandante del Corpo, e della Guarnigione, senza il voto dell'Auditore, e nei casi di loro competenza saranno le seguenti. Piantone alla guardia per uno o più giorni interpolatamente: spaccare, e portar legna per la Compagnia: portar l'acqua, e spazzare le caserme, scale, anditi per uno o più giorni: arresto in caserma senza poterne uscire se non per fare il servizio tangente all'arrestato: arresto fino in otto giorni in casamatta, tre dei quali interpolatamente anche a pane ed acqua, alla qual pena potranno pure aggiungersi i ferri ai piedi per lo spazio di cinque giorni, dovendo poi l'arrestato rimettere il suo servizio, quando sia liberato. Nel caso della condanna a pane ed acqua, quale non dovrà mai oltrepassare tre giorni consecutivi, l'importare del prè sarà aumentato all'economia della Compagnia. Bastonate fino a numero di 25. inclusive: sospensione per un mese dei Bassi-Uffiziali, e punizione dei medesimi con la casamatta fino in otto giorni. (d. *Art.* 42.)

62. — Avranno parimente luogo le dette pene economiche per le mancanze alla disciplina, o altre leggiere, delle quali non sia fatta espressa menzione nei presenti Articoli, e potranno non solo decretarsi dai predetti Comandanti, ma anche dai Capitani delle Compagnie, o dall'Uffiziale che in assenza o impedimento del medesimo ne faccia le veci, escluse quelle delle bastonate, dei ferri a' piedi in casamatta, e della sospensione, riservate al solo Comandante. (d. *Art.* 43.)

63. — Saranno sottoposte all'esame e parere dell'Auditore tutte quelle mancanze, che meritassero una pena maggiore delle suddette economiche, purchè tal pena non oltrepassi l'arresto in casamatta per due mesi, lo sterro al Profosso per altrettanto tempo a solo pane e rancio, conforme è stato ordinato al § 20., la sospensione per tre mesi dei Bassi Uffiziali, e la loro degradazione, come pure dovrà l'Auditore essere interpellato in tutti i casi, nei quali si trattasse di mancanze dubbie, o non provate, ancorchè meritassero una pena meramente economica. Tutte le altre mancanze, e delitti che esigessero una pena più grave saranno sottoposti al giudizio di un consiglio di Guerra. (*Ivi*)

64. — Dovranno le suddette pene economiche decretarsi dai Comandanti, e Uffiziali col solo spirito di correzione, e giustizia, senza vedute indirette, previa la certezza del fatto, la contestazione all'imputato, e sentite le di lui discolpe, per non rendersi gravemente colpevoli di abuso di autorità. A tale oggetto dovrà in ciascuna Compagnia tenersi un esatto giornaliero protocollo e notarvisi in succinto la qualità della mancanza, delle prove, e del gastigo, per un discarico in ogni tempo della loro condotta. (*Ivi*)

65. — Quantunque sia stato determinato con la possibile precisione il genere e grado delle pene da decretarsi respettivamente dai Comandanti, e dal Consiglio di Guerra nelle diverse mancanze e delitti, e quantunque devano usarsi delle più gravi contro i recidivi, pur non ostante in difetto di prova piena e perfetta, o nel concorso di circostanze diminuenti il dolo, o di altro equitativo e giusto riflesso, sarà permesso nel concreto del caso non solamente di scendere per uno o più gradi nella stessa specie di pena, quanto ancora di far passaggio di grado in grado ad altra pena più prossima e minore, purchè la degradazione non sia capricciosa e non garantisca l'impunità, e il mal esempio. Resta poi assolutamente vietato di accrescere la qualità e gradi di pena oltre il prescritto nei presenti articoli, se non in quei casi precisi, nei quali sia stato riservato l'arbitrio, e che lo esigano le circostanze del fatto. (d. *Art.* 44.)

66. — Per le mancanze alla disciplina e subordinazione, a correzione del mancante, e per esempio degli altri potranno anche gli Uffiziali distaccati, sempre che ne siano stati precedentemente autorizzati dal loro Comandante, fare infliggere quel numero di bastonate che crederanno adattate alle circostanze, sempre chè non eccedano le 25. (d. *Art.* 45.)

67. — Si abbia tutta la premura per la pulizia, e mondezza delle casematte; e i detenuti nelle medesime si estraggano almeno una volta la settimana, e si custodiscano per un giorno in altra casamatta, o stanza a parte, ad effetto di ventilarle, e ripulirle, e l'Ajutante del Reggimento sarà obbligato a visitarle almeno ogni quindici giorni. (d. *Art.* 46.)

68. — Le pene che potranno decretarsi dal Consiglio di Guerra saranno le seguenti:

Della morte con infamia, o senza.

Lavori pubblici a vita, o per venti, quindici, dieci, sette, cinque e tre anni.

Confino a Grosseto per dieci anni e meno. (a)

Confino nella Provincia inferiore di Siena come sopra.

Confino a Volterra, e suo territorio come sopra.

Esilio dal Granducato, o perpetuo, o per dieci, o meno anni.

Esilio dai luoghi ove stanno fissamente le guarnigioni, o dal luogo di origine o domicilio del condannato, e cinque miglia attorno come sopra.

Arresto in Fortezza, o in casamatta per un anno, o minor tempo.

Bacchette da due fino in sei giri al numero di 300. uomini.

Sospensione, degradazione, e cassazione.

Alla pena dell'esilio, o confino dovrà sempre aggiungersi la comminazione prescritta dalla Legge de' 30. Novembre 1786. al § 58. in caso di inosservanza. (d. *Art.* 47.)

69. — Rispetto alle pene economiche il Comandante del corpo, o quello della guarnigione nei respettivi casi di loro competenza avranno piena facoltà di rimetterle, abbreviarle, e moderarle. (d. *Art.* 48.)

70. — Quanto poi alle pene da decretarsi dal Consiglio di Guerra, se si tratterà di quelle non eccedenti le bacchette, dovranno subito eseguirsi, ed il Comandante del Corpo avrà l'istesso arbitrio per la grazia della condonazione, o diminuzione, coll'avvertenza prescritta all'Art. 44. (d. *Art.* 49.)

71. — Anche tutte le altre pene fino a quella dei pubblici lavori inclusivamente dovranno subito eseguirsi, salvo però al condannato il luogo a supplicare S. A. I. e R. per la grazia, o nel termine prescritto a portarsi all'osservanza della pena, o dopo averla incominciata. (d. *Art.* 50.)

72. — I condannati ai pubblici lavori dovranno subito consegnarsi alle carceri del Tribunal criminale con la copia della loro

(a) *Il Motuproprio de' 12. Gennajo 1837. abolisce le pene di Esilio e Confino, decretandone altre in più o meno tempo di reclusione in correspettività delle medesime.*

sentenza: ma non potranno essere mandati all'osservanza della pena finchè sia stata fatta la supplica per la grazia, e sia emanata la Sovrana risoluzione. (d. *Art.* 51.)

73. — Quanto poi alla pena di morte, non dovrà essa mai eseguirsi finchè sia stata presentata, e risoluta da S. A. I. e R. la supplica per la grazia. (d. *Art.* 52.)

74. — Il disposto qui sopra avrà luogo quando la truppa si trova in Toscana, e in tempo di pace: ma quando la medesima sia in guerra attuale, o in campagna o in guarnigione, e fuori di Stato, tutte le pene saranno prontamente eseguite, competendo solamente al Colonnello, o altro Comandante del Corpo *l'jus gratiandi* secondo il consueto: e mentre faccia grazia della pena dei pubblici lavori, permutandola in confino, o esilio, dovrà aggiungere sempre la comminazione della reincidenza nella pena decretata, in caso d'inosservanza. (d. *Art.* 53.)

75. — I presenti Articoli saranno pubblicati a suono di tromba, e se S. A. I. e R. credesse espediente di mutare, o aggiungere qualche cosa, si dovrà praticare l'istesso, perchè l'accrescimento, o mutazione sia nota a tutti e venga esattamente osservata come se fosse inserita nei medesimi. Tale è la volontà di S. A. I. e R. la quale acciocchè niuno possa ignorare il contenuto di tali Articoli comanda che siano letti alle sue truppe ogni volta che sarà giudicato necessario, ed opportuno. (d. *Art.* 54.)

76. — S. A. I. e R., senza intendere di restringere sostanzialmente ai Comandanti dei Corpi Militari le attribuzioni loro conferite dai veglianti Regolamenti e Articoli di Guerra rapporto a rimettere, moderare, o abbreviare le pene economiche di loro competenza, quanto quelle del Consiglio di Guerra (V. § *segg.*); vuole però che tali grazie nel suddetto primo caso abbiano sempre luogo a processo ultimato. E se mai, per qualche circostanza straordinaria e rara, qualche Comandante si sentisse inclinato a graziare o liberare alcuno che si trovasse sotto processo introdotto o di suo ordine, o dall'Auditore per suo proprio ufficio, dovrà indispensabilmente, e sotto la sua responsabilità, interpellare prima formalmente l'Auditore o Pro-Auditore processante, onde assicurarsi con le loro risposte, se la concessione della grazia possa portare a eccedenza delle loro facoltà, o troncare il

corso, in pregiudizio della buona giustizia, al possibile scuoprimento di altre mancanze estrance al soggetto della processura. (*Sovrano Rescritto de'* 23. *Giugno* 1815.)

77. — S. A. I. e R., rilasciate in tempo di guerra ai Comandanti dei Corpi le facoltà loro attribuite dagli Articoli di Guerra emanati ne' 15. Marzo 1815., di condonare e modificare le pene decretate dai Consigli di Guerra, e tenuto in vigore il disposto del § 48. degli Articoli medesimi, riguardante la condonazione e moderazione delle pene economiche, vuole che in tempo di pace, e quando la Truppa si trova in Toscana, non sia altrimenti nelle facoltà dei ridetti Comandanti dei Corpi di fare innovazione alcuna alle condanne pronunziate dai Consigli di Guerra, ma che loro competa soltanto l'autorità di sospenderne per qualche giusto ed imponente motivo l'esecuzione, con l'obbligo però di renderne subito conto al General-Comandante, che dovrà umiliare al R. Trono pel canale della Segreteria di Guerra una rappresentanza in proposito, corredandola del suo parere: fermo stante nel rimanente quanto nel Regolamento della procedura militare è stato stabilito intorno ai ricorsi o suppliche per revisione di sentenze, o per Grazia. (*Motup.* 26. *Febbrajo* 1820.)

MILITARI CACCIATORI VOLONTARJ DI COSTA. Regolamento organico.

S. A. I. e R. mentre si compiace di riconoscere la utilità dei servigj, che dai Cacciatori Volontarj di Costa si prestano in sussidio della forza Militare attiva per la difesa dei Littorali, e per la interna sicurezza, avendo calcolato d'altronde che a viepiù raggiungere l'oggetto della istituzione di questo Corpo possono efficacemente influire alcuni miglioramenti, dei quali è suscettibile la sua attuale organizzazione: è venuta nella determinazione di approvare l'annesso speciale Regolamento, o di comandarne la immediata, ed esatta esecuzione, non ostante qualunque ordine, e disposizione contraria precedente. (*Mot.* 23. *Settembre* 1833.)

1. — I tre Battaglioni dei Cacciatori Volontarj di Costa attualmente esistenti, saranno conservati, e portati ciascuno alla forza di sei Compagnie. (*Regolam. Art.* 1.)

2. — Distinti per numero i predetti Battaglioni avranno per Capo-luogo, il primo la Città di Pisa, il secondo Volterra, ed il terzo Grosseto, e, finchè non venga diversamente ordinato, ciascuno dei Comandanti le predette Piazze avrà il Comando del Battaglione, Capo-luogo del quale è la Piazza di loro residenza. (d. *Art.* 2.)

3. — All'attual posto di Quartier-Mastro verrà sostituito quello di Capitano primo Ajutante, e l'investito di questo grado dovrà stare a disposizione del General Comandante, e sarà anche incaricato della principal consegna del Vestiario e Armamento dei tre Battaglioni, e della Contabilità generale, per renderne conto a quel Commissariato di Guerra, sotto del quale i Battaglioni medesimi saranno amministrati. (d. *Art.* 3.)

4. — Ad ogni Battaglione sarà conservato un Tenente Ajutante, che subordinatamente al Comandante, oltre all'incombenze ordinarie, disimpegnerà quelle ancora della corrispondenza con i Capitani, della Contabilità e dell'Amministrazione del Battaglione, assumendo così anche la qualità di Proviand-Mastro. Dovranno prescegliersi per tali posti Soggetti che all'Istruzione delle Armi riuniscano la cognizione della Contabilità Militare. (d. *Art.* 4.)

5. — Ritenuto che il Governatore di Livorno possa disporre dei Battaglioni dei Cacciatori di Costa per il servizio dei Littorali, come delle altre Truppe impiegate nella sua giurisdizione Militare, ogni Battaglione sarà considerato come un Corpo isolato, per il quale il Comandante, tanto per il disciplinare, che per l'economico, istruzione e servizio interno, dipenderà dal General Comandante Supremo con quella stessa deferenza e sistemi, che si praticano dai Comandanti degli altri Corpi. (d. *Art.* 5.)

6. — I Compartimenti di ogni Battaglione, i Capo-luoghi delle Compagnie, ed i Distretti nei quali dovranno esser divise, saranno quelli indicati nel Prospetto che farà seguito al presente Regolamento, e parte integrale di esso. (d. *Art.* 6.)

7. — Diminuito il numero attuale dei Cavalleggeri dei Cacciatori di Costa, la forza di ogni Compagnia sarà di 150. teste come appresso, cioè :

1. Capitano — 1. Tenente — 2. Sotto-Tenenti — 1. Sergente — 4. Sotto-Sergenti — 8. Caporali — 8. Viee-Caporali — 2. Tamburi — 112. Cacciatori — 1. Caporale dei Cavallegeeri — 10. Cavalleggeri. — Ed in questa guisa la forza totale delle diciotto Compagnie sarà di teste 2700. (d. *Art.* 7.)

8. — Le proposizioni per la nomina e rimpiazzo degli Uffiziali saranno dal General Comandante sottoposte a S. A. I. e R. per il canale dell'I. e R. Segreteria di Guerra, e spetterà ai Comandanti dei Battaglioni l'approvazione dei Sott'Uffiziali, e degli altri graduati, dietro le proposizioni dei Capitani. (d. *Art.* 8.)

9. — La formazione delle Compagnie, ed il Reclutamento per mantenerle al completo, spetteranno ai respettivi Capitani di concerto con i loro Uffiziali, salva l'approvazione del Comandante del Battaglione. (d. *Art.* 9.)

10. — Gli Uffiziali saranno prescelti fra le persone più facoltose dei Distretti, e che abbiano un assodata reputazione per la loro probità, buona morale, e attaccamento al Sovrano; goderanno le stesse onorificenze e distinzioni attribuite agli Uffiziali degli altri Corpi Militari, e riceveranno la paga in quei casi soli, e nell'ammontare che verrà indicato nel seguito del presente Regolamento. (d. *Art.* 10.)

11. — I Volontarj da rieeversi nelle Compagnie dei Cacciatori dovranno aver compito ventun'anno, e non oltrepassare i quaranta, godere buona reputazione, non aver pregiudizj con la Polizia, esser sani e capaci a sostenere le fatiche del servizio: e si procurerà di ammettere in preferenza quelli che hanno militato, e coloro dei quali l'assenza in easo di bisogno si renderà di minor disagio alle famiglie. Occorrendo le Fedi di Specchietto per l'ammissione dei Descritti, i Tribunali le rilasceranno *gratis* alla richiesta dei Capitani. (d. *Art.* 11.)

12. — Non saranno esclusi per altro dall'ammissione quei Giovani, che avendo gli altri requisiti, fossero al di sotto dell'età prescritta dal preeedente Articolo, semprechè dichiarino formalmente di sodisfare agli obblighi del Reclutamento Comunitativo in quell'anno nel quale vi anderanno soggetti. (d. *Art.* 12.)

13. — Nessuno potrà essere ammesso a far parte dei Cavalleggeri, se non proverà di esser proprietario, e di avere

i mezzi per montare e mantenere costantemente il Cavallo. (d. *Art.* 13.)

14. — La qualità di Cavalleggere dei Cacciatori di Costa sarà valutata come un titolo di considerazione per il passaggio nei respettivi Circondarj ai posti di Cavalleggere, vacanti nelle Compagnie del Battaglione di Artiglieria. (d. *Art.* 14.)

15. — Gli ascritti ai Battaglioni dei Cacciatori di Costa s'intenderanno impegnati a farne parte per cinque anni consecutivi, spirati i quali rimarranno in libertà di licenziarsi, o di prendere un nuovo impegno di quinquennio in quinquennio, semprechè siano riconosciuti idonei al servizio. (d. *Art.* 15.)

16. — Tutti quegl'Individui, che dopo aver figurato per venti anni sopra i Ruoli dei Cacciatori prenderanno spontaneamente la dimissione, o che dopo un tale spazio di tempo verranno riformati per età, per incomodi di salute, o per altre cause, e non colpose circostanze, continueranno a godere il privilegio del Porto d'Armi. (d. *Art.* 16.)

17. — A quinquennio interrotto non sarà accordata dimissione ai Cacciatori, meno il concorso di circostanze urgenti, che i Comandanti dei Battaglioni sottoporranno al General Comandante per l'approvazione. (d. *Art.* 17.)

18. — Non si accetteranno domande di dimissione a quinquennio incominciato, allorchè i Cacciatori si troveranno chiamati in servizio. (d. *Art.* 18.)

19. — L'Armamento sarà somministrato dai Magazzini Regj, e consisterà per ogni Uomo in un Fucile con bajonetta, una Giberna con tracolla nera, due mazzi di Cartucce, più la Sciabola da Fanteria per i Sott'Uffiziali, e graduati; in una Carabina, uno Squadrone, una Pistola, una Giberna, e due mazzi di Cartucce per ogni Uomo di Cavalleria. (d. *Art.* 19.)

20. — L'armamento di ogni Compagnia sarà alla consegna e responsabilità dei respettivi Capitani, e ad eccezione di alcuni Distretti, che saranno indicati nel Prospetto, di che all'Art. 6. dovrà tutto esser riunito nel luogo di residenza del Capitano medesimo. (d. *Art.* 20.)

21. — In quei Capo-luoghi di Compagnia, nei quali esistono Forti, o altri locali di proprietà dell'I. e R. Governo addetti al

servizio Militare, sarà in questi depositato l'Armamento dei Cacciatori, e ove profittar non si possa di tali comodi, restando a carico dei Capitani il locale per la custodia degli Armamenti, verrà a ciascheduno di loro retribuita per questo titolo l'annua indennità di lire ottanta. (d. *Art.* 21.)

22. — Il Vestiario da somministrarsi ai Cacciatori dal Sergente inclusive a basso consisterà per ogni individuo in

Un Uniforme di panno grigio ferro con mostreggiatura e filettatura verde, sul taglio e con i bottoni simili a quelli in uso per i Cacciatori dei Reggimenti di Fanteria.

Un paro Pantaloni dello stesso panno color grigio ferro.

Un paro Ghette corte di panno nero.

Un Goletto.

Uno Schakot con suoi finimenti di ottone e pompon verde, sulla placca del quale sarà scolpito il cornetto ed il numero del Battaglione.

Un paro di Trose con ghettine di tela di canapa curata. (d. *Art.* 22.)

23. — I Cavalleggeri riceveranno gli stessi generi di Vestiario, ma sul taglio di quelli assegnati ai Cavalleggeri del Battaglione d'Artiglieria, ed in vece dello Schakot sarà loro somministrato un Cappello d'incerato con pennacchio nero e verde alla sommità. (d. *Art.* 23.)

24. — I distintivi dei gradi saranno gialli, e simili a quelli dei graduati degli altri Corpi. (d. *Art.* 24.)

25. — La durata dei generi di panno, dello Schakot, del Goletto, e del Cappello sarà di anni dieci e di cinque quella dei generi di tela: spirati i quali termini, e dopo seguito il rimpiazzo tutti i generi di vecchio Vestiario si intenderanno divenuti proprietà dell'Individuo al quale erano assegnati. (d. *Art.* 25.)

26. — Alla metà sola dei termini espressi dal precedente articolo sarà ristretta la durata del Vestiario dei primi Sergenti, perchè più frequentemente in servizio. (d. *Art.* 26.)

27. — Qualora i Cacciatori di Costa siano chiamati in servizio permanente, che gli obblighi a vestire continuamente l'uniforme per un tempo non minore di sei mesi, sarà fatta una discreta

deduzione sopra la durata del loro vestiario, ma non sarà in questa valutato il servizio che alcuni tra loro prestassero come rimpiazzanti pagati o come fazionieri. (d. *Art.* 27.)

28. — Il vestiario verrà individualmente consegnato ai descritti nei Cacciatori, i quali saranno tenuti a diligentemente custodirlo e conservarlo per farne uso soltanto in servizio e facoltativamente nei giorni di solennità, e resterà quindi l'obbligo alla respettiva famiglia di farne la restituzione, qualora un descritto venisse a mancare prima di averlo guadagnato, e di restituirlo o pagarlo a coloro che fossero cassati dai Ruoli, o che prima del termine del loro impegno domandassero e ottenessero la dimissione. (d. *Art.* 28.)

29. — I Tribunali si presteranno alle richieste dei Capitani, onde tali restituzioni, o pagamenti sieno esattamente effettuati. (d. *Art.* 29.)

30. — Ritenuti i colori assegnati per il vestiario dei Cacciatori di Costa, l'uniforme dei loro Uffiziali sarà sul taglio, e con i distintivi stessi che usano quelli dei Cacciatori dei Reggimenti di linea, e sarà inoltre permesso agli Uffiziali dei Cacciatori di Costa di far uso del Cappello appuntato ornato di un pennacchio nero, ornamento che sarà anche tollerato sopra lo Schakot dei loro Sott'-Uffiziali. (d. *Art.* 30.)

31. — Alla consegna di ogni Capitano saranno dall'Amministrazione Militare distribuiti cinquanta Cappotti per Compagnia, onde possano all'occorrenza esserne coperti gl'individui chiamati in servizio. (d. *Art.* 31.)

32. — I Cacciatori di Costa dal Maggiore inclusive a basso, che saranno chiamati in attività nel proprio Circondario, riceveranno durante il servizio le paghe, o stipendj indicati dalla seguente tariffa: ma passando a servire in un diverso Circondario, nelle Guarnigioni dell'interno, compresa quella della Piazza di Livorno, e sulle Frontiere fuori della linea Marittima, i loro Uffiziali saranno nel trattamento parificati a quelli della Fanteria di linea. (d. *Art.* 32.)

TARIFFA

	IN SERVIZIO		OSSERVAZIONI
	militare	di polizia e di finanza	
Maggiore (se esiste) . L.	233. 6. 8.	« « «	permanente al mese
Capitano Primo Ajutante „	210. — —	« « «	permanente al mese
Tenente o Sotto-Tenente Ajutante di Battaglione „	115. — —	« « «	permanente al mese
Capitano . . . . . . „	150. — —	« « «	al mese
Tenente . . . . . . „	100. — —	« « «	al mese
Sotto-Tenente . . . . „	80. — —	« « «	al mese
Sergente . . . . . . „	1. 11. 8.	1. 16. 8.	al giorno
Sotto-Sergente . . . . „	1. 8. 4.	1. 13. 4.	al giorno
Caporale . . . . . . „	1. 5. —	1. 10. —	al giorno
Vice-Caporale . . . . „	1. 1. 8.	1. 6. 8.	al giorno
Tamburo, o Tromba . „	1. 1. 8.	1. 6. 8.	al giorno
Cacciatore. . . . . . „	1. — —	1. 5. —	al giorno
Caporale di Cavalleggeri „	2. 3. 4.	3. 3. 4.	al giorno
Cavalleggere . . . . „	2. — —	3. — —	al giorno

33. — I Cacciatori in servizio, oltre la paga di sopra descritta, avranno diritto al letto, ed al casermaggio, ed inoltre al pane, e ai naturali, quando si trovassero permanenti in una Guarnigione, mediante il rilascio giornaliero di soldi sei e denari otto sopra la loro paga. (d. *Art.* 33.)

34. — Essendo poi messi sul piede di Guerra riceveranno quello stesso trattamento, tanto di stazione, che di campagna, nei diversi gradi assegnato agli altri Corpi Militari del Granducato. (d. *Art.* 34.)

35. — I primi Sergenti, come incaricati di tenere i Ruoli e le mutazioni, prestare il loro servizio di contabilità e di tavolino presso i respettivi Capitani, eseguire i loro ordini, e con essi invigilare alla conservazione del Vestiario, e dell'armamento, riceveranno ciascuno permanentemente la gratificazione mensuale di lire venti, la quale dovrà cessare allorchè i Sergenti medesimi saranno ammessi alla paga di servizio a forma della tariffa, ed alla quale s'intenderà che il Sergente abbia diritto allorchè una parte

qualunque della Compagnia sarà chiamata e pagata in servizio permanente. (d. *Art.* 35.)

36. — Il primo Ajutante e gli Ajutanti Maggiori di Battaglione, ai quali è assegnata una paga permanente, riceveranno pure l'alloggio in natura, o a seconda del loro grado la corrispondente indennizzazione in contanti, eguale a quella stabilita per gli Uffiziali dei Reggimenti di Fanteria, e parimente l'alloggio, o la stessa indennizzazione saranno dovuti agli Uffiziali dei Cacciatori chiamati a servire fuori del luogo di loro respettiva residenza. (d. *Art.* 36.)

37. — Tenuto fermo quanto è prescritto dai precedenti ordini e istruzioni, sarà mensualmente corrisposto ai Maggiori, al primo Ajutante incaricato della contabilità generale ec., e ad ogni Capitano, sotto il titolo di spese di Uffizio, di manutensione di armamento, e di conservazione dei Cappotti, e del Vestiario che potesse esistere al di sopra dell'effettivo.

	IN TEMPO	
	di attività	di non attività
Maggiori . . . . L.	8. — —	5. — —
Primo Ajutante . . . . . „	25. — —	15. — —
Capitani . . . . „	26. 6. 8.	20. 6. 8.

38. — L'istruzione dei Cacciatori consisterà specialmente nel maneggiare, caricare, e aggiustatamente sparare i loro fucili, nella maniera di spargersi come bersagliatori, nell'avanzare, ritirarsi, e sollecitamente riunirsi, ed a tale effetto il General Comandante darà ai loro Capitani le convenienti teorie. (d. *Art.* 38.)

39. — Per stabilire i principj d'istruzione, i Sott'-Uffiziali delle Compagnie dei Cacciatori saranno riuniti per un determinato tempo nelle Guarnigioni più vicine ai loro distretti, ed ivi esercitati da quegli Uffiziali e Sott'-Uffiziali delle RR. Truppe, che ne verranno espressamente incaricati. (d. *Art.* 39.)

40. — Lo stesso sistema verrà praticato per i Tamburi. (d. *Art.* 40.)

41. — I Sott'-Uffiziali dopo aver così ottenuto la loro istruzione, torneranno a diffonderla nelle respettive Compagnie, che per tale oggetto, sotto gli ordini degli Uffiziali, si riuniranno nei Capo-luoghi tutti i giorni festivi di quei mesi, nei quali, secondo l'uso dei respettivi Paesi sono minori i bisogni della coltivazione. (d. *Art.* 41.)

42. — Queste riunioni, che verranno stabilite per sistema, dovranno essere volta per volta autorizzate dai Comandanti dei Battaglioni, e ne sarà sempre avvertito il Comandante Militare del Circondario. (d. *Art.* 42.)

43. — I Sott'-Uffiziali e Tamburi, durante il tempo della loro istruzione nelle Guarnigioni, riceveranno l'intiero trattamento di attività, ed a tutti gl'individui, dal Sergente inclusive a basso, verrà corrisposta metà di paga per ogni giorno festivo, nel quale si troveranno presenti all'istruzione, se la distanza delle loro abitazioni dal luogo di riunione sarà minore di quattro miglia, e la intiera paga se la distanza sarà maggiore. (d. *Art.* 43.)

44. — Il servizio dei Cacciatori sarà specialmente diretto alla difesa dei Littorali, e quindi a rinforzare e rimpiazzare le Compagnie d'Artiglieria, che ne hanno la custodia. (d. *Art.* 44.)

45. — I Cacciatori non potranno esser chiamati in servizio permanente senza un ordine speciale di S. A. I. e R., e solo nei casi istantanei e urgenti il Governatore di Livorno, i Comandanti dei Circondarj marittimi, e quelli delle Piazze, nelle quali risiede il Comando di un Battaglione, potranno attivarli, rendendone conto sollecitamente al Comando Generale, al quale dovranno esattamente indicare i motivi di tali straordinarie misure. (d. *Art.* 45.)

46. — Fuori di tali casi, e di quello per l'istruzione contemplato nell'Art. 41., i Battaglioni e le Compagnie dei Cacciatori non potranno mai prendere le armi, ad eccezione di qualche piccolo Distaccamento per decorazioni di Feste, debitamente autorizzate, o in sussidio della Polizia. (d. *Art.* 46.)

47. — I Cacciatori di qualunque grado, chiamati in servizio sopra i Littorali, dipenderanno dagli ordini dei Comandanti dei Circondarj marittimi respettivi, e si uniformeranno a quelle istruzioni che dai medesimi verranno loro date. (d. *Art.* 47.)

48. — I Cacciatori di Costa saranno obbligati a dare man forte alla Polizia, e quando i Giusdicenti abbiano bisogno di prevalersene, ne dirigeranno la loro domanda al Comandante Militare del luogo, cui spetterà di dare gli ordini relativi, e quando non vi sia alcuna Autorità Militare locale, le richieste dovranno dal Giusdicente essere dirette al più vicino Uffiziale dei Cacciatori, che sarà in obbligo di prestarvisi, rendendone conto nelle forme ordinarie ai suoi superiori. (d. *Art.* 48.)

49. — In tali circostanze gl'individui dei Cacciatori riceveranno per conto del R. Fisco la paga giornaliera assegnata loro nei respettivi gradi dalla Tariffa sotto l'indicazione « In servizio di Polizia » ed appena eseguito il servizio, e dietro le note nominative, vidimate dall'Uffiziale e dal Giusdicente, ne sarà fatto loro pagare l'importare dalla Cassa Comunitativa, che nelle forme ordinarie ne avrà la rivalsa sopra quella del Fisco. (d. *Art.* 49.)

50. — Remossa ogni diversa interpetrazione, s'intenderà, che in qualunque ora del giorno i descritti nei Cacciatori siano chiamati a lasciar le loro private incumbenze per entrare in servizio di Polizia, debbano dal giorno stesso esser considerati in attività, e quindi pagati sino a tutto il giorno inclusive, nel quale, in qualsiasi ora, verranno rinviati alle loro abitazioni. (d. *Art.* 50.)

51. — Di tutti i servizj prestati dai Cacciatori in sussidio alla Polizia dovrà esser reso conto al Comando Generale nei Rapporti dei Comandanti dei Battaglioni. (d. *Art.* 51.)

52. — In mancanza di una Guarnigione permanente, che in qualunque caso dovrebbe essere preferita, volendo impiegarsi qualche Distaccamento di Cacciatori per decorazione o per il mantenimento dell'ordine nelle Feste autorizzate, sacre, profane, o particolari, e nelle Rappresentanze Teatrali, la domanda dovrà esser diretta al Comandante la Piazza, o Circondario; ed in quei Luoghi, nei quali non esistono tali autorità, i Festajuoli, o gl'Impresarj si dirigeranno all'Uffiziale dei Cacciatori che potrà annuirvi, previo il concerto da tenersi con il Giusdicente Locale, e con l'obbligo d'informarne il proprio Capitano, che ne darà conto al Comandante del Battaglione. (d. *Art.* 52.)

53. — In questi casi la mercede da retribuirsi ai Cacciatori, a carico dei Festajuoli o degl'Impresarj, sarà quella stessa che i

Regolamenti hanno stabilita per tali servizj nelle Guarnigioni del Granducato. (d. *Art.* 53.)

54. — Quando per altro tali servizj dovessero oltrepassare la durata di tre giorni in quei luoghi nei quali non esiste un'autorità Militare Locale, gli Uffiziali dei Cacciatori non potranno prestarvisi senza il preventivo consenso del Comandante del Battaglione. (d. *Art.* 54.)

55. — I Battaglioni dei Cacciatori di Costa trovandosi in servizio con la Truppa di linea, prenderanno la sinistra, dovendo in qualunque circostanza questa aver la precedenza sopra di essi. (d. *Art.* 55.)

56. — Combinandosi per altro a render servizio con altri Corpi volontarj dello Stato, i Cacciatori prenderanno da questi la diritta, e a parità di rango la prenderanno i loro Uffiziali. (d. *Art.* 56.)

57. — I descritti nei Battaglioni dei Cacciatori di qualunque grado, avendo facoltà di usare, e portare le armi, tanto bianche che da fuoco, di qualità, e misura non proibite, saranno egualmente autorizzati a servirsene per la caccia nei tempi non vietati senza bisogno di Patente, fermo stante l'obbligo di uniformarsi a quanto in tal materia dispongono le vigenti Leggi rapporto alle Regie Bandite, ed al rispetto dovuto agli altrui possessi. (d. *Art.* 57.)

58. — Di qualunque trasgressione di Caccia, commessa dai Cacciatori di Costa fuori di attualità di servizio, ne sarà presa cognizione dai Tribunali ordinarj, le Sentenze dei quali, se condurranno a privare un Cacciatore, anche temporariamente, della facoltà di portare le Armi, dovranno esser comunicate al Comandante il Battaglione, cui spetterà in questa parte di mandarle ad esecuzione. (d. *Art.* 58.)

59. — Gli Uffiziali Superiori dei Cacciatori di Costa potranno ciascuno designare due persone del loro servizio, alle quali sarà rilasciato il permesso del Porto d'Armi gratuitamente, ed una egual facoltà sarà accordata per un solo individuo ad ogni Uffiziale dal Capitano inclusive a basso. (d. *Art.* 59.)

60. — Ogni individuo ascritto al Ruolo dei Cacciatori, andando a caccia, sarà obbligato a portar seco la sua Patente, onde

essere riconosciuto, qualora fosse incontrato dagli Agenti di Polizia: ma ad oggetto che i descritti non siano inopportunamente molestati, gli Esecutori non potranno agire di fatto contro le loro persone, quando, avendo dimenticato la patente, si annunzino per Cacciatori di Costa, e siano nel Territorio del respettivo Vicariato, nel qual caso gli Esecutori si contenteranno di prendere il loro nome per le convenienti verificazioni. (d. *Art.* 60.)

61. — Gli Agenti di Polizia, o qualunque altra forza autorizzata a sorvegliare l'esecuzione dei Regolamenti sulla caccia, incontrando un descritto nei Cacciatori in contravvenzione alle leggi generali, non potranno arrestarlo nè togliergli le armi, le munizioni, o altri arnesi, nè i prodotti della caccia, ma o esigeranno una dichiarazione in scritto, o ne prenderanno il nome alla presenza di testimonj, o si faranno almeno esibire la Patente per indicare nei loro Rapporti, o Querele ec. il numero d'ordine, e la data della medesima. (d. *Art.* 61.)

62. — La cognizione delle mancanze o delitti commessi dai Cacciatori volontarj di Costa, allorchè si troveranno in attualità di servizio, apparterrà secondo le respettive competenze agli Uffiziali e Comandanti del Corpo, ai Tribunali Militari, ed ai Consigli di Guerra, che dovranno loro applicare le punizioni prescritte dai vigenti Articoli di Guerra, ben inteso che alla pena delle bastonate dovrà nei congrui casi aversi sempre per sostituita la Carcere, o altra pena proporzionata. (d. *Art.* 62.)

63. — Questo privilegio di Foro competerà ai Cacciatori volontarj tutte le volte che si troveranno nelle seguenti posizioni, cioè: 1. Dal momento in cui chiamati in servizio indosseranno l'Uniforme, e si porranno in marcia per rendersi al punto di riunione, o al luogo dove dovranno prender le Armi: — 2. Durante qualsisia servizio di Guarnigione, di campagna, sui Littorali, in Picchetti, in Pattuglie, in Perlustrazioni tanto per conto Militare che di Polizia, in decorazioni di Feste, o in Ordinanza presso le autorità Militari: — 3. Nelle rassegne, parate, o riviste, e durante il tempo che ciascuno sortendo di qualunque servizio impiegherà percorrendo la strada diretta per rendersi a depositare l'Uniforme nelle proprie abitazioni, tempo che verrà valutato secondo le di-

stanze, e che s'intenderà esteso all'intiera giornata quando la distanza non giunga alle dieci miglia, a due dalle dieci alle venti, o secondo l'indicazione del Foglio di Via quando la distanza sia maggiore: — 4. Come punibile militarmente s'intenderà il rifiuto di un descritto all'esecuzione degli ordini datigli in qualunque tempo per oggetti di servizio da un Uffiziale, o graduato, salvo la facoltà di reclamare a chi si credesse aggravato: — 5. Anderà soggetto ad esser punito militarmente e alla cassazione dai Ruoli del Corpo chiunque si sarà fatto lecito di prestare ad altri la sua Patente; ma se questa colposa azione fosse stata diretta a facilitare qaalche trasgressione, frode, o delitto, ancorchè commessa in servizio, il colpevole dopo essere stato cassato dai Ruoli dovrà esser messo a disposizione dei Tribunali ordinarj: — 6. Finalmente come in permanente attività di servizio, saranno a tutti gli effetti considerati, i Comandanti de'Battaglioni, il Capitano primo Ajutante, e gli Ajutanti Maggiori dei Battaglioni dei Cacciatori. (d. *Art.* 63.)

64. — Essendo commessi delitti di privativa cognizione dei Superiori, o dei Tribunali Militari, gli Uffiziali dei Cacciatori procederanno a dettare le convenienti punizioni, e nei congrui casi ordineranno l'arresto dei colpevoli, uniformandosi in tutto a quanto è prescritto dai vigenti Articoli di Guerra, dalle Istruzioni per il servizio interno dei Corpi, e dal Codice di Procedura Criminale per i Tribunali Militari, al quale gli Auditori Militari, ed i Giusdicenti, che in Provincia ne fanno le veci, dovranno egualmente uniformarsi. (d. *Art.* 64.)

65. — Sarà riserbata ai Tribunali Ordinarj, ed alla Potestà economica nelle materie di Polizia e di Buon Governo la cognizione dei delitti, trasgressioni, o mancanze che i Descritti nei Cacciatori di Costa commettessero, allorchè non si troveranno nella posizione indicata dall'Articolo 63., dovendo per altro essere osservato quanto è prescritto dai seguenti Articoli. (d. *Art.* 65.)

66. — Coerentemente al disposto del Sovrano Motup. de' 7. Luglio 1826., tutte le volte che sarà luogo ad ordinare l'arresto di un Uffiziale dei Cacciatori di Costa, sia per misura di Polizia, sia per interesse di un Processo pendente, o in linea di punizione

per mancanze, trasgressioni, o delitti commessi fuori di servizio, ciò dovrà eseguirsi sempre militarmente in seguito di richiesta da farsi dal Tribunale respettivo al Comandante del Battaglione, e in caso di urgenza al Capitano Comandante la Compagnia, i quali saranno nell'obbligo di far eseguire l'arresto senza dilazione, e al più tardi nel corso delle 24. ore, dirigendo l'arrestato nella Piazza o Presidio Militare più prossimo alla residenza delle Autorità, dalle quali sarà partita la domanda dell'arresto medesimo. (d. *Art.* 66.) (a)

67. — Ogniqualvolta un Tribunale Ordinario agisca contro un Descritto nei Cacciatori, e la causa porti all'arresto personale del prevenuto, il Tribunale senza sospendere il corso della Procedura dovrà per semplice notizia darne avviso al Comandante la Compagnia cui il prevenuto appartiene, e qualora resulti la condanna ad una pena infamante, o all'Esilio, o Confino, il Tribunale ne informerà il Comandante predetto, e la esecuzione della Sentenza non potrà aver luogo se non dopo la diminuzione del condannato dai Ruoli della Compagnia, da ordinarsi dal Comandante del Battaglione, che nel termine di tre giorni dalla ricevuta comunicazione dovrà farla portare ad effetto, e darne riscontro al Tribunale richiedente. (d. *Art.* 67.)

68. — Di tutte le pene, che in via ordinaria, o economica, saranno inflitto agl'Individui addetti ai Cacciatori di Costa, dovrà dai Tribunali esserne dato avviso, mediante comunicazione della parte deliberativa soltanto delle Sentenze, o Decreti condannatorj, ai Comandanti le respettive Compagnie, onde possano così conoscere la condotta dei loro sottoposti, e semplice avviso sarà pur dato ai Capitani tutte le volte che un Descritto, sorpreso nell'atto di commettere un delitto, fosse arrestato dalla Polizia. (d. *Art.* 68.)

69. — I Tribunali Ordinarj, o di Polizia non potranno ritenere la Patente di un Cacciatore processato, inquisito, o condannato, che quanto occorra loro nell'interesse del Processo, e dovranno sempre rimetterla al respettivo Comandante dopo averne fatto l'uso conveniente. (d. *Art.* 69.)

(a) *Quest'Art. vien rammentato con la Notif.* 20. *Settembre* 1837. *come al* § 86. *della caratteristica* Militari nei rapporti di Procedura Criminale.

70. — Fermo stante che possa dalla Polizia procedersi all'arresto d'Individui descritti fra i Cacciatori di Costa, sorpresi in stato di flagranza, o quasi flagranza, anche fuori del caso di veri, e proprj delitti, tutte le volte che si tratti o di gravi trasgressioni, o d'impedire più serj disordini, per le altre trasgressioni minori, e piccole mancanze, per le quali spetta il dettar la pena alla Potestà Economica, non sarà dai Tribunali proceduto all'arresto dei Descritti col mezzo degli Agenti di Polizia, ma ne faranno bensì la richiesta al Comandante la Compagnia o il Distretto, il quale farà tradurre alla Carcere il colpevole a disposizione del Tribunale. (d. *Art.* 70.)

71. — Qualora fuori di servizio insorgesse qualche rissa o questione tra semplici Cacciatori o graduati ed un Uffiziale, e che temer se ne potesse qualche conseguenza, o la rinnovazione, in riguardo alla superiorità, meno di casi speciali che obbligassero a diverse misure, non potrà devenirsi nel momento che all'arresto dei primi, e si darà poi sfogo alle vertenze, ai termini di ragione. (d. *Art.* 71.)

72. — Nel caso di leggiere risse accompagnate anche da qualche via di fatto, purchè non eccedano i termini di mero delitto privato, quando vi si trovi implicato qualche Descritto fra i Cacciatori di Costa, i loro Uffiziali e Sott'-Uffiziali potranno interessarsi come pacificatori, dandone avviso dentro le 24. ore dopo l'avvenimento ai Tribunali competenti, i quali senza trattenere la immediata verificazione dei fatti si asterranno dal procedere alla risoluzione, prima che sia decorso un termine di *otto giorni*, onde conoscere i resultati della mediazione dagli Uffiziali, o Sott' Uffiziali come sopra interposta per la pacificazione delle parti. (d. *Art.* 72.)

73. — Gli Uffiziali dei Cacciatori, quando si tratti di piccoli debiti contratti dai loro sottoposti nella somma non maggiore di Lire venti, saranno incaricati della parte di conciliatori, e qualora nel corso di otto giorni dal reclamo non riesca loro di aggiustare le parti, potrà allora il creditore adire il competente Tribunale a forma delle Leggi veglianti. (d. *Art.* 73.)

74. — Ad oggetto che tutte le prescrizioni contenute nei precedenti Articoli possano essere pienamente osservate, sarà do-

vere dei Capitani dei Cacciatori di Costa di passare ai Giusdicenti Locali un Ruolo nominativo degl'individui della respettiva Compagnia domiciliati nella loro Giurisdizione, e gli faranno egualmente conoscere le aumentazioni, e diminuzioni che potranno succedere, onde essi Giusdicenti siano così in grado di far rispettare i privilegj che è piaciuto alla Sovrana autorità di accordare ai Cacciatori medesimi con il presente Regolamento. (d. *Art.* 74.)

75. — Eccettuati i casi urgenti, nei quali basterà solo che sia lasciato un avviso al respettivo Uffiziale, nessun descritto potrà assentarsi per più di quindici giorni dal suo domicilio, senza averne il preventivo consenso del suo Capitano, che potrà accordarlo per due mesi: lo domanderanno gli Uffiziali al Comandante del Battaglione; e questi, volendo assentarsi, ne riporterà il permesso dal General Comandante. (d. *Art.* 75.)

76. — Per assentarsi dal Granducato i descritti nei Cacciatori dal Sergente inclusive a basso, riportato il permesso del respettivo Capitano, si procureranno nelle forme ordinarie il Passaporto Civile dalle autorità Politiche, che lo rilasceranno loro gratuitamente: ma quanto agli Uffiziali, essendo autorizzati vestire anche nell'Estero il loro Uniforme, dovranno domandarne il permesso a S. A. I. e R. nella guisa stessa che si pratica dagli altri Uffiziali dei Corpi regolari. (d. *Art.* 76.)

77. — Una generale ispezione dei Cacciatori di Costa, dei resultati della quale verrà reso conto a S. A. I. e R. sarà ogni tre anni fatta eseguire dal General Comandante, e per maggior comodo potrà a suo piacimento disporre che una tale ispezione cada soltanto ogni anno sopra uno o due Battaglioni, ed anche sopra diverse Compagnie isolate, purchè l'effetto sia che nel corso del triennio le Compagnie tutte dei tre Battaglioni siano egualmente passate in rivista. (d. *Art.* 77.)

78. — Gl'individui tutti che si troveranno presenti a tali ordinarie riviste, ed a qualunque altra straordinaria superiormente ordinata, riceveranno due giornate di paga di attività a seconda dei loro gradi. (d. *Art.* 78.)

REPARTO

DEI TRE BATTAGLIONI DEI CACCIATORI VOLONTARI DI COSTA

COMPARTIMENTO DI PISA	COMPAGNIE			
	NUM. D'ORD.	CAPO-LUOGHI	CAPO-LUOGHI DEI DISTRETTI	OSSERVAZIONI
PRIMO BATTAGLIONE PISA CAPO-LUOGO	1.ª	PIETRASANTA	*Val di Castello e Capezzano*	Il Circondario di questa Compagnia comprenderà tutta la Comunità di Pietrasanta.
	2.ª	SERAVEZZA. .	*Stazz.ª e Ripa*	Idem, di Seravezza, e Stazzema.
	3.ª	VECCHIANO. .	*Pontaserchio Ripafratta Calci*	Idem, da Ripafratta a Calci inclusive, Lungo Monte, ed in linea retta da Calci al Fiume Arno, e da Ripafratta lungo il confine a Ponente a Migliarino fino a Pisa.
	4.ª	PISA.	*Riglione e S. Prospero*	Idem, tutta la Città e Subborghi dalla parte di Mezzogiorno e Levante lungo la Strada Regia Fiorentina fino alla traversa di S. Casciano, e dal Fiume Arno a Levante del Palazzo Parra fino al Fosso Reale.
	5.ª	CASCINA . . .	*Fornacette e Ponsacco*	Idem, dal confine della suddetta traversa di San Casciano, Fiume Arno, e Fosso Reale, fino alle Fornacette e Ponsacco inclusive.
	6.ª	PECCIOLI. . .	*Terricciola Lajatico Chianni*	Idem, oltre i descritti tre Distretti, Capannoli ed altri piccoli Luoghi intermedj ed in vicinanza dei nominati.

COMPARTIMENTO DI VOLTERRA

SECONDO BATTAGLIONE

VOLTERRA CAPO-LUOGO

COMPAGNIE			
NUM. D' ORD.	CAPO-LUOGHI	CAPO-LUOGHI DEI DISTRETTI	OSSERVAZIONI
1.ª	FAUGLIA. . .	*Lari e Lorenzana*	Il Circondario di questa Compagnia comprenderà, dallo sbocco del Fosso Reale seguitando detto Fosso, a Lari, Casciana, Bagno, Gello Mattaccino, S. Regolo e Parrana.
2.ª	ROSIGNANO. .	*Castelnuovo Gabbro S. Luce*	Idem, dall'Ardenza al confine della 1.ª Compagnia a Levante, Orciano, S. Luce, e fino alla Castellina Marittima, Terriccio e Vada.
3.ª	VOLTERRA. .	*Montecatini Pomarance Castelnuovo*	Idem, dal confine della 6.ª Compagnia del 1.º Battaglione a Levante, Monte Catini, e da Volterra a Castelnuovo.
4.ª	GUARDISTALLO	*Montescudajo e Casale*	Idem, dal confine della 2.ª Compagnia a Levante, Riparbella, lungo i Poggi a Gello inclusive, Querceto, Micciano, Libbiano e a Casale.
5.ª	CASTAGNETO.	*Monteverdi e Bibbona*	Idem, dal confine della 4.ª Compagnia a Levante, Sassa, Canneto, Monte Verdi, Sassetta a S. Vincenzo.
6.ª	PIOMBINO. . .	*Campiglia e Suvereto*	Idem, dal confine a Levante della 5.ª Compagnia, Campiglia, Suvereto, e lungo il Fiume Cornia fino al Mare.

COMPARTIMENTO DI GROSSETO

TERZO BATTAGLIONE

GROSSETO CAPO-LUOGO

COMPAGNIE

NUM. D'ORD.	CAPO-LUOGHI	CAPO-LUOGHI DEI DISTRETTI	OSSERVAZIONI
1.ª	MASSA	*Monterotondo e Prata*	Idem, dal confine della 6.ª Compagnia del 2.º Battaglione e della 3.ª del 1.º a Montieri, Boccheggiano, Rocca Tederighi, Tatti a Valpiana e Follonica.
2.ª	GIUNCARICO .	*Castiglione e Scarlino*	Idem, dal confine della 1.ª Compagnia a Valpiana, Lago dell'Accesa, Fiume Bruna, e seguitando il corso di questo a Castiglione della Pescaja.
3.ª	GROSSETO . .	*Campagnatico Paganico Roccastrada*	Idem, dal Fiume Bruna, Monte Pescali, Rocca-Strada, Paganico, e lungo il Fiume Ombrone fino al Mare.
4.ª	SCANSANO. . .	*Montiano Murci Roccalbegna*	Idem, dal Fiume Ombrone a Levante lungo il Torrente Trasubbie e Trasubbino a Roccalbegna, S. Prugnano, Rocchette e Montiano.
5.ª	PITIGLIANO .	*Manciano Montemerano Sorano*	Idem, dal confine della 4.ª Compagnia a Levante fino a Sorano, lungo il confino degli Stati della Chiesa, e fino allo sgorgo del Torrente Elsa nel Fiume Albenga.
6.ª	ORBETELLO .	*Magliano S. Stefano Port' Ercole*	Idem, dal confine della 5.ª Compagnia a Tramontana e Levante a Capalbio, Magliano, Orbotello e Monte Argentario.

Le sottonotate Compagnie potranno tenere nei Distretti che verranno espressi la porzione di armamento corrispondente alla forza numerica dei Distretti medesimi.

6.ª Compagnia del 2.° Battaglione, in Campiglia.
6.ª « del 3.° « in Magliano.
5.ª « del 3.° « in Manciano, e in Sorano.

Le prime due per i bisogni dei vicini Littorali, e l'altra per la Polizia della frontiera a richiesta dei Tribunali.

MILIZIA. V. MILITARI *per tot.*

FINE DEL TOMO QUINTO